

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	29
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	30
GIUSTIZIA (II) .....	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	44
DIFESA (IV) .....	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	63
FINANZE (VI) .....	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	129

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	131
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	151
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	242
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	246
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	247

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Variazioni nella composizione della Giunta .....	3
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla sostituzione dei relatori per il doc. IV-bis, n. 1-A e il doc. IV-ter, n. 12-A .....	6

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 20 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del  
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Variazioni nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica la nomina a componente della Giunta dell'onorevole Mariano Rabino, in luogo dell'onorevole Alessio Tacconi, dimissionario.

**Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 marzo 2014.

Paola CARINELLI (M5S), *relatore*, richiamando la relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, evidenzia l'opportunità di valutare preliminarmente due questioni concernenti la competenza di quest'organo ad esaminare la domanda in titolo.

La prima questione – sulla quale appare opportuno assumere una formale decisione – sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui era deputato, sia per il periodo successivo in cui è divenuto membro del Senato.

La seconda questione si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese,

nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato. Su questo specifico aspetto aveva già formulato le proprie considerazioni, concludendo nel senso di affermare la competenza della Giunta ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese.

Quanto invece alla prima questione, la proposta è nel senso di dichiarare l'incompetenza di questo ramo del Parlamento a valutare la richiesta con riguardo al senatore Milo, evidentemente rientrante nella esclusiva sfera delle attribuzioni del Senato.

A supporto di tale valutazione milita, in primo luogo, l'interpretazione testuale della disposizione normativa.

L'articolo 4 della legge n. 140 prevede infatti che la richiesta sia rivolta alla Camera «alla quale il soggetto appartiene». Dunque, l'esame della richiesta riferita a Milo, pur riguardando anche il periodo in cui era membro della Camera, spetta al Senato.

Ad analoga conclusione si giunge anche in virtù di una interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 140 del 2003.

Per quest'ultima disposizione l'approdo interpretativo cui all'unanimità sono pervenute le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento – nel corso dell'esame del doc. IV, n. 2 alcuni mesi or sono – è stato nel senso di attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'autorità giudiziaria, anche se si riferisce a fatti avvenuti in un periodo in cui era componente dell'altro ramo del Parlamento.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione interpretativa anche per l'articolo 4.

Infatti, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 (a differenza dell'articolo 3 che disciplina la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare) trattando della protezione del parlamentare in ordine all'utilizzo processuale delle sue comunicazioni, afferiscono ad una misura in un certo senso limitativa della libertà personale.

Ciò legittima a radicare la competenza nel ramo del Parlamento cui l'interessato appartiene nel momento in cui perviene la richiesta di autorizzazione da parte del giudice, essendo istituzionalmente interessato alla tutela delle sue guarentigie.

Inoltre, si può rilevare come – anche in questo caso differenziandosi dall'articolo 3, concernente le insindacabilità – sia il comma 4 dell'articolo 4 che il comma 4 dell'articolo 6 prevedano, in caso di scioglimento delle Camere, che la richiesta del giudice perda efficacia e che, pertanto, l'autorità giudiziaria debba rinnovarla, all'inizio della nuova legislatura, presentandola alla Camera competente. La disposizione appare quindi riferirsi all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.

Infine, tale soluzione è avvalorata anche dai precedenti parlamentari. Si registrano due casi in cui – proprio con riferimento a richieste di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti di senatori – l'esame si è svolto presso il Senato, nonostante i tabulati fossero riferiti al periodo in cui gli interessati erano deputati (doc. IV n. 1 – XV legislatura, riferito al senatore Valentino e doc. IV n. 9, XVI legislatura, riferito al senatore Rutelli).

Peraltro, le deliberazioni parlamentari riferite al senatore Valentino sono state anche oggetto di vaglio della Corte costituzionale che non ha rilevato profili di incompetenza nelle proprie pronunce.

Aggiunge, infine, che tale formula di riparto di competenze tra Camera e Senato risulta in qualche modo già sposata dall'altro ramo del Parlamento, cui la medesima richiesta è stata rivolta: infatti, essa, che ha ad oggetto il solo senatore Milo, senza alcun riferimento a Pugliese (doc. IV, n. 6 – XVII Legislatura), è stata incardinata presso l'omologa Giunta del Senato lo scorso 11 marzo.

Pertanto, la sua proposta è nel senso della restituzione degli atti – per il tramite

della presidenza della Camera – all'autorità giudiziaria, limitatamente alla posizione del senatore Milo.

Quanto al merito della domanda, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, le indagini avrebbero evidenziato il rilascio di documenti attestanti l'effettuazione di prestazioni fisioterapiche presso un centro di fisioterapia che risulta in realtà da tempo chiuso e dismesso.

La pubblica accusa ipotizza pertanto – nei confronti dei due parlamentari indagati – il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.) e di concorso (articolo 110 c.p.) nei reati di falso ideologico (articolo 479 c.p.) e di truffa (articolo 640 c.p.), caratterizzati dal vicolo della continuazione (articolo 81, cpv, c.p.).

La richiesta oggetto di esame riguarda quindi l'autorizzazione ad eseguire il decreto volto ad acquisire i tabulati telefonici e le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi, inerenti alle utenze in uso agli indagati.

Tale decreto, su richiesta della Giunta, è stato acquisito agli atti. Da esso si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013. Come già segnalato, la Camera potrà esprimersi solo con riguardo al periodo in cui l'interessato era membro del Parlamento ovvero fino al 14 marzo 2013.

Sempre su richiesta della Giunta, l'autorità giudiziaria ha integrato la domanda anche con due informative della polizia giudiziaria. In particolare, in quella del 24 dicembre 2013 si manifesta l'esigenza di acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dall'acquisizione di documentazione presso gli uffici parlamentari competenti.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito i margini di sindacato parlamentare su simili richieste dell'autorità giudiziaria.

Segnatamente, già nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che l'atto da

autorizzare deve essere assistito da un criterio di « necessità » che l'autorità giudiziaria è chiamato a valutare. Ne consegue che « detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale ».

Si definisce dunque in modo speculare l'ambito di giudizio del Parlamento:

« A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, “negativo” dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, “positivo” della affermata “necessità” dell'atto, motivata in termini di non implausibilità ».

Tale principio risulta ulteriormente specificato nella più recente sentenza n. 74 del 2013, che indica i contorni della valutazione del suddetto requisito di necessità. Essa precisa che spetta all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale « necessità ». Spetta, invece, al Parlamento verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la « necessità » di quanto si chiede; che la asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità ».

Nel caso di specie, la richiesta della procura e le annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti evidenziano la sussistenza di elementi che riscontrano l'ipotesi investigativa e dunque la « necessità » processuale di avvalersi di questo peculiare mezzo di ricerca della prova.

Conseguentemente, a suo avviso, la domanda dell'autorità giudiziaria risulta dotata – secondo i criteri interpretativi indicati nelle citate sentenze – di un adeguato e specifico corredo motivazionale, tale da consentire alla Camera di valutare l'avvenuto contemperamento degli interessi in gioco da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Conclusivamente, propone di deliberare la concessione della richiesta autorizzazione, con l'avvertenza che essa riguarda il solo periodo in cui il Pugliese era deputato, non essendovi alcuna competenza parlamentare per il periodo successivo (ovvero dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2013).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, pone, dunque, preliminarmente in votazione la proposta del relatore di restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.

La Giunta approva all'unanimità.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel dare conto che il soggetto interessato ha comunicato alla presidenza che non intende avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti, pone, quindi, in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

La Giunta approva all'unanimità, conferendo altresì alla deputata Carinelli l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

**Sulla sostituzione dei relatori per il doc. IV-bis, n. 1-A e il doc. IV-ter, n. 12-A.**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che all'ordine del giorno della seduta antimeridiana dell'Assemblea del prossimo 25 marzo figura l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla, nella sua qualità di ministro senza portafoglio per il turismo, *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 1). La Giunta aveva concluso l'esame di tale documento nella seduta del 27 febbraio 2014, conferendo il mandato di riferire all'Assemblea al collega Rossi.

Essendosi quest'ultimo dimesso da questo organo, in quanto entrato a far parte del Governo, propone di designare in sua vece il collega Daniele Farina.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica altresì che, per ragioni analoghe, occorre procedere alla nomina di un nuovo relatore per l'Assemblea con riguardo al Doc. IV-ter, n. 12, concernente la deliberazione in materia d'insindacabilità sempre riferita a Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti.

Poiché si è dimesso dalla Giunta il deputato Tacconi, cui era stato conferito il mandato di riferire all'Aula, propone di designare in sua vece la collega Giulia Grillo.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società, nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. C. 1489 Di Salvo (*Esame e rinvio*) ..... 7

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Enrico Costa.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Disposizioni in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società, nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. C. 1489 Di Salvo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, prima di illustrare puntualmente, anche a nome del relatore per la II Commissione, Sannicandro, il contenuto della proposta di legge, rileva preliminarmente come la « bolla » che caratterizza spesso le remunerazioni degli alti dirigenti, banchieri e *top manager* sia simile a quella dei prezzi delle abitazioni o dei prezzi azionari, secondo una dinamica che ri-

chiama il fenomeno del cosiddetto « amministratore delegato carismatico », e come sia pertanto necessario impedire a tali *manager* di adottare comportamenti opportunistici appropriandosi di quote crescenti di valore delle imprese a danno degli azionisti.

In tale contesto generale ritiene che le norme del provvedimento in esame mirino quindi a impedire ai *manager* di assumere rischi eccessivi o di assegnarsi remunerazioni assolutamente eccessive, pur in presenza di *performance* negative.

Evidenzia infatti come la vita di un'impresa sia molto più lunga della durata dell'incarico di un amministratore delegato e come si renda dunque necessario prevedere un sistema di remunerazione efficace, che costringa l'amministratore delegato a concentrarsi sul lungo periodo, laddove invece i meccanismi di remunerazione dei dirigenti basati sulla distribuzione di azioni o di opzioni su azioni pongono in contrasto gli obiettivi del *management* con quelli dell'impresa, in quanto incoraggiano la dirigenza aziendale a sfruttare le risorse dell'impresa nel breve periodo e a trascurare i problemi di lungo termine, con conseguenze spesso disastrose.



Ritiene quindi poco utile emanare norme che incidano direttamente, in termini quantitativi, sulla remunerazione di amministratori, essendo invece necessaria una regolazione sulla struttura dei compensi.

Evidenzia inoltre la necessità di attenuare il problema specifico del rischio morale, legato al differimento delle informazioni, in base al quale gli amministratori delegati sono incentivati ad assumersi rischi straordinariamente elevati. In tal senso sottolinea come si incentivi una logica distorta che induce i *manager* a tentare comunque strategie di rapido profitto in una prospettiva di arricchimento personale, correndo anche il rischio di assumere decisioni di gestione che possono rivelarsi fallimentari. Per ridurre tale effetto perverso considera utile differire una parte sostanziale del compenso degli amministratori per un periodo di tempo prolungato, pari a 5 anni.

In merito alla questione delle distorsioni che possono condizionare negativamente l'azione dei consigli di amministrazione, attraverso processi decisionali interni non equi e trasparenti, condizionati da favoritismi e da logiche di appartenenza personale, ritiene necessario rafforzare l'indipendenza degli stessi consigli di amministrazione attraverso meccanismi di elezione dei consiglieri, rendendo più facile la sostituzione di questi ultimi, nonché accordando agli azionisti il potere di promuovere modifiche allo statuto societario.

Evidenzia inoltre come un'ulteriore misura possa essere individuata affidando in ogni caso all'Assemblea, sia che vi siano, sia che non vi siano consiglieri di sorveglianza, il potere di determinare il compenso degli amministratori. A tal fine la proposta di legge mira ad introdurre misure volte a evitare che gli amministratori stipulino contratti di consulenza con società controllanti o controllate, facendo in modo che tali soggetti possano dedicare il tempo necessario al loro incarico, con benefici per l'impresa nel medio-lungo periodo.

Ulteriori disposizioni riguardano la nomina di amministratori indipendenti. A tal fine l'intervento legislativo prevede di:

tener conto delle dimensioni della società;

garantire le condizioni di autonomia gestionale;

perseguire prioritariamente l'obiettivo di elevare il valore delle azioni per gli azionisti;

stabilire un numero minimo di amministratori indipendenti pari a un terzo o, almeno, nella misura di 2.

Nella proposta di legge sono altresì indicati criteri per valutare l'indipendenza degli amministratori, di cui si prevede comunque la periodica valutazione da parte del consiglio di amministrazione, stabilendo che tale valutazione, da effettuarsi una volta l'anno, sia resa pubblica.

La proposta prevede inoltre, per le società quotate, che all'interno del consiglio di amministrazione sia costituito un comitato per la remunerazione formato da amministratori indipendenti e a tal fine detta criteri soggettivi per la nomina dei componenti oltre a disciplinare i loro compiti.

Si stabilisce quindi che gli emolumenti degli amministratori siano individuati in rapporto con il costo del lavoro medio annuo unitario, collegando in tal modo il monte salari al compenso dell'amministratore.

In particolare si prevede di bilanciare la componente fissa e quella variabile della remunerazione in funzione degli obiettivi strategici, stabilendo che:

la parte variabile non sia superiore ad un terzo;

non siano previsti emolumenti aggiuntivi;

sussista il divieto di cumulo;



in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sia corrisposta solo la parte fissa del compenso;

vengano fissati obiettivi misurabili;

l'80 per cento della componente variabile sia differita di almeno 5 anni.

Con riferimento alle modifiche al Testo unico della finanza (TUF), la proposta di legge prevede che vengano fornite al mercato informazioni in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, prevedendo che l'attuazione di questi strumenti debba essere subordinata al conseguimento di risultati, stabilendo che il termine per l'esercizio del diritto di opzione non sia inferiore a 5 anni.

Il provvedimento prevede altresì di estendere l'applicazione di diverse disposizioni del TUF riguardanti le società quotate anche alle società non quotate, al fine di facilitare il controllo da parte dei piccoli azionisti.

Viene inoltre soppresso il potere degli amministratori di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzare l'acquisto di azioni proprie.

Si stabilisce ulteriormente che non venga corrisposto agli amministratori alcun *bonus* all'uscita, che, in caso di cessazione del rapporto, l'indennità percepita sia pari ad un dodicesimo della parte fissa per ogni anno di durata della carica e che non vi siano incentivi agli esodi né benefici pensionistici discrezionali, oltre a fissare limiti ai piani di remunerazioni basati su azioni.

Si attribuisce inoltre alla sola assemblea la competenza a determinare i compensi e sono stabilite sanzioni per la violazione delle disposizioni sulle retribuzioni.

Con riferimento agli amministratori e ai dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011), si stabilisce che il trattamento economico annuo del primo Presidente della Corte di cassazione diventi parametro omnicomprensivo degli emolumenti di questi soggetti, prevedendo

il divieto di riconoscere *bonus* o indennità e benefici economici di fine mandato.

Tale ultimo parametro si applica anche agli amministratori, dipendenti e consulenti di società private che percepiscono contributi pubblici per un importo superiore ad un terzo del totale del proprio volume d'affari.

Passando quindi a un'illustrazione puntuale del provvedimento, che si compone di 5 articoli, suddivisi in due capi, rileva come l'articolo 1 incida su una serie di norme del codice civile.

In particolare, i commi 1 e 2 apportano modifiche di tenore analogo, rispettivamente, agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile (concernenti i poteri dell'assemblea ordinaria sia nelle società prive di consiglio di sorveglianza sia in quelle dotate di tale organo), affidando in ogni caso all'assemblea il potere di determinare il compenso degli amministratori, anche ove esso sia previsto dallo statuto. Si specifica inoltre che le attribuzioni all'assemblea ivi elencate, nonché le attribuzioni di cui all'articolo 2389 del codice (in materia di remunerazione degli amministratori), non possano essere delegate.

Il comma 3, inserendo tre nuovi commi nell'articolo 2383 del codice civile, in materia di nomina e revoca degli amministratori, stabilisce che essi:

1) non possono avere in essere o sottoscrivere contratti di consulenza da parte di altre società controllanti o controllate dalla società di cui sono amministratori;

2) devono accettare il loro incarico quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; in tale contesto si prevede che il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annual-

mente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società;

In merito al contenuto del numero 2), il quale prevede che il Consiglio di amministrazione della società rilevi annualmente le cariche da essi ricoperte « sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori », segnala l'opportunità di prevedere uno specifico obbligo informativo in capo agli amministratori, al fine di rafforzare l'efficacia di tale previsione.

3) devono agire e deliberare con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio o lungo periodo;

In merito alla formulazione del numero 3) osserva come la locuzione « cognizione di causa » appaia eccessivamente generica ed atecnica; sembrerebbe opportuno, piuttosto, fare riferimento ad un dovere di comportamento secondo diligenza specifica nello svolgimento del compito dell'amministratore di società. Esprimendo analoga considerazione per quanto riguarda la locuzione « creazione di valore » contenuta nella disposizione.

Il comma 4 introduce nel codice civile tre nuovi articoli (2383-*bis*, 2383-*ter* e 2383-*quater*), ripresi in larga misura dal Codice di autodisciplina delle società quotate, sia pure con alcune modifiche.

Al riguardo ricorda che l'adesione al Codice di autodisciplina delle società quotate è volontaria.

Ogni società italiana con azioni quotate (« emittente ») che aderisce al Codice fornisce nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (« relazione sul governo societario ») informazioni accurate e di agevole comprensione, se pur concise, sui comportamenti attraverso i quali le singole raccomandazioni contenute nei principi e nei criteri applicativi sono state concretamente applicate nel periodo cui si riferisce la relazione. Qualora l'emittente non abbia fatto proprie, in tutto o in parte, una o più raccomanda-

zioni, fornisce adeguate informazioni in merito ai motivi della mancata o parziale applicazione. In particolare, il Codice raccomanda – tra l'altro – l'istituzione di un comitato per la remunerazione, definendone altresì composizione e competenze. Il Codice raccomanda inoltre che un numero adeguato di amministratori non esecutivi siano indipendenti, nel senso che non devono intrattenere o avere di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

In particolare, il nuovo articolo 2383-*bis* del codice civile concerne la nomina di amministratori indipendenti, stabilendo che il numero e le competenze di tali soggetti siano adeguati alle dimensioni del consiglio di amministrazione e all'attività svolta dalla società. Si prevede inoltre che, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllata da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione della società deve essere idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti della società.

Nelle società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti sono almeno due.

Le disposizioni recano inoltre i criteri per valutare l'indipendenza di un amministratore, considerati tuttavia non tassativi. In estrema sintesi si prevede che il Consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza degli amministratori sulla base di criteri fattuali (tra cui l'esercizio di influenza notevole o controllo sul soggetto emittente; presenza di significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con l'emittente o le controllanti;

ricezione di emolumenti anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali) ovvero personali (l'aver ricoperto o il rivestire cariche apicali nella società, nonché i legami di parentela con eventuali soggetti che rivestono cariche apicali o non appaiono indipendenti secondo i criteri dettati con la disposizione stessa). L'indipendenza è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione dopo la loro nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è reso pubblico.

Si stabilisce inoltre che gli amministratori indipendenti si devono riunire almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Il nuovo articolo 2383-ter obbliga le società quotate in mercati regolamentati anche esteri a costituire all'interno del Consiglio di amministrazione un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti; in alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. In tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Si prevede inoltre che almeno un componente del comitato per la remunerazione deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, valutata dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Il suddetto comitato formula all'assemblea dei soci proposte perché essa formuli le linee guida generali per la remunerazione degli amministratori.

Inoltre il comitato ha il compito di:

a) valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione delle linee guida generali adottate per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati, e formula all'assemblea dei soci proposte in materia;

b) presentare all'assemblea dei soci proposte o pareri sulla remunerazione degli amministratori, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Al riguardo ricorda che, secondo il Rapporto sulla *corporate governance* delle società quotate italiane, presentato dalla CONSOB nel novembre 2013, 215 società quotate su 247 presenti nel listino hanno introdotto un comitato per la remunerazione, mentre 218 si sono dotate di comitati di controllo interno e di gestione del rischio.

Il nuovo articolo 2383-*quater* definisce quali devono essere i contenuti della politica generale per la remunerazione degli amministratori delle società quotate.

In particolare il primo comma stabilisce che:

a) gli emolumenti degli amministratori delle società quotate e non quotate sono individuati dall'assemblea dei soci secondo criteri trasparenti ed equilibrati e in rapporto con il costo del lavoro medio annuo unitario; tale rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo dell'amministratore a quello dell'intero monte salari aziendale: a tale proposito segnala l'opportunità di specificare se il parametro del costo del lavoro medio annuo unitario deve essere valutato in seno alla società ovvero se è ancorato a specifici parametri statistici generali;

b) la componente fissa e la componente variabile devono essere adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente;

c) le componenti variabili non possono superare un terzo della remunerazione complessiva di ogni singolo amministratore;

d) gli amministratori non possono percepire emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento di particolari funzioni dele-

gate o di funzioni dirigenziali loro attribuite; si vieta il cumulo degli emolumenti, in caso di nomina di un proprio dipendente quale amministratore;

e) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non sia erogata a causa del mancato raggiungimento dei risultati indicati dall'assemblea dei soci;

f) i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili, compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni, sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio o lungo periodo;

g) la corresponsione dell'80 per cento della componente variabile della remunerazione è differita di almeno cinque anni rispetto al momento della maturazione;

h) non sono previsti *bonus* all'uscita e altre indennità comunque denominate, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite;

i) al momento della cessazione del rapporto di amministrazione, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, all'amministratore compete un'indennità raggugliata alla retribuzione fissa, nella misura di un dodicesimo per ogni anno di durata della carica, con esclusione di ogni altra indennità, indennizzo o risarcimento;

l) non possono essere corrisposti agli amministratori incentivi agli esodi anche connessi con operazioni straordinarie o con processi di ristrutturazione aziendale;

m) non sono previsti per gli amministratori benefici pensionistici discrezionali.

Il secondo comma del nuovo articolo 2383-*quater* prevede limiti alla predisposizione di piani di remunerazione degli amministratori basati su azioni, affinché tale remunerazione sia dilazionata nel tempo e condizionata al raggiungimento di

risultati. Si prevede inoltre l'obbligo di mantenimento di una quota di azioni almeno pari al 50 per cento fino al termine del mandato e si vieta che gli amministratori non esecutivi possano essere destinatari di piani di remunerazione basati su azioni.

Il comma 5 sostituisce l'articolo 2389 del codice civile, in materia di compensi agli amministratori.

Al riguardo ricorda che l'attuale disciplina prevede che i compensi spettanti al Consiglio di amministrazione siano alternativamente stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea; essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La nuova formulazione proposta dell'articolo 2389 intende attribuire alla sola assemblea la determinazione dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, salvo che per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. Inoltre, resta ferma la possibilità che i compensi siano costituiti in parte da partecipazioni agli utili, ma agli amministratori non possono essere riconosciuti liquidazioni, *bonus* all'uscita e altre forme di indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite. Si prevede altresì che la remunerazione degli amministratori sia definita in modo da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio o lungo periodo. Analogamente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dall'assemblea dei soci e non più dal Consiglio di amministrazione della società.

In merito alla formulazione della norma osserva come la locuzione « valore per gli azionisti » recata dal terzo comma risulti eccessivamente generica e atecnica.

Il comma 6 introduce nel codice civile il nuovo articolo 2389-*bis*, concernente la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni sulle retribuzioni degli amministratori.

In particolare, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2383-*quater* e 2389, come modificati dalla proposta di legge, si propone di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione di fatto, comprensiva della componente fissa e di quella variabile, a carico del percettore, fatte salve le pene stabilite per le violazioni delle norme di carattere fiscale e sull'omissione di versamento dei contributi previdenziali a carico di chi ne è responsabile.

Il comma 7 modifica l'articolo 2409-*terdecies* del codice civile, relativo alle funzioni del consiglio di sorveglianza, al quale viene tolta la competenza di disporre il compenso dei componenti del consiglio di gestione, che viene invece rimessa all'assemblea dei soci.

Il comma 8 modifica l'articolo 2441 del codice civile, in tema di diritto di opzione, escludendo tale diritto per le azioni di nuova emissione se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 114-*bis* del TUF, relativo all'informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.

Ferma restando la prescrizione secondo cui i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti degli organi apicali devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce la lettera *c*) del comma 1 del medesimo

articolo 114-*bis* (la quale attualmente prevede che l'emittente metta a disposizione informazioni su modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati): in tale ambito la modifica proposta prevede che l'attuazione di tali piani sia subordinata al conseguimento di risultati determinati in un arco di tempo non inferiore a cinque anni.

La lettera *b*) del citato comma 1, sostituendo la lettera *f*) del citato comma 1 dell'articolo 114-*bis*, prevede che i termini entro i quali è consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi dei vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti non possono essere inferiori a cinque anni.

Il comma 2 interviene invece sull'articolo 116 del TUF, relativo alla disciplina dei soggetti emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

In particolare, la modifica intende reintrodurre il comma 2-*ter* del predetto comma 116, aggiunto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 27 del 2010 (che ha attuato nell'ordinamento la Direttiva 2007/36/UE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) e successivamente abrogato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 91 del 2012.

La disposizione che si intende reinserire renderebbe applicabile anche alle società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ancorché non quotate in mercati regolamentati italiani, diverse disposizioni del TUF concernenti le società quotate, al fine di facilitare il controllo dei piccoli azionisti sulla gestione di tali società.

Si tratta, in dettaglio, delle seguenti norme del TUF:

1) articolo 125-*bis* (relativo all'avviso di convocazione dell'assemblea);

2) articolo 125-*ter* (relativo alle relazioni sulle materie all'ordine del giorno);



3) articolo 125-*quater* (relativo alle informazioni che devono essere rese disponibili sul sito *Internet* della società);

4) articolo 126 (relativo alle convocazioni successive alla prima);

5) articolo 126-*bis* (relativo all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera);

6) articolo 127 (relativo al voto per corrispondenza o in via elettronica).

La norma demanda in ogni caso alla CONSOB la possibilità di dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di Paesi dell'Unione europea, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

In questo contesto rammenta che, secondo la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto n. 446, poi divenuto il citato decreto legislativo n. 91 del 2012, l'abrogazione del predetto comma 2-*ter* del comma 116 del TUF, la quale estendeva agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante le richiamate disposizioni del TUF in materia assembleare, rispondeva a finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi ed economici, emerse nel corso della consultazione pubblica avviata dal Ministero dell'economia sul citato schema n. 446: sembra infatti che l'estensione (operata dal decreto legislativo n. 27 del 2010) delle predette norme agli emittenti ammessi su MTF (sistemi multilaterali di negoziazione) avesse determinato sovrapposizioni ed interferenze, nei casi in cui un emittente fosse nel contempo diffuso e negoziato su un MTF.

Il comma 3 interviene sull'articolo 123-*bis* del TUF, concernente la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari.

A tale riguardo la disposizione sopprime in particolare il riferimento al potere, in capo agli amministratori o al

consiglio di gestione, di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzare l'acquisto di azioni proprie.

Il comma 4 modifica l'articolo 123-*ter* del TUF, relativo alla relazione sulla remunerazione.

In particolare, la lettera *a*) del comma 4 sostituisce la lettera *a*) del comma 4 del predetto articolo 123-*ter*, ai sensi della quale detta relazione, per i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente.

Per effetto della modifica si specifica che sono comunque esclusi dalla remunerazione, per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche, ed i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre la lettera *b*) del medesimo comma 4, attraverso una modifica al comma 6 del suddetto articolo 123-*ter*, rende vincolante la deliberazione dell'assemblea degli azionisti sulla relazione sulla remunerazione degli amministratori.

L'articolo 3 reca una norma transitoria, la quale stabilisce l'applicazione delle norme in materia di amministratori, organi apicali e remunerazione degli stessi, contenute nel capo I (composto dagli articoli da 1 a 3) del provvedimento, a partire dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

L'articolo 4 reca norme sui compensi degli amministratori e dei dipendenti di società pubbliche che svolgono servizi d'interesse generale controllate da amministrazioni pubbliche.

In particolare, la disposizione sostituisce i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 23-*bis* del decreto – legge n. 201 del 2011, in materia di compensi di amministratori

con deleghe di società a controllo pubblico diretto o indiretto, con tre nuovi commi da 5-*bis* a 5-*quater*.

Il nuovo comma 5-*bis* individua il trattamento economico annuo del primo presidente della Corte di cassazione quale limite per la determinazione della remunerazione annua onnicomprensiva dei dipendenti e degli emolumenti annui onnicomprensivi degli amministratori (con deleghe e non) di società, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Viene inoltre specificato, che, ai fini dell'applicazione del predetto limite, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

In merito alla formulazione della norma osserva come non risulti chiaro il richiamo a somme « a carico del medesimo ».

Rispetto alla disciplina vigente contenuta nei commi 5-*bis* e 5-*ter* del predetto articolo 23-*bis*, l'ambito di applicazione del nuovo comma 5-*bis* risulta diverso, in quanto:

si riferisce non già alle società non quotate a controllo diretto o indiretto pubblico, bensì alle società quotate e non quotate a controllo diretto o indiretto pubblico che svolgono servizi d'interesse generale (sotto tale profilo la disposizione richiama la nozione di società che gestiscono servizi di interesse generale, facendo riferimento a quanto stabilito in sede comunitaria. Secondo tale nozione, i servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico – ad esempio, sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicu-

rezza, giustizia, la difesa – sia attività di servizio cosiddette di interesse economico generale);

nell'ambito delle predette società a controllo pubblico che svolgono servizi d'interesse generale, la proposta di legge si riferisce non già al compenso stabilito, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dal Consiglio di amministrazione per gli amministratori « con deleghe », bensì agli emolumenti annui onnicomprensivi di tutti gli amministratori, con deleghe e non, stabiliti ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile;

ai fini del computo del limite si considerano cumulativamente tutte le somme comunque erogate all'interessato, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Relativamente ai nuovi articoli 5-*bis* e 5-*quater*, rileva l'opportunità di coordinare tali previsioni con gli ulteriori commi dell'articolo 23-*bis* del decreto – legge n. 201 del 2011, non modificati dalla proposta di legge.

Evidenzia inoltre come i nuovi articoli 5-*bis* e 5-*quater* andrebbero inoltre coordinati con quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto – legge n. 95 del 2012 circa l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari degli amministratori di società non quotate a controllo pubblico strumentali (nella cui categoria rientrerebbero anche quelle che svolgono servizi di interesse generale) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, che sono anche dipendenti dell'Amministrazione azionista o vigilante.

Il nuovo comma 5-*ter* prevede inoltre, per gli amministratori con deleghe delle società quotate e non quotate a controllo diretto o indiretto pubblico che svolgono servizi d'interesse generale, il divieto di *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. Si precisa altresì che le eventuali componenti variabili degli emolumenti riconosciuti a tali soggetti non pos-



sono essere e rogati da società che registrino un risultato di esercizio negativo.

In merito ricorda che la disciplina vigente in materia prevede il divieto per gli amministratori di società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, di inserire nel rapporto contrattuale di amministrazione clausole che prevedano, al momento della cessazione dell'incarico, di benefici economici superiori ad una annualità di indennità (articolo 1, comma 466, della legge n. 296 del 2006).

Inoltre, per ciò che concerne i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati e delle società dalle stesse controllate, la normativa vigente prevede il divieto di inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei predetti enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Le clausole inserite nei contratti in essere sono nulle se sono state sottoscritte in difetto dei prescritti requisiti.

Secondo la normativa vigente non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (ai sensi dell'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006).

A tali norme si sono poi aggiunte le recenti previsioni contenute nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 554), operanti a decorrere dall'esercizio 2015, per le società a partecipazione maggioritaria, diretta e indiretta, di pubbliche amministrazioni locali prevalentemente titolari di affidamenti diretti da parte di

soggetti pubblici (per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione).

La disciplina in vigore prevede altresì che se tali società, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta altresì giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, fatta comunque salva l'ipotesi in cui il risultato economico, benché negativo, è coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Il nuovo comma 5-*quater* prevede che le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento ai contratti stipulati e agli atti emanati dopo la medesima data.

In merito alla formulazione del nuovo comma 5-*quater* osserva l'opportunità di eliminare, per ragioni grammaticali, l'avverbio successivamente.

L'articolo 5 dispone che non possono essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione i compensi annui omnicomprensivi degli amministratori, dipendenti o consulenti di società private le quali percepiscono contributi pubblici per un importo superiore ad un terzo del totale del proprio volume di affari.

Al riguardo considera opportuno specificare il significato della locuzione « volume d'affari », eventualmente chiarendo se tale formula si riferisca alla definizione valida a fini IVA (di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), secondo cui per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione, con riferimento a un anno solare posto.

La disposizione prevede la perdita dei finanziamenti per le società che stabiliscono compensi superiori al limite predetto.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto come il gruppo del PD apprezzi l'impostazione del Capo I della proposta di legge, in quanto non si interviene direttamente sulla quantificazione degli emolumenti degli amministratori delle società, ma si incide sulla struttura della disciplina societaria in tale materia.

Suscitano invece talune perplessità le norme del Capo II della proposta, le quali intervengono sulla disciplina, molto complessa e delicata, degli amministratori e dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche, nonché degli amministratori, dipendenti o consulenti di società private che percepiscono finanziamenti pubblici. A quest'ultimo proposito rileva come il Governo stia predisponendo una propria proposta legislativa su tale tematica, evidenziando come potrebbe risultare preferibile affidare all'iniziativa del Governo le decisioni in merito, concentrando invece l'attenzione delle Commissioni riunite sulle problematiche affrontate dal Capo I della proposta di legge.

In tale contesto ritiene comunque necessario procedere ad un ciclo di audizioni sul provvedimento, ad esempio ascoltando i rappresentanti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Assonime, nonché studiosi ed esperti della materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) esprime fin d'ora la disponibilità del gruppo di SEL a discutere senza pregiudizi sui temi affrontati dalla proposta di legge, la quale non ha alcuna finalità di bandiera né, tantomeno, propagandistica, come dimostrato dal fatto che si è scelto di non introdurre nel testo indicazioni quantitative sui compensi degli amministratori delle società. Ritiene, comunque, che occorra compiere una riflessione approfondita sulle eventuali eccessive rigidità degli emolumenti riconosciuti ai *manager* pubblici, anche in considerazione del fatto che spesso essi si trovano a guidare imprese operanti in mercati protetti, che non devono pertanto confrontarsi con i vincoli di risultato imposti dalla concorrenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che i tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento, così come il quadro delle audizioni da svolgere, potranno essere definiti nell'ambito di una prossima riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite. Invita pertanto i gruppi a formalizzare le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	27

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

##### La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.**

**Atto n. 83.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, saluta il Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro e gli rivolge l'augurio di buon lavoro, auspicando che possa instaurarsi

un rapporto di assidua e proficua collaborazione con la Commissione.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti) sono chiamate a esprimere il parere al governo sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Segnala che lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Governo sulla base della delega generale per l'introduzione di misure sanzionatorie relative a discipline contenute in regolamenti dell'Unione (che quindi di per sé risultano già di diretta applicazione in Italia), prevista dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).

Rileva che si tratta di un atto che presenta numerose analogie con lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75), che le Commissioni riunite hanno

esaminato nelle settimane scorse e sul quale hanno espresso il proprio parere nella seduta del 5 marzo 2014. Anticipa quindi che richiamerà in più punti tale parere, in quanto le condizioni che le Commissioni riunite avevano previsto con riferimento allo schema di decreto legislativo concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, risultano a suo giudizio valide anche con riferimento al testo predisposto dal Governo dello schema di decreto in esame.

Anche per quanto concerne lo schema in esame, come nel caso della disciplina sanzionatoria per le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, osserva che si prospetta l'esigenza di adottare in tempi rapidi il provvedimento, in quanto la Commissione europea ha avviato, nel gennaio 2014, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, attualmente allo stadio di messa in mora, per il mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione delle misure sanzionatorie adottate in relazione al regolamento n. 181/2011.

Avverte che nella propria relazione si soffermerà sugli articoli da 1 a 8, mentre il collega relatore per la II Commissione illustrerà gli articoli successivi.

Ricorda preliminarmente che il regolamento (UE) n. 181/2011, che si applica dal 1° marzo 2013, stabilisce le regole che disciplinano il trasporto passeggeri con autobus e costituisce l'unica fonte normativa vigente in materia.

Tale regolamento in particolare disciplina i seguenti aspetti: *a)* la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; *b)* i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio; *c)* la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta; *d)* i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo; *e)* le informazioni minime da fornire ai passeggeri; *f)* il trattamento dei reclami; *g)* le regole ge-

nerali per garantire l'applicazione del regolamento, tra cui la previsione di sanzioni amministrative.

Il regolamento, in base all'articolo 2, si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari con partenza o arrivo in uno Stato membro e con una distanza del servizio pari o superiore a 250 km, nonché ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali (in questo caso è peraltro esclusa l'applicazione di alcune previsioni del regolamento stesso, tra cui quelle relative ai passeggeri con mobilità ridotta).

Qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, l'articolo 2, par. 2 del regolamento prevede che si applichino solo le seguenti disposizioni: 1) l'articolo 4, paragrafo 2 (divieto di discriminazione in base alla cittadinanza nelle condizioni contrattuali e nelle tariffe); 2) l'articolo 9 (diritto al trasporto per le persone a mobilità ridotta e senza oneri aggiuntivi); 3) l'articolo 10, paragrafo 1 (possibilità di rifiutare il trasporto ad una persona a mobilità ridotta solo per motivi tassativamente individuati dal regolamento); 4) l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 16, paragrafo 2 (obbligo di formazione per il personale conducente e non che opera a contatto con il pubblico per quanto concerne la disabilità e l'assistenza, con possibile deroga a tale obbligo per soli 5 anni); 5) l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 (risarcimento per danneggiamenti di sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità); 6) gli articoli da 24 a 28 (diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, reclami e trasmissione dei reclami).

Passando all'illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che il Capo I (artt. da 1 a 4) contiene le disposizioni generali. Queste riguardano l'ambito di applicazione e le definizioni (artt. 1 e 2), che corrispondono con quanto previsto dal regolamento; l'individuazione dell'organismo nazionale di controllo (articolo 3); il procedimento generale per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (articolo 4).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, lo schema di decreto, utilizzando

le facoltà concesse dal regolamento n. 181/2011, prevede una gradualità di applicazione degli obblighi stabiliti del regolamento medesimo. In particolare, con il richiamo all'articolo 18 contenuto nell'articolo 1 dello schema in esame, si stabilisce che fino al 28 febbraio 2015 si applicheranno, anche per i servizi regolari nazionali superiori a 250 km i soli articoli, sopra indicati, che si applicano alle tratte inferiori, con le relative sanzioni.

Successivamente a tale data, tutte le altre norme del regolamento, con le relative sanzioni, si applicheranno ai soli servizi regolari nazionali a distanze superiori a 250 Km. Per i servizi nazionali e internazionali inoltre vale l'esclusione, fino al 28 febbraio 2018, dell'applicazione della norma sulla formazione del personale per quanto concerne la disabilità e la relativa assistenza.

Per i servizi occasionali si applicano invece le sole disposizioni generali del regolamento e quelle relative al risarcimento e all'assistenza in caso di incidente.

Gli obblighi previsti dal regolamento n. 181/2011 non si applica ai trasporti verso Stati che non fanno parte dell'Unione europea né dello Spazio economico europeo, con l'eccezione della Confederazione elvetica.

Sottolinea quindi che l'articolo 3 individua l'Autorità dei Trasporti come organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento n. 181/2011. L'organismo di controllo è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del regolamento.

Le funzioni assegnate all'Autorità dall'articolo 3 sono di vigilanza e di accertamento delle violazioni al fine di irrogare le sanzioni previste, nonché di valutazione dei reclami relativi ai servizi regolari, anche relativi ai servizi di competenza regionale e locale.

A tali fini l'Autorità ha il potere di acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dai gestori delle stazioni e da qualsiasi soggetto interessato e può anche effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.

In proposito, ricorda che, con riferimento all'analoga disposizione contenuta nello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Atto n. 75), le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti) della Camera hanno richiesto, con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 5 marzo 2014, una sua modifica nel senso di prevedere che il reclamo all'Autorità sia presentabile solo dopo non aver ottenuto risposta al reclamo presentato al gestore del servizio. Tale modifica è stata dettata dalla volontà di rendere più agevole e funzionale l'esame dei reclami da parte dell'Autorità. In questo senso si era espresso anche il Presidente dell'Autorità nel corso della sua audizione sul precedente schema di decreto legislativo di fronte all'8<sup>a</sup> Commissione del Senato del 18 febbraio 2014.

Rileva che la possibilità che gli Stati membri, nel proprio ordinamento, stabiliscano che l'organismo di controllo esamina i reclami successivamente alla presentazione del reclamo stesso da parte dell'utente al vettore è espressamente prevista dall'articolo 28 del regolamento n. 181/2011.

Fa quindi presente che all'articolo 3 dello schema in esame si stabilisce altresì l'obbligo dell'Autorità di presentare una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno, sull'applicazione del regolamento e sulla relativa attività sanzionatoria svolta dall'Autorità stessa.

In proposito, ricorda che in base all'articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 201/2011, l'Autorità dei trasporti riferisce annualmente al Parlamento sul complesso delle proprie attività. Anche in questo caso mi sembra opportuno riprendere una condizione contenuta nel parere sull'atto n. 75 reso dalle Commissioni riunite, con la quale si è richiesto che l'Autorità riferisca sulla propria attività sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri nell'ambito della propria relazione annuale.



Segnala quindi che l'articolo 1 dispone infine che siano destinati all'Autorità dei Trasporti i proventi delle sanzioni previste dal decreto. Nella Relazione governativa la norma viene giustificata in ragione dell'autonomia finanziaria di cui gode l'Autorità.

Anche su questo aspetto ritiene opportuna una riflessione e, eventualmente, una modifica del testo in esame. Ricorda infatti che la disciplina istitutiva dell'Autorità dei trasporti (il citato articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011) prevede che l'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni erogate dall'Autorità dei trasporti sia destinato a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Ritiene opportuno destinare a tale finalità anche le sanzioni in esame, in analogia, anche per questo aspetto, con quanto indicato nel parere approvato dalle Commissioni riunite sul precedente schema di decreto legislativo, riguardo alla destinazione del gettito delle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Osserva quindi che l'articolo 4, per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, rinvia ai principi generali in materia di sanzioni amministrative, contenuti nella legge n. 689/1981.

Osserva che l'articolo definisce quindi un'articolata procedura relativa all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni. Si prevede innanzitutto che il dirigente preposto all'ufficio competente dell'Autorità nomini il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria, il quale, valutati gli elementi che possono essere portati a sua conoscenza anche da chiunque vi abbia interesse e salva la manifesta infondatezza, formula la proposta di avvio del procedimento predisponendo un atto di contestazione, che viene adottato dal dirigente e portato a conoscenza dell'interessato con le modalità dell'articolo 14 della legge n. 689/1981 (contestazione immediata o notifica entro 90 giorni). Il responsabile del procedimento può in ogni

momento dell'istruttoria richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e documenti utili all'istruttoria. L'interessato può richiedere, entro il termine indicato dalla notifica e comunque non inferiore a trenta giorni, l'accesso agli atti, di essere sentito dal responsabile del procedimento ovvero di presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi (comma 6). In base al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla notifica della contestazione il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione nel caso delle seguenti violazioni: 1) condizioni contrattuali discriminatorie (articolo 5 dello schema); 2) condizioni di accesso discriminatorie per le persone con disabilità o a mobilità ridotta o mancata corretta informazione sulle modalità di accesso per tali persone (articolo 10, co. 1 e 2 dello schema); 3) mancato rispetto obblighi di formazione del personale (articolo 12 dello schema); 4) assenza di un sistema per il trattamento dei reclami (articolo 17, co. 1 dello schema).

Nei casi in cui non si proceda alla diffida, in base al comma 6, deve essere menzionata nella notifica dell'avvio del procedimento la possibilità del pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Nel caso in cui invece il trasgressore ottemperi alla diffida, il procedimento, in base al comma 7, si estingue con il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dal decreto.

Il comma 8 prevede che il pagamento delle sanzioni sia effettuato mediante delega a banca convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241/1997, senza però possibilità di compensazione. L'Autorità è informata dei pagamenti effettuati mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 indica come responsabili in solido con l'autore della violazione il vettore, l'agente di viaggio, l'operatore turistico, l'ente di gestione della stazione e i

soggetti affidatari dei servizi connessi al trasporto con autobus ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 181/2011.

In proposito, ricorda che con riferimento ad analoghe disposizioni contenute nell'atto n. 75, il già richiamato parere reso nella seduta del 5 marzo 2014 ha richiesto una sua modifica nel senso di prevedere che la definizione del procedimento sanzionatorio sia rimesso ad un provvedimento dell'Autorità, piuttosto che essere dettagliatamente definito nello schema di decreto legislativo in esame. Tale soluzione appare infatti maggiormente coerente con l'autonomia, anche di natura regolamentare, propria dell'Autorità stessa.

Il Capo II (artt. da 5 a 17) individua le sanzioni amministrative pecuniarie, sia in materia di contratto di trasporto che per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo.

In base all'articolo 5, condizioni contrattuali discriminatorie in base alla cittadinanza dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione, in violazione dell'articolo 4 del regolamento n. 181/2011, sono punite con una sanzione da 1.000 a 30.000 euro.

In base all'articolo 7, la mancanza di assistenza per le esigenze pratiche ed immediate dei passeggeri in caso di incidente è punita con una sanzione da 2.000 a 40.000 euro.

In base all'articolo 8, la violazione del diritto al trasporto consistente nel rifiuto di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o di far salire a bordo una persona a mobilità ridotta, salvo il caso delle eccezioni previste dall'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento, è punita con una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Prima di concludere, lasciando al collega relatore della II Commissione l'illustrazione delle rimanenti disposizioni, ritiene di dover richiamare una considerazione di carattere generale già svolta nel corso dell'esame dell'atto n. 75 e cioè quella sull'opportunità di assicurare l'omogeneità della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri

riferita alle diverse modalità di trasporto. Segnala di aver sottolineato più volte nel corso della relazione le analogie delle disposizioni contenute nello schema in esame con quelle contenute nello schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, come definiti dal regolamento (CE) n. 1371/2007.

Le Commissioni riunite si troveranno altresì ad esaminare la disciplina sanzionatoria concernente il regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo al trasporto via mare e alle vie navigabili interne. Occorre inoltre a suo avviso segnalare il fatto che anche con riferimento al regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, risulta avviata una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea che avrebbe ad oggetto proprio le modalità di esame di reclami da parte dei passeggeri.

Tutta la materia relativa alla tutela, anche attraverso una apposita disciplina sanzionatoria, dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto, che, come abbiamo visto, è oggetto di diverse procedure di infrazione a carico del nostro Paese, avrebbe dovuto essere affrontata in un unico testo normativo. La scelta di definirla con distinti atti normativi impone l'esigenza di assicurare che tali atti abbiano un'impostazione coerente, in particolare per quanto concerne l'individuazione nell'Autorità dei trasporti del soggetto idoneo a svolgere il ruolo di organismo di controllo e le conseguenti previsioni, relativamente alla disciplina generale concernente le modalità di esame dei reclami, l'irrogazione delle sanzioni e la destinazione dei relativi proventi.

L'esame di tali questioni in una prospettiva nella quale si tenga conto, in modo unificato, delle diverse modalità di trasporto, permetterà altresì di valutare se la dotazione organica dell'Autorità, come definita dalla normativa vigente, risulti sufficiente allo svolgimento delle funzioni



di organismo di controllo per tutto il settore dei trasporti. Ricorda in proposito che il parere reso dalle Commissioni riunite sullo schema di decreto legislativo relativo al trasporto ferroviario ha previsto l'incremento della dotazione dell'Autorità di dieci unità, da reperire attraverso mobilità dal personale già in servizio presso amministrazioni pubbliche, richiedendo che in questo senso si modificasse il testo trasmesso dal Governo, nel quale si prospettava un aumento di almeno dieci unità della dotazione di personale del competente ufficio della direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Occorre verificare, in questa sede, o nell'esame di un successivo provvedimento sulla materia, se il numero di dieci unità possa ritenersi sufficiente in rapporto alle funzioni che i decreti legislativi che stiamo esaminando attribuiscono all'Autorità, anche in considerazione della presumibile entità quantitativa dei reclami che l'Autorità stessa si troverà a esaminare. In ogni caso, è opportuno ribadire, come è già stato osservato nel dibattito sul precedente schema di decreto legislativo, che il trasferimento all'Autorità di personale già in servizio presso pubbliche amministrazioni non comporta oneri, in quanto l'Autorità, a regime, è finanziata sulla base del contributo, da essa stessa stabilito, a carico dei soggetti regolati, senza gravare sulla finanza pubblica.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore per la II Commissione*, completa l'illustrazione delle disposizioni del provvedimento, iniziando dalle restanti disposizioni del Capo II, che individua le sanzioni amministrative pecuniarie, sia in materia di contratto di trasporto che per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo.

Le ulteriori sanzioni pecuniarie previste dal Capo II sono, in sintesi, le seguenti:

offerta di biglietti e prenotazioni con oneri aggiuntivi a persone con mobilità ridotta: da 150 a 15.000 euro (articolo 9);

mancata previsione da parte del vettore o dell'ente gestore della stazione di

condizioni di accesso non discriminatorio per persone con mobilità ridotta: da 1.500 a 15.000 euro (articolo 10, comma 1);

mancanza di informazioni relative alle condizioni di accesso per i disabili messe a disposizione dai vettori e dagli enti di gestione delle stazioni materialmente o su Internet, in formati accessibili su richiesta: da 500 a 5.000 euro (articolo 10, comma 2);

mancata distribuzione su richiesta del passeggero con ridotta mobilità delle informazioni sulle condizioni di accesso e indisponibilità, su richiesta del passeggero, delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto: da 150 a 1.500 euro (articolo 10, commi. 3 e 4);

violazione dell'obbligo di prestare gratuitamente assistenza nelle stazioni di autobus e a bordo degli autobus alle persone con disabilità o a mobilità ridotta: da 300 a 1.200 euro (articolo 11).

violazione degli obblighi di formazione del personale, sia conducente che non, sulla disabilità e l'assistenza: da 1.000 a 30.000 euro (articolo 12);

mancata continuazione del servizio con un altro veicolo o reinstradamento con trasporto alla stazione più vicina, nel caso l'autobus diventi inutilizzabile durante il viaggio o nel caso di cancellazione o ritardo superiore a 120 minuti (in violazione dell'articolo 19, par. 3 e 4 del regolamento): da 1.500 a 15.000 euro per ogni singolo evento (articolo 13);

violazione degli obblighi di informare quanto prima i passeggeri, anche a mobilità ridotta, delle cancellazioni e dei ritardi, comunque entro 30 minuti dalla partenza prevista e comunicando non appena possibile il nuovo orario previsto: da 500 a 5.000 euro per ciascun evento (articolo 14);

violazione degli obblighi di assistenza in caso di viaggi di durata superiore a tre ore: da 150 a 900 euro (articolo 15);

violazione del diritto a ricevere per tutta la durata del viaggio informazioni adeguate sul viaggio: da 150 a 900 euro (articolo 16, comma 1);

violazione del diritto a disporre di informazioni sui diritti dei passeggeri: da 300 a 1.500 euro (articolo 16, comma 2);

manca istituzione di un sistema per il trattamento dei reclami: da 2.500 a 25.000 euro (articolo 17, comma 1);

manca notifica ai passeggeri dell'esito dei reclami: da 300 a 1.500 euro (articolo 17, comma 2).

Il Capo III (artt. 18 e 19) contiene le disposizioni transitorie e finali.

In particolare l'articolo 18, comma 1, esclude dall'applicazione del regolamento, fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali con distanza prevista pari o superiore a 250 km, fatte salve alcune disposizioni.

Tale facoltà è concessa agli Stati membri dall'articolo 2, par. 4 del Regolamento che prevede espressamente che gli Stati membri possano escludere dall'applicazione del regolamento, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari interni e che le esclusioni possono essere concesse a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (1° marzo 2013) per un periodo non superiore a quattro anni (quindi fino al 1° marzo 2017), rinnovabile una volta.

Il comma 2 dell'articolo 18 dispone inoltre che sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari nazionali e internazionali tra l'Italia e Paesi dell'UE, dello SEE e della Confederazione Elvetica, per quanto riguarda l'articolo 16, par. 1, lettera b) relativo all'obbligo di formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità del personale conducente e non che opera a contatto con il pubblico (la possibilità di deroga è consentita dall'articolo 16, par. 2 del regolamento).

Il comma 3 dell'articolo 18 esclude, fino al 28 febbraio 2017, dall'applicazione del regolamento i servizi regolari di com-

petenza statale tra l'Italia e uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (con l'eccezione della Confederazione elvetica). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere disposta una proroga del periodo di esclusione, non oltre però il 28 febbraio 2021 (la possibilità di deroga e del suo rinnovo è consentita dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento).

L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, infine, che la Commissione europea ha inviato il 23 gennaio 2014 una lettera di messa in mora all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per il mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione delle misure nazionali di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 181/2011 (procedura di infrazione n. 2013/2260). Il termine per la trasmissione della risposta da parte delle autorità italiane è fissato in due mesi e scadrà il 28 marzo 2014.

Arianna SPESSOTTO (M5S) ritiene opportuno evidenziare alcune criticità che il testo in esame presenta. Osserva in primo luogo che il comma 2 dell'articolo 18 proroga al 2018 gli obblighi concernenti la formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità del personale che opera a contatto con il pubblico. Ritiene che tale termine, che corrisponde al massimo di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 181/2011, debba essere reso più breve. Segnala quindi che il comma 6 dell'articolo 3 affida alle regioni e alle provincie autonome il compito di individuare le stazioni di autobus site nel proprio territorio nelle quali è fornita assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta e di darne quindi notizia all'Autorità dei trasporti. Ritiene che la disposizione richiamata dovrebbe altresì prevedere un termine entro il quale le regioni e le provincie autonome debbano provvedere a effettuare tale individuazione. Sempre all'articolo 3, il comma 7 stabilisce che i proventi delle sanzioni previste dal provvedimento in esame siano assegnati all'Au-

torità. Tale previsione non indica peraltro alcuna finalità alla quale le risorse in questione dovrebbero essere destinate. Ritiene invece opportuno prevedere che tali risorse siano utilizzate per finalità quali il miglioramento delle condizioni di trasporto per quanto attiene al servizio pubblico su gomma e la formazione del personale per l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Evidenzia altresì che in linea generale le sanzioni previste dal provvedimento in esame appaiono assolutamente insufficienti e inadeguate a esplicare effetti dissuasivi. Ritiene pertanto che tali sanzioni dovrebbero essere notevolmente incrementate, anche prendendo come riferimento le entità delle sanzioni pecuniarie previste nello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Rileva infine che il comma 1 dell'articolo 6 prevede l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in contrasto con gli obblighi previsti dal regolamento dell'Unione europea. Ritiene che, al fine di evitare ambiguità e contenziosi, bisognerebbe prevedere, piuttosto che l'inefficacia, la nullità delle clausole in questione.

Martina NARDI (SEL) rileva che il provvedimento in esame risulta, nella sua stessa impostazione, assai complesso e farraginoso, con l'effetto inevitabile che si determineranno gravi difficoltà di applicazione. Sottolinea che non c'è alcuna semplificazione a vantaggio degli utenti dei servizi di trasporto. Osserva altresì che il provvedimento in esame comporterà necessariamente, per garantirne l'applicazione, la creazione di una struttura organizzativa ampia e complessa, dal momento che è evidente che risulteranno del tutto insufficienti le dieci unità che, come ricordato dal relatore Mognato, nel parere reso dalle Commissioni riunite sullo schema di decreto relativo alle sanzioni per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, si è stabilito che vadano ad aumentare l'organico dell'Au-

torità. Il numero dei reclami presentati, anche in considerazione del livello dei servizi di trasporto dei passeggeri su gomma, sarà tale da richiedere per il loro esame un numero di personale ben maggiore. Tutto ciò del resto non produrrà alcun effettivo vantaggio per i cittadini. Segnala altresì che alcune previsioni contenute nello schema in esame, quale quella relativa alle stazioni di autobus con personale che fornisca assistenza ai disabili, sembrano non tenere conto della realtà dei servizi di trasporto su autobus nel nostro Paese, che presenta livelli qualitativi molto bassi. In conclusione ritiene che con il provvedimento in esame ci si limiti ad ottemperare formalmente agli obblighi previsti dall'Unione europea, senza introdurre nessuna misura che in concreto migliori le condizioni dei passeggeri del trasporto su autobus.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ricorda come nel testo iniziale dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il Governo aveva proposto di affidare i compiti di organismo di controllo, in una prima fase transitoria, alla direzione generale per il trasporto ferroviario, interni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Tale scelta era dovuta alla considerazione che l'Autorità dei trasporti, che rappresenta sicuramente il soggetto qualificato a svolgere il ruolo di organismo di controllo, essendo di recentissima istituzione, avrebbe potuto incontrare difficoltà organizzative e di reperimento del personale per svolgere i compiti in questione. Tuttavia, a seguito del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, il Governo ha ritenuto di dover modificare tale impostazione e di attribuire direttamente all'Autorità di regolazione dei trasporti i compiti di organismo di controllo. Nel provvedimento in esame tale attribuzione è già prevista nel testo trasmesso dal Governo, per cui condivide le conseguenti considerazioni svolte dal re-

latore Mognato. Più in generale esprime il proprio apprezzamento per la precisione e la completezza dell'illustrazione del provvedimento svolta dai due relatori. Per parte propria consegna alla Commissione una scheda tecnica sui contenuti del provvedimento stesso (*vedi allegato*). Per quanto concerne le osservazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara di comprendere le ragioni che sono alla base del giudizio di farraginosità espresso dall'onorevole Nardi; osserva peraltro che con il testo in esame viene dettata la disciplina sanzionatoria in relazione alla normativa contenuta in un atto, nel caso specifico un regolamento, dell'Unione europea. Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 3, richiamato nel proprio intervento dall'onorevole Spessotto, ritiene necessario

far presente che nel parere sullo schema di decreto in esame espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 febbraio scorso è stata espressamente richiesta una riformulazione del comma citato, nel senso di prevedere che spetta alle regioni e alle provincie autonome l'indicazione delle stazioni che forniscono assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta, mentre compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designare tali stazioni in sede di Unione europea.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (Atto n. 83).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 – Legge di delegazione europea 2013 – è finalizzato a dettare la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, entrato in vigore il 1° marzo 2013, che impone una serie di obblighi, in particolare, a carico dei vettori e dei gestori delle stazioni di autobus a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.

In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento comunitario, l'Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal citato regolamento è stato individuato nell'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge n.201 del 2011 (Salva Italia).

Si ritiene, infatti, che la suddetta Autorità rispecchi pienamente i requisiti di indipendenza da qualsiasi vettore, operatore turistico e ente di gestione delle stazioni, requisiti che devono essere assicurati sul piano giuridico-organizzativo, decisionale e finanziario. L'Organismo responsabile vigila sulla corretta applicazione del Regolamento, ed a tal fine esercita funzioni di monitoraggio, di vigilanza nonché sanzionatorie e riferisce annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento stesso.

Per i servizi di competenza regionale e locale, si prevede che i reclami possano essere prodotti dai passeggeri alla stessa Autorità, la quale dà informazione alle competenti strutture regionali circa la presentazione e l'esito di questi ultimi.

Conformemente a quanto previsto dalla legge n. 689/1981, si prevede un procedimento sanzionatorio con un eventuale ampia fase di contraddittorio tra l'Organismo ed il soggetto ritenuto responsabile dell'infrazione.

Lo schema di provvedimento reca sanzioni per la violazione di clausole inerenti al contratto di trasporto, all'obbligo di assistenza in caso di incidente, agli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta, alla violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo, sanzionando il vettore per non aver garantito la continuazione, il reinstadamento e non aver ottemperato al rimborso, in modo conforme a quanto previsto dal regolamento, oppure sanzionando il vettore o l'ente gestore della stazione per non aver informato i passeggeri circa le cancellazioni od i ritardi ed il solo vettore per non aver prestato l'assistenza prevista.

Si segnala, in particolare, a tutela delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, il pieno riconoscimento del diritto al trasporto, con conseguente diritto a non dover pagare oneri aggiuntivi in ragione di tale condizione di disabilità; la predeterminazione ed informazione in ordine alle condizioni ed alle modalità pratiche che consentano l'accessibilità al servizio di

trasporto; l'assistenza di cui possono beneficiare nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus; la formazione a cui sono soggetti tutti coloro che hanno rapporti con i passeggeri.

In conformità a quanto previsto dal medesimo regolamento, si prevede che lo stesso non si applica:

fino al 28 febbraio 2015 ai servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km;

fino al 28 febbraio 2018, ai servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure della Confederazione elvetica, relativamente all'obbligo di formazione dei conducenti;

fino al 28 febbraio 2017, ai servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla

Confederazione elvetica, in virtù della loro peculiare disciplina dettata da accordi internazionali bilaterali, periodo, peraltro, qualora ritenuto necessario, ulteriormente prolungabile, ma non oltre il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 20 febbraio u.s., il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, reso in senso favorevole subordinatamente all'accoglimento della riformulazione dell'articolo 3, comma 6: con tale riformulazione si è precisato che spetta alle Regioni ed alle Province autonome l'indicazione delle stazioni che forniscono assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta, mentre compete al MIT designare le stesse in sede UE, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento 181/2011.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2162, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche .....

29

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2162, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 8.40 alle 9.15.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	34
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	35

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2014.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.**

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.**

**C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, desidera, in via preliminare, ribadire le sue perplessità in ordine al testo del provvedimento in esame, come modificato dal Senato, già evidenziate, peraltro, nel corso della seduta di ieri. Ricorda che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare, la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della « promessa » di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato che viene legata ad una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti. Fa presente che la nuova qualificazione della condotta illecita meriterebbe di essere approfondita dal punto di vista del diritto processuale penale, atteso che la scelta operata dal Senato corre il rischio di far ritenere provata la gravità indiziaria dell'accettazione della promessa sulla scorta della mera dichiarazione processuale del promittente. Rileva che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione (« consapevolmente ») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto

superfluo per un reato punito a titolo di dolo. Al riguardo, segnala che il tema merita di essere approfondito atteso che, ai fini della punibilità del reato è indispensabile accertare, oltre alla volontà dell'evento-scambio, che il soggetto abbia piena cognizione dell'appartenenza alla associazione mafiosa di chi procaccia i voti. Ritiene preferibile la scelta originariamente operata dalla Camera dei deputati di punire il procacciamento dei voti e non la mera accettazione della promessa di procurare voti; infatti tale opzione includeva, più correttamente da un punto di vista dogmatico e di offensività della condotta (articolo 56 c.p.) la possibilità di punire anche la promessa attraverso la figura del delitto tentato. Evidenzia che il testo modificato dal Senato prevede che l'oggetto dello scambio possa essere costituito da « qualunque utilità », dizione che pure merita riflessione ai fini della offensività della condotta, risultando tra l'altro indeterminata e indeterminabile la natura della stessa utilità (con possibile compromissione dei principi di tassatività e di determinatezza della fattispecie *ex* articoli 25 e 27 della Costituzione). Segnala che il testo approvato dal Senato introduce, come corrispettivo della promessa di procurare voti, la « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » prevedendo, in tal modo, una formulazione generica e indeterminata della fattispecie di reato che comporterebbe la necessità di una riflessione in ordine al contrasto con il principio di tassatività della legge penale. Ricorda, infine, che i limiti di pena previsti dal testo approvato dalla Camera dei deputati (reclusione da 4 a 10 anni) sono stati riportati a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni), inasprendo in modo ingiustificato il trattamento sanzionatorio della condotta dello scambio politico-mafioso.

Emanuele FIANO (PD), nel segnalare che il suo gruppo giudica positivamente il testo del provvedimento come modificato dal Senato, chiede al relatore di formulare

una proposta di parere favorevole senza osservazioni o condizioni. Al riguardo, evidenzia che, pur considerando alcuni degli argomenti trattati dal presidente Sisto particolarmente rilevanti, sulle modifiche adottate nell'altro ramo del Parlamento si è espressa con parere favorevole la I Commissione del Senato e che il relatore del provvedimento nella II Commissione era un senatore dell'allora Popolo della Libertà. Nel rilevare, infine, che la Commissione in sede consultiva è competente a vagliare gli aspetti di costituzionalità del provvedimento e non le questioni attinenti al merito, sottolinea che il testo approvato dal Senato non contiene profili di illegittimità costituzionale.

Maurizio BIANCONI (FI-PdL), ritiene che le osservazioni svolte dal collega Fiano in merito ai profili di competenza della I Commissione in sede consultiva siano pertinenti dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra organi della Camera dei deputati. Fa presente, tuttavia, che il provvedimento in esame deve essere valutato politicamente. Al riguardo, osserva che, in una fase in cui la politica è già indebolita per ragioni internazionali ed è poco credibile nei confronti dell'opinione pubblica nazionale, a causa dei comportamenti di alcuni suoi esponenti, una formulazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso quale quella risultante dalle modifiche adottate dal Senato rischia di costituire una sorta di « suicidio reale » della politica. Ritiene, infatti, che un pubblico ministero potrebbe causare la rovina politica di un candidato a una carica elettiva sulla base di un semplice avviso di garanzia fondato su una dichiarazione di un soggetto relativa alla presenza di un accordo illecito per ottenere voti. Ricorda che il provvedimento, nella sua versione originaria, aveva ottenuto il consenso unanime delle forze politiche. Preannuncia, infine, il suo voto contrario a un'eventuale proposta di parere favorevole al testo in discussione come risultante dalle modifiche adottate dal Senato.

Francesco SANNA (PD) sottolinea, in via preliminare, che la politica, a suo avviso, si protegge esclusivamente se mantiene elevati *standard* di credibilità e che tali *standard* possono essere raggiunti solo escludendo con chiarezza qualunque tipo di rapporto con le organizzazioni mafiose. Evidenzia che il nuovo articolo 416-ter mira proprio a tutelare la politica che costituisce un bene giuridico di rango costituzionale, come si desume dallo stesso articolo 1 della Costituzione che sancisce che la sovranità appartiene al popolo e non alla criminalità organizzata.

Sottolinea che le modifiche apportate dal Senato non recano problemi di costituzionalità.

Ricorda, altresì, che il testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati qualificava la condotta illecita come accettazione consapevole del procacciamento di voti.

Quanto alla questione dell'inserimento nel testo approvato dal Senato della « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » quale corrispettivo della promessa di procurare voti, osserva che tale condotta deve ovviamente essere collocata nel quadro dei principi costituzionali vigenti, primo tra tutti quello della necessaria offensività del reato.

Fa presente, quindi, che il suo gruppo è disponibile a votare una proposta di parere favorevole senza condizioni o osservazioni che dia conto nelle premesse che, pur essendo stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla « consapevolezza » dell'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, l'interpretazione costituzionalmente coerente della condotta di accettazione debba comunque ritenere la consapevolezza dell'autore del reato della qualità « mafiosa » del suo interlocutore/correo.

Ritiene infine che le articolate riflessioni svolte in questa sede dal presidente Sisto potrebbero essere oggetto del dibattito che sarà svolto in Assemblea.

Fabiana DADONE (M5S) osserva che il suo gruppo condivide le modifiche apportate dal Senato all'articolo 416-ter e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su un'eventuale formulazione di proposta di parere favorevole senza condizioni o osservazioni. Ricorda che, nonostante il consenso unanime dei gruppi manifestato sul testo originariamente approvato dalla Camera, anche in quella sede vi furono accese discussioni riguardanti l'introduzione della parola « consapevolmente » nella fattispecie di reato. Evidenza, infine, che, in sede di audizione innanzi alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo ha ritenuto adeguato il testo adottato dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene che le osservazioni svolte dal collega Sanna siano sostanzialmente in linea con quanto da lui osservato sul merito del provvedimento. Ritiene, infatti, che sia patrimonio comune a tutte le forze politiche la necessità di contrastare la mafia anche attraverso la repressione dello scambio elettorale politico-mafioso. Tuttavia osserva che, a fronte di questa comune sensibilità, sia comunque doveroso muovere alcune critiche tecniche alla formulazione della norma. Ribadisce, al riguardo, che tali critiche non devono essere percepite come la volontà di lottare con minore vigore contro il fenomeno mafioso. Manifesta preoccupazione circa l'indeterminatezza della fattispecie incriminatrice disegnata dal Senato, suscettibile – a suo giudizio – di allargare sensibilmente, specie nella fase delle indagini preliminari, la platea dei soggetti perseguibili, perdendo così di vista il primo obiettivo della norma che deve essere quello di punire solo i colpevoli. Nel ribadire la condivisione di molte delle osservazioni svolte dal collega Sanna, fa presente che le sue perplessità circa il testo in discussione sono dettate dalla necessità di garantire i principi costituzio-

nali di tassatività e di determinatezza delle norme penali. Ritiene, inoltre, che la previsione della « disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa » come corrispettivo della promessa di procurare voti, peraltro introdotta per la prima volta nel codice penale, potrebbe comportare gravi problemi dal punto di vista probatorio. Fa presente, inoltre, di non condividere l'affermazione svolta dal Governo nel corso del dibattito al Senato secondo cui tale locuzione tipizzerebbe il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa.

Pur sottolineando il particolare rilievo che egli attribuisce ai dubbi di costituzionalità evidenziati, prende atto dell'orientamento prevalente rappresentato dai colleghi intervenuti nel dibattito, e presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che il testo approvato dal Senato costituisca un passo avanti rispetto a quello approvato con il consenso unanime delle forze politiche alla Camera dei deputati. Quel testo, a suo avviso, rappresentava il frutto di una mediazione politica che aveva sacrificato troppo il principio del contrasto duro al rapporto tra politica e organizzazione mafiosa. Nel ricordare che, nel corso del dibattito sulla legge elettorale, i gruppi che hanno sostenuto il voto di preferenza sono stati criticati poiché tale modalità di voto sarebbe a rischio di infiltrazione criminale, sottolinea che è una priorità assoluta favorire tutte quelle leggi, e quindi anche quella in esame, che intervengono sulla materia elettorale stigmatizzando il comportamento di un candidato a cariche elettive che abbia contatti con ambienti mafiosi. Ricorda che nella storia repubblicana su questo tema molto spesso non si sono colmate le lacune legislative esistenti. Fa presente, come anche segnalato dalla collega Dadone, che sul testo in discussione si è pronunciato positivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo, dinanzi alla Commissione antimafia.

Preannuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Alfredo D'ATTORRE (PD), intervenendo sulla proposta di parere formulata dal relatore, propone la seguente riformulazione dell'ultimo capoverso in premessa: «rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame debba comunque implicare la consapevolezza nell'autore della condotta di accettazione della qualità "mafiosa" del suo interlocutore/correo».

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, accogliendo il suggerimento avanzato dal deputato D'Attorre, presenta una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**Emendamenti C. 1836 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che sono stati ritirati dai primi firmatari presso la XIV Commissione le proposte emendative Chaouki 6.01 e 7.7 e Giuseppe Guerini 7.6.

Illustra la sua proposta complessiva di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 4*). Propone, in particolare, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Dadone 6.1, 7.11 del relatore, sull'articolo aggiuntivo 7.06 del relatore e sui relativi subemendamenti Chaouki

0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4 e 0.7.06.5, sull'articolo aggiuntivo 7.07 del relatore e sul relativo subemendamento Chaouki 0.7.07.1 e parere contrario sugli emendamenti Nesci 6.2, Pratavia 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Cecconi 7.10.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE a nome del Governo si dichiara favorevole sugli emendamenti Dadone 6.1 e 7.11 del relatore, si rimette alla decisione della Commissione sugli articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07 del relatore e sui relativi subemendamenti, mentre dichiara la propria posizione contraria sui restanti emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.**

**Emendamenti C. 1864 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che sono stati ritirati dai primi firmatari presso la XIV Commissione gli emendamenti Ricciatti 2.2 e 2.7 e Giuseppe Guerini 2.8.

Illustra la sua proposta complessiva di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime, a nome del Governo, un parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.50.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

*Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni dei Parlamenti dell'Unione europea (Atene, 17 febbraio 2014).*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*



## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale),

sottolineato che l'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge,

evidenziato che il medesimo articolo 2 prevede, in particolare, alla lettera a) che la depenalizzazione dovrà riguardare i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purché non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale),

ravvisata l'opportunità che, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato, la delega al Governo preveda la depenalizzazione anche dei reati attinenti alle materie escluse qualora la pericolosità della condotta posta in essere non sia idonea ad apportare una significativa lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice,

ricordato che l'articolo 2, lettera d), prevede che il Governo trasformi in illeciti amministrativi alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda senza tuttavia indicare né le condotte né i limiti delle sanzioni introducendo in tal modo principi di delega particolarmente ampi da valutare alla luce di quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione,

ricordato che l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali, il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies, e introducendo anche il nuovo articolo 657-bis, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio,

considerata la necessità di valutare, in generale, l'aderenza dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli articoli 27, secondo comma, e 111 della Costituzione in quanto tale

istituto configura l'erogazione un trattamento sanzionatorio, per quanto a contenuto afflittivo attenuato, in assenza di una sentenza di condanna,

rilevato che, in base al nuovo articolo 464-*quater*, comma 4, c.p.p., in sede di emanazione del provvedimento del giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova ogni integrazione o modifica del programma di trattamento può essere disposta dallo stesso giudice solo con il consenso dell'imputato,

evidenziata la modifica operata dal Senato a quanto disposto dall'articolo 464-*quinquies* c.p.p., introdotto dal provvedimento in oggetto, che rende sufficiente, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, sentire l'imputato per potere procedere alla modifica delle prescrizioni originarie sullo svolgimento della prova,

sottolineato che tale disposizione, intervenendo sull'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova la cui applicazione, secondo il nuovo articolo 464-*bis*, richiede la presentazione di un'istanza alla quale l'imputato alleggi un programma di trattamento che dia conto, tra l'altro, delle prescrizioni attinenti ai lavori di pubblica utilità, presenta profili di criticità relativamente alla compatibilità con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in ordine al divieto di lavoro forzato, e con l'articolo 36 della Costituzione sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata,

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'esclusione dei reati attinenti a determinate materie dal criterio di delega al Governo relativo alla depenalizzazione di cui all'articolo 2, lettera a), non si applichi qualora la pericolosità della condotta posta in essere non sia idonea ad apportare una significativa lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 2, lettera d) un criterio di delega più puntuale al Governo per la trasformazione in illeciti amministrativi di alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda anche attraverso l'indicazione delle condotte e dei limiti delle sanzioni;

c) valuti la Commissione di merito la ragionevolezza della disposizione di cui all'articolo 464-*quinquies* c.p.p., introdotta dal provvedimento in oggetto, come modificata dal Senato, che rende sufficiente « sentire » l'imputato, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, per procedere alla modifica delle prescrizioni originarie sullo svolgimento della prova a fronte di quanto disciplinato dal nuovo articolo 464-*quater*, comma 4, c.p.p., secondo cui, in sede di emanazione del provvedimento del giudice di sospensione del procedimento con messa alla prova, ogni integrazione o modifica del programma di trattamento può essere disposta dallo stesso giudice solo con il consenso dell'imputato.

## ALLEGATO 2

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 204-251-328-923-B, recante « Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso », approvata dalla Camera e modificata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il testo sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;

sottolineato che il provvedimento approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accettasse consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso prevedendo, altresì,

a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti;

preso atto che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della « promessa » di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato legata a una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti;

rilevato che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione (« consapevolmente ») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto superfluo per un reato punito a titolo di dolo;

rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente coerente della condotta di accettazione debba comunque ritenere la consapevolezza dell'autore del reato della qualità « mafiosa » del suo interlocutore/correo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 204-251-328-923-B, recante « Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso », approvata dalla Camera e modificata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il testo sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale che disciplina la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso;

sottolineato che il provvedimento approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accettasse consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso prevedendo, altresì,

a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti;

preso atto che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della « promessa » di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato legata a una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti;

rilevato che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione (« consapevolmente ») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto superfluo per un reato punito a titolo di dolo;

rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame debba comunque implicare la consapevolezza nell'autore della condotta di accettazione della qualità « mafiosa » del suo interlocutore/correo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Emendamenti C. 1836 Governo).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,  
esaminati gli emendamenti Dadone 6.1, Nesci 6.2, Prata-  
viera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8,  
7.11 del relatore, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2,  
Cecconi 7.10, Chaouki 0.7.06.1, 0.7.06.3,  
0.7.06.2, 0.7.06.4, 0.7.06.5, 7.06 del rela-  
tore, Chaouki 0.7.07.1 e 7.07 del relatore  
al testo del disegno di legge C. 1836  
Governo, recante Delega al Governo per il  
recepimento delle direttive europee e l'at-  
tuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2013 se-  
condo semestre,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti Dadone 6.1, 7.11  
del relatore, sull'articolo aggiuntivo 7.06  
del relatore e sui relativi subemendamenti  
Chaouki 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2,  
0.7.06.4 e 0.7.06.5, sull'articolo aggiuntivo  
7.07 del relatore e sul relativo subemen-  
damento Chaouki 0.7.07.1,

e

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Nesci 6.2, Prata-  
viera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano  
7.9, Colonnese 7.8, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2,  
Cecconi 7.10.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (Emendamenti C. 1864 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,  
esaminati gli emendamenti Ricciatti 2.1, Vignaroli 2.9 e 2.10, Ricciatti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, Carinelli 4.2, Vignaroli 4.1 e Carinelli 4.3, al testo del disegno di legge C. 1864 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sui suddetti emendamenti.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	42
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	42
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	43

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Enrico Costa.*

#### La seduta comincia alle 12.35

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione le deputate Giuditta Pini e Michela Rostan, del Gruppo del Partito Democratico, e il deputato Davide Caparini, appartenente al Gruppo Lega Nord e Autonomie. Cessano, invece, di farne parte i deputati Ivan Scalfarotto e Pina Picierno, appartenenti al Gruppo del Partito Democratico, e il deputato Angelo Attaguile, del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi componenti della Commissione.

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.**

**Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni V, VI, VII e XII hanno espresso un parere favorevole sul provvedimento in oggetto e che la Commissione VIII ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Dà inoltre conto del parere del Comitato per la legislazione.

Sospende, quindi, la seduta in attesa del Parere della I Commissione.

**La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 13.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con talune osservazioni

delle quali si potrà tenere conto nel corso dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Donatella Ferranti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.  
C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta in attesa del parere della I Commissione.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.40.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Davide Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'*Advocacy Officer* della ONG palestinese *Addameer (Arabic for conscience) Prisoner Support and Human Rights Association*, Randa Wahbe ..... 44

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Audizione dell'*Advocacy Officer* della ONG palestinese *Addameer (Arabic for conscience) Prisoner Support and Human Rights Association*, Randa Wahbe.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 10.20.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	45
5-02402 Marcolin: Sul mancato recepimento di una condizione apposta al parere della Commissione Difesa in fase di emanazione del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate .....	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	51
5-02403 Frusone: Sulla chiusura della 132° Brigata Corazzata « Ariete » .....	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-02404 Duranti: Sul distacco della Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale militare di Taranto .....	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-02405 Cicu: Sul pagamento degli indennizzi ai pescatori dell'area marina di Capo Teulada ..	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-02406 Villecco Calipari: Sull'attuazione dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare in tema di alloggi di servizio .....	48
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	58
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00698 Piras: Sulla gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas .....	49
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-01015 Grande: Sulla realizzazione di un impianto ossidatore termico presso il Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia .....	49
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-01288 Corda: Sulla missione in corso della nave portaerei Cavour .....	50
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	62

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 9.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che a decorrere dal 17 marzo 2014, il deputato Pistelli, componente del gruppo del Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Lorenzo Guerini. Comunica, inoltre, che a decorrere dalla medesima data i deputati

Manciulli, Moscatt, Ferro e Zanin, membri del gruppo del Partito Democratico, entrano a far parte della Commissione in sostituzione dei colleghi Franceschini, Amici, Giacomelli e Lotti, membri dello stesso gruppo parlamentare e titolari di incarichi di Governo, che conseguentemente cessano di farne parte.

Nel rivolgere un saluto di benvenuto ai colleghi entrati a far parte della Commissione formula loro gli auguri di buon lavoro, che estende anche ai membri del nuovo Governo e ringrazia i colleghi uscenti per il lavoro svolto.

**5-02402 Marcolin: Sul mancato recepimento di una condizione apposta al parere della Commissione Difesa in fase di emanazione del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.**

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Marco MARCOLIN (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, riferendo della profonda preoccupazione diffusa sul territorio per il previsto trasferimento a Roma del Comando delle forze operative terrestri (COMFOTER), attualmente di stanza a Verona, anche in considerazione degli effetti occupazionali negativi che il provvedimento provocherebbe sul personale coinvolto e sulle famiglie.

Nel dichiarare di non comprendere le ragioni alla base dell'accentramento di tale Comando, la cui presenza risulta assai più utile sul territorio, ricorda che nel suo parere la Commissione aveva inserito una condizione volta proprio ad espungere la previsione del trasferimento a Roma del COMFOTER, ottenendo in tal modo il voto favorevole sul provvedimento anche da parte del gruppo della Lega.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), evidenziando il termine del 31 dicembre 2018 e la compatibilità del trasferimento con il mantenimento *in loco* di taluni elementi del reparto.

Marco MARCOLIN (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, malgrado abbia tentato di dare rassicurazioni, precisando che tale scelta potrebbe essere rivista fino alla data del 31 dicembre 2018.

Ribadisce di non comprendere le ragioni alla base della volontà di accentrare nella città di Roma il Comando delle forze operative terrestri, sottolineando il ruolo strategico attualmente ricoperto nella difesa nazionale dalla città di Verona e prefigurando la possibilità che tale scelta sia il preludio per un successivo ridimensionamento delle truppe alpine, il cui ruolo, invece, auspica che in futuro possa essere potenziato.

**5-02403 Frusone: Sulla chiusura della 132° Brigata Corazzata «Ariete».**

Gianluca RIZZO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che, a fronte dell'annuncio della chiusura del Battaglione logistico Ariete di Maniago, non risultano ad oggi fornite al personale interessato informazioni precise riguardo ai tempi della chiusura. Osserva come questo rappresenti un problema di non poco conto per le famiglie dei lavoratori coinvolti ai fini dei contratti di locazione e della gestione delle utenze domestiche e, pertanto, auspica che nella risposta possano essere date indicazioni certe.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), pur tenendo presente le eventuali difficoltà oggettive nella gestione del trasferimento.

Gianluca RIZZO (M5S), replicando, rimarca come sarebbe stato preferibile ottenere dalla risposta tempi certi sulla chiusura del Battaglione Ariete, in modo da poter consentire ai militari coinvolti di poter organizzare con sufficiente tranquillità il trasferimento delle proprie famiglie.

Prende, tuttavia, atto degli elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo, preannunciando che sarà sua cura riferire agli interessati lo stato della situazione.

**5-02404 Duranti: Sul distacco della Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale militare di Taranto.**

Donatella DURANTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando la sua forte preoccupazione e anche quella delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dell'Arsenale di Taranto circa la riconfigurazione del Comando servizi base di Taranto in Comando stazione navale di Taranto, disposta dal decreto legislativo n. 7 del 2014, in attuazione della legge delega di riforma dello strumento militare.

In particolare, in considerazione anche della prossimità della scadenza dei termini, fissati al 31 marzo 2014, teme che la scelta di distaccare la Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale militare marittimo di Taranto possa comportare un aumento delle esternalizzazioni delle lavorazioni dell'Arsenale stesso, con un conseguente ridimensionamento funzionale dello stabilimento e, quindi, un declassamento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel sottolineare che l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto è circondato dalla massima attenzione da parte del Ministro della difesa, che ha profonde conoscenze delle tematiche coinvolte, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donatella DURANTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, confermando la propria preoccupazione

per la scelta operata dal Dicastero di procedere all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale di Taranto.

Manifesta, quindi, il proprio sconcerto per una decisione che incide su una struttura che fino ad ora ha dimostrato di operare efficacemente garantendo sempre la manutenzione delle unità navali inviate nelle missioni.

Come evidenziato anche nella risposta, rileva come il Dicastero della difesa abbia effettivamente svolto un'attività di informazione dei sindacati, tuttavia sottolinea che questioni di siffatto tenore dovrebbero essere oggetto di una vera e propria contrattazione con i sindacati.

Nel ribadire, quindi, il proprio auspicio affinché con il distacco della Direzione non si determini un incremento delle lavorazioni svolte all'esterno dell'Arsenale, conferma la contrarietà del proprio gruppo alle misure disposte in conseguenza della legge delega di riforma dello strumento militare, evidenziando la necessità di procedere con urgenza alla predisposizione di nuove tabelle organiche dello stabilimento e all'adozione di un nuovo piano di assunzioni data l'elevata età media dei lavoratori e l'esigenza di professionalità nuove.

**5-02405 Cicu: Sul pagamento degli indennizzi ai pescatori dell'area marina di Capo Teulada.**

Salvatore CICU (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo rimarcando la situazione in cui versano i pescatori sardi che operano nelle località interessate dalla presenza di poligoni e servitù militari, su cui è in corso un'indagine conoscitiva.

In particolare, segnala che oltre ai limiti cui la loro attività è sottoposta per via delle esercitazioni militari, i pescatori di Capo Teulada subiscono anche gli effetti negativi del grave danno ambientale provocato dalle mancate bonifiche.



Ritiene, dunque, necessario che lo Stato italiano adempia agli impegni assunti nei confronti di questi lavoratori disponendo al più presto il pagamento dei relativi indennizzi, peraltro esigui, anche al fine di scongiurare che questa situazione non più sopportabile possa sfociare in fenomeni di protesta volti a bloccare le esercitazioni militari, come prospettato dai diretti interessati.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nella piena consapevolezza della gravità della condizione in cui versano gli operatori economici della pesca nell'area di Capo Teulada e della necessità di onorare gli impegni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), ribadendo che il Dicastero ha finora provveduto ad erogare tutte le risorse disponibili ed è in attesa di potere ricevere la dovuta integrazione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Salvatore CICU (FI-PdL) ringrazia il sottosegretario Alfano per lo sforzo profuso nel cercare di fornire una risposta in qualche modo accettabile, tuttavia ritiene che da essa emerga con chiarezza l'inaidempimento da parte del Dicastero della difesa.

Risulta, infatti, vano il tentativo di spostare le responsabilità sul Ministero dell'economia e delle finanze dal momento che la risposta, a fronte di una crisi ormai drammatica, si limita ad un mero rendiconto contabile di cui gli interessati sono già a conoscenza e non accenna minimamente a definire tempi e modalità nei quali gli indennizzi verranno erogati.

Invocando, quindi, un maggiore impegno, si dichiara insoddisfatto della risposta che mina in profondità la fiducia in un Esecutivo che sembra affidare la soluzione della questione alla convocazione della Conferenza delle servitù militari, preannunciata per il mese di giugno dal Ministro Pinotti, laddove lo Stato continua a ritardare i pagamenti ma mantiene regolare lo svolgimento delle esercitazioni militari.

**5-02406 Villecco Calipari: Sull'attuazione dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare in tema di alloggi di servizio.**

Paolo BOLOGNESI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che l'ultimo decreto ministeriale riferito alla conduzione degli alloggi di servizio, da emanarsi ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare entro il 31 marzo di ogni anno, risale all'11 giugno 2012.

Nel far presente come risulti agli interroganti che sia in corso di elaborazione il nuovo decreto relativo ai redditi del 2013, auspica che la risposta possa fare chiarezza sui tempi necessari per l'emanazione del provvedimento, raccomandando che il decreto si attenga alle condizioni poste dalla Commissione difesa nell'ambito del parere espresso sui decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma dello strumento militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO fa presente che il tema oggetto dell'interrogazione rientrava nella delega di cui era titolare in qualità di sottosegretario del precedente Governo Letta. Nel segnalare che è imminente il conferimento delle deleghe da parte del nuovo Esecutivo, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo BOLOGNESI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Auspica, dunque, che il provvedimento possa essere adottato in tempo utile per risolvere i numerosi e seri problemi nella conduzione degli alloggi di servizio e si riserva di valutare più approfonditamente il provvedimento allorquando sarà trasmesso per il parere parlamentare.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.45.**

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 9.45.****5-00698 Piras: Sulla gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Michele PIRAS (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo limitatamente alla parte che chiarisce per la prima volta quale sia l'amministrazione competente a risolvere la gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas.

Segnala, infatti, che la vicenda è apparsa ai diretti interessati nebulosa sin dall'inizio e, come si evince dalla risposta, presenta alcuni aspetti che alludono ad una non piena considerazione delle norme di rango costituzionale dello Statuto della Regione autonoma Sardegna che prevedono innanzitutto la successione della Regione stessa nei beni del demanio statale, prima di potere procedere a successivi passaggi.

Ricorda, infatti, che in seguito alla dismissione l'area dell'ex aeroporto militare di Elmas è stata assegnata in gestione *in toto* all'ENAC e che, a suo tempo, non fu fatta una compiuta valutazione sulla parte dell'area riutilizzabile per uso civile per la quale, in seguito, il Dicastero della difesa ha espresso un parere positivo.

Conclusivamente, premessa la contrarietà di ENAC nei confronti delle richieste del comune di Elmas, che appaiono invece condivisibili secondo il Dicastero della difesa, è a questo punto essenziale potere acquisire l'orientamento del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, anche alla luce della richiesta pendente di un tavolo tecnico.

**5-01015 Grande: Sulla realizzazione di un impianto ossidatore termico presso il Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marta GRANDE (M5S) ritiene che la risposta, che giunge a sei mesi di distanza dalla presentazione dell'interrogazione, non possa considerarsi soddisfacente, nemmeno se riferita alle sole specifiche tecniche riguardanti l'ossidatore termico in costruzione presso il centro logistico interforze (NCB) di Civitavecchia destinato alla distruzione di armi chimiche.

Ricorda, quindi, che nel territorio in questione insistono un porto, una centrale a carbone e un inceneritore che già contribuiscono a rendere il livello di inquinamento assai elevato, come attestato anche dalle indagini epidemiologiche svolte da dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale nel febbraio 2012.

Fa presente, inoltre, che la risposta non fornisce informazioni in merito all'ente che sarà addetto al controllo delle emissioni prodotte dall'impianto, così come nulla dice sullo stoccaggio dei fusti di cemento che dovranno contenere l'iprite.

Segnala, tra le altre problematiche legate all'impianto, anche la mancata predisposizione di un piano emergenziale che possa ridurre i rischi per i lavoratori e per gli abitanti della zona in caso di incidenti, nonché la realizzazione di uno studio che consideri globalmente gli effetti di tutti i fattori di inquinamento presenti nell'area.

Ribadisce, quindi, il proprio giudizio insoddisfacente sulla risposta, preannunciando che monitorerà attentamente la realizzazione del progetto, anche in vista della predisposizione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

**5-01288 Corda: Sulla missione  
in corso della nave portaerei Cavour.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Paolo BERNINI (M5S), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta che non spiega quali siano le ragioni istituzionali per cui lo Stato italiano ha deciso di investire ingenti risorse in questa missione della portaerei Cavour.

Osserva che, in realtà, l'utilizzo della portaerei come ospedale per i bambini serve soltanto a coprire finalità di com-

mercio di armamenti con Paesi africani che, peraltro, non sempre sono rispettosi dei diritti umani.

Non ritiene nemmeno che possa servire da giustificazione il fatto che anche la Francia e la Turchia abbiano assunto analoghe iniziative di propaganda e rimarca l'inopportunità della missione che ha, tra l'altro, portato a pubblicizzare i prodotti dell'industria automobilistica italiana, cosa che certo non fa onore alla nostra Marina, come evidenziato anche in alcune riviste americane specializzate.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.05.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02402 Marcolin: Sul mancato recepimento di una condizione apposta al parere della Commissione Difesa in fase di emanazione del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, va opportunamente chiarito che sul piano formale la condizione cui si fa riferimento nell'atto non è stata inserita dalla Commissione di merito all'interno del parere, «obbligatorio ma non vincolante» riferito all'Atto Governo n. 32 (oggi decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7), concernente la «revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate», ove era ed è rimasta inclusa la disposizione in questione.

Tale condizione, invece, è stata inserita nell'ambito del parere riferito all'Atto Governo n. 33 (oggi decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8), che essendo afferente a tutt'altra materia rispetto a quella di pertinenza non avrebbe potuto consentire il compiuto accoglimento della stessa.

Tuttavia, il Governo *pro-tempore* ha inteso comunque dare conto delle motivazioni giuridiche che ne hanno determinato l'irricevibilità e, di conseguenza, il mancato accoglimento.

Quest'opera doverosa volta, nel massimo rispetto dei ruoli istituzionali, a dare compiuta attuazione al generale principio della motivazione, si è realizzata attraverso le relazioni illustrative ai citati decreti delegati n. 7 e 8, all'uopo integrate all'esito della formulazione dei pareri parlamentari e prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2014, con l'indicazione puntuale, non solo di tutte le condizioni e le osservazioni di parte parlamentare risul-

tanti dai pareri espressi, ma anche delle modifiche al testo dei provvedimenti di essi attuative, ovvero delle ragioni connesse al loro eventuale mancato accoglimento.

Ciò posto, come già evidenziato nella citata relazione illustrativa, non solo la disposizione in questione risulta del tutto coerente con i principi della delega, ma non è possibile rilevare nella delega, altro principio, ovvero criterio direttivo, che possa costituire fondamento logico o giuridico, per le modifiche di merito sollecitate con la condizione *de qua*.

Non va trascurato, inoltre, sul piano del merito, che le prerogative in materia di definizione dell'ordinamento, di determinazione delle attribuzioni nonché di dislocazione dei Reparti delle Forze armate, sono per legge riservate ai vertici dell'Area tecnico-operativa del Dicastero della difesa e formalizzate con provvedimento del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare e dunque intangibili da parte di soggetti diversi, anche per evidenti ragioni connesse con il supremo interesse della Difesa nazionale.

Ulteriori previsioni di rango primario, che dispongono la citata riserva delle prerogative ordinarie a favore dei vertici operativi del Dicastero, sono gli articoli 33, comma 1, lettera *d*), 101 commi 1 e 3, 102 comma 3, 103 comma 3, 105 comma 2, 107 comma 2, 112 comma 2, 113 comma

5, 142 comma 2, 144 comma 2, 145 comma 2, 146 comma 3 e 151 comma 3.

In tale quadro, tuttavia, atteso che la decorrenza per la riconfigurazione del comando di interesse è fissata al 31 dicembre 2018 non è escluso che, *medio tempore*, possano intervenire valutazioni

tecnico-operative, che il Governo assicura di tenere sotto costante controllo, che inducano ad una rimodulazione delle attuali scelte, anche attraverso i successivi decreti integrativi e correttivi (*ex* articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012).

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02403 Frusone: Sulla chiusura della 132° Brigata Corazzata « Ariete ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'evoluzione della situazione internazionale ha reso necessario, ormai da tempo, delineare un modello di difesa sensibilmente ridotto dal punto di vista quantitativo, flessibile e adattabile alle variazioni del quadro geo-strategico di riferimento, richiedendo alle Forze armate un crescente impegno di razionalizzazione e di snellimento delle proprie strutture.

In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato da anni, impostato in conformità dei dettami di una serie di provvedimenti normativi, ha trovato ulteriore impulso nella legge di delega 31 dicembre 2012, n. 244.

Gli interventi previsti dalla legge hanno l'obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica.

La necessità d'intervenire affinché le strutture organizzative delle Forze armate siano ricondotte entro limiti compatibili con le risorse disponibili, ha portato l'Esercito italiano a delineare un'organizzazione di supporto logistico che prevede, tra l'altro, la « re-internalizzazione » degli interventi di manutenzione e, di conseguenza, la necessità di conferire autonomia logistica a ciascuna Brigata di Manovra, anche quelle di stanza in Sicilia e in Sardegna, attualmente sprovviste di tale tipologia di unità, prevedendo una ridistribuzione delle risorse logistiche attraverso un recupero di quelle dislocate nelle aree dove vi è una loro maggiore concentrazione.

In particolare, il trasferimento, dal battaglione logistico all'8° reggimento logistico di Orzano di Remanzacco, delle funzioni di supporto logistico alla Brigata « Ariete » e alle sue unità, non ha ripercussioni sulla distanza delle unità da supportare, in quanto il nuovo concetto di supporto logistico dell'Esercito prevede il conferimento di:

maggiori capacità d'intervento manutentivo in autonomia ai singoli reggimenti;

ulteriori capacità d'intervento ai reggimenti logistici di Brigata, da attuare con l'invio di squadre di reggimenti logistici al domicilio dell'utenza e non con la movimentazione dei mezzi inefficienti dai reggimenti di manovra.

Il trasferimento soddisfa, tra l'altro, anche l'esigenza di razionalizzare le infrastrutture di Maniago – che ospita attualmente il 132° reggimento artiglieria e il battaglione logistico – e di Orzano di Remanzacco, dove ha sede l'8° reggimento logistico.

In particolare, la caserma « Baldassarre » di Maniago, grazie ai lavori effettuati negli ultimi anni, è più rispondente alle esigenze del 132° reggimento artiglieria (che, per carenza di spazi è costretto ad avvalersi, oggi, di un'ulteriore infrastruttura in Sequals – a 13 chilometri da Maniago – per allocarvi parte dei mezzi in dotazione) e più funzionale, pertanto, all'accentramento dell'unità nella stessa caserma.

La caserma « Lesa » di Orzano di Remanzacco già dispone, invece, di infra-



strutture adeguate all'esigenza di ospitare un'unità più grande di un battaglione.

Per garantire la continuità di supporto logistico alle unità della Brigata « Ariete », il passaggio delle competenze dal battaglione logistico all'8° reggimento di Orzano di Remanzacco, sarà attuato con gradualità, prevedendo, comunque, la permanenza nella sede di Maniago della compagnia mantenimento durante il periodo transitorio.

In merito agli aspetti ordinativi relativi alla tempistica del provvedimento in questione, nella considerazione che è ancora in corso lo studio teso a delineare nel dettaglio l'organizzazione deputata al supporto logistico dell'Esercito e i tempi per

conseguirla, è probabile che la soppressione del battaglione logistico « Ariete » avverrà con gradualità e in sistema con il più generale processo di riordino in atto.

Per quando concerne gli aspetti relativi al personale, si rappresenta che sono state già richieste al Comandante di Corpo del battaglione Logistico « Ariete » tutte le eventuali esigenze particolari di carattere personale/familiare, per le quali sia stato manifestato il gradimento ad essere trasferito con immediatezza.

A seguito della segnalazione delle istanze prodotte dal personale, avallate dalla rispettiva catena gerarchica, si è provveduto a movimentare, da dicembre 2013, gli interessati.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02404 Duranti: Sul distacco della Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale militare di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La riorganizzazione degli arsenali è stata calendarizzata entro la fine dell'anno 2015 dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, discendente dalla legge n. 244 del 2012.

Per gli Arsenali è stato elaborato un piano di efficientamento con il fine di associare un razionale accorpamento delle lavorazioni con l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti sotto il profilo tecnologico e della sicurezza. Tanto allo scopo di ottenere minori costi di gestione e perseguire la concentrazione delle attività sul *core-business* delle manutenzioni navali, secondo il concetto del raggruppamento delle attività omogenee in officine polifunzionali.

Il progetto è incentrato su 1) dimensionamento della manodopera mirato al progressivo recupero delle capacità di *insourcing* attraverso la scelta di soluzioni produttive individuate secondo i criteri di convenienza economica, (*make or buy*); 2) auspicato aumento della produttività, 3) mantenimento dei livelli occupazionali.

Comunque, in tale ottica, era già stato predisposto un piano emergenziale di assunzioni di personale tecnico a favore degli arsenali da svilupparsi nel triennio 2012-2014, che ancora non ha trovato concreta attuazione, per effetto della *spending review*.

Inoltre, il decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2011 sulle missioni internazionali prevede che «al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli Arsenali M.M., in ciascun degli anni 2014-

2016, il Ministero della Difesa riserva alle assunzioni del personale appartenente ai profili tecnici il 60 per cento delle assunzioni». Tali disposizioni sono state prorogate fino al 2019 con i decreti legislativi discendenti dalla legge n. 244 del 2012.

In tale quadro, le due nuove realtà organizzative che nasceranno (MARISTANAV DSD e Arsenale (parte restante) potranno specializzarsi in una missione ben definita ed univoca: per l'Arsenale l'esecuzione di manutenzioni programmate di un certo livello su unità «non pronte» all'impiego operativo, mentre per la MARISTANAV la risoluzione avarie tese a ripristinare l'efficienza delle «unità pronte» per missione.

Le due missioni, apparentemente affini, impongono in realtà organizzazioni differenti e strumenti amministrativi opportunamente calibrati, obiettivi che la riorganizzazione in atto consentirà di conseguire.

Non verrà meno, inoltre, ogni forma di collaborazione e sinergia già esistente tra DSD e l'Arsenale.

La percentuale delle manutenzioni esternalizzate non subirà alcun incremento a seguito della riorganizzazione in atto. Continueranno quindi ad essere esternalizzate le sole attività manutentive di 3 e 4 livello solo su base di necessità. Anzi, in applicazione dell'articolo 2259-sexies introdotto dal decreto legislativo n. 7 del 2014 viene avviato un processo di progressiva internalizzazione dei servizi e dei lavori.

Le tabelle ordinarie relative agli arsenali sono ancora in corso di aggiorna-

mento, essendo tuttora in corso di finalizzazione il decreto ministeriale che dovrà ripartire l'organico assegnato per Regioni e per profilo professionale.

In relazione all'intero processo di ristrutturazione/riorganizzazione in corso, discendente dalla legge n. 244 del 2012, la Marina, in sede di riunione tecnica, ha

provveduto ad informare puntualmente e compiutamente le organizzazioni sindacali nazionali.

Successivamente sono state impartite agli Alti Comandi Periferici le disposizioni per convocare le organizzazioni sindacali territoriali ai fini del loro coinvolgimento negli adempimenti conseguenti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02405 Cicu: Sul pagamento degli indennizzi ai pescatori dell'area marina di Capo Teulada.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alla situazione finanziaria connessa al soddisfacimento delle esigenze dei pescatori della Sardegna, in conseguenza delle esercitazioni che si svolgono presso i poligoni di Capo Teulada e Capo San Lorenzo, premesso che al pagamento delle stesse si provvede con le risorse economiche allocate sul pertinente capitolo di bilancio, mediante ordini di accreditamento emessi a favore del sindaco del Comune interessato, si precisa che:

gli indennizzi dovuti agli operatori economici della pesca, con riferimento agli sgomberi degli specchi d'acqua del 2011, risultano essere stati corrisposti sino all'esercizio finanziario 2012, per un importo di euro 7.107.575,09, salvo le integrazioni richieste dal Comando Militare della Sardegna per un importo di euro 22.017,58, per le quali si è provveduto ad assumere apposito impegno nell'esercizio 2012. A quest'ultima esigenza, sarà dato seguito nel corso del corrente esercizio finanziario;

le esigenze correlate alle esercitazioni effettuate nell'anno 2012, pari ad euro 6.483.230,49, da soddisfare nell'esercizio finanziario 2013, le stesse non hanno trovato la necessaria copertura finanziaria a capitolo, per cui si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta integrativa che, proposta in sede di predisposizione della manovra di assestamento del 2013 non è stata, tuttavia, recepita dal Ministero dell'economia e delle finanze;

nel corrente esercizio, tenuto conto sia delle esigenze dei pescatori relative al 2012 sia degli indennizzi per servitù militari pregresse sul territorio nazionale, quantificate complessivamente in euro 15.736.993,35, a fronte di uno stanziamento disponibile di euro 7.237.378,51, si rende necessaria un'integrazione pari ad euro 8.499.614,84, esigenza, questa, che la Difesa ha prontamente palesato al MEF.

Si rende noto, in ultimo, che nell'ambito di una regolare gestione contabile – potendo disporre della citata somma di 7.237.378,51 – si sta provvedendo all'erogazione dei fondi sul pertinente capitolo per l'importo di euro 3.318.960,04, quale indennizzi pregressi per servitù militari sul territorio nazionale relative all'ultimo quinquennio, nonché all'erogazione dell'importo di euro 3.371.279,85 che corrisponde al 52 per cento delle esigenze indennizzi dei pescatori per il 2012.

Rimane, dunque, una disponibilità residua, al momento cautelativamente destinata a coprire eventuali spese di contenzioso in essere corrispondenti ad euro 547.138,62.

Prima di concludere, preme sottolineare come la Difesa abbia posto sempre la massima attenzione alla problematica generale delle marinerie, con lo scopo di temperare le attività di natura addestrativa svolte presso il poligono di Capo Teulada con le esigenze connesse all'esercizio della pesca nelle aree interdette.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-02406 Vilecco Calipari: Sull'attuazione dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare in tema di alloggi di servizio.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In attuazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, con decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, è stato predisposto, per ultimo, il « Piano di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2010 e 2011 » ed è in corso di approvazione lo schema di decreto riferito agli anni 2012 e 2013, per il successivo inoltro alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Si assicura, pertanto, la particolare attenzione del Dicastero affinché lo schema di decreto in questione possa essere inviato, con ogni consentita sollecitudine, alle Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei previsti pareri.

Nel merito delle dibattute questioni, si rende noto che, in accoglimento dei pareri favorevoli delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale ed organizzativo delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il citato schema di decreto contiene, tra l'altro, delle disposizioni in favore di alcune categorie di persone, individuate attraverso soglie reddituali di salvaguardia e/o caratterizzate da particolari situazioni familiari ritenute meritevoli di tutela, come ad esempio nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di *handicap* e coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio o per causa di servizio.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-00698 Piras: Sulla gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha ad oggetto la richiesta del Sindaco di Elmas di acquisire alcune aree dell'aeroporto di Cagliari Elmas.

Al riguardo, è opportuno precisare che con decreto interministeriale sottoscritto dai Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, datato 14 febbraio 2008, l'Aeroporto di Cagliari Elmas ha subito il passaggio di *status* dal Demanio militare aeronautico al Demanio civile aeronautico.

Successivamente con analogo decreto interministeriale, datato 21 febbraio 2013,

sono stati dismessi e trasferiti ulteriori beni del demanio militare aeronautico, sempre annessi dell'aeroporto di Cagliari Elmas, dal dicastero Difesa al dicastero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ivi compresi quelli oggetto di richiesta da parte del Comune di Elmas.

In ragione delle suesposte circostanze, trattandosi di beni che non sono più nella disponibilità dell'amministrazione militare, il Dicastero non è in grado di poter « valutare la fattibilità della proposta del comune », come richiesto nell'atto.



## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-01015 Grande: Sulla realizzazione di un impianto ossidatore termico presso il Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la ratifica della Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche (entrata in vigore il 29 aprile 1997) gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche e a non farvi ricorso per alcun motivo.

Per poter rispettare la Convenzione, sul territorio nazionale è prevista, da parte dell'Amministrazione Difesa, l'acquisizione e l'installazione di un « ossidatore termico » dove verranno bruciate le armi chimiche residue della 2<sup>a</sup> Guerra Mondiale.

L'impianto non si configura quale « inceneritore », in quanto i proietti detonano per effetto del calore generato elettricamente (fino a temperature di circa 500° C) all'interno di apposite camere e gli aggressivi sono decomposti per azione del calore stesso (ossidazione termica) e non di una fiamma libera alimentata da carburante esterno, come avviene, invece, negli inceneritori a temperature di oltre 1.000° C.

L'utilizzo di un ossidatore termico risulta preferibile ad altri sistemi per la demilitarizzazione di munizionamento a caricamento speciale, poiché consente di:

ridurre l'impatto ambientale connesso con l'accumulo dei prodotti di reazione derivanti dall'attuale processo di demilitarizzazione di munizionamento contenente iprite e miscele derivate; le emissioni in atmosfera saranno ampiamente contenute entro i limiti imposti dalla vigente normativa e i relativi valori saranno costantemente monitorati in tempo reale;

avviare lo smaltimento di altri aggressivi chimici non eliminabili con la tecnologia in uso presso l'attuale impianto di demilitarizzazione del Centro tecnico logistico interforze (Ce.T.L.I.) Nucleare Batteriologico Chimico (NBC) di Civitavecchia;

finalizzare lo smaltimento degli ordigni a caricamento speciale presenti presso il Ce.T.L.I. NBC;

limitare le operazioni di movimentazione e manipolazione dei proietti al fine d'incrementare la sicurezza dell'infrastruttura e del personale addetto alle lavorazioni.

Il termo ossidatore, nella configurazione da realizzare, è dunque assimilabile ad un forno industriale di piccola capacità e, pertanto, non inserito nella tipologie di impianti che necessitano, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'ossidatore in acquisizione sostituirà completamente tutti gli impianti che vengono ad oggi utilizzati per la distruzione del munizionamento chimico.

Riguardo alle « motivazioni che hanno originato l'eventuale acquisizione », si fa presente che gli impianti attualmente in funzione, progettati negli anni '80-'90, ancorché affidabili in tema di sicurezza delle operazioni, non sono tecnologicamente all'avanguardia, poiché non consentono la distruzione di tutte le tipologie e di adeguati quantitativi di munizionamento chimico stoccato, impedendo di ottemperare

pienamente agli impegni assunti con la Convenzione di Parigi.

Il nuovo ossidatore termico consentirà, invece, di superare tale limitazione e di portare a termine le attività di demilitarizzazione previste dalla richiamata Convenzione.

Sulla base delle caratteristiche del munizionamento chimico ancora stoccato presso l'Ente, la tecnologia scelta può senz'altro ritenersi la più idonea e avanzata tra quelle disponibili. Gli effluenti gassosi verranno costantemente monitorati con rilevatori/analizzatori che permettono lo *screening* in tempo reale delle caratteristiche chimico/fisiche del flusso emissivo, allo scopo di assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro, tutelando il personale adibito alla gestione dell'impianto e prevenendo, nel contempo, ogni possibile contaminazione ambientale.

Attualmente sono in funzione i seguenti impianti, simili a quello previsto nella sede di Civitavecchia:

NKK Giappone – mod. SDC 1200;

GEKA Munster Germania – mod. SDC 2000;

UXB International, USA – mod. SDC 1200 e 2000.

In merito ad eventuali « rischi » per i lavoratori e per i residenti delle aree interessate, l'impianto in questione garantirà un impatto ambientale minimo, grazie ad emissioni in atmosfera ampiamente entro i limiti imposti dalla vigente normativa; i valori delle emissioni saranno costantemente monitorati in tempo reale da una centrale remotizzata (a distanza).

Gli effluenti in uscita dalla camera di ossidazione termica saranno convogliati in un sistema completo per il trattamento dei gas, i cui componenti (filtri anti particolato, torri di abbattimento, filtri per ossidi di azoto, filtri a carbone attivo), assicureranno l'abbattimento di tutte le sostanze inquinanti.

Inoltre, la composizione qualitativa dei gas in uscita dai camini sarà controllata in tempo reale da appositi analizzatori.

Quanto alla redazione di « un'analisi dei rischi ed un piano delle emergenze », si assicura che come previsto dalla vigente normativa di riferimento, appena sarà realizzato lo specifico impianto e saranno state elaborate le relative procedure di lavoro, sarà predisposta la valutazione dei rischi e il relativo piano delle emergenze.

Riguardo ad un eventuale « programma di smaltimento degli attuali impianti », sono previste le operazioni di bonifica e di messa in *stand-by* degli impianti attualmente esistenti; tali attività saranno avviate non appena il nuovo impianto sarà completamente operativo.

Per quanto attiene, poi, « ai costi che verranno sostenuti dalla pubblica amministrazione » per l'acquisizione dell'ossidatore termico, ai relativi impegni si farà fronte con i fondi già assegnati sui pertinenti capitoli di spesa della Difesa e non graveranno sul *budget* di altri dicasteri.

Peraltro, la realizzazione del nuovo impianto deriva, come già detto, dagli obblighi imposti dalla richiamata Convenzione di Parigi in materia di demilitarizzazione delle armi chimiche.

Il Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) considera la distruzione di tutte le armi chimiche in possesso dell'Italia obiettivo imprescindibile e monitora regolarmente i progressi conseguiti nel settore attraverso ispezioni e richieste di aggiornamenti.

Qualora non si procedesse all'acquisizione e, di conseguenza, non si potesse procedere alla distruzione di tutte le armi chimiche ancora stoccate, l'Italia risulterebbe non ottemperante ad una Convenzione internazionale alla quale ha deliberatamente aderito.

L'entità dell'impegno economico per la realizzazione dell'impianto trova giustificazione nella necessità di acquisire un impianto che risulti tecnologicamente avanzato e in linea con gli attuali standard industriali richiesti per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli abitanti delle aree circostanti, nonché la tutela dell'ambiente.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-01288 Corda: Sulla missione in corso della nave portaerei Cavour.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La missione della Nave Cavour ha come scopo primario quello di promuovere le eccellenze imprenditoriali del *made in Italy*, rappresentare il *trailer* itinerante di EXPO 2015, nonché effettuare missioni umanitarie e di supporto sanitario nei 18 Paesi di previsto scalo.

In tale ottica, in analogia a quanto già fanno altre nazioni, come la Francia che invia regolarmente – anche questo anno – il proprio gruppo Portaerei nel Golfo Persico e in Oceano indiano o come la Turchia che farà svolgere ad un proprio gruppo navale un analogo periplo dell’Africa, è stato pertanto deciso d’inviarla in aree di particolare interesse per il Paese.

A bordo della nave, a fianco dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, partecipano le eccellenze imprenditoriali italiane non soltanto della Difesa, quali PIRELLI, FEDERLEGNARREDO, PIAGGIO AERO, TELESPAZIO, GRAZIELLA GROUP SPA, AVS GROUP, BLACKSHAPE, SITAEL, MERMEC GROUP, GIUSTI DEL COL SOCIETÀ AGRICOLA SRL, eccetera.

Nave Cavour sta svolgendo inoltre compiti di sicurezza marittima, sia attraverso operazioni di protezione del traffico mercantile nazionale e contrasto del fenomeno della pirateria e del traffico di esseri umani, sia di *capacity building*, ossia di sostegno alle Marine dei Paesi litorali africani.

In considerazione della positiva esperienza del 2010, quando la nave trasportò aiuti umanitari ad Haiti, durante la missione si stanno svolgendo anche attività in tal senso nei confronti delle popolazioni interessate, soprattutto africane, avvalendosi delle ONLUS «*Operation Smile*», «*Francesca Rava*» e dei medici e delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (CRI).

Si evidenzia, in proposito, che finora sono 140 i bambini sottoposti a trattamento chirurgico maxillo-facciale ed ortodontico nell’ospedale di Nave Cavour, mentre sono circa 2.100 i pazienti che sono stati sottoposti a visita oculistica nell’ospedale di Nave Etna, finalizzata alla prevenzione della cecità infantile, e ai quali sono stati distribuiti gratuitamente circa 570 paia di occhiali pre-graduati; oltre ad un’intensa opera di aiuto sul territorio da parte degli equipaggi, del personale sanitario della Marina e della CRI.

Preme opportuno evidenziare che in questa particolare missione il costo del Cavour non grava sul bilancio dello Stato, ma viene sostenuto da aziende civili, partner dell’impresa.

Infine questa missione consente di rafforzare il dialogo e i rapporti di cooperazione con Paesi delle due sponde dell’Africa, quella atlantica e quella dell’Oceano indiano, ove l’Italia può svolgere un importante ruolo non solo sotto il profilo assistenziale, ma anche sul piano dello sviluppo, della modernizzazione e della cooperazione.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	63
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica trasmessa dal Governo</i> ) .....	68
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 e abb.-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

##### **La seduta comincia alle 9.20.**

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, segnala che il Governo ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica richiesta nella seduta del 5 marzo 2014 (*vedi allegato*). Evidenzia che tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, attesta che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che la realizzazione del sistema applicativo di supporto – necessario alla messa in opera

della procedura prevista dal medesimo provvedimento – può essere realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nel capitolo 7821 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già a disposizione della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro.

Con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, ritiene tuttavia opportuno, come già rilevato nella seduta del 5 marzo scorso, che la clausola di neutralità finanziaria sia riformulata in conformità alla prassi contabile vigente, riferendola al più ampio aggregato della finanza pubblica anziché, come previsto dal testo, al solo bilancio dello Stato, dato il coinvolgimento delle direzioni territoriali del lavoro, degli uffici comunali e dei centri per l'impiego, e prevedendo che la stessa abbia ad oggetto non solo le risorse finanziarie, ma anche quelle umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Segnala inoltre che, in data 18 marzo 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti e che i medesimi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 254 e abb.-A, recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 331 e abb.-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di pene non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e che il provvedimento originario e le modifiche apportate dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo in materia di pene non carcerarie, ricorda che lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di imputati o condannati è già previsto sia dalla legislazione vigente che dal testo in esame, come licenziato in prima lettura dalla



Camera dei deputati. In proposito, rinvia alle considerazioni relative al successivo articolo 3. Fa presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del rappresentante del Governo – che l’attuazione del criterio di delega relativo ai lavori di pubblica utilità non comporti aggravii per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione.

In merito all’articolo 2, recante delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, rileva che le norme appaiono finalizzate ad una razionalizzazione del sistema sanzionatorio penale e ad una complessiva riduzione delle fattispecie di reato. Evidenzia altresì che le disposizioni introdotte prevedono, peraltro, che gli schemi di decreto di riordino della disciplina sanzionatoria debbano essere corredati di relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. Ritiene quindi utile acquisire indicazioni dal Governo circa i profili di finanza pubblica potenzialmente coinvolti dalla nuova disciplina.

Per quanto concerne l’articolo 3, recante sospensione del procedimento penale con messa alla prova, rileva, come già evidenziato con riferimento all’articolo 1, che la prestazione del lavoro di pubblica utilità, già previsto nel testo approvato dalla Camera, è contemplata anche dalla vigente normativa. Non ha pertanto osservazioni da formulare in merito a tale istituto, che troverà applicazione sulla base di convenzioni con le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 8. Ritiene peraltro opportuno un chiarimento riguardo alla disposizione introdotta dal Senato che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica utilità: laddove la disposizione dovesse essere interpretata nel senso che la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità debba comunque essere esaudita per consentire l’eventuale accesso alla messa in prova, andrebbe confermato che ciò non

comporti costi per la finanza pubblica (ad esempio per oneri di carattere assicurativo) eccedenti quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tali fini con le amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI conferma che la prestazione di lavoro di pubblica utilità, cui è subordinata la concessione della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 3, non comporterà oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto a quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tal fine con le amministrazioni interessate.

Rocco PALESE (FI-PdL) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione della messa alla prova, ai sensi dell’articolo 3, non comporterà oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto a quelli già previsti e riconducibili al contenuto delle convenzioni da stipulare a tali fini con le amministrazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**



**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.**

**Atto n. 82.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI precisa che le risorse, pari a 2 milioni di euro, destinate alla liquidazione del contributo per le pubblicazioni dell'anno 2012, iscritte sul cap. 466 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2013, sono state impegnate e sono attualmente disponibili per l'erogazione del contributo, che avverrà a breve, a seguito delle necessarie deliberazioni della Commissione prevista dalla legge.

Fa presente, inoltre, che il contributo per le pubblicazioni edite nel 2013 sarà analogamente erogato – entro la fine del corrente anno o, al più, nei primi mesi del 2015 – a valere sulle risorse stanziato nel corrente esercizio finanziario 2014 e che tale è la tempistica ordinaria della corre-

sione dei contributi diretti alla stampa, che sono liquidati nell'anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Evidenzia, altresì che, ove si verificano ritardi procedurali rispetto alla scadenza della liquidazione nell'anno immediatamente successivo, le risorse stanziato sono comunque impegnate a fine esercizio e rese disponibili per la liquidazione nell'ulteriore anno successivo.

Conferma, infine, che le quote di riserva previste dall'articolo 6 dello schema a favore dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, rappresentano una quota parte delle risorse complessive indicate all'articolo 5, comma 1.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (atto n. 82);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le risorse, pari a 2 milioni di euro, destinate alla liquidazione del contributo per le pubblicazioni dell'anno 2012, iscritte nel capitolo 466 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2013, sono state impegnate e sono disponibili per l'erogazione del contributo;

analogamente, il contributo per le pubblicazioni edite nel 2013 sarà erogato, entro la fine del corrente anno, o nei primi mesi del 2015, a valere sulle risorse stanziato nell'esercizio finanziario 2014;

tale tempistica corrisponde a quella ordinariamente prevista per la corresponsione di contributi diretti alla stampa, che

sono liquidati di regola nell'anno successivo a quello di riferimento del contribuente;

le quote di riserva previste dall'articolo 6 a favore dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose rappresentano una quota parte delle risorse complessive indicate dall'articolo 5, comma 1,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco BRUGNEROTTO (M5S), nel ricordare che il Movimento 5 Stelle ha, in più di un'occasione, manifestato netta contrarietà in merito alla concessione di con-

tributi all'editoria, segnala che la vigente normativa prevede lo stanziamento di risorse, pari complessivamente a di 2 milioni di euro all'anno, in favore dei periodici italiani pubblicati all'estero, che si aggiunge ai finanziamenti già vigenti per la stampa a diffusione nazionale. Preannuncia, pertanto, a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A.**

**RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL GOVERNO**

3030



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 MAR. 2014
Prot. n. <u>1-1734</u>

Roma, 19 MAR 2014

Prot. n. 22806  
Entrata prot. n. 22706  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Economia  
Sede  
e, p.c. All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

**OGGETTO:** A.C. 254 e abb. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO

**A.C. 254 e abb. – “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie”.**

La proposta di legge in esame intende riproporre sostanzialmente le disposizioni della legge 17 ottobre 2007, n. 188, abrogando, quindi, la disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

In particolare è previsto che la lettera di dimissioni volontarie, nel caso di contratti di lavoro definiti al comma 2 - è sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su moduli predisposti e resi disponibili in forma gratuita dalle Direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego (comma 1).

Il comma 3 disciplina il contenuto e le caratteristiche dei moduli di dimissioni, che sono realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 precisa che i moduli hanno una validità temporale di quindici giorni dalla data di emissione e che sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante una procedura che garantisca la certezza del richiedente, la riservatezza dei dati personali e l'individuazione della data di rilascio.

Il comma 5 dispone che il decreto interministeriale di cui al comma 3 definisca le modalità con cui consentire, tramite convenzioni, l'acquisizione gratuita dei moduli anche tramite i patronati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il comma 6 indica le disposizioni abrogate.

Il comma 7, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

La nuova disciplina intende assicurare una semplificazione degli oneri amministrativi connessi alla risoluzione del contratto per dimissioni volontarie, salvaguardando, tuttavia, l'esigenza di garantire la certezza dell'identità del lavoratore richiedente e il rispetto del termine di validità del modulo di dimissioni.

**RELAZIONE TECNICA**

Le disposizioni introdotte con il disegno di legge in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò in quanto la realizzazione del sistema applicativo di supporto - necessario alla messa in opera della nuova procedura - può essere affrontata nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti. Occorrerà infatti realizzare un *form on web* al pari di quello realizzato, a titolo semplificativo, per comunicare la prestazione di lavoro intermittente e la cui compilazione sarà subordinata al rilascio di credenziali che permettono di tracciare il soggetto che, effettuando la comunicazione, presenta la lettera di dimissioni, rilasciando a conclusione un identificativo contenente la data certa di trasmissione del modello.

Il modulo predisposto verrà messo in relazione con il modello Unilav corrispondente e messo a disposizione dei funzionari ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il *database* già utilizzato per verificare le comunicazioni obbligatorie.

A ciò si provvederà, pertanto, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, dedicate allo sviluppo del sistema informativo del lavoro e gravanti sul capitolo di bilancio n. 7821.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

*[Handwritten mark]*

POSITIVO       NEGATIVO

19 MAR. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti) .....	71
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	77
ALLEGATO 2 (Emendamenti) .....	78
ALLEGATO 3 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) .....	79
ALLEGATO 4 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) .....	83
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	86
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	87
ALLEGATO 7 (Proposta di relazione del relatore) .....	88
ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	90
ALLEGATO 9 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	92

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 9.20.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Com-



missione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegati 1 e 2*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti di competenza della Commissione dei disegni di legge C. 1836 e C. 1864.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte inoltre che la Commissione, sempre nella seduta odierna, esprimerà il parere sugli emendamenti (*vedi allegati 3 e 4*) trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze dei disegni di legge.

In merito ricorda che al parere espresso in questa sede si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, con riferimento agli emendamenti presentati presso la VI Commissione sul disegno di legge C. 1836, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardo 3.1 e 3.2, parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.3 e parere contrario sull'emendamento Bernardo 3.4.

Passando agli emendamenti presentati presso la VI Commissione sul disegno di

legge C. 1864, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5.1 e 8.1, nonché del suo articolo aggiuntivo 23.01.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 8.1 del relatore, mentre si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1.

Marco CAUSI (PD) rileva innanzitutto l'esigenza di salvaguardare il principio generale di proporzionalità, evidenziato da molte proposte emendative, tra cui alcune a prima firma del deputato Ginato, tenendo conto dell'assetto complessivo del sistema bancario italiano e dell'esigenza di diversificare opportunamente la disciplina applicabile alle grandi banche rispetto a quella applicabile alle banche di minori dimensioni.

Nel comprendere le ragioni che hanno indotto il relatore e il Sottosegretario a esprimere parere contrario sull'emendamento Bernardo 3.1 in materia di disciplina della segnalazione delle violazioni interne agli intermediari, il quale risulta identico all'emendamento Ginato 3.13 presentato presso la XIV Commissione, raccomanda invece al relatore e al rappresentante del Governo l'opportunità di effettuare un'ulteriore valutazione sull'emendamento Bernardo 3.2, identico all'emendamento Ginato 3.12 presentato presso la XIV Commissione, anch'essi volti al rafforzamento del principio di proporzionalità nell'ambito delle misure da adottare in attuazione della delega recata dall'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardo 3.1.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, concordando con le considerazioni svolte dal deputato Causi, si dichiara disponibile a rivedere il proprio parere sull'emendamento Bernardo 3.2, a fronte di una sua riformulazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, dichiarandosi favorevole, in linea generale, al richiamato principio di proporzionalità, evidenzia come il parere contrario del Governo sull'emendamento Bernardo 3.2 sia dovuto principalmente al timore che l'introduzione di tale principio anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie potrebbe generare un ampio contenzioso rispetto alle procedure sanzionatorie in materia. Si dichiara peraltro disponibile a rivedere il proprio parere sull'emendamento Bernardo 3.2, qualora lo stesso venga riformulato in modo da evitare un utilizzo strumentale del predetto principio di proporzionalità.

Giovanni PAGLIA (SEL), concordando con l'opportunità di un generale rafforzamento del principio di proporzionalità, in coerenza con la profonda differenza che caratterizza gli assetti delle diverse strutture societarie coinvolte, dichiara tuttavia di non condividere l'emendamento Bernardo 3.2 nella parte in cui prevede che le sanzioni debbano essere commisurate, oltre che alle dimensioni delle società coinvolte, anche alla complessità delle stesse, in quanto tale ultimo parametro potrebbe divenire fonte di incertezze e confusione.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno far riferimento solo al parametro delle dimensioni delle società o enti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, concorda con quanto rilevato dal deputato Paglia e esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 3.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1, dopo le parole: « delle sanzioni

amministrative pecuniarie, » aggiungere le seguenti: « tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti, ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide la proposta di riformulazione del relatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio BERNARDO (NCD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bernardo 3.2, come riformulato, nonché l'emendamento Bernardo 3.3.

Maurizio BERNARDO (NCD) ritira il proprio emendamento 3.4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 5.1 e 8.1.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo del relatore 23.01, chiede chiarimenti in merito agli effetti della proposta emendativa nei confronti dei contraenti di genere femminile dei contratti assicurativi, segnatamente per la parte in cui si prevede di modificare il comma 1 dell'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, sostituendo le parole « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le parole « per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 ». Sottolinea, infatti, come qualora tali modifiche si rivelassero deteriori per tali contraenti, il suo gruppo esprimerebbe un voto contrario sulla proposta emendativa.

Giulio Cesare SOTTANELLI, *relatore*, propone l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 23.01.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo del relatore 23.01, al fine di consentire di svolgere sullo stesso gli opportuni approfondimenti.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, sulle quali la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Formisano 3.3, Pratavia 3.8 e Tancredi 3.24, nonché sugli identici emendamenti Formisano 3.1, Pratavia 3.7 e Tancredi 3.26. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Buttiglione 3.16 e sugli identici emendamenti Formisano 3.2, Pratavia 3.9, Galgano 3.23 e Tancredi 3.25. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Barbanti 3.17, Pratavia 3.4, 3.5 e 3.6, nonché sugli emendamenti Ginato 3.13 e Pastorino 3.15.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Ginato 3.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie,» *inserire le seguenti*: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti,».

Esprime parere contrario sull'emendamento Barbanti 3.19, parere favorevole sull'emendamento Ginato 3.11 e parere contrario sugli emendamenti Ginato 3.10, Pastorino 3.14, Carinelli 3.18, Colonnese 3.21 e Pratavia 4.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pratavia 4.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fico 4.3, Nesci 4.5, Carinelli 4.6 e Luigi Di Maio 4.7.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 5.1, Pratavia 5.7, Pastorino 5.2, Ruocco 7.5 e Cancellieri 8.1, mentre esprime parere favorevole sugli

identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, nonché sugli articoli aggiuntivi 23.05 e 23.07 del relatore.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento Buttiglione 3.16, rispetto al quale esprime parere contrario, e sull'emendamento Pratavia 3.6, rispetto al quale si rimette alla Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864, esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sugli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, e sull'articolo aggiuntivo 23.07 del relatore, sui quali si rimette alla Commissione.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento Buttiglione 3.16, ritiene che esso potrebbe essere considerato superato alla luce dell'approvazione, da parte della Commissione Finanze, dell'emendamento Bernardo 3.2, come riformulato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, considera fondata la considerazione del deputato Causi, esprimendo pertanto parere contrario anche sull'emendamento Buttiglione 3.16.

Marco CAUSI (PD), alla luce dei pareri contrari espressi su di essi dal relatore e dal rappresentante del Governo, informa che sono stati ritirati gli emendamenti Ginato 3.13, Pastorino 3.15, Ginato 3.10, Pastorino 3.14, riferiti al disegno di legge C. 1836, nonché gli emendamenti Pastorino 5.1 e 5.2, riferiti al disegno di legge C. 1864.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Fico 4.3, il quale intende prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del

mercato finanziario effettuata attraverso artifici di carattere informativo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento all'emendamento Fico 4.3, rileva come il parere contrario espresso su di esso sia motivato dal fatto che l'ordinamento vigente, segnatamente l'articolo 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, già prevede adeguati strumenti sanzionatori per contrastare tale fattispecie.

Marco CAUSI (PD) invita il relatore ed il Sottosegretario ad una ulteriore valutazione dell'emendamento Luigi Di Maio 4.7, eventualmente prevedendo di esprimere parere favorevole su di esso a condizione che sia riformulato nel senso di incentivare gli istituti di credito a non basare le proprie decisioni di investimento solo sui *rating*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, pur considerando interessante il suggerimento del deputato Causi, rileva come il parere contrario espresso sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, sia dovuto anche al fatto che non appare chiara la formulazione della proposta emendativa, la quale fa riferimento ai *rating* esteri, laddove forse si intendeva richiamare i *rating* esterni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiarisce che l'emendamento Luigi Di Maio 4.7 intendeva far riferimento ai *rating* esteri.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con la considerazione del deputato Causi, rilevando inoltre come il tema posto dall'emendamento Luigi Di Maio 4.7, sia, a suo giudizio, quello di valutare se l'Unione europea debba o meno dotarsi di una propria agenzia di *rating*. In tale contesto ritiene comunque opportuno affermare, in termini non eccessivamente cogenti, il principio secondo cui le decisioni di investimento degli enti creditizi non devono basarsi esclusivamente sulle valutazioni di rischio espresse dalle agenzie di *rating*.

Marco CAUSI (PD) condivide l'osservazione del deputato Paglia, ritenendo opportuno chiedere una riformulazione dell'emendamento Luigi Di Maio 4.7, nel senso di definire un indirizzo, nei confronti delle banche, che riduca il ricorso alle valutazioni di rischio effettuate dalle agenzie di *rating*.

Giovanni PAGLIA (SEL) suggerisce di esprimere parere favorevole sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating* » ».

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, concorda con la proposta del deputato Paglia, esprimendo pertanto parere favorevole sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei termini appena indicati.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7.

Marco CAUSI (PD) ribadisce la sua richiesta di chiarimenti sugli effetti dell'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, precedentemente accantonato, e degli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, trasmessi dalla XIV Commissione, al fine di verificare se le modifiche da questi proposte all'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità, comporti o meno effetti positivi per le donne.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Causi, evidenzia come una sentenza della Corte di giustizia UE abbia dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della



direttiva 2004/113/CE, determinando conseguentemente l'obbligo, per le compagnie assicurative, di modificare i contratti assicurativi in essere al fine di adeguarli al disposto della predetta sentenza. In tale contesto l'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, presentato direttamente presso la Commissione Finanze, e gli articoli aggiuntivi 23.01 e 23.04, trasmessi dalla XIV Commissione, intendono fare chiarezza in materia, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 55-*quater* del Codice delle pari opportunità, il quale stabilisce che il sesso non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni previsti dai contratti assicurativi, si applichino ai contratti stipulati a partire dal 21 dicembre 2012. Le proposte emendative intendono pertanto superare differenziazioni nel regime giuridico dei predetti contratti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore, presentato direttamente presso la Commissione Finanze e precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 23.01 del relatore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere complessiva sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836 trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1836 trasmesse dalla XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere complessiva sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1864 trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emen-

dativite riferite al disegno di legge C. 1864 trasmesse dalla XIV Commissione.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 7*), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 (*vedi allegato 9*).

Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento alla proposta di relazione sul disegno di legge C. 1836, considera particolarmente importante l'osservazione di cui alla lettera b), nella quale si segnala come il recepimento della direttiva 2013/36/CE debba ispirarsi al principio di valorizzare e tutelare le caratteristiche e le esigenze fondamentali del sistema creditizio. Ritiene, infatti, necessario evitare il rischio che l'applicazione della predetta normativa comunitaria, laddove non tenga conto delle differenze esistenti tra le grandi banche e le banche locali, le quali costituiscono un elemento storicamente caratterizzante della realtà economica italiana, possa comportare ulteriori restrizioni nel credito erogato dalle banche al sistema produttivo nazionale. Chiede quindi di trasformare tale osservazione in una condizione, al fine di dare maggior forza alla predetta esigenza.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Barbanti, riformulando conseguentemente la sua proposta di relazione sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 8*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole, con condizione e osservazioni, sul disegno di legge C. 1836 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864; delibera inoltre di nominare il deputato Giulio Cesare Sottanelli quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 10.15.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**EMENDAMENTI**

*All'allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.*

**1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo inserire le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.*

**3. 1.** Bernardo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie inserire le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.*

**3. 2.** Bernardo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, inserire le seguenti: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.*

**3. 2.** (Nuova formulazione) Bernardo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.*

**3. 3.** Bernardo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2) dopo le parole: 5 milioni di euro inserire le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o le remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.*

**3. 4.** Bernardo.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI**

ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

**5. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.

**8. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012, »;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**23. 01.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 3.** Formisano.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 8.** Prataviera.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\* 3. 24.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 1.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione

nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 7.** Prataviera.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

**\*\* 3. 26.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:*

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE con particolare riferimento al *Considerandum* 55.

**\*\* 3. 16.** Buttiglione.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 2.** Formisano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 9.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 3.** Galgano.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti;* , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE.

\*\*\* **3. 25.** Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: senza.*

**3. 17.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza previa deliberazione del con le seguenti: d'intesa con il.*

**3. 4.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza previa deliberazione con le seguenti: con parere non vincolante.*

**3. 5.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Entro il 31 marzo 2014. il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia, stabilisce gli oggettivi criteri per una definizione di sana e corretta gestione degli intermediari.

**3. 6.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: eventualmente.*

**3. 15.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti. Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: eventualmente prevedendo aggiungere le seguenti: limitatamente alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.*

**3. 13.** Ginato.

*Al comma 1. lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiungere le seguenti: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.*

**3. 12.** Ginato.

*Al comma 1. lettera i), numero 1.2.1), sostituire le parole: sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del con le seguenti: sia proporzionale al fatturato ed il valore massimo della stessa non superi il.*

**3. 19.** Barbanti.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.*

**3. 11.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), dopo le parole: 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: fermo restando che la sanzione applicata non potrà essere superiore a una volta e mezza gli emolumenti o remunerazioni annui percepiti dai soggetti sanzionati.*

**3. 10.** Ginato.

*Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative con le seguenti: e prevedere una rimodulazione delle sanzioni penali proporzionate alle sanzioni amministrative, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2).*

**3. 14.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

r) prevedere una riserva di capitale anticiclica specifica per ogni banca al fine di assorbire autonomamente eventuali perdite in periodo di crisi, senza ricorrere a ricapitalizzazione a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività.

**3. 18.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

r) obbligare le banche, ai fini della trasparenza, a comunicare alla Commissione europea, a partire dal 2014, e a pubblicare, dal 2015, gli utili realizzati, le tasse pagate e le eventuali sovvenzioni pubbliche ricevute, così come il fatturato e il numero dei dipendenti.

**3. 21.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al fine di ridurre, aggiungere le seguenti: al minimo.*

**4. 1.** Pratavia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un appropriato grado di con le parole: la massima.*

**4. 2.** Pratavia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di contrasto contro la manipolazione continuata del mercato finanziario attraverso artifici a carattere informativo, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico e deprezzarne il valore.

**4. 3.** Fico, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Nesci, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) prevedere forme di verifica e controllo dei rating emessi da società estere sul debito sovrano nazionale in modo da garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

**4. 5.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) prevedere forme di tutela per i piccoli investitori privati nei confronti delle società di *rating* che abbiano provocato coi loro comportamenti agli stessi un danno ingiusto, al fine di garantire una tutela efficace per i piccoli investitori e la tutela della stabilità finanziaria.

**4. 6.** Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare, le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

**4. 7.** Luigi Di Maio, Colonnese, Carinelli, Fico, Nesci, Vignaroli.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).****EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea documentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

**5. 1.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

*Al comma 2, capoverso lettera b), sostituire le parole:* adeguato scambio, *con le seguenti:* costante scambio.

**5. 7.** Pratavera.

*Al comma 2, capoverso lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il soggetto interessato è in ogni caso obbligato, a pena della perdita del beneficio, a fornire entro il termine previsto dall'amministrazione tributaria per la dichiarazione annuale dei redditi, idonea docu-

mentazione attestante la provenienza dall'Italia del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

**5. 2.** Pastorino, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Ruocco.

## ART. 8.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole:* non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione *con:* si applicano, non prima di un decorso di 90 giorni, alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

**8. 1.** Cancelleri, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.



## ART. 23.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1° marzo 2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 01.** Sottanelli.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia U E (C.G.E. 1° marzo 2011,*

*CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 » apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 04.** Ruocco.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK).*

1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando la scissione si realizzi mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata ».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: « Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità,

delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata ».

**23. 05.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« ART. 23-*bis*.

*(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM)

n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a). »;

b) *al comma 2, le parole:* al comma 1 *sono sostituite dalle seguenti:* ai commi 1 e 1-*bis*.

**23. 07.** Il Relatore.

## ALLEGATO 5

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Emendamenti C. 1836 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli identici emendamenti Formisano 3.2, Pratavia 3.9, Galgano 3.23 e Tancredi 3.25, sull'emendamento Ginato 3.11 e sull'emendamento Pratavia 4.2;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Ginato 3.12, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*All'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole:* delle sanzioni

amministrative pecuniarie, *inserire le seguenti:* tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti, ;

sull'emendamento Luigi Di Maio 4.7, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating;*

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli identici emendamenti Formisano 3.3, Pratavia 3.8 e Tancredi 3.24; sugli identici emendamenti Formisano 3.1, Pratavia 3.7 e Tancredi 3.26; sugli emendamenti Buttiglione 3.16, Barbanti 3.17, Pratavia 3.4, Pratavia 3.5, Pratavia 3.6, Barbanti 3.19, Carinelli 3.18, Colonese 3.21, Pratavia 4.1, Fico 4.3, Nesci 4.5 e Carinelli 4.6.

ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (Emendamenti C. 1864 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,  
esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti al disegno di legge C. 1864, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* », trasmessi dalla XIV Commissione,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli identici articoli aggiuntivi Sottanelli 23.01 e Ruocco 23.04, sull'articolo aggiuntivo 23.05 del Relatore e sull'articolo aggiuntivo 23.07 del Relatore

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Prataciera 5.7, Ruocco 7.5 e Cancellieri 8.1.

## ALLEGATO 7

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi co-

munitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;

sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di *rating* del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di *rating*;

richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;

rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e come per alcune di

esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;

b) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva

2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale;

c) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.



## ALLEGATO 8

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1836, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato, sul piano del merito, come la norma di delega recata dall'articolo 3, per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, i quali sostanzialmente recepiscono a livello UE l'Accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche, costituisca l'aspetto più importante dell'intero provvedimento, sia sotto il profilo politico, sia per la rilevanza che l'attuazione di tali atti normativi co-

munitari avrà sul sistema creditizio nazionale e sul processo di completamento dell'Unione bancaria europea;

sottolineato come le disposizioni dell'articolo 4 siano volte a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria in materia di Agenzie di *rating* del credito, perseguendo l'obiettivo fondamentale, più volte evidenziato dalla Commissione Finanze fin dalla scorsa Legislatura, di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, correggendo in tal modo un fattore di scarsa affidabilità dell'impianto regolamentare in materia di *rating*;

richiamata altresì l'importanza di recepire le direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contemplate nell'Allegato B del disegno di legge, le quali perseguono l'obiettivo, più volte segnalato come prioritario dalla Commissione Finanze, di rafforzare ulteriormente gli strumenti che l'Unione europea ha introdotto per il contrasto ai fenomeni di frode in ambito IVA, facendo in tal modo fronte alla sempre maggiore pericolosità ed ampiezza dei comportamenti fraudolenti in tale fondamentale comparto del sistema tributario nazionale ed europeo;

rilevato come per alcune delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati

a livello europeo, e come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 3, il quale detta i principi e criteri direttivi per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, si segnala come la concreta attuazione nella disciplina interna di tali regole dovrà ispirarsi il più possibile, oltre che al pieno rispetto delle norme comunitarie, anche al principio di valorizzare le caratteristiche positive e di tutelare le esigenze fondamentali del tessuto produttivo italiano e del sistema creditizio nazionale,

*e con le seguenti osservazioni:*

a) ancora con riferimento all'articolo 3, recante il recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento n. 575/2013, si sottolinea l'esigenza di assicurare che tutti i provvedimenti normativi che

saranno adottati ai sensi della delega, sia aventi forza di legge primaria, sia aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, risultino pienamente rispettosi del contenuto e dei limiti della direttiva e del regolamento, nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella stessa norma di delega, garantendo in tal modo il pieno rispetto del ruolo riconosciuto al Parlamento nella fase di attuazione della normativa comunitaria;

b) con riferimento all'articolo 5, il quale reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), si segnala come lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55), all'articolo 1, comma 3, intervenga anch'esso parzialmente su tale materia, inserendo nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei predetti regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013.

ALLEGATO 9

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1864, recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »;

rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

evidenziato come risulti importante consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia sui profili affrontati dal provvedimento ed evitare la comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese;

sottolineato, con riferimento agli aspetti del provvedimento di competenza

della Commissione Finanze, come gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del disegno di legge, i quali intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali e sul regime tributario agevolato applicabile ai cosiddetti contribuenti minimi in relazione ai soggetti non residenti, sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, sull'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sul meccanismo per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e di IVA all'importazione, nonché in materia di autorità competenti circa il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 relativamente agli strumenti derivati (cosiddetto EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), rispondano all'esigenza di evitare, in tali ambiti, contrasti, evidenziati dalla Commissione europea, tra norme nazionali e previsioni comunitarie,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .... 93

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 94

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 95

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giordano ..... 95

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero ..... 95

AVVERTENZA ..... 95

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedi-**

**mento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 19 marzo scorso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri era stato richiesto un breve rinvio per l'espressione del parere, al fine di compiere i necessari approfondimenti sul testo in esame. Ribadisce il giudizio positivo sul provvedimento, che considera un passo in avanti verso la salvaguardia delle libertà individuali: questo prevede infatti la depenalizzazione di diverse fattispecie di reati minori, agevolando in tal modo uno sfolgimento dei procedimenti giudiziari. Ribadisce quindi il suo parere favorevole sul testo in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, annuncia, anche a nome del suo gruppo, il suo voto favorevole sul provvedimento in esame.

Nicola FRATOIANNI (SEL) preannuncia anch'egli voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole.

Maria MARZANA (M5S), dopo aver precisato di dissentire dal contenuto complessivo del provvedimento, condividendo invece le norme afferenti alla competenza della VII Commissione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.**

**Atto n. 82.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo scorso.

Giancarlo GALAN *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, che considera di carattere sostanzialmente tecnico. Segnala inoltre come sarebbe opportuno che il regolamento all'esame, quando sarà definitivamente adottato, rechi, in allegato, gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, come del resto già evidenziato dal Consiglio di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 180 del 2011.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera g), ricorda come l'articolo 7 del provvedimento in esame preveda che le domande di contributo relative alle pubblicazioni dell'anno 2013 sono presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente schema di decreto.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita la relatrice ed il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere a), b), e c), contenenti le indicazioni più qualificanti inserite nel parere.

Maria MARZANA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, alla luce di esigenze di trasparenza ed in linea con la nota posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti dei contributi all'editoria.

Giancarlo GIORDANO (SEL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, ribadisce l'opportunità di non inserire alcuna condizione nel testo del parere, analogamente a quanto effettuato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, che, nella seduta di ieri, ha espresso sul medesimo schema di decreto un parere favorevole con osservazioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), alla luce del dibattito svolto, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.50.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**C. 1504 Giordano.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.40.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.**

**C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.30.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali.*

*C. 1249 Petrenga.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.*

*C. 1159 Vacca.*



ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (Atto n. 82).**

*(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103).*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

considerato che il nuovo regolamento interviene in attuazione del suddetto articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, che ha stabilito una nuova disciplina anche per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero e alle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero;

visto che il regolamento proposto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, tenendo conto delle disposizioni contenute già nella norma primaria, in particolare sul numero di uscite annue, sul numero di pagine pubblicate e sul numero di copie vendute;

considerato che la norma primaria stabilisce che un'apposita quota dell'importo complessivo deve essere riservata alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose e, a tal fine, il regolamento riserva il 3 per

cento dell'ammontare di ciascuna delle quote destinate alle due categorie di beneficiari;

rilevato che il regolamento dispone l'istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi, definendone la composizione, secondo quanto già previsto dalla norma primaria;

rilevato che sulla stessa materia è intervenuta successivamente anche la legge n. 147 del 2013 che, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto del Presidente della Repubblica, ha disposto, all'articolo 1, comma 337, la reviviscenza dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 2013, già abrogato dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 63 del 2012,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel regolamento un termine per la durata in carica dei componenti della Commissione di cui all'articolo 2, con la possibilità di una loro eventuale conferma;

b) si valuti, inoltre, l'opportunità di modificare il *quorum* previsto – all'arti-

colo 2, comma 5 – per la validità delle riunioni, al fine di individuare in ogni caso una chiara maggioranza;

*c)* consideri il Governo la possibilità di scorporare la quota di riserva del 3 per cento per i periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, prima del riparto iniziale tra le due categorie di destinatari. Nel caso in cui il Governo non acceda a tale richiesta, all'articolo 5, comma 2, dovrebbe essere precisato che la ripartizione delle quote indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 5, avviene al netto delle somme destinate alle finalità di cui all'articolo 6;

*d)* in materia di certificazione, si valuti l'opportunità che le penalizzazioni di cui all'articolo 3, comma 3, vengano circoscritte solamente alle pubblicazioni edite nei Paesi dove sono presenti le società di certificazione;

*e)* limitatamente ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, occorrerebbe chiarire se la certificazione debba essere rilasciata da una società di

revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, in analogia con quanto prevede l'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 63 del 2012;

*f)* occorrerebbe, altresì, chiarire la finalità per la quale debba essere certificata la tiratura, che non è presente fra i criteri previsti per la ripartizione dei contributi e, per converso, prevedere che la certificazione deve attestare anche il numero di effettive uscite nel corso dell'anno;

*g)* si valuti inoltre l'opportunità di prevedere un coordinamento rispetto ai termini previsti – in via transitoria per il 2013 – per la presentazione delle domande di contributo e la trasmissione delle stesse al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerato che, a normativa vigente, le imprese devono presentare la domanda per i contributi 2013 entro il 31 marzo 2014;

*h)* nel titolo dello schema di decreto in esame occorrerebbe includere anche le pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	100
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
AVVERTENZA .....	99

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 20 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedi-**

**mento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili.**

**C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 18 marzo scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che illustra sinteticamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.35.**

**AUDIZIONI**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero.**

*(Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che nella precedente seduta il Ministro aveva illustrato le linee programmatiche del suo dicastero ed era stato avviato il dibattito. Precisa quindi che, come concordato in quella occasione, nella seduta odierna si procederà agli interventi di coloro che si erano già iscritti a parlare e a quelli dei deputati che avanzeranno tale richiesta nel corso della stessa seduta, nonché alla replica del Ministro.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Salvatore MATARRESE (SCpI), Tino IANNUZZI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Luigi DALLAI (PD), Raffaella MARIANI (PD), Chiara BRAGA (PD), Tiziano ARLOTTI (PD), Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), Alessandro MAZZOLI (PD) e Ermete REALACCI, *presidente*.

Il Ministro Maurizio LUPI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Lupi per la presenza e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE CONSULTIVA**

*Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.*  
*C. 2162 Governo.*

ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili.  
C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'VIII Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

ritenuto che, in ragione della particolare rilevanza di alcuni reati sanzionati dal Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia in termini di allarme sociale e di impatto ambientale, sia in termini di conseguenze finanziarie derivanti dalla condotta sanzionata (si pensi ad esempio all'ipotesi del disastro ambientale causato dal naufragio di una petroliera o all'inquinamento di un sito industriale), l'istanza con cui viene richiesta l'applicazione della messa alla prova dell'imputato debba essere corredata, a pena di inammissibilità, dell'indicazione degli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato;

valutato molto positivamente il fatto che dalla delega prevista all'articolo 2 per la depenalizzazione dei reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, attraverso la loro trasformazione in illeciti amministrativi, restano esclusi sia i reati in materia di edilizia e di urbanistica che quelli in materia di ambiente, territorio e paesaggio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso « articolo 464-*bis* », comma 4, lettera *b)*, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'indicazione di tali elementi è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza »;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere chiaro nel testo che dalla citata delega per la depenalizzazione restano esclusi non solo le fattispecie di reato contenute nel Codice dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), nel Codice del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) o nel Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), ma anche tutte quelle ulteriori fattispecie penali in materia di edilizia e di urbanistica e in materia di ambiente, territorio e paesaggio, che risultano collocate in testi normativi diversi da quelli indicati, a partire dalle fattispecie penali previste dagli articoli 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice penale.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-01144 Rubinato: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.	
5-02098 Moretto: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste .....	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-01224 Liuzzi: Malfunzionamenti nei servizi su gomma, sostitutivi di quelli ferroviari, nella tratta Nova Siri-Potenza.	
5-01855 Liuzzi: Gravi carenze organizzative e finanziarie del trasporto pubblico locale ferroviario, con particolare riguardo alla regione Basilicata .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-01402 Tino Iannuzzi: Studio di fattibilità per il ripristino della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro .....	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-01887 Crivellari: Mancato adeguamento del ponte ferroviario tra i comuni di Loreo e Rosolina sul Po di Brondolo, lungo la linea Rovigo-Chioggia .....	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-02063 Catalano: Conseguenze per i conducenti che attraversano il confine svizzero derivanti dalla mancata indicazione su alcune patenti dei codici di abilitazione alla guida dei veicoli a due ruote .....	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-02082 Coppola: Malfunzionamento del sistema telematico di pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo degli autotrasportatori .....	104
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-02362 Mognato: Dubbi interpretativi riguardo alle sanzioni da comminare in caso di sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno .....	105
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	127
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	105
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114



**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 9.**

**5-01144 Rubinato: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.**

**5-02098 Moretto: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.**

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che tiene conto solo di alcune delle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma. Ricorda che il Parlamento si è occupato più volte della linea ferroviaria oggetto dell'interrogazione, già a partire dalla scorsa legislatura, una prima volta con una risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente con la quale si impegnava il Governo a svolgere una comparazione tra i due tracciati proposti, quello litoraneo e quello alternativo proposto dal commissario straordinario Mainardi, cui non è stato ancora dato seguito, e successivamente con un'interrogazione svolta presso la Commissione Trasporti con la quale si mettevano in risalto le criticità derivanti dall'opposizione dei territori al progetto litoraneo. Nel sottolineare che la Commissione VIA sta ancora valutando il progetto litoraneo, e

che quindi la situazione non ha registrato alcun progresso nella direzione dell'esame del progetto alternativo, auspica che il Governo introduca il modello della democrazia partecipata, per far sì che la progettazione di opere che hanno un rilevante impatto sui territori sia dalla popolazione dei territori stessi condivisa e di conseguenza le opere non subiscano rallentamenti in fase di realizzazione. Nel ringraziare in ogni caso il sottosegretario per gli aggiornamenti riportati, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, al fine di monitorare la questione oggetto dell'interrogazione.

Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, dalla quale si evince che la Commissione VIA non ha proceduto ad alcun approfondimento riguardo al progetto di affiancamento al progetto alternativo rispetto al progetto litoraneo. Nel fare presente che le istituzioni locali da tempo hanno manifestato la propria contrarietà al progetto litoraneo, che ha un impatto negativo assai rilevante sul territorio costiero della provincia di Venezia, sottolinea negativamente la scarsa informazione che viene data alle stesse istituzioni sugli stadi di avanzamento del progetto medesimo. Nel ritenere opportuno che sia dia seguito alle richieste dei territori e si proceda tempestivamente ad un serio approfondimento del progetto alternativo, informandone prontamente le istituzioni locali, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo, anche al fine di monitorare le fasi del progetto e dare concrete risposte ai cittadini.

**5-01224 Liuzzi: Malfunzionamenti nei servizi su gomma, sostitutivi di quelli ferroviari, nella tratta Nova Siri-Potenza.**

**5-01855 Liuzzi: Gravi carenze organizzative e finanziarie del trasporto pubblico locale ferroviario, con particolare riguardo alla regione Basilicata.**

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, in primo luogo accoglie con favore l'anticipo di tre minuti nell'orario del servizio sostitutivo su gomma da Sibari a Metaponto, che consente ai pendolari e agli utenti di non perdere la coincidenza con il servizio di trasporto in partenza da Metaponto, e che va nella direzione auspicabile dell'intermodalità e della logistica. Quanto al tema più generale del trasporto pubblico locale, evidenzia, anche sulla base di quanto riportato nel rapporto Pendolaria 2010 redatto da Legambiente, la grave situazione di crisi che si registra in tutte le regioni, dal momento che, anche grazie alla politica fiscale che negli ultimi anni ha favorito il trasporto su gomma, è cresciuto il volume complessivo di tale trasporto a scapito di quello su ferro, con conseguenze fortemente negative dal punto di vista ambientale e di traffico. Rileva, inoltre, che la tratta Nova Siri-Potenza è inserita all'interno della direttrice ionica che, nel collegare tre regioni del Paese, ha rappresentato fino agli anni '60, anche grazie alla rilevanza delle stazioni ferroviarie, un esempio di eccellenza del trasporto ferroviario nazionale, e che invece registra oggi uno stato di degrado che evidenzia i risultati assai negativi delle politiche dei trasporti condotte in Italia negli ultimi decenni. Nel ricordare che la Commissione Trasporti è da tempo impegnata sul tema del trasporto pubblico locale, attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva che ha messo in evidenza la carenza strutturale di risorse, auspica che vengano stanziati adeguati fondi per il trasporto locale e che si superino le criticità derivanti dalla deresponsabilizzazione conseguente alla presenza di numerosi soggetti nel processo decisionale, pervenendo ad una politica condivisa che, in una visione globale delle problematiche del trasporto nel Paese,

raggiunga obiettivi di efficienza ed efficacia, restituendo al trasporto locale una qualità adeguata.

**5-01402 Tino Iannuzzi: Studio di fattibilità per il ripristino della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il sottosegretario Del Basso De Caro, al quale augura buon lavoro, rileva che la questione oggetto di questo e dei precedenti e numerosi atti di sindacato ispettivo a propria firma è assai sentita nelle popolazioni e nei territori del Vallo di Diano e rientra nella problematica più generale del giusto e doveroso potenziamento del trasporto pubblico locale ferroviario. Giudica importante l'acquisizione dello studio di fattibilità, che si riserva di leggere approfonditamente in tutti i suoi contenuti ed in tutte le sue previsioni, dal momento che tale studio è stato solo brevemente sintetizzato dal sottosegretario. Nel prendere atto con favore che nello studio sono state valutate diverse ipotesi, osserva che il progetto di ripristino dell'intera tratta ferroviaria o anche di singoli segmenti delle medesima che si ritengano prioritari (quelli con maggiore bacino di utenza), dovrà vedere attivamente partecipi, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, innanzitutto la regione Campania ed anche la Provincia di Salerno. Ritiene che vada adeguatamente approfondita la questione per verificare soluzioni realistiche e possibili, dal punto di vista delle risorse disponibili. Il ripristino di tale collegamento ferroviario è, tuttavia, necessario tenendo conto che anche il riordino degli uffici giudiziari territoriali – che ha visto la soppressione dell'ufficio giudiziario di Sala Consilina e il suo accorpamento con quello di Lagonegro, misura rispetto alla quale ha da sempre espresso la propria motivata contrarietà – comporta sicu-

mente l'esigenza di rafforzare i collegamenti ed il trasporto su ferro in quell'area, che potrebbero essere efficacemente realizzati proprio attraverso la riapertura ed il ripristino almeno di singoli segmenti della tratta Sicignano-Lagonegro. Al riguardo occorre considerare la questione anche in sede di attuazione del progetto (già finanziato) di adeguamento tecnologico e velocizzazione della linea ferroviaria lungo la direttrice Salerno-Battipaglia-Vallo della Lucania-Sapri, con la previsione di eventuali « bretelle » di collegamento con il Vallo di Diano. Il ripristino dell'intera tratta, come evidenziato dalla risposta del sottosegretario, comporta un onere assai rilevante, pari a circa 370 milioni di euro, stante il comprensibile stato di degrado dell'infrastruttura conseguente alla sospensione prolungata del servizio ferroviario fin dal 1987. Dichiaro in conclusione che continuerà a seguire con lo stesso impegno la vicenda, per ricercare soluzioni utili e positive.

**5-01887 Crivellari: Mancato adeguamento del ponte ferroviario tra i comuni di Loreo e Rosolina sul Po di Brondolo, lungo la linea Rovigo-Chioggia.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Osserva che la questione posta nell'interrogazione a propria firma è assai sentita a livello locale ed è dibattuta da molti anni, motivo per cui è opportuno che vengano date risposte efficaci ai territori interessati. Ritiene che il superamento degli ostacoli oggi esistenti alla navigazione interna potrebbe dare un nuovo impulso al trasporto merci per via navigabile e uno slancio alla navigazione fluviale turistica, assai sottovalutata nel nostro Paese. Prende atto con soddisfazione che è stato predisposto un calendario di incontri ben preciso, e auspica, quindi, che venga individuata una strategia di intervento che possa dare i migliori risultati nei tempi più brevi possibile.

**5-02063 Catalano: Conseguenze per i conducenti che attraversano il confine svizzero derivanti dalla mancata indicazione su alcune patenti dei codici di abilitazione alla guida dei veicoli a due ruote.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Ivan CATALANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta data dal sottosegretario, che invita ad adoperarsi affinché il riconoscimento delle patenti da parte delle autorità elvetiche sia tempestivo, al fine di evitare ai cittadini italiani i problemi derivanti dalla mancata abilitazione alla guida, che hanno indotto molti di loro a provvedere a proprie spese all'aggiornamento della patente di guida, sostenendo un onere non irrilevante.

**5-02082 Coppola: Malfunzionamento del sistema telematico di pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo degli autotrasportatori.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Paolo COPPOLA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto, rilevando in essa elementi che appartengono ad una cultura che un tempo era dominante all'interno della pubblica amministrazione, che in talune circostanze trattava i cittadini alla stregua di sudditi, e che dovrebbe invece ritenersi ormai superata. Evidenzia, infatti, che uno dei principali obiettivi che ogni amministrazione pubblica deve perseguire è quello di venire incontro ai cittadini e alle imprese nel facilitare loro gli adempimenti burocratici, preoccupandosi che le procedure siano semplici e veloci e superando le eventuali criticità che vengano da questi evidenziate. Nel sottolineare che l'importo

delle risorse cui si faceva riferimento nella risposta in ordine alla manutenzione del software predisposto per il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori risulta abbastanza rilevante, auspica che si riesca a perfezionare il sistema per rendere le modalità di pagamento più veloci e maggiormente rispondenti alle esigenze delle imprese che sono obbligate a corrisponderli. Un simile risultato deve essere perseguito sia al fine di ridurre il lavoro dei dipendenti del Ministero impegnati in queste attività, sia soprattutto per facilitare gli adempimenti burocratici a carico delle imprese e ridurre i costi che esse sono costrette a sopportare per far fronte a tali adempimenti.

**5-02362 Mognato: Dubbi interpretativi riguardo alle sanzioni da comminare in caso di sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Michele MOGNATO (PD), nel ringraziare il sottosegretario, al quale augura buon lavoro, per aver fornito una risposta assai puntuale e articolata fornita, di cui si dichiara soddisfatto, osserva che in diversi comuni della sua regione si sono avute interpretazioni difformi della questione posta nell'interrogazione a propria firma. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a sollecitare l'invio alle prefetture di una circolare interpretativa che in modo definitivo risolva i dubbi ancora esistenti sulla questione, escluda comportamenti difformi da parte degli enti locali e indichi in modo chiaro e inequivocabile la condotta da adottare in caso di sosta sugli stalli per un tempo superiore a quello indicato nel contrassegno.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Variatione nella composizione della Commissione.**

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, per quanto concerne il gruppo Partito Democratico, sono entrati a far parte della Commissione i deputati Magda Culotta e Giovanni Legnini, mentre hanno cessato di farne parte i deputati Renzo Carella e Alessia Rotta.

Per quanto riguarda il gruppo Lega Nord e Autonomie, è entrato a far parte della Commissione il deputato Angelo Attaguile e ha cessato di farne parte il deputato Davide Caparini.

Avverte infine che, a seguito della nomina dell'onorevole Silvia Velo a Sottosegretario per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, e dell'onorevole Giovanni Legnini a Sottosegretario per l'economia e le finanze, entrambi appartenenti al gruppo Partito Democratico, l'onorevole Francesca Bonomo e l'onorevole Maria Amato, appartenenti al medesimo gruppo, sono entrate a far parte della Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito delle nomine dei rappresentanti del nuovo Governo, con le quali è stato attribuito all'onorevole Velo l'incarico di Sottosegretario al Ministero dell'ambiente, quest'ultima non potrà essere relatrice del provvedimento e di aver proceduto pertanto a nominare relatore, in sua sostituzione, l'onorevole Paolucci. Avverte, infine, che la Commissione Bilancio ha espresso i rilievi sul provvedimento in esame nella seduta dell'11 marzo.

Massimo PAOLUCCI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di Poste italiane Spa (Atto n. 77). Ricorda che attualmente il 100 per cento delle azioni della società è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Rammenta che tale disposizione prevede che per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Sottolinea che, sulle modalità di privatizzazione, la relazione illustrativa richiama anche il decreto-legge n. 332 del

1994, recante Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni. Evidenzia che tale provvedimento ha individuato due specifiche modalità attraverso le quali effettuare la vendita delle partecipazioni: l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta con i potenziali acquirenti. È stata prevista anche la possibilità di effettuare la cessione mediante ricorso contestuale ad entrambe le procedure. Per ogni singola operazione è stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la scelta della modalità di vendita tra quelle indicate nel decreto-legge.

Passando all'esame dei contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rileva che esso contiene un solo articolo. Il comma 1 dell'articolo unico prevede l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia in Poste italiane in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste italiane non inferiore al 60 per cento. In base al comma 2, l'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi con due possibili modalità: offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane e/o offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali.

In proposito, ricorda che per offerta pubblica di vendita (OPV) si è soliti intendere un'operazione che consiste nel collocamento sul mercato, da parte delle società autorizzate, di azioni già esistenti, cioè non di nuova emissione, a prezzi e quantità prefissati. L'introito che deriva dalla loro vendita spetta ai soci – in questo caso il Ministero dell'economia – e non alla società emittente. Con l'espressione investitore istituzionale si intende invece un operatore economico che esercita in modo continuativo e professionale l'attività di investimento, in valori mobiliari o immobiliari, di rilevanti risorse finanziarie, frutto di raccolta presso comunità, spesso molto ampie, di risparmiatori.



tori – quali compagnie di assicurazioni, banche di investimento e di affari, fondi comuni di investimento, fondi pensione, *hedge fund*, Società di Gestione del Risparmio, gli enti pubblici previdenziali.

Osserva che l'offerta pubblica di vendita può essere rivolta quindi al pubblico indistinto dei risparmiatori o ad investitori istituzionali. L'offerta ad investitori istituzionali può essere realizzata o attraverso « un'offerta istituzionale », destinata alla generalità degli investitori istituzionali o attraverso collocamenti privati, riservati ad una selezione di investitori individuati.

Sottolinea che nel caso in cui i destinatari dell'OPV siano i risparmiatori, la società emittente dovrà darne preventiva comunicazione alla CONSOB, consegnando contestualmente il prospetto informativo dell'operazione e realizzare tale operazione nel rispetto degli obblighi previsti dal Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Nelle altre due fattispecie di offerta, invece, la società non è obbligata a rispettare norme particolarmente restrittive in termini di informativa e trasparenza in quanto si presume che le categorie di destinatari necessitino di minor tutela a motivo della loro professionalità.

Ricorda che, ai sensi del Testo unico della finanza, l'attività di collocamento tra il pubblico e gli investitori istituzionali può essere esercitata solo dagli intermediari autorizzati; pertanto, qualora i destinatari dell'OPV siano tali categorie, la società dovrà avvalersi dell'aiuto di un *global coordinator*, cioè un intermediario che in un'operazione di collocamento assume compiti di coordinamento e di consulenza; il compito può essere svolto da banche di investimento italiane o estere a ciò autorizzate ai sensi del Testo unico bancario decreto legislativo n. 385 del 1993).

Il comma 3 consente di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del gruppo Poste italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in: quote dell'offerta ri-

servate; agevolazioni di prezzo; agevolazioni nelle modalità di finanziamento (per l'acquisto di azioni della società).

Con riferimento alle possibili agevolazioni di prezzo, fa presente che la relazione illustrativa precisa che si potrebbe ipotizzare un *bonus share*, vale a dire una clausola che in seguito ad un'offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione prevede l'allocazione a titolo gratuito ai sottoscrittori iniziali di un certo quantitativo di azioni in caso di possesso azionario ininterrotto per un determinato arco temporale; la *bonus share* è già stata utilizzata in passato per la privatizzazione ENI.

Sulle modalità con le quali si svolgerà la cessione delle quote di capitale di Poste italiane, richiama anche un passaggio dell'audizione resa dal Ministro dell'economia di fronte all'8<sup>a</sup> Commissione del Senato nella seduta del 12 febbraio scorso. In quell'occasione il Ministro ha precisato che « tra l'ipotesi di scorporare i servizi finanziari postali prima della quotazione e quella di vendere da subito l'intero pacchetto, il Governo ha scelto la seconda opzione, come è peraltro accaduto in Germania. La privatizzazione di Deutsche Post fu infatti avviata nel 2000, attraverso un'offerta pubblica dell'intero gruppo, mentre quella di Postbank (corrispondente al nostro Bancoposta) è avvenuta quattro anni dopo. »

Più in generale, alla luce degli elementi sopra richiamati, rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur escludendo la possibilità di una trattativa privata per la cessione delle quote di capitale di Poste italiane Spa, prefigura un ventaglio di ipotesi abbastanza ampio, che va dall'offerta a tutti i risparmiatori all'offerta ad una selezione di investitori istituzionali. Osserva peraltro che le diverse modalità non sono alternative tra loro ma possono essere utilizzate insieme. Questo margine di discrezionalità lasciato al Governo appare coerente con le precedenti esperienze di privatizzazione. Chiede comunque al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione ulteriori elementi sulle modalità con le quali si procederà alla cessione delle quote e



sulle modalità con le quali sarà individuato, se necessario, il *global coordinator* dell'offerta, ovvero si provvederà alla selezione di investitori istituzionali ai quali rivolgere l'offerta.

Ricorda poi che la cessione di quote di capitale di Poste Italiane Spa rientra all'interno di un più ampio programma di privatizzazioni elaborato dal Governo. In particolare, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013, presentata nel settembre 2013, prevede una riduzione del debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno derivante dagli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari. Nell'ambito del piano destinazione Italia, presentato il 13 dicembre 2013, il Governo in carica ha specificato che « il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le prime partecipazioni per le quali si intende procedere all'avvio delle operazioni di dismissione: ENI, STM, ENAV per le partecipazioni dirette, SACE, Fincantieri, CDP Reti, TAG e Grandi Stazioni/Cento Stazioni per quelle indirette [...] Seguirà una seconda fase di dismissioni che prevede nel 2014 la cessione di quote di minoranza di Poste e di altre aziende nazionali, con la possibilità che anche i lavoratori dipendenti possano partecipare al capitale, sul modello di partecipazione sperimentato in Germania ».

Al riguardo, rileva l'opportunità di una riflessione sulla destinazione dei proventi della cessione delle quote di capitale di Poste Italiane Spa. Osserva che, se è vero che la riduzione del debito pubblico è una priorità strategica del Paese, appare estremamente limitato l'apporto che a tale riduzione può derivare dalla cessione delle quote di Poste. In tal senso giudica opportuno ipotizzare piuttosto la destinazione delle relative risorse a interventi urgenti di sviluppo del Paese, laddove queste possono fare effettivamente la differenza: penso allo sviluppo delle reti mobili di nuova generazione e a interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico e di manutenzione infrastrutturale del Paese.

Ricorda infine il carattere strategico della società Poste Italiane Spa in Italia: sottolinea infatti che la società ha 146.000 dipendenti, un fatturato nel 2012 di oltre 9 miliardi di euro, con un risultato di competenza degli azionisti di oltre 1 miliardo di euro nel medesimo anno. Il decreto legislativo n. 58 del 2011, integrando il decreto legislativo n. 261 del 1999, ha riconosciuto alla società per quindici anni (e quindi fino al 2026) la qualifica di fornitore del servizio universale, con possibilità di revoca ogni quinquennio, sulla base della verifica del rispetto degli obblighi del servizio universale medesimo; la società infine, gestisce il risparmio postale, poi utilizzato da Cassa depositi e prestiti Spa per finanziare con mutui gli enti locali.

Su questi aspetti, nella già ricordata audizione al Senato, osserva che il Ministro dell'economia ha ricordato che « in raccordo con l'AGCOM e con le competenti autorità comunitarie, il Ministero dello sviluppo economico sta definendo gli aspetti relativi alla disciplina del servizio universale per i prossimi anni, che dovrà essere espletato con nuove modalità che prevedano una piena correlazione tra ricavi e costi sostenuti. ». Inoltre, ha ricordato il Ministro, « il secondo adempimento attiene alla Convenzione tra Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane per la raccolta postale: è già in corso di rinegoziazione la convenzione che regola i rapporti tra Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti per la raccolta postale con garanzia dello Stato sul territorio nazionale, scaduta nel 2013. I contenuti andranno trasferiti in un contratto pluriennale che già nei prossimi mesi verrà definito e perfezionato. »

Al riguardo, segnala che, con lo svolgimento del servizio universale e con la gestione del risparmio postale, la società Poste adempie a funzioni che possono essere definite di interesse pubblico; rileva quindi la necessità che il rappresentante del Governo fornisca garanzie sulle modalità con le quali queste funzioni saranno assolte, una volta che nel capitale della società saranno entrati soci privati. In

particolare, invito al rappresentante del Governo a valutare procedure di verifica degli obblighi del servizio universale più stringenti di quelle attuali.

Nicola BIANCHI (M5S) esprime il proprio disaccordo riguardo alla privatizzazione della società Poste italiane, per il rischio che questa possa risolversi, al pari di quanto avvenuto in passato, in un beneficio per alcune cordate imprenditoriali, piuttosto che in un beneficio per il Paese. Preannuncia pertanto che il proprio gruppo intende presentare una proposta di parere contrario sullo schema in esame. Osserva in proposito che l'articolo 23-bis del decreto-legge che ha avviato il processo della *spending review* sotto il Governo Monti, era espressamente previsto che una parte dei proventi derivanti dalle dismissioni della partecipazioni statali in aziende pubbliche fosse destinata, piuttosto che alla riduzione del debito, al pagamento dei debiti insoluti della Pubblica amministrazione, che costituirebbe una misura indispensabile per il sostegno delle aziende in crisi. Tuttavia nello schema in esame non vi è alcuna previsione di destinazione dei proventi al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. Osserva, inoltre, che non vi è alcun obbligo, all'interno del provvedimento, sulla pubblicità dei dati come previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Osserva che non sono ancora state esplicitate le modalità della privatizzazione e che non è chiaro quale settore sarà maggiormente interessato alla vendita, con il rischio che possa rimanere di proprietà statale il settore della società Poste che attualmente registra maggiori perdite. Pur ritenendo positiva l'acquisizione da parte dei dipendenti di quote azionarie, rileva che tale operazione desta perplessità in relazione alla possibilità che l'ingresso di rappresentanze di dipendenti nel consiglio di amministrazione potrebbe amplificare dinamiche clientelari. Per tutti questi motivi ribadisce che secondo il proprio gruppo dovrebbe essere espresso parere contrario sullo schema di decreto in esame.

Ivan CATALANO (M5S), nel concordare con il relatore sull'opportunità di utilizzare le risorse rivenienti dalla dismissione di quote dello Stato nel capitale di Poste ad interventi per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, osserva che sarebbe necessario che Poste avesse la licenza bancaria, al fine di poter essere sottoposta al controllo della Banca d'Italia.

Paolo COPPOLA (PD) giudica necessario che la Commissione fornisca al Governo un ordine di priorità nella scelta delle modalità di dismissione, indicando come soluzione prioritaria un'offerta pubblica di vendita rivolta alla generalità dei risparmiatori e, solo nel caso in cui questa non si rivelasse sufficiente a collocare la totalità delle azioni, si ricorresse anche alla vendita ad investitori istituzionali, per i quali è necessario incaricare un *global coordinator*, con i connessi oneri.

Michele MOGNATO (PD) nel condividere le osservazioni formulate dal relatore, giudica necessario che si ponga una particolare attenzione alle modalità di privatizzazione della società, dal momento che in passato alcune privatizzazioni hanno dato luogo a forti criticità di cui ancora oggi si discute. Giudica inoltre opportuno che vengano date rassicurazioni sul mantenimento del controllo azionario da parte dello Stato, anche al fine di garantire l'espletamento del servizio pubblico cui Poste è chiamata. Quanto alla partecipazione dei dipendenti alla gestione della società attraverso l'acquisizione di quote dell'azionariato, giudica opportuna una forma di coinvolgimento dei dipendenti, ma non ritiene appropriato che tale coinvolgimento si configuri come una vera e propria forma di cogestione, in analogia al modello adottato in Germania. Esprime in ultimo preoccupazioni riguardo alla possibilità che dalla società vengano scorporati e ceduti i settori più produttivi e chiede al Governo rassicurazioni riguardo al possibile ingresso di soci privati che svolgano attività coincidenti con alcune di quelle svolte da Poste, come ad esempio

accadrebbe nel caso di istituti bancari. Ciò infatti, da un lato, determinerebbe la presenza nel capitale di Poste di possibili concorrenti, dall'altro, potrebbe avere un'incidenza negativa sull'espletamento del servizio postale.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), anche alla luce del dibattito finora svolto nel corso delle audizioni che si sono tenute nell'ambito dell'esame del provvedimento, osserva che, pur rimanendo l'abbattimento del debito un obiettivo importante per l'azione di Governo, dovrebbe essere fatta una più compiuta riflessione sulla possibilità di impiego di parte delle risorse rivenienti dalle privatizzazioni in investimenti che generino sviluppo. Ritiene infatti che il tema centrale sul quale il Governo dovrebbe basare la propria azione è costituito dalla definizione della politica industriale che si intende perseguire riguardo alle attività di aziende che offrono servizi innovativi, quali quelli connessi all'agenda digitale e allo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Diego CRIVELLARI (PD) giudica opportuno che vengano definite compiutamente ed in modo equilibrato le modalità di compartecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, al fine di evitare eventuali ostacoli, dal momento che tale modello, a differenza di quanto avviene in altri Stati quali la Germania, non appartiene alla cultura aziendale del Paese.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, nel sottolineare la complessità della procedura in esame, che investe le competenze di numerosi soggetti istituzionali, sottolinea che l'intento del Governo è quello di mantenere il 60 per cento delle quote della società non solo in questa fase, ma in via definitiva e rassicura la Commissione che non seguiranno successive operazioni di privatizzazione che mettano a rischio il controllo dello Stato su Poste italiane. Nell'evidenziare che Poste rappresenta una realtà aziendale che si è profondamente trasformata nel corso dell'ultimo decennio e che è riuscita a racco-

gliere un elevatissimo grado di fiducia da parte degli utenti, giudica fondamentale che non si proceda allo scorporo di rami d'azienda, perché questo potrebbe pregiudicare la valutazione estremamente positiva di cui il gruppo Poste, nel suo complesso gode. Sottolinea, quindi, che con la privatizzazione non si intende alterare la fisionomia della società e non si mette a rischio il ruolo fondamentale che la società svolge nell'ambito dei servizi postali. Manifesta la propria disponibilità ad approfondire le questioni poste nel corso del dibattito, e in particolare i limiti e i vincoli che si intendono stabilire riguardo ai soggetti che potrebbero entrare nel capitale di Poste e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalla cessione di una quota di minoranza di tale capitale. Riguardo a tale ultima questione osserva che l'intervento di abbattimento del debito libera risorse in forma strutturale, mentre l'utilizzo diretto dei proventi della cessione delle azioni per interventi espansivi ha il carattere di un intervento *una tantum*, che esplica il proprio effetto benefico solo nell'arco temporale in cui l'investimento viene operato. Ritiene pertanto che le finalità di abbattimento del debito e di rilancio dell'economia non siano tra loro in contrasto; in ogni caso condivide l'esigenza di un'ulteriore riflessione su questo aspetto tanto rilevante. Segnala, infine, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata sollecitata riguardo alla fissazione dei parametri necessari alla definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, degli obblighi di servizio universale per i prossimi anni e dei relativi oneri, che costituisce un elemento fondamentale anche in relazione alla definizione dell'operazione di privatizzazione. Ritiene pertanto che in tempi rapidi sarà possibile mettere le competenti Commissioni parlamentari a conoscenza delle valutazioni dell'Autorità.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa.**  
Atto n. 78.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sul provvedimento nella seduta dell'11 marzo scorso. Procede quindi, in sostituzione del relatore, onorevole Piso, che non ha potuto partecipare alla seduta, a svolgere la relazione introduttiva.

Fa presente, in via preliminare, che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia nel capitale di ENAV Spa. Segnala che il 100 per cento del capitale della società, non quotata, è attualmente detenuto dal Ministero dell'economia.

Osserva che, in analogia a quanto previsto per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di privatizzazione di Poste Italiane Spa, lo schema di decreto in esame è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Fa presente, come già ricordato con riferimento al precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione prevede che per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini

dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Rileva che, sulle modalità di privatizzazione, la relazione illustrativa richiama il decreto-legge n. 332 del 1994 recante Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni. Ricorda che tale provvedimento ha individuato due specifiche modalità attraverso le quali effettuare la vendita delle partecipazioni: l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta con i potenziali acquirenti. È stata prevista anche la possibilità di effettuare la cessione mediante ricorso contestuale ad entrambe le procedure. Per ogni singola operazione è stata demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la scelta della modalità di vendita tra quelle indicate nel decreto-legge.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ENAV S.p.A. (Società Nazionale per l'Assistenza al Volo) che determini comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di ENAV non inferiore al 51 per cento. A tale proposito osserva che la relazione governativa evidenzia che l'articolo 691-*bis* della parte aeronautica del codice della navigazione indica l'ENAV come *provider* di servizi di traffico aereo qualificandola come « società pubblica » e che pertanto viene disposto il mantenimento in capo allo Stato di una partecipazione maggiore o uguale al 51 per cento in modo da mantenere il controllo assoluto della società. Il comma 2 prevede che l'alienazione della partecipazione possa essere effettuata anche in più fasi e attraverso il ricorso, anche congiunto, a un'offerta pubblica di vendita e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1035/2011.

Sottolinea che tale regolamento stabilisce i requisiti generali per la fornitura di servizi di navigazione aerea e prevede, tra l'altro, relativamente agli assetti proprietari e all'organizzazione, l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa compromettere l'imparziale ed oggettiva fornitura dei servizi del traffico aereo. Inoltre il regolamento (Allegato II) richiede che i fornitori di servizi di traffico aereo comunichino all'autorità nazionale di vigilanza: il loro *status* giuridico, la loro struttura proprietaria e qualsiasi accordo che possa avere un'incidenza significativa sul controllo delle loro attività; gli eventuali collegamenti con organizzazioni che non operano nel settore della fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le attività commerciali alle quali partecipano direttamente o attraverso imprese collegate, che rappresentano più dell'1 per cento delle loro previsioni di entrate; tutte le modifiche di qualsiasi singola partecipazione azionaria che sia pari o superiore al 10 per cento del capitale azionario totale. Il comma 2 prevede inoltre, nel caso di alienazione della partecipazione tramite offerta pubblica di vendita, che essa dovrà essere rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. Evidenzia quindi che nella relazione governativa allo schema si indica come percorso prioritario quello della realizzazione di una offerta di largo mercato sui mercati internazionali.

Ricorda che l'ENAV è la società a cui lo Stato demanda la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia, nonché gli altri servizi essenziali per la navigazione, nei cieli italiani e negli aeroporti civili nazionali. Il bilancio dell'ENAV per l'anno 2012, approvato il 16 maggio 2013, ha chiuso con un utile netto di 46 milioni di Euro, che depurato dell'effetto del rimborso IRES, evidenzia un risultato positivo di 23 milioni di euro, con un incremento di 10,6 milioni di Euro rispetto all'esercizio 2011. In base ai dati forniti dal Ministro dell'economia nell'audizione resa di

fronte all'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato nella seduta del 12 febbraio 2014, «l'ENAV presenta ricavi di oltre 800 milioni e risultati reddituali positivi e in crescita negli ultimi anni. La società è ben patrimonializzata (il patrimonio netto è di circa 1,3 miliardi), e presenta una solida struttura finanziaria. ENAV e le sue controllate occupano circa 4.200 dipendenti».

Fa presente che l'attività svolta dall'ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori. Il contratto di servizio, in base all'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, ha durata almeno triennale, regola le prestazioni, definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli *standard* di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza. Sullo schema di contratto di servizio non è previsto il parere parlamentare. L'ultimo contratto di servizio stipulato è quello relativo al periodo 2007-2009, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2012. Il contratto di programma ha per oggetto i servizi e gli investimenti finanziati attraverso le tariffe applicate ai vettori. Ricorda che sul contratto di programma 2007-2009 la IX Commissione della Camera dei deputati ha reso parere favorevole nella seduta del 21 dicembre 2011 ed è poi stato registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 e che sono in corso di predisposizione i contratti di programma e di servizio per il triennio 2010-2012.

Ricorda in ultimo che a livello dell'Unione europea è in corso il processo di coordinamento dei vari operatori del traffico aereo per la realizzazione del cosiddetto «cielo unico europeo», cui partecipa attivamente l'ENAV. Ricorda che la normativa comunitaria del Cielo unico europeo da un lato definisce il futuro assetto del sistema di gestione del traffico aereo e,



dall'altro, stabilisce quelli che saranno i target tecnologici, qualitativi, economici ed ambientali a cui tutti i fornitori di servizi dovranno attenersi, in particolare un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea che introduce di fatto un nuovo sistema gestionale complessivo basato sulla misurazione ed ottimizzazione delle performance operative ed economiche del settore del controllo del traffico aereo, di cui ai Regolamenti comunitari n. 691/2010 e n. 1191/2010.

Segnala che in questo quadro, l'ENAV, tra le altre cose, partecipa inoltre al progetto SESAR (*Single European Sky ATM Research*) lanciato dalla Commissione Europea per fornire al «Cielo Unico» gli elementi tecnologici innovativi che permettano la realizzazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo interoperabile.

Giudica infine opportuno richiamare che, in attuazione dei principi del Cielo unico europeo, che prevede la realizzazione di blocchi funzionali di spazio aereo, l'Italia ha firmato il 12 ottobre 2012 a Limassol (Cipro) l'accordo internazionale per il progetto Functional Air Block (FAB) Blue Med tra Italia, Cipro, Grecia e Malta per la realizzazione di uno spazio aereo transnazionale esteso a tutto il Mediterraneo Sud-Orientale. Rammenta che il progetto FAB Blue Med è promosso e coordinato dall'ENAV e ne è stata avviata la fase di attuazione con l'ENAC, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Aeronautica militare e sottolinea che il Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2013 ha approvato il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) esprime la contrarietà del gruppo del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame in ragione di quanto disposto dall'articolo 691-bis del codice della navigazione, che prevede che i servizi di navigazione aerea siano espletati da ENAV in quanto società pubblica. Osserva, pertanto, che l'alienazione, anche di quote di minoranza, può compromettere la natura pubblicistica

della società a favore di logiche di mercato. Inoltre evidenzia che le stime dei proventi derivanti dall'alienazione del capitale di ENAV sono di importo così modesto da non giustificare i rischi di una sua privatizzazione. Ricorda infatti che ENAV, pur in un contesto domestico particolarmente difficile, per la perdurante crisi della compagnia Alitalia, è riuscita a conseguire un utile netto di 46 milioni di euro, di cui 23 milioni per il rimborso dell'IRES, importi che, se sommati agli ammortamenti finanziari sostenuti per la mancata erogazione da parte dello Stato degli oneri derivanti dal contratto di servizio e ai crediti divenuti inesigibili per il fallimento di due vettori italiani, avrebbero comportato un utile di quasi 50 milioni di euro in una situazione contingente di forte crisi economica. Rileva che, nella determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione del capitale di ENAV, non sono previste limitazioni sulle caratteristiche dei soci subentranti, con il conseguente rischio che possano acquistare quote di capitale soggetti in potenziale conflitto di interessi con le funzioni di pubblico servizio svolte dall'azienda, e che non sono previsti limiti massimi alla partecipazione azionaria. Osserva che sono altrettanto assenti indicazioni riguardanti la nuova *governance* che deriverebbe dall'ingresso dei nuovi soci privati, e quella per un efficace modello di azionariato diffuso tra i dipendenti con relativo percorso che possa condurre un rappresentante dei lavoratori all'interno del Consiglio di Amministrazione. Giudica inoltre discutibili le tesi sostenute, nel corso dell'audizione, dall'amministratore unico di ENAV SpA, volte a dimostrare l'impossibilità di competere in mercati internazionali in presenza del solo azionista pubblico. Ricorda al riguardo che l'ENAV con l'assetto societario attuale è riuscita ad acquisire una *leadership* mondiale con *partnership* e commesse internazionali. In ultimo, anche alla luce dell'istituzione e della recente operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, giudica improrogabile il riordino delle competenze di regolazione del settore del-



l'aviazione civile, attraverso un riassetto complessivo volto ad affidare le funzioni di definizione del quadro normativo e di esercizio del controllo direttamente all'Autorità di regolazione dei trasporti e quelle di tipo gestionale ad un unico e diverso soggetto che unifichi le competenze attualmente svolte da ENAV S.p.A., ENAC e Assoclearance. Per tutte le ragioni indicate ribadisce la valutazione contraria del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-01144 Rubinato: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.**

**5-02098 Moretto: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La nuova linea AV/AC « Venezia-Trieste » fa parte del Corridoio Mediterraneo 3 « Lione-Trieste-Divača/Koper-Divaca-Lubiana-Budapest-confine Ucraino » ed è inserita nella lista delle opere strategiche di Legge Obiettivo.

Il tracciato della nuova linea AV/AC Venezia-Trieste ha una estensione di circa 156 km, e il suo sviluppo interessa il territorio delle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con un costo/km medio inferiore ai 50 milioni di Euro, in linea con i costi delle altre tratte AV realizzate e/o in corso di realizzazione.

Al fine di consentire la realizzabilità dei grandi progetti infrastrutturali, è prassi consolidata di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) suddividere gli interventi più rilevanti in tratte funzionali, con individuazione di interventi prioritari e finanziariamente sostenibili, da realizzare progressivamente nel tempo. Tale impostazione è peraltro condivisa dalla Corte dei conti.

In coerenza con questa strategia nel dicembre 2010 RFI ha presentato, per l'approvazione in procedura di Legge Obiettivo, quattro « distinti » Progetti Preliminari relativi rispettivamente alle tratte:

Venezia Mestre – Aeroporto Marco Polo;

Aeroporto Marco Polo – Portogruaro;

Portogruaro – Ronchi dei Legionari;

Ronchi dei Legionari – Trieste.

Ogni Progetto presentato è funzionalmente indipendente, produce benefici diretti ed è realizzabile mediante sub-lotti funzionali secondo una priorità temporale stabilita in base allo specifico studio trasportistico sviluppato per l'intera linea AV/AC Venezia-Trieste.

A fronte di tale suddivisione funzionale, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la Commissione Speciale V.I.A, al fine di valutare complessivamente gli impatti di tipo ambientale derivanti dalla realizzazione dell'opera, ha richiesto la redazione di un unico « ...quadro di riferimento programmatico progettuale e ambientale... » riferito all'intera tratta da Venezia a Trieste. Quanto sopra anche a seguito di una verifica sugli indirizzi procedurali adottati in ambito europeo, dalla quale è emerso che la maggior parte dei Progetti comunitari relativi ai Corridoi fondamentali sono normalmente suddivisi in tratte e sub-lotti funzionali (ad esempio il Quadruplicamento Verona-Fortezza per il quale è stato predisposto il Progetto Preliminare di soli 3 Lotti su 6).

RFI ha ottemperato a tale richiesta, e nel giugno 2012 ha pubblicizzato sui quotidiani l'avvenuto deposito del documento « Sistema Conoscitivo Unitario » propedeutico al riavvio della procedura VIA dei quattro Progetti Preliminari.

Nel corso del 2012, su mandato del Commissario Straordinario, è stato predisposto da RFI uno studio per esaminare la fattibilità di un tracciato AV/AC alternativo, in affiancamento alla linea ferroviaria

esistente tra Mestre e Portogruaro (tratto regione Veneto). La velocità di tracciato della nuova linea è stata impostata a 250 km/h. Tale Studio di Fattibilità presenta, ovviamente, un grado di approfondimento inferiore a quello del Progetto Preliminare 2010, e il suo eventuale affinamento progettuale dovrà essere preventivamente esaminato e valutato dalle competenti strutture del MIT.

Si precisa che anche la soluzione in affiancamento alla linea attuale, sviluppata per il tratto Veneto da Venezia Mestre a Portogruaro, salvaguarda comunque il tracciato AV da Portogruaro a Trieste, avendo standard prestazionali sufficienti a garantire servizi di tipo AV/AC.

Il tracciato dello Studio di fattibilità in affiancamento alla linea ferroviaria esistente nel tratto Veneto è alternativo al tracciato dei progetti delle tratte « Venezia Mestre-Aeroporto Marco Polo » e « Aeroporto Marco Polo-Portogruaro », presentati nel 2010 e attualmente sottoposti all'*iter* procedurale per l'approvazione del CIPE.

Nel concludere, informo che si è in attesa del parere della Commissione VIA per definire compiutamente l'istruttoria sui richiamati progetti preliminari, con riserva di procedere agli eventuali affinamenti progettuali, richiesti anche dalla Giunta della regione Veneto (D.G.R. del 3 ottobre 2013).

## ALLEGATO 2

**5-01224 Liuzzi: Malfunzionamenti nei servizi su gomma, sostitutivi di quelli ferroviari, nella tratta Nova Siri-Potenza.**

**5-01855 Liuzzi: Gravi carenze organizzative e finanziarie del trasporto pubblico locale ferroviario, con particolare riguardo alla regione Basilicata.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-01224 e n. 5-01855 dell'onorevole Liuzzi ed altri, in quanto vertono su analogo argomento, che pertiene alla delicata questione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alla regione Basilicata.

Premetto che la problematica del trasporto pubblico locale costituisce una delle priorità per il Governo, considerato che la collettività, soprattutto in momenti di crisi come l'attuale, avverte sempre più la necessità di poter usufruire di mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda gli specifici rilievi avanzati dagli onorevoli interroganti, devo inoltre ricordare che a normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997) la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, sono di competenza delle singole regioni. Queste disciplinano i rapporti con Trenitalia con da specifici Contratti di Servizio, che definiscono, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili, nonché i relativi standard qualitativi ed i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Pertanto, e con riferimento al caso di specie, il numero dei treni regionali e dei servizi gommati sostitutivi – che assicurano il collegamento lungo la direttrice

Sibari-Metaponto-Potenza – nonché l'articolazione dei rispettivi orari di arrivo/partenza, sono stabiliti dalle regioni Calabria e Basilicata.

Relativamente ad alcuni specifici rilievi posti dagli onorevoli interroganti, Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, ha fatto presente che al fine di agevolare la mobilità dell'utenza diretta verso il capoluogo lucano, proveniente anche dalla stazione di Nova Siri-Rotondella, è stato già disposto l'anticipo di tre minuti della partenza da Sibari del servizio sostitutivo gommato RC502, che attualmente parte alle 5 anziché alle 5.03, con arrivo a Metaponto alle 6.30 anziché alle 6.33, accordando, contemporaneamente, un comparto di 10' al servizio sostitutivo gommato PZ200, in partenza da Metaponto alle ore 6.35.

Ferrovie dello Stato ha altresì rappresentato che nei primi mesi del 2013 il treno regionale 3591 che parte da Potenza alle 17.15, con arrivo a Metaponto alle 18.46 ha fatto registrare indici di puntualità mediamente superiori al 92 per cento; alcune flessioni nella regolarità del servizio si sono invece verificate durante il mese di ottobre 2013 a causa di un allagamento sulla tratta Metaponto-Taranto, che ha determinato una interruzione temporanea della linea Potenza-Taranto.

Più in generale, ricordo che la materia del trasporto pubblico locale – nell'ambito del più complessivo processo di liberaliz-

zazione dei servizi pubblici locali ed in considerazione della necessità di un coordinamento tra le regioni e lo Stato – di recente è stata interessata da un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi stessi (vedasi l'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228).

In particolare, tale disposizione, nel riscrivere l'articolo 16-*bis* del precedente decreto-legge n. 95 del 2012 («*Spending review*»), ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Tale norma ha lo scopo di incentivare le regioni a riprogrammare i servizi, tra l'altro individuando e riducendo quelli scarsamente utili e sovrapposti, o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla domanda esistente.

Detta riprogrammazione deve avvenire secondo criteri oggettivi di efficientamento e razionalizzazione, uniformi a livello nazionale (definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013), quali:

un'offerta di servizio più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

la definizione dei livelli occupazionali appropriati;

la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Tale meccanismo, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispon-

denza tra offerta e domanda di trasporto: in tale ottica potranno essere correttamente valutati gli interventi di carattere strutturale proposti dagli onorevoli interroganti.

Al MIT, peraltro, compete di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, che la regione proceda alla riprogrammazione dei servizi, secondo i predetti criteri, al fine di ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

Gli esiti della verifica sono prodromici al riparto, tra le regioni a Statuto ordinario, delle somme stanziare sul citato Fondo, essendo prevista – qualora una regione non proceda all'efficientamento ed alla razionalizzazione richiesti – una penalizzazione pari al massimo al 10 per cento delle risorse alla stessa destinate.

Tanto premesso, si informa che la regione Basilicata ha regolarmente prodotto la documentazione afferente la riprogrammazione e che gli Uffici competenti di questo Dicastero provvederanno a verificarne gli effetti nel corso dell'esercizio dell'anno 2014.

Ricordo inoltre che la legge di stabilità 2014 è ulteriormente intervenuta in materia di TPL, prevedendo in particolare:

un incremento del Fondo destinato al miglioramento della mobilità dei pendolari – pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – da destinare, tra l'altro, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e al materiale rotabile ferroviario, (articolo 1, comma 83);

la definizione dei costi standard (articolo 1, comma 84): proprio su tale questione è stata convocata il 21 novembre 2013, in seduta straordinaria, la Conferenza Unificata: conseguentemente, tenuto conto che la determinazione dei suddetti costi standard rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso, è stato costituito, ed è operante, un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati. Nel contempo, comunque, rassicuro che i competenti uffici del MIT

stanno predisponendo il decreto di cui al citato articolo 1, comma 84, che – previa intesa in Conferenza unificata – definirà i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi;

una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, prevedendo che una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sia ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi (articolo 1, comma 85).



## ALLEGATO 3

**5-01402 Tino Iannuzzi: Studio di fattibilità per il ripristino della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica oggi all'esame, relativa alla linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro, è stata già oggetto, come è noto, di diversi atti di sindacato ispettivo.

In merito, Rete ferroviaria Italiana (RFI) ha evidenziato di aver provveduto a redigere lo studio di fattibilità con lo scopo di valutare la stima dei costi di ripristino dell'infrastruttura nell'ipotesi di riapertura della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, chiusa all'esercizio ferroviario dal 1987, e dei successivi relativi costi di gestione.

La linea ferroviaria, a singolo binario e non elettrificata, già prima della dismissione aveva delle restrizioni di esercizio con limitazioni di sagoma, di lunghezza e di peso dei convogli e, in alcuni punti, di velocità.

Lo stato della linea evidenzia il livello di degrado derivante dal lungo periodo di abbandono. La sede ferroviaria è completamente ricoperta di vegetazione. Le caratteristiche del corpo ferroviario non rispondono alle attuali prescrizioni normative.

L'armamento deve essere completamente sostituito. Gli impianti e gli apparati di stazione sono divelti e il loro stato di degrado non ne consente il recupero.

Sono completamente assenti opere di regimentazione idraulica.

I fabbricati viaggiatori sono per la quasi totalità in pessimo stato di conservazione e presentano dissesti statici evidenti. Le gallerie ferroviarie si presentano in condizioni statiche assai diverse: quelle del tratto iniziale sono in buono stato, mentre quelle del tratto compreso fra Montesano e Lagonegro presentano un'ampia serie di dissesti e cedimenti

importanti, con perdita di sezione. Gli interventi consistono nell'adeguamento infrastrutturale, nonché nell'adeguamento delle nicchie secondo le nuove prescrizioni di RFI.

Nello studio di fattibilità è stata assunta a base l'ipotesi di ripristinare la linea con le caratteristiche di transitabilità esistenti nella fase del suo esercizio, ante 1987.

Sono state inoltre prese a riferimento le seguenti ipotesi:

1. ripristino della linea ferroviaria nel sedime attuale;
2. eliminazione di tutti i passaggi a livello;
3. modifica del sistema di segnalamento ferroviario, con l'introduzione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT);
4. mantenimento di tutte e sole le stazioni e fermate previste nello studio di fattibilità;
5. previsione della sola presenza di pensiline in corrispondenza delle stazioni e fermate;

Infine, non sono comprese le opere esterne alla sede ferroviaria, in particolare la viabilità di accesso alle stazioni e relativi parcheggi.

A seguito delle analisi condotte, la stima dei costi del possibile ripristino della linea esistente è di circa 370 milioni di euro. Inoltre a seguito della riapertura della linea gli oneri di manutenzione ordinaria annui sono stati stimati in circa 2 milioni di euro all'anno.

Inoltre, lo studio di fattibilità prende in esame anche i costi del servizio da parte dell'impresa ferroviaria, stimati in circa 11,4 milioni di euro all'anno (che dovrebbero essere così coperti: 9,6 milioni di euro all'anno corrisposti da parte della regione all'impresa ferroviaria attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Ser-

vizio, comprensivi del corrispettivo per il pedaggio di accesso alla rete spettante a RFI, stimato pari a 1,4 milioni di euro all'anno; 1,8 milioni di euro all'anno quali introiti stimati dalla vendita dei biglietti).

In definitiva, RFI non ha dunque ipotizzato un servizio su ferro dai tempi e dai costi convenienti.

## ALLEGATO 4

**5-01887 Crivellari: Mancato adeguamento del ponte ferroviario tra i comuni di Loreo e Rosolina sul Po di Brondolo, lungo la linea Rovigo-Chioggia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante sono state assunte dettagliate informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Per il miglioramento infrastrutturale del sistema idroviario dell'Italia del nord, sollecitato da vari Enti, in particolare al fine di pervenire ad un aumento della classe di navigabilità del corso d'acqua cosiddetto canale Po di Brondolo, la regione Veneto il 23 maggio 2012 ha indetto una Conferenza di Servizi sullo studio di fattibilità per la messa in funzione del sistema di sollevamento della campata centrale del ponte ferroviario al km 38+315 della linea Rovigo Chioggia, sul canale artificiale Po di Brondolo.

Il ponte, realizzato nel 1969, è costituito da tre travate metalliche a via inferiore in semplice appoggio aventi luci di 36 metri, quella centrale, e di 32 metri, quelle laterali.

Il ponte è provvisto di torri di sollevamento in corrispondenza delle pile per poter sollevare la campata centrale ma l'impianto di sollevamento non è mai stato realizzato.

Il franco idraulico del ponte attuale è di circa 4,7 metri e risulta quindi inferiore di 2 metri rispetto al franco idraulico necessario per consentire il transito di natanti di classe V, pari a 6,7 metri. Attualmente possono transitare natanti di classe IV che richiedono un franco idraulico di 4,4 metri compatibile con lo stato di fatto.

Al fine di pervenire ad un aumento di classe della via navigabile, la società Sistemi Territoriali S.p.A. provvede a redi-

gere, nel settembre 2007, un progetto preliminare di un nuovo ponte in variante di tracciato che consentisse di avere un franco idraulico di 6,5 metri rispetto al pelo libero dell'acqua.

Nel giugno del 2011 venne ultimata la progettazione definitiva corredata da prove e studi geotecnici. Durante il corso di tali indagini venne appurato che le opere in progetto interessavano aree utilizzate abusivamente per la discarica di rifiuti, alcune delle quali sottoposte a sequestro. Gli interventi di bonifica sono stati giudicati troppo onerosi ed incerti nei tempi, stante la indisponibilità dei siti.

Con nota del 15 aprile 2013 la Direzione Territoriale di Venezia di Rete Ferroviaria Italiana si è resa disponibile ad approfondire il progetto richiedendo uno specifico incontro, avvenuto il 12 maggio 2013, conclusosi con l'impegno di Sistemi Territoriali S.p.A. di procedere alla presentazione di elaborati idonei a descrivere compiutamente la soluzione tecnica.

Il 26 febbraio scorso, su richiesta della Direzione Territoriale di Venezia, è stato effettuato un ulteriore incontro con la regione Veneto e con detta società Sistemi Territoriali, nel corso del quale è stato presentato un documento tecnico di descrizione preliminare del sistema di fessaggio delle rotaie e di controllo dell'assetto del binario della campata mobile, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti e soluzioni di dettaglio in un successivo incontro che è già stato programmato per il prossimo 31 marzo.

In quella sede, oltre gli aspetti tecnici in corso di approfondimento, regione e

Sistemi Territoriali renderanno disponibili ulteriori elementi di valutazione inerenti gli oneri di esecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema di sollevamento, i costi di gestione dello stesso e le modalità di interruzione della linea per il passaggio dei natanti che, secondo quanto finora emerso, interesserà la fascia notturna in cui c'è la sospensione dell'esercizio ferroviario.

Per completezza d'informazione evidenzio, infine, che oltre la soluzione in

variante di tracciato, è stata esaminata anche una soluzione che prevede di mantenere le travate attuali aumentando l'altezza delle pile di circa 2 metri, implicante lavori da eseguire con interruzione della linea con evidenti ripercussioni sulla circolazione.

In tal caso l'alzamento del piano ferro interesserebbe anche due viadotti in cemento armato situati ai lati del ponte metallico, con ovvie ripercussioni su costi e tempi dell'intervento.

## ALLEGATO 5

**5-02063 Catalano: Conseguenze per i conducenti che attraversano il confine svizzero derivanti dalla mancata indicazione su alcune patenti dei codici di abilitazione alla guida dei veicoli a due ruote.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto segnalato dall'onorevole interrogante occorre premettere che anteriormente all'entrata in vigore della prima direttiva comunitaria in materia di patenti di guida, n. 80/1263/CEE, non sussistendo l'obbligo in capo agli Stati membri di uniformità di regolamentazione in materia, in Italia l'abilitazione di categoria B comprendeva anche quella di categoria A.

Con il recepimento di detta direttiva è stato statuito che la categoria B non include più la A ed è stato indicato come termine ultimo per l'adeguamento degli Stati UE il 1° gennaio 1986.

Pertanto, ne consegue che tutte le patenti di guida di categoria B, conseguite in Italia fino al 31 dicembre 1985, includono l'abilitazione A per la conduzione di motocicli senza limitazioni di potenza e di cilindrata.

Quanto appena detto è stato confermato dalla Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012, relativa alle equipollenze delle patenti di guida, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L19 del 22 gennaio 2013.

Tale decisione, al fine di facilitare la lettura dei documenti di guida rilasciati da tutti gli Stati UE, contempla le tabelle di equipollenza di tutte le categorie di patenti esistenti prima dell'entrata in vigore delle diverse direttive comunitarie, individuandone la corrispondenza alle categorie attualmente vigenti.

In particolare, nella tabella che riguarda l'Italia, è contemplato quanto ho appena indicato.

In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, informo che i competenti uffici del MIT sono venuti a conoscenza della innovazione normativa applicata in Svizzera solo incidentalmente attraverso le segnalazioni della problematica da parte dell'utenza.

Pertanto, il 14 febbraio scorso, i predetti uffici del MIT hanno provveduto ad informare il Ministero degli affari esteri (MAE) della decisione delle autorità svizzere di non riconoscere più, a partire dal 1° gennaio 2014, la validità delle patenti di guida italiane di tipo B, conseguite fino al 31 dicembre 1985, per la conduzione di motocicli.

Infatti, tenuto conto dei notevoli disagi che tale decisione avrebbe arrecato all'utenza, è stata richiesta la collaborazione del MAE affinché le competenti autorità svizzere fossero sensibilizzate in merito alla perdurante validità della patente in esame, auspicando una rapida soluzione della questione.

Per veicolare con la massima rapidità le comunicazioni alla competente autorità elvetica gli Uffici del MIT hanno contestualmente avvisato anche l'Ambasciata svizzera in Italia.

Il MAE ha fatto presente di aver provveduto ad informare tempestivamente l'Ambasciata d'Italia a Berna che, attraverso l'invio di una Nota Verbale del 21 febbraio scorso al Dipartimento Federale per gli Affari Esteri e attraverso contatti diretti con la Segreteria Generale del Dipartimento Federale dell'Ambiente dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (DATEC), ha illustrato la questione

alle Autorità elvetiche dando così seguito a quanto richiesto dal MIT.

Nel concludere, per completezza d'informazione, comunico che tra Italia e

Svizzera è in corso un negoziato per la conclusione di un Accordo in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida.



## ALLEGATO 6

**5-02082 Coppola: Malfunzionamento del sistema telematico di pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo degli autotrasportatori.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, facendosi interprete delle esigenze degli operatori del settore, lamenta il malfunzionamento del sistema di pagamento elettronico delle quote di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori che sembra comportare, secondo quanto riferisce, gravi disservizi ai danni delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.

Al riguardo, informo che un'attenta analisi dei dati ricavabili dal sistema informativo del Comitato Centrale, concernente il versamento delle quote aggiornate a tutto ottobre 2013, consente di affermare che il sistema di pagamento delle quote *on line* risulta sufficientemente rispondente ad esigenze di efficienza e di pronta memorizzazione ed elaborazione elettronica dei dati relativi ai pagamenti effettuati, contrariamente a quanto accadeva con il sistema del pagamento dei bollettini postali presso gli sportelli postali, che imponevano successivi adempimenti di natura contabile con inevitabili difficoltà di tracciabilità dei flussi.

Inoltre, considerato l'arco temporale gennaio-ottobre 2013, un confronto tra il numero delle quote versate con il sistema *on line* e quello delle quote versate a mezzo bollettini postali evidenzia la netta preferenza dimostrata dall'utenza nei confronti del primo sistema.

Per ciò che concerne la necessità di una eventuale proroga del termine di versamento delle quote di iscrizione all'Albo

devo far presente che a tutt'oggi risulta pervenuta un'unica richiesta in tal senso da parte di un'associazione di categoria, senza che le rimanenti associazioni risultano aver adottato iniziative analoghe.

Per completezza di informazione comunico che il totale delle quote versate per l'anno 2014 è di n. 57.823 per un totale di euro 5.633.732,47, così suddivise:

versamento con carta di credito n. 34.542 quote per euro 3.426.892,27;

versamento con banco posta n. 854 quote per euro 66.175,89;

versamento con banco posta impresa n. 8.961 quote per euro 8.570,79;

versamento con postapay n. 13.466 quote per euro 1.042.093,52.

Nel concludere, faccio presente che il servizio di gestione informatica del centro elaborazione dati del Comitato centrale, affidato alla Società *Information Technology Solution S.r.l.*, per il periodo maggio/dicembre 2013 per un importo pari ad euro 130.832,46 (IVA compresa), è stato prorogato per i primi tre mesi dell'anno 2014, per un importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 50.566,56 (IVA compresa), al fine di non pregiudicare il servizio in attesa della ricostituzione del Comitato centrale avviata il 30 dicembre 2013 e tuttora in corso.

## ALLEGATO 7

**5-02362 Mognato: Dubbi interpretativi riguardo alle sanzioni da comminare in caso di sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) ripartisce le competenze in materia di circolazione stradale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, attribuendo al primo quelle concernenti la regolamentazione e l'organizzazione della circolazione e della segnaletica, e al secondo quelle concernenti il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

Ciò premesso, i competenti Uffici del MIT hanno nel tempo ripetutamente espresso il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento.

In particolare, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.

Orbene, la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l'articolo 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che

riferirsi alla omessa indicazione dell'inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta.

Dunque, nell'ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice.

In ogni caso l'esposizione del cosiddetto « grattino », ovvero del « ticket » emesso dal dispositivo di controllo della durata della sosta, configura sia l'indicazione chiara e visibile dell'orario di inizio della sosta, sia l'azionamento del dispositivo, come contemplato dall'articolo 157, comma 6, del Codice.

Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i competenti Uffici del MIT hanno quindi espresso il parere che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale.

Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell'articolo 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio.

Al riguardo faccio presente che le somme corrisposte a titolo di penale, es-

sendo sottratte al campo di applicazione del Nuovo codice della strada, non sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e articolo 208 del medesimo.

Informo, altresì, che non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il Ministero dell'interno: quest'ultimo, infatti, in seguito ad un riesame della propria posizione espressa nel 2003 (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26 febbraio 2003) ha successivamente condiviso la disamina della tematica svolta dal MIT (nota prot. n. 74779 del 30 luglio 2007) ed emesso una serie di pareri in tal senso (ad esempio nota n. 300/666/10/103/12/2 del 18 gennaio 2010 e la nota n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28 agosto 2010).

Lo stesso Ministero dell'interno, interessato in relazione all'interrogazione oggi all'esame, nel confermare quanto sopra, ha fatto presente che il parere del 2007 è stato condiviso dal Servizio della polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che lo ha confermato in occasione di ulteriori quesiti pervenuti sull'argomento.

In definitiva, pur nella considerazione che i citati pareri risultano aver avuto ampia diffusione e pertanto, allo stato, non appaiono necessari ulteriori interventi, tuttavia, qualora si manifestasse l'evidenza di dover meglio chiarire le argomentazioni sin qui esposte, il MIT avrà cura di intervenire con le ulteriori azioni del caso.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	129
Audizione di rappresentanti di ENI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Sulla Strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Guglielmo EPIFANI, *presidente*, Davide CRIPPA (M5S) e Gianluca BENAMATI (PD).

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, risponde quindi ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.**

**Audizione di rappresentanti di ENI.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Paolo SCARONI, *Amministratore delegato di ENI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Guglielmo EPIFANI, *presidente*, Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), Dario GINEFRA (PD), Mariastella BIANCHI (PD), Marco CARRA (PD), Davide CRIPPA (M5S) e Gianluca BENAMATI (PD).

Paolo SCARONI, *Amministratore delegato di ENI*, risponde quindi ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.55.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C 254-272-A ..... 131

#### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 132

5-01184 Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989 ..... 132

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 144

5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l'elaborazione della cosiddetta « busta arancione » ..... 132

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 146

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) ..... 133

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) ..... 148

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo (*Esame e rinvio*) ..... 136

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) (*Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 138

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**  
**C 254-272-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.05.

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.*

**La seduta comincia alle 10.05.**



**Variazione nella composizione della Commissione.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Carlo Dell’Aringa, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

**5-01184 Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n. 88 del 1989.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l’articolata risposta fornita, che giudica rassicurante per il personale impiegato presso gli enti di previdenza e di assistenza. Al riguardo, rileva con soddisfazione come sia stato particolarmente utile rivedere in Parlamento la formulazione degli attuali commi 108 e 109 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 proposta dall’Esecutivo, chiarendo con precisione quali fossero i criteri prioritari da seguire per realizzare i risparmi di spesa da parte degli enti di previdenza e assistenza sociale.

Rilevato che il contenimento della spesa di tali enti deve avvenire attraverso la riduzione degli sprechi senza incidere sull’erogazione di servizi fondamentali alla collettività, prende atto, con soddisfazione, dei dati forniti dal Ministero, dai quali emerge che l’INPS e l’INAIL hanno conseguito gli obiettivi di riduzione delle spese previsti con una serie di interventi che potranno essere proseguiti e potenziati in futuro, anche attraverso una rinegoziazione dei contratti in essere, delle convenzioni bancarie e postali, nonché una riconsiderazione delle spese per servizi informatici, per la gestione del patrimonio e per acquisti di beni e servizi.

Prende atto, inoltre, della dichiarazione ufficiale secondo cui è stato assicurato il

mantenimento delle risorse per i progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n. 88 del 1989, progetti che ritiene fondamentali per le attività nel campo della lotta all’evasione e all’elusione previdenziale, contributiva ed assicurativa. Tali progetti, a suo avviso, meritano di essere ulteriormente potenziati e sviluppati, valorizzando la professionalità del personale.

Dichiara, conclusivamente, che continuerà a seguire la vicenda, eventualmente riservandosi di presentare ulteriori atti di indirizzo o di controllo, al fine di salvaguardare i fondamentali interessi pubblici in gioco.

**5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l’elaborazione della cosiddetta « busta arancione ».**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S) osserva che l’interrogazione in titolo mirava proprio a fare chiarezza circa lo stato di attuazione della cosiddetta « busta arancione », al fine di assicurare una informazione corretta e trasparente nei confronti dei lavoratori, ai fini di una esaustiva conoscenza della propria situazione previdenziale. Tenuto conto che le questioni in gioco in tale campo sono molteplici e coinvolgono il mondo delle assicurazioni, degli enti di gestione dei fondi e dei diversi soggetti legati alla previdenza integrativa, fa presente che in tale materia occorre vigilare attentamente al fine di scongiurare il rischio che si mettano in atto azioni di propaganda che spingano i lavoratori ad affidarsi alla previdenza complementare solo in nome di forti interessi economici privati. In proposito, paventa il pericolo che si possa costituire una vera e propria industria della previdenza integrativa che faccia leva proprio su argomentazioni demagogiche mirate a togliere credibilità alle forme di assistenza e previdenza obbligatorie. Rilevato che sarebbe stato opportuno coinvolgere il Parlamento in rela-

zione al tavolo di esperti scelti dal Ministro interrogato per l'attuazione di tale operazione, anche ai fini dell'integrazione della composizione di tale gruppo di lavoro, prende atto, con rammarico, che, in base a quanto dichiarato al rappresentante del Governo, i lavori si sono già conclusi e non è stato possibile avviare un confronto serio e trasparente su tale tematica.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva espresso i pareri sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base. Dà la parola, quindi, alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti accantonati.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, facendo seguito ai pareri già espressi nella seduta del 18 marzo scorso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 2.5, precedentemente accantonato. Esprime, invece, parere contrario sulle altre proposte emendative riferite all'articolo 2. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Osserva che tale riformulazione non comprende né la questione dei lavoratori esposti all'amianto – considerato che la questione dei lavoratori usuranti, a suo avviso, non dovrebbe essere affrontata in questa sede – né il riferimento al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, che giudica troppo generico. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), invitando al ritiro degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4, presentati dai medesimi firmatari, che sarebbero assorbiti dalla nuova formulazione da ultimo proposta. Fa notare che tale riformulazione mira ad assicurare il finanziamento delle salvaguardie fino al 2020, evitando che ci possano essere delle discriminazioni tra lavoratori che presentino requisiti sostanzialmente omogenei.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, pur osservando che il Governo è pienamente consapevole della delicatezza della questione in oggetto, fa notare che il provvedimento reca oneri significativi, che al momento non è possibile quantificare. Rilevata altresì l'esigenza di definire la platea dei potenziali beneficiari, osserva che si è in attesa degli esiti del monitoraggio previsto dalla legge vigente. Ritiene, pertanto, che sia preferibile rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta. Fa presente che, qualora la Commissione decidesse comunque di procedere all'esame di tali proposte emendative, il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

Walter RIZZETTO (M5S) si dichiara stupito che il Governo chieda un rinvio

dell'esame degli emendamenti, chiedendo delucidazioni circa la tempistica necessaria ad acquisire in via definitiva i dati in questione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara fortemente contrario ad un rinvio dell'esame degli emendamenti, osservando che qualsiasi ipotesi di quantificazione presupponga necessariamente la predisposizione di un testo definitivo, sul quale poter ragionare in termini di coperture finanziarie certe.

Titti DI SALVO (SEL) manifesta la propria contrarietà ad un eventuale rinvio dell'esame degli emendamenti, ricordando come le recenti determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in materia sollecitino una rapida definizione dell'esame del provvedimento. Osserva che una richiesta di rinvio sarebbe giustificabile solo a fronte di un preciso impegno del Governo ad assicurare le necessarie coperture finanziarie.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è già prontamente attivato sul punto, acquisirà nel minor tempo possibile dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'INPS le informazioni necessarie alla quantificazione finanziaria degli interventi del provvedimento e alla definizione della platea dei soggetti ancora privi di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, auspica che l'esaurimento della fase dell'esame degli emendamenti, che condurrà all'elaborazione di un testo definito, possa favorire l'acquisizione di dati certi circa gli oneri derivanti dal provvedimento e l'esatta definizione della platea dei beneficiari. In proposito, nel momento in cui si discute di possibili operazioni di *spending review*, ipotizzate per la copertura di taluni altri interventi annunciati in altri campi, ritiene che non possa non considerarsi che la riforma previdenziale realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 ha comportato risparmi su base pluri-

nale quantificabili in circa 80 miliardi di euro.

Walter RIZZETTO (M5S), giudica opportuno procedere speditamente lungo l'*iter* di esame, ritenendo strano che il Governo non sia ancora nelle condizioni di trasmettere gli elementi informativi necessari, nonostante facciano parte della compagine governativa personalità di spessore ben consapevoli di quelle problematiche.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel condividere l'esigenza di procedere senza indugio all'esame degli emendamenti, anche al fine di pervenire ad una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ricorda che, sulla base di quanto deliberato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già provveduto a richiedere un'audizione informale dei vertici dell'INPS al fine di svolgere quanto prima un confronto sui dati d'interesse.

Davide TRIPIEDI (M5S) fa presente che il suo gruppo è pronto a sostenere con forza qualsiasi iniziativa della presidenza mirata all'acquisizione dei dati dall'INPS.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2, Placido 1.3, Tinagli 1.4 e Di Salvo 1.5.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.6

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.7 e 1.8.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, come già richiesto nella seduta del 18 marzo 2014, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Cominardi 1.10, sopprimendo la parte consequenziale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la riformulazione da ultimo proposta dalla relatrice è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fedriga 1.9 e Cominardi 1.10 (*Nuova formulazione*), respinge l'emendamento Burtone 1.11 ed approva gli emendamenti Fedriga 1.12, 1.13 e 1.14.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 1.16 e Di Salvo 2.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritira il suo emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Airaudo 2.3 e Fedriga 2.4, approva l'emendamento Fedriga 2.5 e respinge l'emendamento Fedriga 2.6, nonché l'articolo aggiuntivo Placido 2.01.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che le riformulazioni degli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, proposte dalla relatrice sono state accettate dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Polverini 3.1 (*Nuova formulazione*) e Di Salvo 3.2 (*Nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché gli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02.

Walter RIZZETTO (M5S) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 6.1, di cui è primo firmatario, sottolineando come sia essenziale acquisire elementi di valutazione precisi e circostanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, pur concordando, in linea di principio, sull'importanza di disporre di un quadro informativo esaustivo ed aggiornato, ritiene che l'emendamento Rizzetto 6.1, nella sua attuale formulazione, richiede un ventaglio di informazioni troppo ampio, segnalando che non necessariamente si tratta di dati a disposizione dell'INPS. Esprime, pertanto, la preoccupazione che un eccessivo ampliamento dei dati richiesti possa portare a non ottenere neppure i dati ora previsti dalla disposizione in esame.

Titti DI SALVO (SEL) si associa alla richiesta del deputato Rizzetto, ribadendo come sia essenziale per il corretto svolgimento delle funzioni parlamentari disporre di dati accurati e aggiornati.

Walter RIZZETTO (M5S) osserva come la richiesta di un maggior numero di informazioni non determini, a suo avviso, alcun rischio di pregiudicare la messa a disposizione delle informazioni stesse. Ricorda, del resto, le difficoltà incontrate in questa legislatura nell'acquisizione di dati dall'INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, richiamando gli atti di indirizzo approvati al riguardo con unanime consenso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, si dichiara consapevole dell'esigenza richiamata dai deputati Rizzetto e Di Salvo e propone una riformulazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 che limiti la mole delle informazioni richieste, in linea con le competenze delle amministrazioni (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (M5S), pur ritenendo preferibile la formulazione originaria del suo emendamento 6.1, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rizzetto 6.1 (*Nuova formulazione*), nonché l'emendamento Rostellato 6.2, che dovrà intendersi riferito al comma 1 dell'articolo 6 risul-

tante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rizzetto 6.1 (*Nuova formulazione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.1 e Placido 7.3 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice e che i presentatori degli emendamenti Fedriga 7.2 e Di Salvo 7.4 hanno ritirato i propri emendamenti, in quanto assorbiti da detta riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fedriga 7.1 (*Nuova formulazione*) e Placido 7.3 (*Nuova formulazione*) e respinge l'emendamento Airaudo 8.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari del nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate. Considerata l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, propone di richiedere, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che la relazione tecnica sia trasmessa entro il termine di sette giorni. Fa presente che nella richiesta si segnalerà in particolare l'esigenza che la relazione tecnica sia predisposta in modo da garantire la separata indicazione degli oneri derivanti da ogni intervento, al fine di garantire una valutazione dell'impatto finanziario delle singole previsioni.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame risultante a

seguito dell'esame delle proposte emendative.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.**

**C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gri-  
baudo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, osserva che le tre proposte di legge delle quali si avvia l'esame perseguono lo scopo di adeguare la legge n. 113 del 1985, che da quasi trenta anni disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico avvenuto nel settore della comunicazione. Fa notare che le nuove modalità di organizzazione del lavoro in tale settore, infatti, hanno comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, con la progressiva scomparsa del tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico nonché con la diffusione dei *call center*. Le proposte di legge intendono inoltre tenere conto dell'evoluzione del contesto normativo, che ha registrato una nuova classificazione delle minorazioni visive e una nuova disciplina di carattere generale per il collocamento al lavoro dei disabili.

Rileva che i provvedimenti in esame si differenziano per l'estensione dell'articolo con cui si propongono di modificare la normativa vigente. L'articolo è, infatti, più esteso nella proposta di legge n. 435, che origina da testi già presentati nelle due precedenti legislature ma mai giunti in discussione, mentre è più mirato nella proposta n. 1779, che intende integrarsi maggiormente nell'impianto originario



della legge n. 113 del 1985 ed attualizzare le stesse proposte di modifica precedenti, anche alla luce delle ulteriori evoluzioni intervenute successivamente rispetto alla loro formulazione. La proposta n. 1708 si limita, invece, ad inserire un articolo specifico, l'articolo 3-bis, nella legge n. 113 del 1985. Osserva che tale nuovo articolo è volto a garantire che i benefici riconosciuti ai centralinisti telefonici privi della vista iscritti nello specifico albo professionale siano riconosciuti anche per l'assunzione nei *call center*: in particolare, oltre che un generico rinvio a tutte le altre disposizioni previste dalla legge n. 113 del 1985, la proposta prevede specifici obblighi di assunzione e formativi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, nella misura di un privo della vista ogni cinque posti di operatore, stabilendo, inoltre, nei confronti di tali lavoratori, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici o privati, nonché lo svolgimento, a cura dei datori di lavoro, di specifici corsi di riqualificazione.

Più nel dettaglio, fa presente che la proposta di legge n. 435 interviene sulla quasi totalità degli articoli della legge n. 113 del 1985, con la sola esclusione dell'articolo relativo alla vigilanza del Ministero del lavoro. Segnala che la proposta di legge n. 1779, riprendendo ed attualizzando il nucleo fondamentale della proposta n. 435, incentra invece le modifiche alla legge n. 113 del 1985 sugli articoli 3 e 9: si prevede infatti una rimodulazione degli obblighi di assunzione, per tenere conto innovazioni tecnologiche intervenute, nonché una maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico. Nello specifico, rileva che l'articolo 2 di tale proposta di legge non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della suddetta legge n. 113 del 1985, rappresentate sostanzialmente dal decreto del Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2011, che ha esteso la portata di tale obbligo occupazionale ad ulteriori ambiti professionali che rappresentano una evoluzione del centralinista telefonico. Rileva che entrambe le proposte di legge n. 435 e n. 1779, a questo proposito, recepiscono la nozione di «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti», in sostituzione di quella di «centralinisti non vedenti», in linea con quanto disposto dal richiamato decreto del 10 gennaio 2000. Infine, evidenzia che la proposta di legge C. 1779 prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985 attraverso cui, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Per quanto attiene alle ulteriori disposizioni recate dalla proposta di legge n. 435, osserva che l'articolo 1 prevede una riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale. Si prevedono, inoltre, modifiche volte a recepire la disciplina in materia di qualifiche equipollenti adottata in attuazione della legge n. 144 del 1999 e la definizione dei minorati della vista di cui alla legge n. 138 del 2001. Segnala che l'articolo 2, nel disciplinare l'abilitazione alla funzione di centralinista e di operatore telefonico, intende demandare alle regioni la regolamentazione delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del relativo diploma, in modo da rispettare le più ampie competenze riconosciute alle regioni in materia di formazione professionale, fissando alcuni principi fondamentali. Fa presente che l'articolo 3 disciplina gli obblighi a carico dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, definendoli secondo criteri che tengono anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore,

mentre l'articolo 4 prevede che i lavoratori minorati della vista siano computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, con una norma contenuta anche nella proposta n. 1779. Si sancisce, peraltro, l'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro pubblici anche in soprannumero, in caso di esaurimento o incompletezza del ruolo organico. Segnala che l'articolo 5 disciplina le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, dei gestori di telefonia e degli uffici competenti, tenendo conto della cessazione del monopolio nel settore telefonico, mentre l'articolo 6 interviene sulle modalità per il collocamento, coordinandole con le disposizioni di carattere generale di cui alla legge n. 68 del 1999. Fa notare che l'articolo 7, come già accennato in precedenza, aggiorna le definizioni normative relative alle categorie tutelate, intervenendo, inoltre, sulla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento economico e normativo, nonché a specifiche tutele per il caso di riduzione dei posti di lavoro. Rileva che l'articolo 8, riprendendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 8 della legge n. 113 del 1983, estendendolo anche alle mansioni di operatore telefonico, stabilisce che le trasformazioni dei centralini finalizzate alle possibilità d'impiego dei minorati di vista siano a carico della regione competente per territorio, mentre l'articolo 9 fissa un nuovo importo minimo della indennità di mansione e, sulla base del riconoscimento delle prestazioni effettuate come particolarmente usuranti, riconosce il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale. Infine, fa presente che l'articolo 10 interviene sull'apparato sanzionatorio previsto in caso di inadempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro, allineandolo a quello di cui alla legge n. 68 del 1999.

Osservato che la legge n. 113 del 1985 ha costituito una conquista storica per

tanti soggetti non vedenti in termini di integrazione sociale e lavorativa, auspica, in conclusione, che sui provvedimenti in esame si sviluppi un dibattito in Commissione che si ponga l'obiettivo di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un testo condiviso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).**

*(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, l'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6), che la Commissione europea ha presentato lo scorso mese di gennaio.

Fa presente che la proposta di regolamento è volta a migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio dell'Unione,



attraverso, in primo luogo, la riforma di EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego.

Evidenzia che l'Unione europea si è dotata negli anni novanta del secolo scorso di una piattaforma informatica per consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in comune le informazioni degli Stati membri. EURES, infatti, è una rete volta a promuovere la collaborazione tra la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi membri dello Spazio economico europeo (gli Stati membri dell'Unione, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Fa presente che la Commissione europea rileva che negli anni EURES è riuscita a veicolare una quota limitata di domande di lavoro verso l'offerta. Il mercato del lavoro dell'Unione europea, infatti, risulta frammentato e, soprattutto, squilibrato: a fronte di mercati in cui si registra un eccesso di domanda di lavoro, ve ne sono altri in cui è piuttosto l'offerta di lavoro a rimanere insoddisfatta. Pertanto, ad avviso della Commissione europea, la possibilità per i lavoratori di spostarsi verso una maggiore offerta permetterebbe di riequilibrare i mercati, garantendo occupazione e crescita economica, in linea con l'obiettivo di occupazione di Europa 2020 per la crescita inclusiva (tasso di occupazione del 75 per cento per le donne e gli uomini di età compresa tra 20-64).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più ampia analisi della situazione europea attuale dalla quale la Commissione europea parte per motivare la scelta di presentare la proposta in esame, osserva che si limiterà, in questa sede, ad illustrarne brevemente il contenuto.

Fa presente, in primo luogo, che il Capo I, reca, tra le altre, la definizione dell'oggetto della proposta: in particolare, si prevede la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea per la condivisione dei dati sulle domande e sulle offerte di lavoro e sui *curricula vitae*, nonché per il collocamento dei lavoratori.

Fa notare, poi, che nel Capo II è delineata la struttura della rete, con

norme che ne dispongono la ricostituzione, la composizione e gli obiettivi. Segnala, in particolare, che EURES è composta: dalla Commissione europea, tramite l'Ufficio europeo di coordinamento; dagli uffici di coordinamento nazionali, responsabili dell'applicazione del regolamento nei rispettivi Stati membri; dai *partner* di EURES, ossia gli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire sostegno. Ricorda che la Rete EURES in Italia è composta da 64 consulenti (*Eures Advisers*) e circa 400 referenti. Al Coordinamento Nazionale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fanno capo esperti di mobilità dislocati su tutto il territorio nazionale presso i servizi per l'impiego e gli uffici del lavoro delle regioni e delle province. A livello regionale, il Line Manager ha la funzione di collegamento tra il coordinamento nazionale e i consulenti EURES. Secondo l'ultimo monitoraggio, nell'anno 2011-2012, grazie alla rete EURES sono quasi 3.000 i giovani italiani che hanno fatto un'esperienza all'estero e oltre 900 i lavoratori stranieri che hanno trovato lavoro in Italia. Evidenzia che gli articoli 6 e 7 delineano le responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionale: il primo definisce, tra l'altro, il quadro di EURES e fornisce appoggio alla rete, tramite la gestione e lo sviluppo di un portale europeo e dei servizi informatici connessi, svolge attività di informazione e comunicazione, svolge un programma comune di formazione del personale di EURES, si impegna ad effettuare un'analisi della mobilità geografica e professionale e a monitorare e valutare le attività di EURES. Gli uffici nazionali di coordinamento devono cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri, organizzare l'attività di EURES nello Stato membro, coordinare le azioni statali a livello nazionale e con gli altri Stati membri. Inoltre, l'ufficio di coordinamento nazionale cura l'attuazione a livello nazionale dell'attività di sostegno dell'ufficio europeo di coordinamento e convalida, aggiorna e diffonde le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro, alle procedure amministrative in

materia di occupazione, alle norme applicabili ai lavoratori, agli apprendistati e ai tirocini, alla situazione dei lavoratori transfrontalieri. Sono previsti, inoltre, compiti di collaborazione e sostegno degli organismi nazionali partecipanti ad EURES presenti sul territorio nazionale. Si prevede, infine, che ciascuno Stato membro faccia in modo che il proprio ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, come definiti dal regolamento. Fa presente che gli articoli 8 e 9 riguardano i *partner* EURES: l'articolo 8 delinea un sistema di autorizzazione dei partner di EURES, tra cui anche i servizi per l'impiego, da parte di un sistema istituito da ciascuno Stato membro che provvede anche a monitorare l'attività di tali *partner* e a verificarne la conformità alla legislazione nazionale ed europea; l'autorizzazione è rilasciata sulla base della conformità a criteri minimi comuni definiti nell'allegato al regolamento in esame. Gli Stati membri possono comunque prevedere criteri o requisiti supplementari.

Rileva che i *partner* EURES possono partecipare inserendo i dati relativi alle offerte di lavoro oppure alla disponibilità di domande di lavoro e di *curricula*, oppure erogando servizi di sostegno ai lavoratori. Possono essere richiesti dagli Stati membri di partecipare, anche mediante il pagamento di una tariffa, al funzionamento della piattaforma nazionale, allo scambio di informazioni, al ciclo di programmazione e alla raccolta dei dati, secondo modalità definite da ciascuno Stato membro.

Segnala che l'articolo 10 disciplina il ruolo dei Servizi pubblici per l'Impiego: ad essi, sottoposti al medesimo regime autorizzativo previsto per i *partner* (per l'esonero dal quale è previsto un periodo di massimo cinque anni), lo Stato membro può delegare compiti o attività generali, quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei partner di EURES o l'elaborazione e la diffusione di

informazioni generali e può affidare la prestazione dei servizi di sostegno ai servizi per l'impiego nazionali.

Fa notare che l'articolo 11 disciplina il ruolo del gruppo di coordinamento, composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali. Tale organismo sostiene l'attuazione del regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. I successivi articoli 12 e 13 disciplinano la tutela e l'uso del marchio EURES e la cooperazione della rete EURES con altri servizi e reti di informazione e consulenza dell'Unione.

Evidenzia che il Capo III disciplina l'organizzazione e il funzionamento Portale EURES. Si prevede, in particolare, che ciascuno Stato membro renda accessibili tutte le offerte e tutte le domande e *curricula* disponibili presso i propri Servizi per l'impiego nonché quelli forniti dai partner EURES, impegnandosi a garantire la qualità dei dati e la tracciabilità delle fonti. Al fine di garantire l'accesso al portale EURES da tutti i siti di ricerca di lavoro, i Servizi per l'impiego concludono accordi con altri servizi per l'impiego operanti sul territorio e gli Stati membri istituiscono una piattaforma nazionale per consentire il trasferimento al portale EURES delle informazioni fornite dagli organismi disposti a collaborare con il portale. Gli Stati membri provvedono inoltre a sviluppare soluzioni a sportello unico per i lavoratori transfrontalieri.

Sottolinea che l'articolo 16 prevede la definizione da parte della Commissione di una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e della professioni per facilitare la trasmissione online delle domande di lavoro su tutto il territorio dell'Unione europea. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione per assicurare l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione europeo. A tale fine, ciascuno Stato membro, entro il 1° gennaio 2017, provvede alla redazione di un primo inventario, da aggiornare con regolarità,

per stabilire la corrispondenza tra le classificazioni nazionali e quella europea.

Segnala che il successivo articolo 17 prevede che i Servizi per l'impiego forniscano ai lavoratori e ai datori di lavoro anche servizi di assistenza per l'iscrizione al portale attraverso la piattaforma nazionale.

Fa presente che il Capo IV disciplina le tipologie di servizi di sostegno che i Servizi per l'impiego e i *partner* EURES sono tenuti ad erogare ai soggetti richiedenti. I servizi forniti ai lavoratori sono a titolo gratuito, mentre quelli erogati ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una specifica tariffa. Si prevede che gli Stati membri assicurino il coordinamento tra i suddetti servizi e le prestazioni di sicurezza sociale e incoraggino lo sviluppo di un accesso integrato online. Infine, è disposto il divieto di limitazione dell'accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro, se motivato dalla necessità di trovare un lavoro presso un altro Stato membro.

Segnala che il Capo V detta disposizioni in materia di scambio di informazioni attraverso un monitoraggio dei flussi e dei modelli di mobilità lavorativa sulla base delle statistiche Eurostat e dei dati nazionali disponibili. Gli uffici nazionali di coordinamento condividono le informazioni nell'ambito della rete EURES e sulla base di tali informazioni gli Stati membri elaborano le loro politiche a favore dell'occupazione.

Rileva che l'articolo 28 prevede l'elaborazione annuale, da parte dell'ufficio nazionale di coordinamento, del programma di lavoro, che sarà esaminato congiuntamente con l'ufficio europeo di coordinamento.

Osserva che l'articolo 29 prevede la messa in opera da parte degli Stati membri di procedure per la produzione e la raccolta dei dati sulle attività svolte a livello nazionale e di quelli relativi ad EURES. Sulla base delle informazioni raccolte, è prevista la presentazione ogni due anni di una relazione della Commissione

europea sulla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione europea e sui servizi forniti ai lavoratori (articolo 30).

Fa presente che il Capo VI reca disposizioni per l'attuazione del regolamento. In particolare, l'articolo 31 dispone che essa avvenga nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali. Osserva che il successivo articolo 32 prevede che la Commissione europea presenti una valutazione *ex post* del funzionamento e degli effetti del regolamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore. La norma dispone anche il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati, l'istituzione di un comitato EURES che assista la Commissione, l'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili con il regolamento. I successivi articoli 36 e 37 dispongono, rispettivamente, sull'applicazione e sull'entrata in vigore del regolamento.

Per quanto concerne la posizione del Governo, l'Esecutivo il 28 gennaio ha inviato al Parlamento una segnalazione sulla proposta ai sensi della legge n. 234 del 2012 e nella relazione trasmessa il 19 febbraio 2014, preso atto del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché della correttezza della base giuridica individuata, valuta positivamente la proposta di regolamento, condividendone la finalità della creazione di una mobilità equa, utile a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo, e ne auspica una sollecita adozione.

Fa presente che il Governo giudica, inoltre, la proposta conforme all'interesse nazionale. Nella relazione, in particolare, si sottolinea l'importanza di avere ricondotto alla nozione di offerta di lavoro anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro. Il Governo rinvia, inoltre, ai punti del regolamento che in Italia risultano già attuati, con particolare riferimento alla necessità di informare gli utenti sui diritti alla sicurezza sociale di coloro che intendono spostarsi nell'ambito del territorio dell'Unione europea (articolo 23 della proposta di regolamento): la guida informativa

redatta dal Ministero del lavoro è disponibile on line sul sito della Commissione europea. Inoltre, su richiesta dei rappresentanti della rete EURES, il Ministero del lavoro fornisce informazioni riguardanti aspetti specifici della protezione assicurativa e previdenziale nonché sulla legislazione di settore. Nel merito della proposta, il Governo auspica una migliore specificazione della composizione del gruppo di coordinamento, previsto dall'articolo 11, per renderne inequivoca la composizione. Risulterebbe opportuno, inoltre, inserire la previsione della possibilità da parte degli Stati membri di acquisire informazioni da EURES, dal momento che l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 1, sembrerebbe presupporre che le informazioni provengano unicamente dagli Stati membri verso EURES e non anche il contrario. Sempre con riferimento all'articolo 14, il Governo auspica l'inserimento della previsione di un confronto tra gli Stati membri e la Commissione cui è assegnato il compito di adottare le norme tecniche e i formati necessari a definire la piattaforma informatica comune. Infine, con riferimento al comitato EURES istituito dall'articolo 34 il Governo italiano ritiene utile una migliore specificazione del suo ruolo e della sua composizione, dal momento che, in mancanza, esso sembra potersi identificare con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 11. Il Governo, infine, non rileva conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione del regolamento e sottolinea che esso si applica anche ai cittadini di Paesi terzi (soggiornanti di lungo periodo, coloro che svolgono ricerca scientifica e lavoratori altamente qualificati titolari di Carta Blu).

Segnala che anche nella Relazione programmatica 2014 il Governo affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l'adozione di misure volte a favorire un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze, il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni, una maggiore inclusione dei

soggetti svantaggiati, nonché l'estensione della mobilità anche in Paesi non anglofoni.

Conclusivamente, ritiene che occorra valutare l'opportunità di acquisire gli orientamenti del nuovo Esecutivo sul provvedimento, nonché sulla posizione negoziale del nostro Paese in vista dell'avanzamento dell'esame in seno alle Istituzioni europee. Ricorda, altresì, che in sede di esame della proposta presso la XIV Commissione, è emersa l'esigenza di svolgere un'attività conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione e conoscenza. Segnala, a tale riguardo, che nell'ambito dell'esame della proposta presso l'11<sup>a</sup> Commissione del Senato sono state depositate memorie da parte di rappresentanti delle imprese e dei sindacati che contengono numerosi spunti utili per un esame approfondito. Ritiene si possa valutare, pertanto, se procedere con l'acquisizione di tali contributi.

Walter RIZZETTO (M5S), nel ringraziare il relatore per l'esauriente intervento introduttivo, chiede chiarimenti in ordine all'articolo 10 del provvedimento in esame, invitando il relatore a chiarire la portata della definizione di « servizi nazionali per l'impiego ».

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, precisato che il riferimento non può che coinvolgere il ruolo degli attuali centri per l'impiego, fa presente che sarà utile acquisire l'orientamento del Governo circa le prospettive di riforma in tale materia, considerato, peraltro, che il recente riassetto istituzionale delle province rende già doverosa una riflessione sul punto. Fa notare che ulteriori elementi di conoscenza potrebbero essere altresì acquisiti qualora la Commissione proceda a deliberare l'indagine conoscitiva sulla materia dei centri per l'impiego, auspicando che essa possa essere deliberata quanto prima, tenuto conto che il suo programma potrebbe intrecciarsi strettamente con il contenuto del provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO (M5S) coglie l'occasione dell'intervento chiarificatore del re-

latore per sottolineare l'esigenza di avviare l'indagine conoscitiva sui centri per l'impiego, di cui condivide le finalità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fatto presente che la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva in materia di centri per l'impiego è già all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, osserva che la riforma dei centri dell'impiego si annuncia impegnativa e costosa, tenuto conto che, allo stato, in quel settore risulta impegnato un numero di addetti assai ridotto, spesso precari, e di gran lunga inferiore a quello registrato in altri Paesi europei. Dichiarò in ogni caso di credere nella funzione svolta da tali uffici, evidenziando come nel

Paese si registrino anche casi di eccellenza, i cui *standard* di efficienza andrebbero estesi a tutto il territorio.

Walter RIZZETTO (M5S) ritiene che debba valutarsi con attenzione anche il ruolo delle Regioni in materia, ricordando le recenti dichiarazioni del Presidente Seracchiani relative alla riapertura dell'Agenzia regionale per il lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**



## ALLEGATO 1

**5-01184 Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sui risparmi di spesa che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici devono realizzare a partire dal 2013.

A tal proposito faccio presente che il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità per il 2013) stabilisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui.

La medesima disposizione precisa, altresì, le modalità attraverso le quali, in via prioritaria, detti risparmi debbano essere conseguiti.

In tal senso, il decreto del 24 aprile 2013, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha specificato che, della predetta somma, l'80 per cento viene posto a carico dell'Inps – per una riduzione di spesa pari a 240 milioni di euro – mentre il rimanente 20 per cento viene posto a carico dell'Inail – per una riduzione di spesa pari a 60 milioni di euro.

Con riferimento all'Inps, passo ora ad illustrare nel dettaglio gli interventi – meglio indicati nel progetto di bilancio preventivo 2014 – posti in essere dall'Istituto per realizzare tali riduzioni di spesa.

In primo luogo, l'Inps ha reso noto di aver ridotto, rispetto al 2011, le spese postali annue di circa 115 milioni di euro attraverso l'utilizzo di forme elettroniche di comunicazione.

L'Istituto ha inoltre ridotto le risorse destinate ai CAF, procedendo ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione e conseguendo risparmi per complessivi 31,5 milioni che risultano non inferiori al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011.

L'Inps ha reso noto, inoltre, che la riduzione delle spese per l'informatica, rispetto al 2012, ottenuti in conseguenza della razionalizzazione degli interventi realizzati dopo il processo di incorporazione dell'Inpdap in Inps, ammontano a 103 milioni.

L'Istituto ha conseguito poi riduzioni di spesa destinando, per il 2014, 12 milioni di euro alle visite mediche di controllo d'ufficio rispetto ai 50 milioni di euro originariamente previsti. Tale riduzione è stata possibile grazie alla ricezione telematica dei certificati di malattia, che ha consentito una più razionale programmazione dei casi da sottoporre a visita di controllo.

L'Inps, inoltre, continua a rafforzare il processo di razionalizzazione logistica volta a conseguire risparmi attraverso la dismissione dei contratti di locazione passiva. Tale attività consentirà, nel 2014, un risparmio annuo di oltre 10 mln per gli uffici della Direzione generale.

Relativamente alle spese per servizi amministrativi svolti da altri enti, l'Inps ha evidenziato che non sono comprimibili le spese sostenute in base a specifiche dispo-



sizioni legislative. Ci si riferisce, ad esempio, alle rilevanti somme corrisposte all'Agenzia delle entrate per le riscossioni tramite il modello F24 ed al compenso spettante ai concessionari della riscossione.

Per quanto concerne le consulenze, l'Inps ha evidenziato che nel bilancio non sono previsti stanziamenti per tali spese di conseguenza non è possibile conseguire alcun risparmio. Analogamente, non risulta possibile conseguire risparmi dalla riduzione di facoltà assunzionali allo stato non esistenti.

L'Inps ha reso noto, altresì, che, nello scorso mese di dicembre, si è conclusa con gli istituti bancari la rinegoziazione dei contratti relativi al pagamento delle prestazioni pensionistiche. Tale negoziazione comporterà per il 2014 un risparmio stimato pari a 10 milioni di euro.

L'Istituto ha inoltre chiarito che, al momento, non sono previste entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria.

Infine l'Istituto ha evidenziato, per il corrente anno, la contrazione delle spese per il personale comandato, la riduzione delle spese di manutenzione straordinaria rispetto alle previsioni originarie del 2013 e la riduzione, in misura più contenuta rispetto al 2013, di mutui e prestiti al personale dipendente.

Per quanto concerne i risparmi di spesa ottenuti dall'Inail, l'Istituto ha comunicato che l'ammontare complessivo di essi è stato raggiunto attraverso:

- a) la razionalizzazione dei sistemi informativi di supporto e comunicazioni;
- b) la razionalizzazione delle comunicazioni con l'utenza;
- c) la razionalizzazione delle comunicazioni interne;
- d) la diminuzione delle commissioni per il pagamento delle rendite;
- e) la razionalizzazione del sistema informativo istituzionale a seguito dell'integrazione degli Enti incorporati e relativo aumento delle competenze;
- f) l'attualizzazione della programmazione dei lavori pubblici 2013/2015;
- g) l'ulteriore razionalizzazione delle spese relative ai consumi intermedi;
- h) la razionalizzazione delle soluzioni di *Business Continuity*.

In conclusione in risposta alle preoccupazioni segnalate nel presente atto, faccio presente che entrambi gli istituti hanno conseguito i risparmi previsti dal citato comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 senza intaccare i fondi destinati alla remunerazione dei progetti speciali previsti dall'articolo 18 della legge n. 88 del 1989.

## ALLEGATO 2

**5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l'elaborazione della cosiddetta « busta arancione ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Ciprini – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sul progetto denominato « busta arancione », con particolare riguardo alla composizione del tavolo di lavoro istituito ai fini della sua attuazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, è opportuno evidenziare, in via preliminare, che l'informazione previdenziale – nell'ottica di favorire una « familiarizzazione » da parte dei cittadini con le regole che disciplinano il sistema pensionistico – ha sempre costituito un tema di prioritaria importanza nell'agenda dei lavori del Ministero che rappresento.

È, infatti, assoluta la consapevolezza che la conoscenza diffusa del futuro previdenziale costituisca per i cittadini lo strumento cardine utile ad orientare le scelte professionali e previdenziali da intraprendere durante l'intero arco di vita di ciascuno.

L'estrema complessità del tema, associata alla difficoltà di comprensione delle informazioni di carattere finanziario, potrebbe, infatti, spingere le persone a compiere scelte non adeguate ovvero ad esporsi al rischio di abusi da parte di soggetti che operano in questo campo nel libero mercato.

In questo contesto, si colloca il progetto « busta arancione » che consentirà al nostro Paese di allinearsi alle « *best practices* » internazionali, offrendo un contributo di sicuro rilievo all'« educazione » finanziaria e previdenziale dei cittadini.

Tale progetto, in particolare, permetterà ai lavoratori di venire a conoscenza della loro situazione pensionistica, fornendo loro informazioni sulle annualità

dei contributi versati, su quelli mancanti alla maturazione della pensione, sulla data del conseguimento del relativo diritto e sull'importo stimato, determinato sia in base a variabili economiche che a sviluppi di carriera *standard*.

Occorre tuttavia precisare che la sua attuazione non può prescindere da un percorso graduale che dovrà necessariamente tenere conto della molteplicità degli ordinamenti pensionistici e della corrispondente frammentazione delle banche dati relative alle posizioni degli iscritti ai vari istituti previdenziali, ora confluiti nell'INPS.

Pertanto, la procedura sarà accessibile secondo *step* successivi, includendo progressivamente le diverse categorie di lavoratori assicurati presso diverse gestioni pensionistiche.

Nella fase di progettazione dello strumento informativo – sviluppatasi nel dicembre scorso e oggi sostanzialmente conclusa – al fine di assicurare un'analisi condivisa delle problematiche emergenti legate allo studio di fattibilità e realizzazione dell'applicativo, è stato costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro composto, oltre che dai vertici dell'ente previdenziale pubblico e dell'ISTAT, da rappresentanti del mondo accademico e da esperti in materia di comunicazione; il prestigio e le evidenti capacità professionali dei componenti hanno rappresentato adeguata garanzia di competenza e trasparenza nello svolgimento delle attività del gruppo di lavoro.

Occorre inoltre sottolineare che l'istituzione di un sistema di previdenza com-

plementare che si affianchi a quello pubblico ha rappresentato una costante nell'ambito delle finalità individuate dalle riforme strutturali del sistema pensionistico varate in Italia negli ultimi vent'anni; attraverso i diversi provvedimenti normativi viene, infatti, perseguito l'obiettivo di rafforzare la copertura previdenziale dei lavoratori, garantendo l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche soprattutto in relazione all'introduzione del sistema di calcolo contributivo.

Così, nell'evidenza del ruolo di sempre maggior rilievo della previdenza complementare nel complesso scenario della previdenza nazionale – quale potenziale ulteriore fonte di reddito pensionistico per ciascun assicurato – il gruppo di lavoro si è avvalso del contributo dei vertici istituzionali degli organismi di controllo e promozione del sistema di previdenza complementare quali COVIP e MEFOP.

Fanno parte del gruppo di esperti, i cui lavori possono considerarsi allo stato so-

stanzialmente conclusi, i seguenti componenti: Tito Boeri, Professore Ordinario di Economia del lavoro – Università BOCCONI, Milano; Luigi Guiso, Professor of Economics, Einaudi Institute for Economics and Finance; Agar Brugiavini, Professore Ordinario di Economia, Università CaFoscari, Venezia; Mauro Marè, Presidente MEFOP; Paolo Onofri, Professore di Politica Economica, Università degli Studi di Bologna; Maurizio Ferrera, Professore Ordinario di Politiche Sociali e del Lavoro presso l'Università degli Studi di Milano; Antonio Mastrapasqua, in qualità di Presidente « *pro-tempore* » dell'INPS; Mauro Nori, Direttore generale INPS; Antonio Golini, Presidente ISTAT; Rino Tarelli, Presidente COVIP e Luca De Biase, Docente IULM di Milano, esperto di comunicazione.

Preciso infine che tutti gli esperti coinvolti nel predetto gruppo di lavoro hanno fornito il proprio contributo professionale a titolo assolutamente gratuito.

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.*

**\* 1. 9.** Fedriga.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.*

**\* 1. 10.** (Nuova formulazione). Cominardi, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Rizzetto.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: ; i versamenti volontari eventualmente necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, possono riguardare anche periodi precedenti la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria.*

**1. 12.** Fedriga.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: ; ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente lettera non rileva l'eventuale prestazione di un'altra*

attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente.

**1. 13.** Fedriga.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: cassa integrazione guadagni aggiungere le seguenti: o seguito da un periodo di sostegno al reddito o di prolungamento della mobilità in deroga.*

**1. 14.** Fedriga.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a trentasei mesi; ».*

**2. 5.** Fedriga.

## ART. 3.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « ai lavoratori iscritti al*

Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

**\* 3. 1. (Nuova formulazione)** Polverini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e le parole: « ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.» sono sostituite dalle seguenti: « ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo).

**\* 3. 2. (Nuova formulazione)** Di Salvo, Airaudo, Placido.

ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali determinatisi a seguito

delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta alle Camere una relazione trimestrale relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento, nonché di quelli che avrebbero potuto accedere al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa e ai relativi effetti finanziari.

**6. 1. (Nuova formulazione)** Rizzetto, Bechis, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

*Al comma 1, dopo le parole:* dati elaborati aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

**6. 2.** Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Chimienti, Cominardi.

ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole:* nonché per finanziare ulteriori interventi *aggiungere le seguenti:* di salvaguardia.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018 *con le seguenti:* per l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2020.

**\* 7. 1. (Nuova formulazione)** Fedriga.

*Al comma 1, dopo le parole: nonché per finanziare ulteriori interventi aggiungere le seguenti: di salvaguardia.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2018 con le seguenti: per l'accesso al pensionamento,*

secondo i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2020.

\* **7. 3.** *(Nuova formulazione)*. Placido, Di Salvo, Airaudo.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-02233 Argentin: Priorità del piano d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità .....	152
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	158

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.	
7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00040</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00040))</i> .....	160

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
<i>ALLEGATO 3 (Nuovi emendamenti del relatore)</i> .....	162

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02398 Rondini: Modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-02399 Lorefice: Maggiori controlli sulla commercializzazione dei farmaci da parte dell'AIFA, anche a seguito della vicenda « Avastin e Lucentis » .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-02400 Sbrollini: Tutela del diritto alla salute dei militari ammalati o deceduti in seguito alla somministrazione di vaccini .....	156
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-02401 Piazzoni: Emanazione del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, riguardante la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) .....	157
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	169

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**5-02233 Argentin: Priorità del piano d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.**

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ileana ARGENTIN (PD), replicando per la risposta resa dal sottosegretario Bobba, al quale da il benvenuto e augura buon lavoro, si dichiara soddisfatta per la trasparenza e la chiarezza con cui il Governo ha dimostrato di affrontare le tematiche della vita indipendente delle persone disabili. In proposito, nel prendere atto che i progetti finanziati sono dedicati a persone adulte con disabilità comprese nella fascia di età fra i 18 e i 64 anni, invita il Governo a evitare che il continuo aumento del numero degli anziani possa pregiudicare i progetti destinati ai più giovani.

Infine, ritiene opportuno monitorare le iniziative sperimentali delle regioni secondo i criteri individuati nelle linee guida adottate dal Ministero del lavoro e valutare la possibilità di un coinvolgimento del privato sociale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniela SBROLLINI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche », per il parere alle Commissioni riunite V e VI.

Rileva preliminarmente che il decreto-legge in oggetto si compone di 21 articoli, per lo più dedicati alla finanza locale e alla situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali e formulati, in buona parte, in termini di novella alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Evidenzia che poche sono le disposizioni volte a incidere sulla competenza della Commissione affari sociali. In tal senso, segnala soprattutto l'articolo 1, recante disposizioni riguardanti le nuove imposte TASI e TARI, che al comma 3 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

In particolare, la norma precisa che sono esenti da TASI, tra gli altri, anche gli immobili degli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Inoltre, tale esenzione vale per gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, tra i quali figurano gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali, già esentati dall'IMU. In proposito, ricorda che si tratta degli immobili utilizzati dai predetti enti, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate at-

tività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto. L'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione – siano svolte con modalità non commerciali. Successivamente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle definizioni di ente non commerciale e delle attività svolte, anche con riferimento ai requisiti concernenti lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie.

Segnala inoltre il comma 5 dell'articolo 17, che prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. In particolare, tale blocco vale, tra l'altro, nei confronti delle risorse dell'incremento dell'addizionale regionale IRPEF e IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Ricorda che il citato articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha consentito di destinare il suddetto incremento al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano e, in presenza di scostamento dagli obiettivi in materia sanitaria, di stabilire un incremento in misura doppia (e quindi 0,30 punti percentuali di IRAP e 0,60 punti percentuali di IRPEF), in modo da destinare comunque metà dell'incremento al piano di rientro del settore del trasporto ferroviario regionale campano, ferma restando l'altra metà destinata a ripianare il disavanzo sanitario.

Si riserva, dunque, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.05.

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.**

**7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00040).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 18 marzo 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle risoluzioni 7-00233 Miotto, in materia di rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e di aggiornamento del nomenclatore tariffario, e 7-00288 Grillo, recante iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili.

Fa presente che le deputate Miotto e Grillo hanno presentato una proposta di testo unificato delle due risoluzioni in discussione.

Da, quindi, loro la parola per l'illustrazione del suddetto testo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra la proposta di testo unificato predisposta insieme alla collega Grillo (*vedi allegato 2*),

in considerazione del fatto che, come è emerso dal dibattito svoltosi nella seduta del 18 marzo, le due risoluzioni in discussione presentano contenuti coincidenti in molte parti.

Evidenzia altresì che, sulla base delle ragioni addotte dal rappresentante del Governo nella stessa seduta, la data entro cui deve essere adottato il decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici è stata fissata al 30 giugno 2014 anziché – com'era nella versione originaria – al 31 marzo 2014.

Ricorda inoltre che da parte sua e della deputata Grillo era stata avanzata al Governo la richiesta di fornire le proposte di aggiornamento del nomenclatore tariffario predisposte dai ministri della salute *pro tempore* Turco e Fazio, insieme ai rilievi critici formulati dal ministero dell'economia e delle finanze, che di fatto ne ha impedito l'attuazione.

Giulia GRILLO (M5S), dichiarandosi soddisfatta del lavoro svolto e della disponibilità da parte della collega Miotto, fa presente che l'aggiornamento, in tempi rapidi, del nomenclatore tariffario rappresenta un risultato utile da conseguire anche dal punto di vista del Governo. In proposito, osserva che si tratta di una battaglia di legalità e di civiltà, volta a dare una risposta concreta ai pazienti e alle loro famiglie, costretti a volte a indebitarsi pur di acquistare ausili e dispositivi medici indispensabili alla loro vita.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che la proposta di testo unificato alla cui votazione si sta per procedere rappresenta un risultato di indubbio valore oltre che un segnale evidente della proficuità del lavoro comune. Fa presente, inoltre, che sarà compito e interesse della Commissione continuare a svolgere l'attività di monitoraggio e di controllo sull'effettiva adozione del decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario da parte del Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ribadisce la disponibilità da parte del Go-

verno ad accogliere tutti gli impegni contenuti nella proposta di testo unificato delle due risoluzioni in discussione, compreso quello concernente la data entro cui procedere all'adozione del decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario, essendo stato stabilito il termine al 30 giugno 2014.

In merito, poi, ai chiarimenti richiesti, fa presente che è in grado di fornire ai deputati interessati un documento dal quale risultano i costi stimati in vista dell'aggiornamento del nomenclatore tariffario, complessivamente pari a 321 milioni di euro, evidenziando come, viceversa, non si disponga di una documentazione dettagliata in merito ai rapporti intercorsi tra il ministero della salute e il ministero dell'economia e delle finanze in occasione della predisposizione delle precedenti proposte di aggiornamento, rimaste, come è noto, senza esito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il n. 8-00040.

**La seduta termina 12.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.**

**Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Avverte che su tale testo le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: I Commissione: parere favorevole con condizione; II Commissione: nulla osta; V Commissione: parere favorevole con condizione; VII Commissione: parere favorevole con condizioni; Commissione per le questioni regionali: parere favorevole con condizioni.

Pertanto il relatore, deputato Grassi, ha presentato alcuni emendamenti che recepiscono tali pareri.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione degli stessi.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, illustra le proposte emendative predisposte (*vedi allegato 3*), che recepiscono le condizioni poste nei pareri espressi dalle Commissioni I, V e VII e, in parte, una delle condizioni posta nel parere espresso Commissione per le questioni regionali.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100, 4.101, 7.100, 7.101, 7.102 e 8.100 del relatore.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi per l'atteggiamento di collaborazione da essi tenuto e gli uffici per il supporto tecnico assicurato, ricorda che nel momento in cui, nella scorsa legislatura, è iniziata la discussione del provvedimento in titolo, le posizioni dei vari gruppi parlamentari erano molto lontane l'una dall'altra, mentre oggi si tratta di un provvedimento condiviso, grazie all'apporto fornito da tutti.

Pertanto, come già anticipato dal capogruppo del Partito democratico presso la XII Commissione, deputato Lenzi, in sede di ufficio di presidenza, ritiene che, al

fine di accelerare l'iter di approvazione del provvedimento in esame, sarebbe opportuno richiederne il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dopo avere evidenziato la determinazione con cui il deputato Grassi ha svolto l'incarico di relatore sul provvedimento in oggetto, nonché il clima di proficua collaborazione nello svolgimento dei lavori della Commissione assicurato da parte di tutti i gruppi, avverte che la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata al Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02398 Rondini: Modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcolodipendenza per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Filippo BUSIN (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, avente ad oggetto il problema, ritenuto



urgente, di individuare modalità precise e uniformi su tutto il territorio nazionale ai fini dell'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza nei luoghi di lavoro.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto, pur rendendosi conto che il problema sollevato attraverso l'interrogazione in titolo è avvertito come tale dal ministero della salute, quest'ultimo tuttavia non è in grado di stabilire una data precisa per l'emanazione di indicazioni circa le condizioni e le modalità di accertamento della tossicodipendenza e della alcolodipendenza al fine di poter fornire finalmente i dovuti chiarimenti per poter tutelare al meglio la salute e sicurezza dei lavoratori.

**5-02399 Lorefice: Maggiori controlli sulla commercializzazione dei farmaci da parte dell'AIFA, anche a seguito della vicenda « Avastin e Lucentis ».**

Marialucia LOREFICE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalla vicenda dei farmaci Avastin e Lucentis, che ha portato all'irrogazione di una sanzione pari a 180 milioni di euro da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di Roche e di Novartis, ritenute responsabili per un accordo di cartello che ha comportato una maggiore spesa a carico del servizio sanitario nazionale, per il solo 2012, di 45 milioni di euro.

Alla luce di tali premesse, chiede al rappresentante del Governo se nella suddetta vicenda non siano state riscontrate gravi lacune nei controlli sui farmaci da parte dell'Aifa e, in tale caso, se esso non ritenga doveroso procedere al commissariamento dell'Aifa stessa.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marialucia LOREFICE (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, non essendo emerse considerazioni chiare in ordine alla condotta tenuta dall'Aifa, organismo, a suo avviso, complesso e costoso, che richiederebbe con urgenza una riforma.

**5-02400 Sbrollini: Tutela del diritto alla salute dei militari ammalati o deceduti in seguito alla somministrazione di vaccini.**

Daniela SBROLLINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalla mancata trasparenza del sistema sanitario militare e dal paradosso cui sono andati incontro i giovani che, al servizio del proprio Paese, per mano di questo si sono ammalati fino, in alcuni casi, alla morte.

Citando la sentenza storica con cui il tribunale di primo grado di Ferrara ha condannato il Ministero della salute a indennizzare la famiglia di Francesco Finessi, riconoscendo il nesso di causalità tra la malattia contratta dal giovane e i vaccini cui egli era stato sottoposto durante il servizio di leva a Belluno, se e con quali modalità il ministro della salute intenda intervenire per assicurare la piena tutela del diritto alla salute ai militari attualmente in servizio nonché a quelli futuri, e per riconoscere come vittime del dovere coloro che si sono ammalati o sono deceduti in seguito alle vaccinazioni somministrate durante il servizio militare, dando diritto a loro stessi e ai loro familiari alla corresponsione dei benefici previsti dalla normativa in materia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).



Daniela SBROLLINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente insoddisfatta.

Ribadisce quanto sia stato opportuno affrontare nella seduta odierna il tema oggetto dell'interrogazione in titolo, soprattutto alla luce della suddetta sentenza.

Fa altresì presente quanto sia importante assicurare una trasparenza sempre maggiore da parte del servizio sanitario militare, evidenziando come, in generale, vi sia ancora poca informazione, specialmente per quanto riguarda la somministrazione di vaccini.

**5-02401 Piazzoni: Emanazione del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, riguardante la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).**

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, richiama il decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha disposto la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) mediante una procedura complessa e graduale di privatizzazione e soppressione dell'ente pubblico non economico CRI, e la privatizzazione che è stata realizzata, dal 1° gennaio 2014, per i soli comitati provinciali e locali, mentre per il comitato centrale e per i comitati regionali è stata differita dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.

Con riferimento alla procedura di privatizzazione in questione, evidenzia come essa abbia suscitato fin dal principio una

serie di perplessità, con particolare riferimento ai diritti e alle garanzie del personale in servizio nelle diverse componenti militari e civili, considerato peraltro l'altissimo numero di lavoratori a tempo determinato.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede se il Governo non intenda adottare iniziative volte a dirimere la questione del personale, considerata anche la necessità di tutelare i livelli occupazionali e garantire la qualità dei servizi erogati.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta.

Precisa che, pur non essendo contraria in astratto alla privatizzazione della Croce Rossa, occorre tuttavia che il Governo intervenga a fronte della situazione di incertezza nell'applicazione della normativa su tale privatizzazione, che sta incidendo fortemente sulla prosecuzione di numerosi rapporti di lavoro, spesso necessari a garantire attività strettamente legate allo svolgimento di servizi pubblici essenziali. In tal senso ricorda, ad esempio, la vicenda del CEM (Centro di educazione motoria) di Roma.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.55.**

## ALLEGATO 1

**5-02233 Argentin: Priorità del piano d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Argentin – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle misure a sostegno della vita indipendente delle persone disabili, diritto sancito dall'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nonché priorità del Piano di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013.

Infatti, tra gli obiettivi principali del Programma d'Azione vi è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione del citato articolo 19 della Convenzione ONU, che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Come ricordato dall'onorevole Interrogante, con specifico riferimento alla definizione di un percorso condiviso per la realizzazione della vita indipendente e la piena inclusione nella società delle persone con disabilità, il Ministero che rappresento ha messo a disposizione un finanziamento complessivo di 3 milioni e 200 mila euro con l'emanazione di linee guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province Autonome, di « progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ».

In tale quadro, come previsto nelle citate linee guida, gli interventi co-finanziati andranno realizzati in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, sulla base di un piano personalizzato improntato all'assistenza indiretta. I progetti sono dedicati a persone adulte (è

stata presa a riferimento la fascia di età 18-64 anni) con disabilità e, nella selezione dei beneficiari, è stata accordata preferenza per le persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona disabile e della sua famiglia.

Tutte le Regioni e le Province Autonome sono state quindi invitate a presentare iniziative sperimentali secondo i criteri individuati nelle linee guida. Tali proposte dovevano riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, nei quali la Regione/Provincia Autonoma intendeva sperimentare il modello di intervento. È stata, dunque, lasciata alla responsabilità degli enti territoriali la individuazione degli ambiti entro cui implementare le sperimentazioni proposte, a condizione che fossero rispettati i seguenti requisiti essenziali:

a) la presenza di servizi che disponessero di un modello di presa in carico delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale; l'elaborazione di piani e progetti individualizzati; il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati;

b) la coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato nel punto 3 del Programma di azione biennale e con il punto 3 delle richiamate linee guida.

Relativamente alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante circa la provenienza del finanziamento messo a disposizione, faccio presente che verranno utilizzate le risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, in parte al capitolo di bilancio in materia di progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore delle persone con grave disabilità ed in parte al capitolo di bilancio dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo di riferimento per l'implementazione della Convenzione ONU.

Da ultimo, preciso che per ogni Regione e Provincia Autonoma il numero di ambiti

territoriali finanziabili è stato stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe di età 18-64 anni al 1° gennaio 2012, come riportato nella banca dati ISTAT, secondo le seguenti fasce di riparto:

fino a 1.000.000 di persone residenti: finanziamento di 1 ambito territoriale;

tra 1.000.000 e 2.500.000 di persone residenti: finanziamento di 2 ambiti territoriali;

oltre i 2.500.000 di persone residenti: finanziamento di 3 ambiti territoriali.

## ALLEGATO 2

**7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.****7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE (N. 8-00040)**

La XII Commissione (Affari sociali),

premessi che:

il « nomenclatore tariffario » è la lista del Ministero della salute che regola i prezzi e le tipologie di protesi e ausili per persone disabili;

il comparto dei dispositivi medici rappresenta un segmento importante nella garanzia del diritto alla salute dei cittadini in quanto rientra nei LEA – livelli essenziali di assistenza;

le norme che classificano i dispositivi medici, indicando la tariffa, i possibili beneficiari e relative modalità di erogazione, sono contenute nel decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332, « Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe », che risale ad oltre 14 anni fa;

il prontuario non è mai stato aggiornato, nonostante l'articolo 11 preveda un ambito di validità triennale, con la conseguenza che risulta oggi largamente obsoleto, spesso inutilizzabile da parte dei pazienti costretti spesso a ricorrere a proprie spese per l'acquisto di dispositivi aggiornati, per non parlare di tariffe largamente superate, con ricadute negative sui bilanci delle aziende sanitarie;

l'aggiornamento diventa sempre più necessario se si considera che i progressi

della tecnologia migliorano la qualità di protesi e ausili e che i prezzi in alcuni casi diminuiscono e in altri aumentano; tale aggiornamento è pertanto indispensabile per il mercato, per i fornitori che vendono, per il servizio pubblico che acquista, per gli imprenditori che producono;

non sono mancate negli anni proposte di aggiornamento al decreto del 1999, avanzate dai vari Ministri della salute che si sono avvicinati, ma puntualmente è sopraggiunto il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato che ha evidenziato la carenza di copertura finanziaria per poter « bollinare » il provvedimento, perpetuando una situazione non più accettabile;

le persone con disabilità in Italia, nel 2004, erano due milioni e 600 mila: il 4,8 per cento della popolazione, ma secondo il sito della regione Liguria oggi sono 2 milioni 824 mila persone: 960 mila uomini, 1 milione 864 mila donne;

si tratta di una stima al ribasso: riguarda soltanto chi soffre, per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana, la totale mancanza di autonomia; se dalla « totale mancanza di autonomia », si passa a « un'apprezzabile difficoltà », la comunità delle persone disabili sale a 6 milioni 980 mila unità: il 13 per cento della popolazione;

è necessario ed urgente interrompere una attesa non più sostenibile che

colpisce i cittadini, altera le condizioni del mercato, costituisce aggravio non giustificato ai bilanci delle aziende sanitarie, aprendo la strada, inoltre, alle pronunce dei TAR chiamati a sostituirsi alle dovose scelte del Governo, bypassando così anche i vincoli della Ragioneria generale dello Stato;

la CUD (commissione unica sui dispositivi medici) istituita con legge n. 289 del 2002 risulta scaduta il 21 luglio 2012 e non ancora rinnovata, come risulta dal sito del Ministero della salute;

le norme che hanno introdotto l'attività di monitoraggio sugli acquisti dei dispositivi medici deve uscire dalla fase sperimentale per entrare a regime e quindi realizzare quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, della citata legge n. 289 del 2002 che recita: «Le aziende sanitarie devono esporre *on line* via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi»,

impegna il Governo:

a procedere, nel più breve tempo possibile, al rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici;

ad adottare con urgenza, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, il decreto di aggiornamento del nomenclatore tariffario dei dispositivi medici, al fine di corrispondere alla legittima aspettativa dei pazienti

che hanno il diritto di poter disporre di ausili e dispositivi provenienti dal più attuale stato di avanzamento del progresso tecnologico nel settore della produzione degli stessi, nonché a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'aggiornamento sia biennale;

ad assumere iniziative per prevedere che i prezzi per i rimborsi derivanti dall'aggiornamento del «nomenclatore tariffario per protesi e ausili» siano definiti in riferimento ai prezzi medi previsti nell'Unione europea;

ad informare periodicamente le competenti Commissioni parlamentari sulla spesa annuale effettivamente sostenuta dalle amministrazioni pubbliche statali e locali per il rimborso ai rivenditori di protesi e ausili per disabili;

a dare continuità all'attività di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale decreto ministeriale 11 giugno 2010, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale», nonché attuazione a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, della legge n. 289 del 2002.

(8-00040) «Grillo, Miotto, Cecconi, Lenzi, Nicchi, Binetti, Rondini, Monchiero, Fucci, Argentin, Amato, Capone, D'Incecco, Grassi, Iori, Murer, Paola Bragantini, Piccione, Dal'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Scuvera, Carnevali».

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 4.

*Dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.*

**4. 100.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,.*

**4. 101.** Il relatore.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per*

*i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,.*

**7. 100.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,.*

**7. 101.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**7. 102.** Il relatore.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**8. 100.** Il relatore.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 4

**5-02398 Rondini: Modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Allo scopo di affrontare il delicato tema della rivisitazione delle condizioni e modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza, ai sensi delle norme indicate nell'atto ispettivo in esame, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, nel maggio 2010 è stato costituito un Tavolo tecnico di lavoro con l'obiettivo di unificare e a rendere omogenee le diverse disposizioni normative in tema di controlli su assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti.

Va detto anche che alcune Regioni hanno definito in via autonoma protocolli propri per l'accertamento dell'alcol dipendenza, che si differenziano sia per aspetti procedurali, che per le modalità e il livello degli accertamenti previsti, con ripercussioni significative nell'ambito delle garanzie per i lavoratori ai fini della prevenzione degli infortuni gravi e mortali, ed anche sul versante economico per i datori di lavoro, chiamati a sopportare un diverso onere economico (sia in termini di costo degli esami e sia di impegno temporale per i controlli, che viene sottratto alla produzione).

Per i profili di diretta competenza, il Ministero della salute conferma la particolare sensibilità nei confronti della problematica in questione, peraltro condivisa con le altre Amministrazioni coinvolte, ed

intende promuovere ogni iniziativa necessaria che garantisca una revisione sistematica e organica delle indicazioni attuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per l'accertamento della assenza di tossicodipendenza, nonché per l'individuazione, in ambito nazionale, di procedure per l'accertamento dell'assenza di alcol dipendenza, al fine di consentire ai lavoratori di svolgere anche le mansioni particolarmente a rischio di infortunio grave o mortale.

Da ultimo, per la questione in esame è utile segnalare che, in base all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina i rapporti del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con il Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo alla trasmissione ai servizi territoriali dei dati da parte del medico competente, è risultato che lo scorso anno, dalla rilevazione di circa 3.600 medici competenti, riferita a circa 8 milioni di lavoratori, sono stati effettuati quasi 600.000 controlli per sostanze psicotrope e stupefacenti e quasi 700.000 controlli per alcol dipendenza.

Il Ministero della salute assicura il proprio impegno ai fini della rapida realizzazione di quanto disposto nell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 81/2008.

## ALLEGATO 5

**5-02399 Loreface: Maggiori controlli sulla commercializzazione dei farmaci da parte dell'AIFA, anche a seguito della vicenda « Avastin e Lucentis ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata consente al Governo di rendere una necessaria informativa sulla questione Avastin-Lucentis, che in queste ultime settimane sta coinvolgendo sia le Istituzioni competenti che il mondo scientifico. Ricordo, peraltro, che sulla questione il Ministro ha già risposto al Question Time in Aula Camera Deputati in data 12 febbraio 2014, e ha svolto una apposita audizione alla 12 Commissione del Senato in data 13 marzo 2014.

Ritengo doveroso prima di entrare nel merito della questione, ricordare che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 536/1996, convertito con legge 648/1996, è previsto che qualora non esista valida alternativa terapeutica, possano essere erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché inseriti in un apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa.

Nel merito e avvio della questione.

Nell'ambito del contesto normativo delineato e in assenza di una valida alternativa terapeutica per il trattamento della degenerazione maculare senile (dms), patologia dell'occhio estremamente diffusa, nel 2007, l'AIFA ha incluso nell'elenco dei medicinali *off-label* l'Avastin, farmaco antitumorale della azienda farmaceutica Roche, il cui uso intravitreale ha dimostrato effetti curativi della degenerazione maculare senile e delle maculopatie essudative.

Nonostante il largo utilizzo *off-label* dell'Avastin, l'azienda produttrice non ha mai avviato l'*iter* necessario a ottenere l'autorizzazione per le nuove indicazioni terapeutiche (degenerazione maculare senile e maculopatie essudative), circostanza che avrebbe reso possibile l'ordinario impiego dell'Avastin per la cura delle predette patologie.

Nel marzo 2009, la Novartis ha immesso sul mercato un farmaco, denominato Lucentis, con la specifica indicazione « trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età ».

Tale farmaco è stato riclassificato fra i farmaci erogabili dal SSN (in classe « H »).

Evidenzio che nonostante una forte prossimità del meccanismo di azione dei relativi principi attivi, nonché delle modalità operative di terapia e somministrazione per la cura (iniezione intra-oculare), i due farmaci Avastin e Lucentis presentano prezzi molto diversi.

Nel contempo sono stati finanziati da autorità sanitarie di stati stranieri studi clinici sull'efficacia dei due prodotti.

Tra i risultati di tali studi segnalò per importanza quelli finanziati dai National Health Institutes statunitensi (NHI), pubblicati nel 2011 e nel 2012 (cosiddetto studi CATT), nonché lo studio finanziato nel Regno Unito, pubblicato nel 2012 (c.d. studio IVAN).

Tali studi sono stati divulgati in Italia anche dalla società di Oftalmologia Italiana (SOI), che si è espressa affermando che essi confermano la validità della terapia intravitreale con Avastin e la sostan-

ziale equivalenza fra Avastin e Lucentis nel trattamento della maculopatia essudativa legata all'età.

Nel mese di agosto 2012 l'Agenzia Europea dei medicinali (EMA) ha modificato il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dell'Avastin, inserendo la specificazione che tale farmaco « non è formulato per uso intravitreale » ed evidenziando i rischi che potrebbero derivare da tale uso.

Sul tema in esame, ritengo opportuno ricordare che con il decreto-legge n.158 del settembre 2012, di iniziativa del Ministro pro tempore Balduzzi, si era tentato di disciplinare – mediante una norma poi soppressa nel corso dei lavori parlamentari di conversione dello stesso decreto – l'utilizzazione di un medicinale per una indicazione terapeutica non autorizzata, anche nell'ipotesi dell'esistenza di una alternativa terapeutica eccessivamente onerosa per il Servizio sanitario nazionale.

A seguito della decisione dell'EMA, l'AIFA ha adottato il 18 ottobre 2012 la determinazione per escludere totalmente l'Avastin dalla lista dei medicinali *off-label* della legge n. 648/1996, determinando di fatto l'impossibilità per il SSN di utilizzare tale medicinale anche per le forme di maculopatie essudative non correlate all'età.

In data 13 novembre 2013 la SOI ha presentato formale esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) in relazione ad una presunta intesa restrittiva della concorrenza tra Roche e Novartis finalizzata a impedire l'uso di Avastin a vantaggio di Lucentis, nonostante il primo sia in tutto equivalente al secondo in ambito oftalmico, come dimostrato da numerosi studi clinici esistenti a livello internazionale.

Alla luce dell'esposto presentato, nonché degli specifici atti di sindacato ispettivo presentati anche presso questa Commissione (Int. On. Bini n. 5-00800), oltre che delle segnalazioni del mondo scientifico, delle associazioni dei pazienti e della SOI e delle Regioni, il Ministro ha chiesto urgenti informazioni all'AIFA in ordine alle ragioni che avevano giustificato la

cancellazione Avastin dall'elenco dei farmaci utilizzati *off-label*, alla possibilità di rivalutare sotto il profilo scientifico, la sussistenza di condizioni per consentire il completamento del trattamento *off label* con l'Avastin per i pazienti che avevano avviato il trattamento e successivamente alla determinazione AIFA del 18 ottobre 2012, non lo hanno potuto completare, nonché in ordine al profilo di rischio.

In risposta, l'AIFA, tenuto conto del parere della Commissione tecnica scientifica (CTS), ha confermato, a maggioranza, la posizione adottata il 18 ottobre 2012; in particolare, sulla posizione della CTS, va detto che si è dissociato un solo membro della CTS il quale ha sostenuto, a contrario, che il profilo di rischio di Avastin è del tutto sovrapponibile a quello di Lucentis e pertanto non ha ritenuto giustificata, sulla base delle evidenze disponibili, l'esclusione dell'Avastin dalla summenzionata lista.

Anche dopo la conferma del parere da parte dell'AIFA, il Ministro non si è ritenuta soddisfatta delle motivazioni rese dall'ente, e dal mese di novembre 2013 fino ai primi mesi del 2014, ha chiesto a più riprese ulteriori chiarimenti alla medesima Agenzia, che ha sempre confermato la posizione già assunta.

Inoltre, anche a seguito della risposta ai *Question Time* il 12 febbraio 2014, in Aula Camera dei Deputati, a cui ho già fatto cenno, il Ministro illustrando la vicenda ha anticipato che avrebbe interessato anche il Consiglio superiore di sanità – massimo organo tecnico-scientifico consultivo del Ministro – per accertare anche alla luce delle esperienze di paesi stranieri in cui Avastin è utilizzato, se sussistano effettivi rischi per i pazienti e se si rinvengono i presupposti per chiedere all'Aifa una possibile revisione della decisione assunta.

Ad oggi si è in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità, che comunque sarà reso a giorni.

Come è noto, sulla questione in esame, in data 27 febbraio 2014. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) nell'accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, ha condannato Roche al pagamento di euro

90.593.369 e Novartis al pagamento di euro 92.028.750, per un totale di euro 182,5 milioni di euro circa.

Alla luce della sanzione irrogata da AGCOM, il Ministro ha chiesto immediatamente all'Avvocatura dello Stato quali iniziative occorra intraprendere per tutelare gli interessi pubblici di cui il Ministero è portatore, interessi pregiudicati nella vicenda AVASTIN-LUCENTIS.

Da quanto sopra esposto, è emersa univocamente la necessità di intervenire anche a livello normativo per rivedere la disciplina dell'uso « *off label* » dei farmaci.

Ecco perché il Ministro, in occasione del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 ha proposto un intervento normativo urgente, approvato in quella seduta, con il duplice obiettivo di:

a) permettere di avviare, anche a spese dell'AIFA, sperimentazioni cliniche sulla efficacia e sicurezza di indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate;

b) inserire in via provvisoria tali farmaci, e per dette indicazioni terapeutiche,

nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 536 del 1996, considerate le risultanze scientifiche anche da esperienze di Paesi stranieri e della eccessiva onerosità per il SSN dei farmaci autorizzati aventi efficacia terapeutica equivalente.

Tale iscrizione provvisoria potrà trasformarsi in iscrizione definitiva qualora si pervenga a risultati positivi per la sperimentazione almeno di fase II.

All'AIFA spetterà di monitorare costantemente la sperimentazione avviata e di assumere ogni determinazione necessaria per la salvaguardia dei pazienti, quali la immediata cancellazione dall'elenco del farmaco a fronte di risultati negativi, anche parziali, della sperimentazione stessa.

La disposizione normativa urgente potrà ovviamente essere migliorata durante l'*iter* di conversione del decreto-legge, tenendo conto dell'apporto costruttivo delle forze parlamentari di maggioranza e opposizione.

## ALLEGATO 6

**5-02400 Sbrollini: Tutela del diritto alla salute dei militari ammalati o deceduti in seguito alla somministrazione di vaccini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per rispondere al *question time* in esame, in via preliminare e a carattere generale si deve ricordare che l'insorgenza di sintomi clinici dopo la somministrazione di un vaccino non significa che l'origine di questi sia necessariamente da attribuire al vaccino.

In Italia la raccolta delle segnalazioni di eventi avversi è attivata fin dagli anni '80, e dal novembre 2001 è operante la Rete Nazionale di Farmacovigilanza per la gestione delle segnalazioni spontanee, al fine di permettere la raccolta e la condivisione delle informazioni relative a possibili reazioni avverse. La normativa vigente prevede che per i vaccini vengano segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, il cui nesso causale dovrà, poi, essere indagato caso per caso.

Nelle attività correlate alla vaccinazione dei militari, si rappresenta che il Ministero della difesa emana proprie direttive, contenenti raccomandazioni in merito alle schedule vaccinali e misure di profilassi per il personale militare.

Infatti, i militari sono una peculiare categoria professionale esposta a specifici rischi infettivi.

Nelle direttive predisposte dal Ministero della difesa, risulta che le indicazioni in esse contenute, in termini di vaccinazioni previste e relative schedule, intervalli tra vaccini diversi e possibili co-somministrazioni, precauzioni, controindicazioni ed eventuali eventi avversi a vaccino, sono coerenti con la pianificazione nazionale, di cui perseguono i medesimi obiettivi – si pensi alla indicazione relativa alla vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (nei confronti del morbillo e della rosolia

congenita è in atto un piano, rispettivamente, di eradicazione e di eliminazione, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), e con le evidenze scientifiche disponibili. Vi sono, inoltre, allegati tecnici, tra cui sono inclusi i protocolli vaccinali previsti, differenziati a seconda che il personale sia di nuovo incorporamento o già incorporato e, in quest'ultimo caso, differenziandoli in base all'unità di impiego (con prontezza operativa « 10 giorni, con prontezza operativa » 10 giorni, forze speciali) ed allo stato immunitario preesistente. Inoltre, per ciascun vaccino sono indicate le specifiche avvertenze, tra cui anche l'esibizione, da parte del soggetto, di eventuale documentazione attestante lo stato immunitario o la pregressa vaccinazione, che, laddove non siano previsti richiami, dovrebbe rappresentare un fattore di esclusione in quanto soggetto già protetto.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, riferite alle specifiche iniziative del Ministero della difesa, per i profili di competenza di questo Ministero comunico che il tema della tutela della salute del personale militare relativamente alla somministrazione di vaccinazioni multiple è stato recentemente affrontato anche nel corso della riunione del Gruppo di lavoro sull'analisi dei segnali dei vaccini, che si è svolta presso l'Agenzia Italiana del Farmaco in data 4 marzo 2014, con la partecipazione anche dei rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e dei centri regionali per la farmacovigilanza e delle strutture di prevenzione regionali.

In tale sede, si è parlato anche dell'aggiornamento dei protocolli vaccinali seguiti

dai militari, di cui sopra, in particolare è stato affrontato il tema della necessità dell'aggiornamento dei protocolli anche in seguito alla sentenza del Tribunale di Ferrara e se, più in generale, esistano delle indicazioni relative ai casi in cui è necessario effettuare più vaccinazioni congiuntamente.

È stato comunque predisposto, all'esito della riunione, un documento che attualmente si trova all'attenzione del Coordinamento interregionale di sanità pubblica.

Il soggetto designato come rappresentante della Regione Lazio per la preven-

zione relativamente ai segnali dei vaccini ha anche fatto presente che, talvolta, le vaccinazioni al personale militare vengono effettuate direttamente dal personale delle ASL su richiesta dei militari stessi.

Da ultimo, riguardo alla richiesta di riconoscere i militari, che abbiano subito i danni lamentati, quali vittime del dovere è opportuno ricordare che, allo stato attuale, non ne sussistono i presupposti, in quanto, nella letteratura scientifica accreditata, non sono presenti studi che dimostrino la correlazione causale tra vaccinazioni e sviluppo di linfoma o altre patologie tumorali.



## ALLEGATO 7

**5-02401 Piazzoni: Emanazione del decreto ministeriale previsto dal dlgs n. 178 del 2012, riguardante la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, prevedeva originariamente, a partire dal 1° gennaio 2014, la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale avrebbero dovuto essere trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari.

L'«Ente Croce Rossa», cambiando denominazione, avrebbe dovuto svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico dell'attività dell'Associazione.

Tale seconda fase è stata modificata dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

Le modifiche normative introdotte dispongono che:

1. l'attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana mantenga lo status di Ente Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa – per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;

2. la CRI abbia una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell'Ente Pubblico, mentre i livelli provinciale/locale accedono alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente Pubblico);

3. i Comitati Locali e Provinciali (salvo i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1° gennaio 2014 si trasformino in Associazioni di Diritto Privato;

4. è previsto, inoltre, che, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto-legge n. 101/2013, i predetti Comitati Locali e Provinciali, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, chiedano al Presidente Nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato.

La norma rinvia inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, con il quale vengono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione, anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

Nelle more dell'emanazione dell'anzidetto decreto, tuttavia, la Croce Rossa Italiana ha ravvisato immediatamente l'urgenza di definire almeno alcuni aspetti basilari relativi alle modalità di impiego del personale CRI presso i Comitati Locali e Provinciali in argomento.

È di tutta evidenza, quindi, l'inderogabile e primaria esigenza da parte della CRI di dover adottare provvedimenti e atti di indirizzo per garantire senza soluzione di continuità i servizi già espletati a livello locale e provinciale per il superiore interesse della collettività e, quindi, a tutela del singolo individuo nel pieno rispetto della legge, attesa l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro

della salute di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni.

A riguardo, si segnala la nota prot. 74940 del 18 dicembre 2013 con la quale il Presidente Nazionale della CRI ha diramato gli adempimenti che, a partire dal 1° gennaio 2014, dovevano essere adottati dai Comitati Locali e Provinciali in rispetto al predetto decreto legislativo 178/2012, e successive modifiche, in ordine alle seguenti tematiche:

1. Assetto giuridico e posizione fiscale;
2. Personale;
3. Rapporti attivi e passivi, gestione finanziaria e di cassa, convenzioni, immatricolazioni automezzi, mutui e leasing, assicurazioni;
4. Contenzioso;
5. Archivi.

Con particolare riguardo al Personale, la citata nota è da considerarsi come linee guida provvisorie da applicare a partire dal 1° gennaio 2014 per l'impiego del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale a tempo determinato il cui contratto di lavoro permaneva in vigore ai sensi dell'articolo 6,

comma 9, del decreto legislativo 178/2012, che continuerà a essere impiegato presso i Comitati locali e provinciali in attuazione all'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto, nonché il contratto di riferimento per i rapporti con le Agenzie di somministrazione e lavoro individuato temporaneamente in quello del CCNL EPNE.

Inoltre, nel corso del mese di febbraio 2014, si è riunito in due sedute il tavolo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 178/2012, e successive modifiche, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI, delle Regioni, e delle organizzazioni sindacali del personale CRI, che ha individuato nel contratto Anpas quello che si ritiene sia maggiormente tutelante per il personale anche dal punto di vista retributivo.

Per quanto attiene al decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2012, inoltre, è stato presentato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto di natura regolamentare del Ministro della salute di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche, che si auspica verrà adottato prossimamente.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
5-01858 Gagnarli: Sulla riduzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC) .....	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	176
5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante: Sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine .....	172
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	178

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	172
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	173

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	173
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Borsa merci di Verona, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00032 e 7-00040 sulle iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola .....	175
---	-----

##### INTERROGAZIONI

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-01858 Gagnarli:** Sulla riduzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GAGNARLI (M5S), replicando, dichiara di non essere soddisfatta della risposta ricevuta, non tanto per la prospettiva di dover necessariamente individuare risorse alternative per gli anni a venire, quanto per l'inadeguatezza dei fondi previsti per l'anno in corso.

Sottolinea in proposito che molte associazioni si trovano nell'impossibilità di programmare le loro attività, che per numerosi addetti si è dovuto ricorrere alla cassa integrazione e che alcune attività di controllo sono state sospese. Osserva che il processo di razionalizzazione andava portato avanti in maniera più logica e meglio organizzata per garantire l'operatività di un'attività fondamentale per mantenere la biodiversità e tutelare il patrimonio zootecnico che rappresenta una risorsa fondamentale per il Paese.

**5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante:** Sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine.

Luca SANI, *presidente*, comunica che le interrogazioni n. 5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante, se non vi sono obiezioni, saranno svolte congiuntamente, vertendo tutte sullo stesso argomento.

*(Così rimane stabilito).*

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'articolata risposta, ricevuta inoltre in tempi rapidi. Manifesta in particolare apprezzamento per il negoziato condotto dal Governo in sede europea che, a suo avviso, ha permesso di raggiungere un punto di equilibrio che garantisce a sufficienza il patrimonio zootecnico italiano.

Nel sottolineare la necessità di tutelare il prodotto italiano anche nel settore suinicolo, ricorda che lo stesso dà lavoro a circa 100.000 persone e soddisfa a livello mondiale la richiesta di prodotti di qualità. Si riserva di approfondire in seguito la vasta mole di dati forniti con la risposta.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che i fabbricati rurali strumentali sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, ma dallo stesso periodo sono assoggettati a TASI, sebbene con aliquota agevolata che non può superare l'1 per mille. Osserva in proposito che i fabbricati rurali strumentali sono fondamentali per l'esercizio dell'attività agricola e da essa non possono essere separati, in quanto finalizzati alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Ritiene pertanto che la Commissione debba pronunciarsi sull'assoggettamento alla TASI per i fabbricati rurali strumentali, al fine di valutare la possibilità di applicare anche agli stessi il regime di esenzione previsto per i terreni agricoli. Sottolinea che tale esenzione sarebbe opportuna in un momento in cui il settore agricolo è colpito, oltre che dalla crisi generale, anche dal ritardo dei pagamenti della PAC e dalla difficoltà di accesso al credito.

Segnala inoltre l'opportunità di acquisire elementi sul prevedibile onere di tale esenzione, anche per elaborare eventuali proposte di copertura finanziaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra la disciplina vigente in

tema di tassazione dei terreni e dei fabbricati agricoli.

Con riferimento alla proposta del collega Gallinella, osserva che le imprese agricole già godono, per i fabbricati strumentali, di un regime più favorevole rispetto ad altre imprese come, ad esempio, quelle artigianali.

Luca SANI, *presidente*, constata la presenza dei deputati Venittelli e Russo, che per motivi tecnici non hanno proceduto alla registrazione informatica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 marzo scorso la Commissione ha adottato il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 13 marzo scorso.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rileva che le numerose proposte emendative presentate meritano i dovuti approfondimenti, anche attraverso l'illustrazione dei presentatori.

Loredana LUPO (M5S) dichiara in via preliminare che procederà ad illustrare solo una parte degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Sottolinea che alcuni emendamenti non incidono sull'impianto del provvedimento, ma hanno una natura essenzialmente tecnica, in quanto mirano ad adeguare la terminologia adottata alle convenzioni internazionali sulla materia o alle risultanze scientifiche oppure tendono a rafforzare contenuti già previsti dal testo. Rientrano, a suo avviso, in questo casistica gli emendamenti: Gallinella 1.3 che introduce il concetto di erosione genetica; Lupo 1.6 che prevede progetti per agricoltori che impiegano metodi tradizionali, sostenibili ed ecocompatibili; Lupo 2.3 che mira ad evitare una disciplina troppo rigida per le specie di origine alloctona, ma naturalizzate nel territorio, al contempo introducendo elementi per contrastare le specie invasive; Benedetti 2.5 che introduce la definizione di biodiversità agraria ed alimentare in linea con la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 1992; Parentela 2.8 che rafforza la tutela degli agricoltori custodi, Lupo 3.2 che precisa i compiti dell'Anagrafe nazionale.

Procede poi a chiarire le finalità dell'emendamento Parentela 3.6, che mira ad escludere dal divieto di brevettabilità le varietà e razze derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe. Dichiara in proposito di

comprendere il divieto solo per varietà derivate che modificano un singolo carattere, restando sostanzialmente identiche. Ritiene invece rischiosa tale disposizione se volta ad ostacolare l'utilizzo delle popolazioni locali per finalità di miglioramento genetico e per la costituzione di nuove varietà, attività di estrema importanza per il territorio e per la ricerca necessaria per ottenere nuove varietà in grado di affrontare l'evoluzione delle specie contrastanti e i cambiamenti climatici.

Invita alla soppressione dell'articolo 7, relativo all'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria e forestale, ritenendo che della materia si debbano occupare esperti qualificati e non figure amministrative.

Precisa che la finalità dell'emendamento Gallinella 9.2 è quella di evitare la corresponsione di indennizzi ad agricoltori che hanno subito forme di inquinamento genetico a causa della loro negligenza nella gestione; osserva poi che contro l'inquinamento genetico si può solo ricorrere alla rigenerazione.

Evidenzia che la soppressione dell'articolo 10, prevista dall'emendamento Lupo 10.1, è motivata dal fatto che sono già in vigore norme di contenuto analogo, che presentano problemi sui quali il Ministero ha già avviato un lavoro di approfondimento.

Sottolinea poi l'introduzione, attraverso l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 10.02, di disposizioni relative all'inquinamento genetico. Infine, segnala che con gli articoli aggiuntivi Lupo 14.02 e L'Abbate 14.06, si propongono importanti misure per la tutela degli *habitat* e delle specie spontanee, di cruciale importanza anche per le specie alimentari.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, ringraziando la collega Lupo dei chiarimenti forniti, precisa che è in corso un approfondimento, in collaborazione con il Governo, in relazione alle norme che si intendono introdurre con l'articolo 10. Si riserva in ogni caso ulteriori approfondimenti sugli emendamenti prima di esprimere il parere.



Luca SANI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 9.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 20 marzo 2014.*

**Audizione dei rappresentanti della Borsa merci di Verona, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00032 e 7-00040 sulle iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-01858 Gagnarli: Sulla riduzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla diminuzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori (ANA) ed in particolare all'associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC), ricordo innanzitutto che tali associazioni provvedono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la «disciplina della riproduzione animale», alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, nonché allo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze o specie di competenza.

Le ANA sono diciotto di cui sette per bovini da latte o a duplice attitudine, tre per razze bovine da carne, quattro per i cavalli, ed una per ciascuna delle specie ovi-caprini, suini, bufalini e conigli.

Alcune di queste, laddove previsto dai programmi di selezione, gestiscono i centri genetici per la raccolta di dati su animali allevati in condizioni standard per il calcolo di indici genetici per caratteri non facilmente misurabili in condizioni di campo.

Attualmente sono operanti 7 centri genetici per i bovini, 2 per i suini, e uno ciascuno per ovi-caprini e conigli e in due casi (cioè per ovini e conigli) si attua presso i centri anche la riproduzione degli animali selezionati.

Lo svolgimento delle attività predette è sostenuto dai finanziamenti previsti sui capitoli ordinari di bilancio del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e da ulteriori importi stabiliti annualmente con il rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante la

«razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» e della legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico».

Con tali fondi, che hanno subito una riduzione da 22,923 milioni di euro riferiti al 2010 a 6,7 milioni di euro per il corrente anno 2014, si provvede al finanziamento dei programmi presentati dalle singole ANA.

Per contenere l'impatto della drastica riduzione di disponibilità finanziaria sulle attività da garantire, il Ministero è intervenuto ricorrendo a una razionalizzazione rigorosa dei criteri di allocazione delle risorse e procedendo pertanto a:

riconoscere, nell'ambito dei programmi presentati, le sole attività strettamente indispensabili (con conseguente blocco dei finanziamenti a mostre, fiere e manifestazioni materiale divulgativo ecc.);

sviluppare le sinergie tra le associazioni verso l'unificazione dei centri genetici, il ricorso ad esperti multi-razza, la concentrazione di servizi di contabilità e dei servizi informatici;

implementare l'innovazione tecnologica massimizzando l'uso di internet e la condivisione delle banche dati;

bloccare il *turnover* e i rinnovi contrattuali, anche del parco macchine e delle attrezzature tecniche.

Tuttavia, nella consapevolezza che la mera razionalizzazione delle spese non è

sufficiente, si è dato corso ad una radicale riorganizzazione del sistema degli allevatori, procedendo contestualmente all'individuazione di nuove e diverse forme di finanziamento sia nazionali che europee per garantire, nel prossimo futuro, il prosieguo delle attività ANA e ANABIC.

In particolare è in esame la percorribilità dei seguenti veicoli di finanziamento:

piani e programmi previsti nell'ambito della nuova Politica agricola comune (PAC) con particolare riferimento allo Sviluppo rurale (Benessere animale, Biodiversità ecc.);

accordi di settore, quali strategie congiunte tra associazioni e consorzi di valorizzazione;

progetti o programmi di filiera finalizzati ad una più efficiente distribuzione del valore aggiunto sulla filiera stessa.

Queste forme nuove di finanziamento in esame potrebbero anche essere coniate ad una richiesta di maggior partecipazione diretta degli allevatori con riferimento al sostegno del costo delle attività di selezione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazioni 5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante: Sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari con particolare riferimento alle carni suine e le altre iniziative a tutela dell'agroalimentare *made in Italy*, ritengo importante ricordare innanzitutto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha sempre svolto un ruolo determinante nelle sedi europee, concertando la posizione negoziale in materia di tracciabilità con il Ministero della salute, al fine di coniugare le esigenze di tutela dei consumatori e di difesa della produzione italiana sui mercati nazionali ed esteri.

Ciò premesso, segnalo con soddisfazione la recente adozione, anche grazie al sostegno dell'Italia, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che stabilisce i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione, quindi con un largo anticipo rispetto al termine del 13 dicembre 2014 di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Tra le nuove prescrizioni è stata introdotta quella relativa all'indicazione trasparente del Paese di origine, o il luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, dando così at-

tuazione concreta al citato articolo 26 del regolamento (CE) n. 1169/2011.

La modifica del quadro giuridico europeo di riferimento rappresenta, dunque, un risultato notevole a beneficio dei consumatori poiché garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del *made in Italy*.

A tal proposito si può affermare che le modifiche apportate al testo originario proposto dalla Commissione, tra le quali il raddoppio, del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale, sono state sostenute in sede negoziale dalla delegazione italiana proprio con la finalità di evitare di fornire al consumatore informazioni con modalità poco trasparenti o addirittura fuorvianti rispetto alla realtà produttiva, contribuendo quindi a dare maggiore chiarezza circa le procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta che segue anche la carne suina nelle varie fasi di commercializzazione e alla tutela del « made in Italy ».

Il regolamento di esecuzione suindicato prevede la possibilità di utilizzare il termine « origine » solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni secondo lo schema seguente:

PER TUTTE LE SPECIE – l'indicazione « ORIGINE ITALIA » può essere uti-

lizzata solo se: l'animale è nato, allevato e macellato in Italia;

**SUINI** – l'indicazione « ALLEVATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se: l'animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; l'animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore agli 80 kg; l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 kg ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;

**OVI-CAPRINI:** l'indicazione « ALLEVATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; l'animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia;

**POLLAME:** l'indicazione « ALLEVATO IN ITALIA » può essere utilizzata solo se: l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia; l'animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia.

Nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, il citato regolamento di esecuzione n. 1337/2013 consente anche la possibilità di integrare le informazioni sull'origine sopra sintetizzate, con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne, tra cui un livello geografico più dettagliato.

Il sistema europeo sintetizzato si applicherà a partire dal 1° aprile 2015.

Nella consapevolezza della valenza concreta di quanto raggiunto a livello europeo, le istituzioni italiane saranno impegnate affinché il predetto regolamento sia applicato in modo concreto e conforme in relazione a tutte le disposizioni in esso contenute.

Si fa presente, comunque, che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento degli allevatori di suini italiani produce carne nel rispetto dei disciplinari delle denomina-

zioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

I disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello comunitario, impongono che i suini appartenenti a razze appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e seguendo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento.

Gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati da questo Ministero, i quali monitorano la certificazione dei suini destinati alla trasformazione, le movimentazioni degli animali lungo tutto la filiera, attraverso dei sistemi di tracciabilità degli animali nonché dei trasformati.

L'allevatore degli animali destinati all'allevamento applica all'animale il proprio codice e il mese di nascita tramite un timbro indelebile sulla coscia entro 30 giorni dalla nascita. I suini destinati al macello, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), vengono certificati attraverso i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita, alla partita ed al tipo genetico prevalente. La CUC è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini nel corso della loro vita in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone il proprio codice di identificazione (PP) su ogni coscia, dopo aver accertato che essa possieda i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tale codice sarà necessario allo stagionatore per identificare e registrare la carne all'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato.

Pertanto, risulta evidente che per i prodotti di qualità le azioni fraudolente hanno margini ridotti e che i sistemi di controllo e di vigilanza adottati offrono valide garanzie per i consumatori.

Per ciò che concerne il sistema di tutela del *made in Italy* e fanti-contraffazione, mi preme anche ricordare che l'articolo 4,

comma 49, della legge n. 350 del 2003 prevede anche il divieto dell'uso ingannevole « di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana » allorché ciò non risulti conforme a verità, con conseguente applicabilità dell'articolo 517 del codice penale.

Rimane la possibilità legittima, ai sensi del codice unico doganale europeo (Reg. UE 2913/92), di produrre con materia prima importata da Stati esteri, ma garantendo al consumatore la trasparente informazione sulla provenienza della materia utilizzata e quindi sull'origine del prodotto finale.

I controlli per la tutela e la riconoscibilità del *made in Italy* sono, pertanto, svolti in tutte le fasi della filiera produttiva secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali ed europee.

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'autorità nazionale specificatamente impegnata a garantire l'efficacia delle azioni volte a difendere la qualità e l'identità dei nostri prodotti e che, a tal fine, collabora strettamente con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati « italiani » sul territorio nazionale.

Data l'ampiezza delle varianti fraudolente nel settore agroalimentare, l'impegno nell'attività e la condivisione di banche dati è sempre più in rete *interforze*. A

livello nazionale, infatti, oltre alle istituzioni già segnalate, opera con costante efficacia a tutela dei consumatori anche il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC – nuclei antifrodi Carabinieri) con attività di riscontro effettuate sulla rintracciabilità dei lotti di produzione e con analisi di laboratorio e, sin dai primi mesi del 2012, è stato implementato anche il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato in una vera e propria campagna di monitoraggio ed intervento a tutela del *made in Italy*.

Attraverso i comandi territoriali dei vari corpi ispettivi e di polizia vengono verificati i prodotti appartenenti a tutte le filiere alimentari – tra cui i prodotti lattiero caseari, i diversi tipi di prosciutti crudi e stagionati, pasta, olio, olive, grappe – che appongono la dicitura *made in Italy* o richiamano esplicitamente l'origine nazionale, rilevando le fattispecie di falsa o fallace indicazione.

Inoltre, sul fronte internazionale, sono state attivate le procedure di cooperazione internazionale di polizia sulle reti Interpol ed Europol.

L'obiettivo complessivo è garantire sui mercati nazionali ed esteri le condizioni di conoscibilità delle filiere e di tracciabilità degli alimenti, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali, ambientali, culturali del *made in Italy* rappresentano un bene collettivo dell'Italia da valorizzare e difendere in modo specifico e diversificato rispetto agli altri settori manifatturieri sia a beneficio dei consumatori che a vantaggio della competitività dei nostri produttori.



## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria  
e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

*(riferiti al testo base adottato nella seduta del 4 marzo 2014)*

ART. 1.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole: 3 novembre 2001, inserire le seguenti:* e nell'individuazione delle priorità e degli interventi volti a garantire la conservazione della diversità biologica anche a livello regionale;

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi;

*c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*5-bis.* Le regioni, nell'ambito delle politiche di sviluppo e di salvaguardia degli ecosistemi, favoriscono e promuovono la preservazione e la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e naturale minacciate di erosione genetica e per le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale.

*5-ter.* Costituiscono principi generali di riferimento per la tutela delle risorse genetiche:

*a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;*

*b) la caratterizzazione;*

*c) l'iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali;*

*d) la conservazione;*

*e) la valorizzazione.*

*5-quater.* Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti.

**1. 1. Caon.**

*Al comma 1, dopo le parole: 3 novembre 2001, inserire le seguenti:* e nell'individuazione delle priorità e degli interventi volti a garantire la conservazione della diversità biologica anche a livello regionale.

**1. 2. Caon.**

*Al comma 1, sostituire le parole: e non dal rischio di estinzione con le seguenti: e minacciate da erosione genetica e o estinzione.*

**1. 3. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Ai fini della presente legge per diversità biologica s'intende la variabilità

tra organismi viventi da tutte le fonti possibili, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi biologici di cui questi sono parte, comprendendo la diversità all'interno della specie, tra le specie e degli ecosistemi.

**1. 4. Caon.**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7;*

*b) all'articolo 6, commi 1 e 4, sopprimere le parole da: e sentito fino a: articolo 7.*

*c) sopprimere l'articolo 7.*

**1. 5. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono altresì progetti rivolti a singoli agricoltori o loro associazioni che svolgono la loro attività secondo metodi e sistemi agricoli tradizionali, sostenibili ed ecocompatibili.*

**1. 6. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis. Le regioni, nell'ambito delle politiche di sviluppo e di salvaguardia degli ecosistemi, favoriscono e promuovono la preservazione e la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e naturale minacciate di erosione genetica e per le quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale.*

*5-ter. Costituiscono principi generali di riferimento per la tutela delle risorse genetiche:*

*a) l'individuazione della risorsa genetica, razza o varietà locale;*

*b) la caratterizzazione;*

*c) l'iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali;*

*d) la conservazione;*

*e) la valorizzazione.*

*5-quater. Le risorse genetiche, razze o varietà locali sono individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle università, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti.*

**1. 7. Caon.**

**ART. 2.**

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sementi, razze e varietà.*

**2. 1. Catania.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e cloni.*

**2. 2. Catania.**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine alloctona, ma non invasiva, si siano naturalizzate nel territorio ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: conservati con le seguenti: ex situ.*

*b) al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: orti fino alla fine del periodo con le seguenti: banche del germoplasma, orti botanici, giardini botanici, allevamenti e centri di ricerca italiani ed esteri.*

**2. 3.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e cloni.*

**2. 4.** Catania.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini della presente legge si definisce biodiversità agraria ed alimentare l'insieme delle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.

**2. 5.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Agricoltori custodi).*

1. Sono agricoltori custodi i coltivatori e gli allevatori che si occupano della conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione.

2. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione *in situ* delle varietà locali iscritte nel repertorio regionale.

3. In particolare, il coltivatore custode provvede:

*a)* alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

*b)* alla diffusione della conoscenza e alla coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;

*c)* al rinnovo dei semi di specie erbacee eventualmente conservati nella banca regionale del germoplasma.

4. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

5. Ai fini della presente legge si definisce allevatore custode chi provvede alla conservazione *on farm* delle razze locali iscritte nel repertorio regionale.

6. In particolare, l'allevatore custode provvede:

*a)* alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

*b)* alla promozione di azioni di recupero, conservazione e difesa delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione;

*c)* all'identificazione e al recupero delle razze e delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione presenti nelle aree marginali;

*d)* alla valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono, quali terreni marginali montani e sub-montani;

*e)* ad attività di conservazione, collezione, documentazione, caratterizzazione, valutazione e utilizzazione delle risorse genetiche vegetali necessarie per la conservazione delle aree di cui alla lettera *d)*;

f) alla predisposizione di modelli di valorizzazione delle produzioni derivanti dalle razze e dalle popolazioni autoctone a rischio di estinzione.

7. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali preposti alla gestione del territorio.

8. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.

9. Le regioni riconoscono il ruolo fondamentale affidato agli agricoltori custodi e incentivano e promuovono l'attività da essi svolta.

## 2. 6. Caon.

*Al comma 2, sostituire le parole: on farm e in situ con le seguenti: aziende ubicate nell'area di origine.*

## 2. 7. Catania.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.*

**2. 8.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### ART. 2-bis.

*(Repertorio regionale delle razze e varietà locali).*

1. Il repertorio regionale delle razze e varietà locali è costituito dalla banca dati delle razze e varietà locali individuate dagli enti regionali, dalle associazioni di agricoltori, dai singoli cittadini, dalle uni-

versità, dai centri di ricerca, pubblici e privati, o dai liberi professionisti e iscritte a seguito della valutazione positiva da parte della commissione tecnica, istituita dalla giunta regionale.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) raccogliere i dati del repertorio regionale delle razze e varietà locali presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali.

## 2. 01. Caon.

### ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità, di seguito denominata « Anagrafe », al fine di:

a) costituire una banca dati delle sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

## 3. 1. Catania.

*Al comma 1, sostituire la parola: agrobiodiversità con la seguente: biodiversità agraria;*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola: non con le seguenti: nazionali ed internazionali;*

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: e valorizzazione.

**3. 2.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'iscrizione all'Anagrafe di sementi, specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi locali è subordinata all'assolvimento di un'istruttoria, all'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa e di una sua adeguata conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata *in situ*, della sua conservazione presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominata *ex situ* o della sua conservazione in azienda agricola nonché all'indicazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti dati non si può procedere all'iscrizione all'Anagrafe.

**3. 3.** Catania.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I repertori o registri delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

**3. 4.** Catania.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le sementi, specie, razze, varietà, cultivar iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali sementi, specie, razze, varietà, cultivar. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone le

pertinenti procedure presso i competenti organi dell'Unione europea onde assicurare il rispetto della presente disposizione.

**3. 5.** Catania.

Al comma 5, sopprimere le parole da: altresì *fino alla fine del periodo*.

**3. 6.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

(Caratterizzazione).

1. La caratterizzazione della risorsa genetica, razza o varietà locale individuata ai sensi dell'articolo 1, tiene conto degli elementi morfologici e genetici, della cultura rurale locale e della tradizione agraria del territorio, identificato in base all'area in cui la risorsa si è caratterizzata, conservata e valorizzata nel tempo.

2. La documentazione tecnico-scientifica e i risultati della ricerca storico-documentale predisposti ai sensi del comma 1 sono inviati alla commissione tecnica, istituita dalla giunta regionale, incaricata di valutare la risorsa genetica ai fini della sua iscrizione nel repertorio regionale delle razze e varietà locali.

**3. 01.** Caon.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La protezione delle risorse genetiche autoctone di interesse regionale iscritte nel repertorio regionale delle razze e varietà locali è attuata mediante la conservazione *in situ* e *on farm* ed *ex situ* delle razze e

varietà locali nelle banche regionali del germoplasma.

2. Le banche regionali del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « Rete », cui possono aderire enti pubblici e privati e produttori singoli e associati.

3. Al fine di realizzare un sistema di custodia realmente integrato tra la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la rete provvede alla conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui al comma 1 e alla moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne fanno richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e per il miglioramento.

4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi ed un limitato numero di esemplari da loro prodotti stabiliti per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

5. Al fine di stabilire il grado di minaccia cui sono sottoposti le specie vegetali autoctone e i relativi *habitat* vitali, le regioni predispongono avvalendosi del supporto di enti regionali, università e centri di ricerca pubblici, liste di riferimento per la conservazione di specie sia comuni sia rare, particolarmente esposte al pericolo di estinzione.

4. 1. Caon.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: sementi, varietà e razze con le seguenti: sementi, specie, razze, varietà e cultivar.*

5. 2. Catania.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Conservazione in situ ed ex situ.*

5. 1. Catania.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

*Al comma 2, sostituire le parole: tale piano deve essere aggiornato con cadenza quinquennale con le seguenti: tale piano può essere aggiornato qualora il Comitato di cui all'articolo 7 lo ritenga necessario.*

6. 2. Catania.

#### ART. 7.

*Al comma 1, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

7. 1. Catania.

#### ART. 9.

*Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2015.*

9. 1. Catania.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'utilizzo fino alla fine del periodo.*

9. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### ART. 9-bis.

*(Valorizzazione).*

1. Ai fini della valorizzazione e del rilancio produttivi, tramite commercializzazione delle sementi di varietà locali, le



regioni istituiscono il registro regionale delle varietà da conservazione.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritte, su richiesta di privati interessati al rilancio produttivo, le varietà già presenti nei repertori regionali e a rischio di estinzione.

3. La produzione e la commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro regionale delle varietà da conservazione sono sottoposte a restrizioni quantitative stabilite per ciascuna varietà con regolamento regionale.

**9. 01.** Caon.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

*Sostituire il comma 1 con il seguente.*

1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta, nonché il diritto al libero scambio all'interno della rispettiva Rete locale dei coltivatori custodi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. ».

**10. 2.** Antezza.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Inquinamento genetico).*

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, e da materiale OGM, le regioni, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale mediante la predisposizione di appositi provvedimenti normativi, sostenendone l'utilizzo negli interventi pubblici.

**10. 01.** Caon.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Inquinamento genetico).*

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale ed ingegneria naturalistica, nonché da Organismi geneticamente modificati, le regioni, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione di origine locale mediante la predisposizione di appositi provvedimenti normativi, sostenendone l'utilizzo negli interventi pubblici.

**10. 02.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

## ART. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola:* Lo Stato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola:* Lo Stato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**11. 1.** Catania.

## ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole:* del cibo e con le seguenti: per la tutela.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* del cibo e con le seguenti: per la tutela

**12. 1.** Catania.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* (Comunità per la tutela della biodiversità agraria e alimentare).

**12. 2.** Catania.

*Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* lo studio, il recupero, la conservazione e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle specie spontanee affini, per fare fronte ai mutamenti climatici e alla gestione degli *habitat*.

**12. 3.** Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e va-

rietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.

**12. 4.** Tentori.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Contrassegno regionale).*

1. Per favorire le più ampie conoscenze e informazione dei cittadini sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, la regione può istituire un contrassegno regionale da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.

2. L'uso del contrassegno regionale è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, o secondo il metodo della produzione integrata.

3. Ai fini della concessione del contrassegno l'azienda produttrice è tenuta a produrre un'idonea certificazione rilasciata da un organismo di controllo autorizzato per la produzione biologica o integrata di cui al comma 2, attestante la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla presente legge.

**12. 01.** Caon.

ART. 14.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffu-

sione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.

**14. 1.** Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

**14. 01.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP).*

1. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, istituiscono i centri per la salvaguardia della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e DOP.

2. I centri di cui al comma 1 provvedono, in particolare:

a) all'individuazione delle specie e dei biotipi microbici tipici dei prodotti e delle aree di produzione e alla stesura di liste di riferimento;

b) alla stesura di protocolli di isolamento, caratterizzazione e conservazione *ex situ* delle specie e dei biotipi;

c) alla eventuale produzione e messa a disposizione del materiale biologico agli operatori di settore.

**14. 02.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).*

1. Al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.

3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.

**14. 03.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).*

1. Le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, appositi centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee al fine di incentivare lo studio dello *status* delle specie e dei relativi *habitat* e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia.

2. I centri di cui al comma 1, in particolare, provvedono:

a) alla stesura di protocolli di conservazione *ex situ* delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;

b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di *habitat*, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;

c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;

d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetali spontanee;

e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.

**14. 04.** Caon.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Conservazione degli habitat e delle specie a rischio).*

1. Al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari di fondi nella conservazione della biodiversità naturale, le regioni emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio di estinzione.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di enti regionali, università, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole di alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali di alto valore botanico da designare come micro-riserve botaniche.

3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro-riserve botaniche di cui al comma 2.

**14. 05.** Caon.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Conservazione degli habitat delle specie a rischio).*

1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli *habitat* e delle specie a rischio di estin-

zione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.

2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.

3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro riserve botaniche di cui al comma 2.

**14. 06.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	192
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	192
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i> ) .....	196
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle</i> ) .....	200
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	204

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza  
del presidente Renato BALDUZZI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Renato BALDUZZI, *presidente*, comunica che il senatore Paolo Naccarato, appartenente al gruppo Nuovo Centrodestra, ha cessato di far parte della Commissione e che il Presidente del Senato ha chiamato a farne parte il senatore Mario Dalla Tor, appartenente al medesimo gruppo.

##### **Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

**S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.**  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere  
favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, informa i commissari che l'odierna convocazione della Commissione si è resa necessaria in quanto la Conferenza dei capi-gruppo del Senato riunitasi questa mattina ha impresso un'accelerazione ai lavori relativi al provvedimento in titolo, stabilendo che la sua discussione in Assemblea inizi, ove l'esame in sede referente si sia concluso, martedì prossimo (25 marzo).

Dopo aver quindi ricordato che nella precedente seduta, in qualità di relatore, ha depositato agli atti una proposta di parere favorevole con condizioni, sulla quale si è svolto un dibattito, presenta e illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle indicazioni emerse nel predetto dibattito.

Nell'illustrare la nuova formulazione della sua proposta di parere, chiarisce che questa differisce dalla precedente principalmente per due aspetti. In primo luogo, è stata aggiunta una condizione con la quale si chiede la riduzione del numero delle città metropolitane, e più precisamente la trasformazione in tali nuovi enti delle sole province aventi il carattere di vera e propria area metropolitana; nel



contempo, però, si propone di configurare l'istituzione di queste città metropolitane come una prima sperimentazione, cui potrà seguire in futuro, alla luce dei risultati, la trasformazione in città metropolitana anche di altri snodi territoriali che presentino forti caratteristiche di interdipendenza urbana tra più comuni. In secondo luogo, esplicitando meglio un orientamento già presente nelle premesse della proposta di parere presentata martedì scorso e già d'altra parte emerso nella Commissione di merito, è stata aggiunta una condizione con cui si chiede di eliminare la possibilità che una parte dei comuni della provincia che si trasforma in città metropolitana possa decidere di tirarsi fuori e di mantenere in vita la provincia. Infine, rispetto alla proposta di parere presentata nella precedente seduta, è stata modificata la condizione n. 5), alla luce di alcuni rilievi formulati dal senatore Borioli, e sono state elevate le soglie di popolazione al di sopra delle quali si propone di consentire ai comuni che formino conurbazioni significative, ma non siano compresi nelle future città metropolitane, di costituire, nelle maniere che saranno decise con legge regionale, « aree urbane » o « poli urbani » dotati di forme di autonomia amministrativa pensate per il tipo di realtà territoriale cui devono servire.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) esprime l'avviso che trasformare le condizioni in osservazioni potrebbe favorire il lavoro della Commissione di merito, agevolando l'interlocuzione con il Governo e in generale aiutando la composizione delle diverse istanze emerse in quella sede.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, si dichiara in linea di principio disponibile a trasformare alcune condizioni in osservazioni, per dare più forza alle condizioni rimanenti, ma reputa sbagliato derubricare tutte le condizioni, senza distinzione, ad osservazioni, e questo in considerazione del fatto che quello in esame è un provvedimento che tocca in modo forte le competenze della Commis-

sione parlamentare per le questioni regionali e che quest'ultima vi ha lavorato sopra a lungo e con attenzione.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) dichiara che non intende insistere sulla sua proposta.

Il senatore Roberto RUTA (PD) dà atto al presidente di aver formulato una proposta di parere attenta ed intelligente, anche politicamente; una proposta che prospetta un intervento di riforma da farsi con il « cesello », e non con l'« ascia », e che tenta quindi di smussare le asperità dell'intervento ideato dal Governo, che invece sferra un vero colpo d'ascia sulle autonomie territoriali.

Personalmente, ritiene giusto che gli attenti rilievi proposti dal presidente siano formulati come condizioni. Esprime in modo particolare condivisione per l'attenzione mostrata per i comuni dalla proposta di parere, che non va nella direzione di tentare di imporne ad ogni costo la fusione o l'unione, ma incoraggia le regioni a incentivare queste soluzioni.

Fa presente infatti che i comuni, se da una parte sono il segno di una frammentazione istituzionale del territorio, dall'altra sono la più antica realtà istituzionale italiana e un fattore di identità e di aggregazione delle comunità.

Conclude dicendosi convinto che si debba riflettere in futuro anche sulla costituzione di città metropolitane con territorio coincidente con quello della regione di riferimento. A suo avviso, per l'amministrazione di regioni come la Valle d'Aosta, il Molise e forse la Basilicata, questa sarebbe una buona soluzione.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (ScPI) valuta con favore la proposta di parere del presidente, sottolineando in particolare la ragionevolezza della condizione con cui si chiede la riduzione del numero delle città metropolitane.

Sottolinea infatti come le aree metropolitane in Italia siano – a dire tanto – tre soltanto e come la gran parte delle città metropolitane di cui il disegno di legge in

esame ipotizza l'istituzione siano, sotto il profilo demografico e a confronto con il resto dell'Europa, per non dire del mondo, prive dei requisiti per essere riconosciute come tali.

Esprime particolare condivisione anche per la condizione n. 1), con la quale si chiede un maggior coinvolgimento delle regioni nella disciplina di questa materia. Non è infatti possibile, a suo giudizio, che le regioni possano dire poco o niente per quanto riguarda l'organizzazione del proprio territorio.

Si dice infine perplesso sull'ipotesi proposta nella condizione n. 5), là dove suggerisce di attribuire il ruolo di vertice del « polo urbano » o « area urbana » al sindaco del comune capofila: a suo avviso, non è corretto ed è forse anche incostituzionale attribuire al sindaco di un comune poteri amministrativi rilevanti su un'area che va oltre la circoscrizione del comune in cui è stato eletto.

Il deputato Massimo PARISI (FI-PdL), dopo aver dato atto al presidente della cura con cui ha svolto la funzione di relatore, osserva che il parere da lui proposto è così tanto critico nei confronti del provvedimento da configurarsi nella sostanza quasi come un parere contrario o comunque come una radicale riscrittura del testo del Governo. Nondimeno, il suo gruppo nutre tante e tali riserve di fondo sul provvedimento in esame da non poter approvare una proposta di parere che, per quanto irto di condizioni molto critiche, resta comunque un parere favorevole.

Quanto alle riserve del suo gruppo, si limita qui a ricordare, per il resto rinviando agli interventi già svolti, che il Governo continua a parlare di abolizione delle province e di connessi forti risparmi, mentre il disegno di legge in esame non abolisce affatto le province, limitandosi a trasformarle, e nel contempo pone le condizioni per un possibile aumento degli enti di amministrazione locale, con conseguente rischio di aggravio della spesa pubblica.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, osserva che la sua proposta di parere

è comunque favorevole, nel senso che riconosce l'esigenza di provvedere, soprattutto per cominciare ad avviare le città metropolitane. Quanto al resto, quello in esame è un disegno di legge ordinario, e deve rispettare la cornice costituzionale vigente e tenere conto delle prospettive di riforma. In questo senso, non è possibile non rivendicare alle regioni un ruolo forte nell'organizzazione del territorio.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere del presidente, si dice d'accordo con il senatore Dalla Zuanna quanto al fatto che la riforma in esame non tiene conto del ruolo che le regioni dovrebbero avere nella prospettiva di un regionalismo maturo. Propone quindi di inserire nel parere una premessa che sottolinei come la riforma in esame debba considerarsi in qualche modo provvisoria e come sia necessario un riassetto più complessivo dell'ordinamento delle autonomie territoriali, da farsi attraverso una riforma del titolo V della parte II della Costituzione.

La senatrice Manuela SERRA (M5S), dopo aver sottolineato la necessità che le autonomie territoriali siano oggetto di una riforma costituzionale che le ripensi radicalmente, anche nell'ottica della riduzione dei costi, conferma la piena contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame, i cui vizi di fondo non ritiene possano essere corretti attraverso modifiche del testo, ancorché molto drastiche. Presenta pertanto una proposta di parere alternativa a quella del presidente (*vedi allegato 2*).

Il senatore Roberto COTTI (M5S) si dice d'accordo con il senatore Dalla Zuanna sull'inopportunità di attribuire ai sindaci dei comuni capoluogo poteri su aree più vaste di quelle dei comuni in cui sono stati eletti. A parte questo, ritiene che il provvedimento in esame sia decisamente lesivo delle autonomie territoriali e invita a riflettere su come il lavoro di riorganizzazione del territorio che alcune regioni a

statuto speciale stanno svolgendo con la soppressione delle province dimostri che moduli organizzativi come le città metropolitane non sono necessari. Preannuncia in conclusione il suo voto contrario sulla proposta di parere del presidente.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD) condivide i contenuti della proposta di parere, ma ritiene, d'accordo con il senatore Ranucci, che i rilievi dovrebbero essere formulati come osservazioni, e non come condizioni: in questo modo si lascerebbe meglio alla Commissione di merito la possibilità di scegliere i rilievi da recepire, il che è preferibile anche in considerazione del fatto che, mentre alcuni rilievi propongono modifiche testuali, altri sono indeterminati e dettano principi generali che andrebbero poi tradotti in formulazioni normative.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, fa presente che la differenza tra condizioni e osservazioni è irrilevante sotto il profilo procedurale, mentre è significativa sotto il profilo della forza politica che si vuole annettere alle proposte

che si fanno; quanto al fatto che alcune condizioni sono indeterminate e dettano principi generali, fa presente che la Commissione per le questioni regionali, in quanto procede in sede consultiva, non può sempre proporre riformulazioni testuali del provvedimento su cui si esprime, altrimenti invaderebbe lo spazio di competenza della Commissione in sede referente.

In conclusione, nel ribadire la sua convinzione che i rilievi debbano essere mantenuti come condizioni, modifica la sua proposta di parere per inserire nelle premesse il richiamo all'esigenza messa in evidenza dai senatori Dalla Zuanna e Borrioli (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passa alle votazioni e che, come per prassi, sarà posta in votazione per prima la proposta di parere del relatore, fermo restando che, ove questa sia approvata, si intenderà preclusa la proposta di parere alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.).****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI  
PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1212, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni », adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adattamento alle diverse realtà territoriali;

in questa ottica, non appaiono sufficienti la generica previsione che resta ferma la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 2, comma 1) e che l'eventuale costituzione (rimessa in forma facoltativa allo statuto della città metropolitana) di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana debba avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, salvo che la mancata intesa può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi (articolo 2, comma 8, lett. c));

considerato che:

il numero delle città metropolitane previste dal provvedimento è eccessivo e andrebbe quindi ridimensionato, in modo che l'istituzione della città metropolitana corrisponda ad una effettiva necessità dei territori e quindi alla reale presenza di aree metropolitane, fermo restando che l'istituzione di un numero circoscritto di città metropolitane può essere configurata come sperimentazione, al cui esito si potrà valutare l'opportunità di trasformare in città metropolitane anche altre aree del Paese, che presentino conurbazioni importanti;

considerato che:

l'articolo 3, comma 9, consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana stessa e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per la parte di territorio relativa ai comuni non aderenti;

la possibilità di una scissione della originaria provincia è opportunamente esclusa dall'articolo 3, comma 9, penultimo periodo, in base al quale « Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia »;

nel dibattito nella Commissione di merito sono state avanzate proposte (gli emendamenti 2.502, 3.500 e 3.600 del

relatore) che, tra l'altro, condivisibilmente escludono la possibilità che una parte dei comuni della provincia cessante resti costituita in provincia accanto alla città metropolitana;

il problema della specificità di quei comuni che, sebbene inclusi nel territorio di una provincia destinata alla trasformazione in città metropolitana, siano però estranei alla conurbazione metropolitana e non vogliano, non possano per ragioni di continuità territoriale o di continuità di « sistemi territoriali » o comunque non ottengano di aggregarsi a province limitrofe può essere adeguatamente affrontato dalla futura città metropolitana mediante il ricorso alla previsione dell'articolo 2, comma 8, lett. c), ai sensi della quale lo statuto della città metropolitana può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana: tale soluzione appare ancor più soddisfacente in quanto la costituzione delle zone omogenee deve avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, anche se la mancata intesa con la regione può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi;

è tuttavia opportuno che la Commissione di merito introduca principi di organizzazione concernenti tali zone omogenee, atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano nella predetta situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 2, prevede che nelle province con più di un milione di abitanti possano essere costituite città metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate direttamente dalla legge;

tale possibilità rischia di dare luogo ad un'ingiustificata moltiplicazione delle città metropolitane, anche in assenza di un'effettiva realtà metropolitana, ed appaiono pertanto condivisibili le proposte emerse nel dibattito nella Commissione di

merito (emendamento 2.501 del relatore) per la soppressione del citato comma 2;

peraltro, nei territori che non sono vere e proprie aree metropolitane, ma che presentano conurbazioni tali da ingenerare alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, si pone effettivamente la questione dei rapporti tra le grandi città e i comuni satellite: tale questione potrebbe essere affrontata demandando al legislatore regionale l'individuazione di apposite forme di cooperazione tra i comuni appartenenti a tali conurbazioni, attivabili dai comuni capoluogo di provincia, previa intesa con la regione e con i comuni satellite interessati; in questo modo si introdurrebbe un meccanismo flessibile di cooperazione diverso dall'unione e funzionale alle specifiche esigenze del governo urbano e nel contempo si recupererebbe alla legislazione regionale uno spazio di governo del territorio e di codeterminazione delle politiche urbane;

rilevato che:

in base all'articolo 4, comma 4 (e all'emendamento 4.43 del relatore), lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco (oltre che del consiglio metropolitano), nelle forme che saranno disciplinate con legge statale;

l'elezione diretta può essere prevista a condizione che il territorio del comune capoluogo sia stato articolato in più comuni (su proposta del consiglio e previ svolgimento di un referendum e istituzione dei nuovi comuni con legge regionale) o, per le città metropolitane con più di tre milioni di abitanti, che il comune capoluogo abbia articolato il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa e lo statuto della città metropolitana abbia previsto le zone omogenee;

l'elezione diretta del sindaco metropolitano – implicando la possibile compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi eletti direttamente dai cittadini – rischia di dare vita a situazioni di ambiguità o a conflitti non superabili tra le due figure;



nell'ottica di evitare tale rischio, la soluzione prospettata nel provvedimento appare equilibrata nella misura in cui individua nell'elezione indiretta del sindaco metropolitano l'opzione di base, consentendo tuttavia l'elezione diretta dell'organo a condizione che il comune capoluogo si divida in più comuni o (in caso di città metropolitane con più di tre milioni di abitanti) che articoli il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa;

rilevato che:

appare condivisibile la previsione dell'articolo 17, comma 6, del testo approvato dalla Camera, che — integrando il disegno di legge originario del Governo — demanda alle leggi statali o regionali di sopprimere gli enti o le agenzie operanti nei servizi a rete di rilevanza economica e di attribuirne le funzioni alle province; prevede inoltre misure premiali per le regioni che riorganizzano le funzioni relative ai servizi in questione con la soppressione di uno o più enti o agenzie;

proposte avanzate nel dibattito nella Commissione di merito condivisibilmente sopprimono nel predetto comma 6 le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica (emendamento 17.501 del relatore), e prevedono che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, il quale deve comprendere la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza (articolo aggiuntivo 28.01 del relatore);

sarebbe peraltro opportuno coinvolgere nella riorganizzazione degli enti anche le autonomie funzionali;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di

comuni, il superamento della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

2) appare opportuno limitare inizialmente l'istituzione delle città metropolitane ai soli territori costituenti vere e proprie aree metropolitane, nel contempo configurando tale passaggio come fase sperimentale di congrua durata, al cui esito si possa valutare l'opportunità di trasformare in città metropolitane anche altre aree del territorio che presentino conurbazioni importanti;

3) sia eliminata la possibilità, prevista dall'articolo 3, comma 9, che comuni del territorio provinciale che non intendono aderire alla città metropolitana possano rimanere costituiti in provincia;

4) si introducano principi di organizzazione concernenti le zone omogenee di cui all'articolo 2, comma 8, lettera c), atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano in una situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana, ad esempio individuando una denominazione apposita e inequivoca (« comprensori » o « circondari » o « zone autonome » o altra idonea a distinguerle da altre figure); stabilendo per i comuni in questione il riconoscimento di forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana; prevedendo la presenza di un rappresentante unitario presso gli organi metropolitani e di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressivi



dei comuni ricompresi nella zona medesima; e demandando allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *c*), la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima;

5) si sopprima l'articolo 2, comma 2, nel contempo prevedendo che la legge regionale possa individuare forme di cooperazione (denominabili, ad esempio, « area urbana di » o « polo urbano di » o con altra formula idonea a identificare la peculiarità di tale figura associativa) liberamente attivabili dai comuni appartenenti a conurbazioni significative, ma diverse dalle aree metropolitane vere e proprie, in conformità ai seguenti principi (espressamente finalizzati a garantire il coordinamento di tale figura con la disciplina statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *p*) della Costituzione relativa ai comuni e alle città metropolitane): popolazione del comune capofila non inferiore a 250.000 abitanti; presenza di comuni circoscrivibili che intrattengano con il comune capofila rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali; popolazione totale dell'area non inferiore a 500.000 abitanti;

elezione indiretta degli organi di governo nell'ambito dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati; riconoscimento al sindaco del comune capofila del ruolo di vertice dell'ente;

6) all'articolo 17, comma 6, appare opportuno sopprimere le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica; in generale, appare opportuno prevedere che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza, fermo restando che sarebbe utile coinvolgere nella riorganizzazione in questione anche le autonomie funzionali;

7) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla regione il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni e fusioni di comuni in modo da tenere conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

ALLEGATO 2

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO  
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1212, recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

premesso che:

il disegno di legge in titolo dovrebbe coniugare gli obiettivi di ridurre i costi della politica e rendere più efficiente e trasparente il sistema istituzionale, attraverso disposizioni che dovrebbero entrare in vigore prima delle prossime elezioni amministrative, per evitare la proroga delle gestioni commissariali delle Province. Nel complesso, tali obiettivi non sembrano essere perseguiti efficacemente dal testo approvato dalla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica. Un primo rilevante aspetto critico del disegno di legge in oggetto concerne la sovrapposizione di organi tra province e città metropolitane e la moltiplicazione di queste ultime;

l'articolato approvato dalla Camera individua espressamente alcune Città metropolitane nelle Regioni ad autonomia ordinaria (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria) alle quali andrebbero ad aggiungersi Roma Capitale e le città istituite, mediante leggi regionali già vigenti, dalle Regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi, nonché nelle Province

individuare come aree metropolitane (Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari). Altre Città metropolitane possono aggiungersi per effetto dell'articolo 2, comma 2, che rende possibile l'acquisizione dello status di Città metropolitana anche alle Province con popolazione superiore a un milione di abitanti, per iniziativa del Comune capoluogo e di altri Comuni rappresentanti almeno 500.000 abitanti della Provincia medesima. A seguito di tale previsione, possono essere costituite in Città metropolitana anche Bergamo, Brescia e Salerno. Inoltre, possono essere costituite in Città metropolitana due Province confinanti se complessivamente con popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, purché su iniziativa dei due Comuni capoluogo e di altri Comuni rappresentanti complessivamente almeno 350.000 abitanti per Provincia. Tale previsione potrebbe consentire l'istituzione di due Città metropolitane in Veneto, con aggregazioni tra Padova, Verona, Vicenza, Treviso, purché siano confinanti;

il territorio della Città metropolitana coincide generalmente con quello della omonima Provincia, ma può esservi una variazione di tale configurazione territoriale secondo il procedimento delineato dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Gli organi della Città metropolitana sono il sindaco metropolitano, due assemblee presiedute dal sindaco stesso, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. La disciplina di tali organi è demandata allo statuto metropolitano. Il

sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Il consiglio metropolitano ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione residente. Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che lo statuto metropolitano possa prevedere per il consiglio e per il sindaco una elezione diretta, purché siano soddisfatte due condizioni: l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale e l'articolazione, alla data di indizione delle elezioni, del Comune capoluogo in più Comuni;

all'articolo 5 è disciplinata l'elezione indiretta del consiglio metropolitano. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nella Città metropolitana, i quali sono anche i titolari esclusivi dell'elettorato passivo, mediante voto ponderato in relazione alla popolazione del Comune. Le funzioni delle Città metropolitane sono disciplinate dall'articolo 8. L'articolo 9 dispone che ciascuna Città metropolitana succeda a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia cui subentra;

le Province, definite enti territoriali di area vasta, sono oggetto delle disposizioni contenute negli articoli da 11 a 17 del disegno di legge. Forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle Province dalle Regioni, nelle materie di competenza legislativa regionale. L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle Province, che dal confronto con il Testo unico degli enti locali risultano diminuite, e delinea il procedimento per il riordino delle funzioni sottratte. Stato e Regioni dispongono per ogni funzione, secondo la loro competenza, l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio. Gli organi della Provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione ed è organo elettivo di secondo grado. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia con voto ponderato;

considerato che:

fatta salva la parte, piuttosto scarna, in materia di fusione e di incorporazione di Comuni, il testo opera dunque un complicato e, a tratti, disordinato, riordino di strutture e competenze in attesa dell'approvazione di un disegno di legge costituzionale per l'eliminazione delle Province. Come è stato evidenziato nel dibattito svolto alla Camera e al Senato, neanche il provvedimento in titolo appare idoneo a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione nella cornice istituzionale vigente, risultando foriero di situazioni conflittuali e di possibili ulteriori oneri di spesa per la finanza pubblica. Suscitano anzi perplessità la confusione ordinamentale e la estrema complessità del meccanismo di riordino, suscettibile di produrre costi e di alimentare il contenzioso, oltre all'insieme delle procedure indicate che mal si concilierebbero, per la durata e la complessità, con la provvisorietà del disegno organizzativo perseguito dal provvedimento;

il riordino, la semplificazione e la razionalizzazione delle articolazioni territoriali della Repubblica costituiscono, invece, una riforma indifferibile e necessaria al fine di rimuovere la « giungla » amministrativa e di ridurre i costi della politica derivanti dall'esistenza di troppi livelli di governo e, soprattutto, della proliferazione di innumerevoli enti funzionali a base territoriale diversamente nominati, dalla quale risulta un intreccio, quando non un intralcio ed una sovrapposizione di competenze nonché di funzioni, le quali appesantiscono la decisione amministrativa. Il sovrapporsi disordinato dei tentativi di riforma del sistema delle autonomie locali, dei quali il provvedimento in titolo è solo l'ultimo in ordine di tempo, lascia disorientati con riguardo al caos istituzionale che si va profilando. Nella fase finale della XVI legislatura sono stati adottati il decreto-legge 201/2011 e il decreto-legge 95/2012 che, con disposizioni orientate alla finalità di revisione della spesa pubblica, hanno modificato l'assetto dell'ordinamento provinciale. Tra l'adozione del de-

creto-legge 201/2011 e quella del decreto-legge 95/2012, il Governo aveva presentato alla Camera un disegno di legge che disciplinava le modalità di elezione, di secondo grado, degli organi provinciali. L'esame di questo disegno di legge, presentato il 16 maggio 2012, non si è concluso. Né è stato convertito in legge il decreto-legge 188/2012, presentato al Senato nel novembre 2012, che stabiliva i requisiti minimi per le province. L'articolo 1, comma 115, della legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013, ha congelato, fino al 31 dicembre 2013, l'assetto dato all'ordinamento provinciale dai decreto-legge 201/2011 e decreto-legge 95/2012;

i tentativi di riordino territoriale compiuti finora si sono rivelati maldestri e improvvidi, figli di un'ottica « emergenziale » e provvisoria, non supportati a livello costituzionale e, parimenti, anche il provvedimento ordinario in titolo non risulta immune da profili critici di illegittimità, palesi o latenti, che ne pongono a rischio la tenuta o rischiano di determinarne, ancora una volta, il rigetto da parte della Consulta. Va infatti ricordata la giurisprudenza costituzionale in materia. La sentenza 3 luglio 2013 n. 220 ha dichiarato l'illegittimità dei commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto-legge n. 95/2012. La sentenza fonda la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come « atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza », non è « utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate ». Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità terri-

toriali, incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un « caso straordinario di necessità e d'urgenza »;

l'articolo 2 della legge 119/2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 93/2013, ha previsto la salvezza degli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. Questa sanatoria trova il suo presupposto nella dichiarazione di illegittimità delle disposizioni sulle province stabilita dalla sentenza 220 del 2013 della Corte costituzionale. La legge di stabilità per il 2014, con l'articolo 10, comma 41, consente fino al 30 giugno 2014 la prosecuzione delle gestioni commissariali in atto, che la legge di stabilità per il 2013 aveva consentito fino al 31 dicembre 2013;

l'architettura confusa e complicata del disegno di legge 1212 in esame, rischia dunque di mettere a repentaglio lo stesso obiettivo minimale di non procedere al rinnovo degli organi provinciali già commissariati;

la via per una riforma incisiva ed efficace appare, quindi, ineludibile, e l'ha indicata con nettezza la stessa Corte Costituzionale: occorre procedere alla presentazione e all'approvazione di un disegno di legge costituzionale. In attesa dell'eventuale testo governativo, il MoVimento 5 Stelle ha depositato i disegni di legge costituzionale Senato n. 1373 e Camera n. 939, recanti modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nel presupposto che nulla possa più ragionevolmente ostacolare l'abolizione dell'ente territoriale pro-

vincia. Le sue funzioni potrebbero ben essere affidate alle altre articolazioni territoriali e amministrative della Repubblica, in quanto esse sono sostanzialmente limitate;

non è peregrino, a fronte di ciò, ricordare una serie di dati inerenti ai costi: la spesa complessiva gestita dalle province è arrivata, nel 2006, a 13 miliardi di euro ed è ora valutata tra i 16 e i 17 miliardi di euro (nel 2006 i debiti delle province ammontavano a 2 miliardi di euro); ogni italiano spende per le province in media circa 216 euro all'anno. Questo non vuol dire che alla loro abolizione conseguirebbe un risparmio di tal fatta, né è dato, a fronte di dati e di risultati molto discordanti, avere un quadro definitivo, ma abolendo tali enti di sicuro si risparmiano i costi delle indennità degli eletti, stimati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) in circa 113 milioni di euro (dato relativo a tutto il 2010). A questo costo deve aggiungersi il risparmio derivante dalla conseguente eliminazione delle strutture che ruotano attorno ad ogni eletto (erano circa 29.000 eletti nel 2010), quali uffici, personale, auto, eccetera. La sola voce dell'indennità, infatti, non è sufficiente a determinare integralmente il costo degli eletti che godono di ulteriori emolumenti, in primis i rimborsi spese per l'esercizio del mandato. Il personale delle province è stimato in circa 61.000 unità – rappresenta circa il 18 per cento dei costi del comparto province e tale costo è naturalmente insopprimibile – che, in parte, ben potrebbero essere utilizzate in altre amministrazioni, in particolare quelle in costante carenza di organico (tribunali, amministrazione penitenziaria, scuole). L'abolizione delle province fu decisa dalla Commissione dei 75, ma respinta dall'Assemblea costituente. Non sono state abolite e il loro numero è cresciuto a un ritmo vertiginoso: erano 92 nel 1960 e sono passate a 110 nel 2005, con un grandissimo incremento di nuovi enti nel 1992 e uno più ridotto nel 2003-2005;

nessuno dei Paesi simili al nostro è articolato per province: in Francia, i dipartimenti hanno una dimensione analoga alle province ma si collocano fra i comuni e lo Stato; in Germania, le uniche realtà sotto lo Stato federale sono i Länder e i comuni; in Gran Bretagna, le contee hanno carattere tecnico-amministrativo e non politico. Analogamente negli Stati Uniti d'America, dove le stesse hanno competenze giudiziarie o di polizia;

nella scorsa legislatura il provvedimento sull'abolizione delle province è giunto all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati due volte e per due volte è stato respinto. Le motivazioni sono state le più diverse, dalla richiesta di un provvedimento più articolato nei conferimenti ad altri enti – non risultò chiaro nemmeno allora perché ciò non fosse stato proposto con emendamenti – all'attesa del cosiddetto « codice delle autonomie » in preparazione da parte del Governo dell'epoca (mai giunto in porto). L'abolizione per via costituzionale delle province – avanzata da molto tempo anche da una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare – costituisce l'unico strumento per ridisegnare le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali, in modo da affrontare coerentemente problematiche destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali. Si tratta di norme ordinarie che non possono essere condizionate dalla contingenza, dovendosi invece provvedere senza indugio all'intera disciplina ordinamentale degli enti territoriali, in coerenza, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**



## ALLEGATO 3

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1212, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni », adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adattamento alle diverse realtà territoriali;

in questa ottica, non appaiono sufficienti la generica previsione che resta ferma la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (articolo 2, comma 1) e che l'eventuale costituzione (rimessa in forma facoltativa allo statuto della città metropolitana) di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana debba avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, salvo che la mancata intesa può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi (articolo 2, comma 8, lett. c));

considerato che l'intera materia richiede, al fine di una compiuta risistemazione, il necessario adeguamento delle disposizioni costituzionali di riferimento, anche in considerazione della proposta di trasformazione del Senato in Camera rappresentativa delle autonomie;

considerato che:

il numero delle città metropolitane previste dal provvedimento è eccessivo e andrebbe quindi ridimensionato, in modo che l'istituzione della città metropolitana corrisponda ad una effettiva necessità dei territori e quindi alla reale presenza di aree metropolitane, fermo restando che l'istituzione di un numero circoscritto di città metropolitane può essere configurata come sperimentazione, al cui esito si potrà valutare l'opportunità di trasformare in città metropolitane anche altre aree del Paese, che presentino conurbazioni importanti;

considerato che:

l'articolo 3, comma 9, consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana stessa e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per la parte di territorio relativa ai comuni non aderenti;

la possibilità di una scissione della originaria provincia è opportunamente esclusa dall'articolo 3, comma 9, penultimo periodo, in base al quale « Sul territorio dei comuni che hanno optato per la



non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia »;

nel dibattito nella Commissione di merito sono state avanzate proposte (gli emendamenti 2.502, 3.500 e 3.600 del relatore) che, tra l'altro, condivisibilmente escludono la possibilità che una parte dei comuni della provincia cessante resti costituita in provincia accanto alla città metropolitana;

il problema della specificità di quei comuni che, sebbene inclusi nel territorio di una provincia destinata alla trasformazione in città metropolitana, siano però estranei alla conurbazione metropolitana e non vogliano, non possano per ragioni di continuità territoriale o di continuità di « sistemi territoriali » o comunque non ottengano di aggregarsi a province limitrofe può essere adeguatamente affrontato dalla futura città metropolitana mediante il ricorso alla previsione dell'articolo 2, comma 8, lett. c), ai sensi della quale lo statuto della città metropolitana può prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana: tale soluzione appare ancor più soddisfacente in quanto la costituzione delle zone omogenee deve avvenire su proposta e comunque d'intesa con la regione, anche se la mancata intesa con la regione può essere superata dalla conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi;

è tuttavia opportuno che la Commissione di merito introduca principi di organizzazione concernenti tali zone omogenee, atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano nella predetta situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 2, prevede che nelle province con più di un milione di abitanti possano essere costituite città metropolitane ulteriori rispetto a quelle individuate direttamente dalla legge;

tale possibilità rischia di dare luogo ad un'ingiustificata moltiplicazione delle città metropolitane, anche in assenza di un'effettiva realtà metropolitana, ed appaiono pertanto condivisibili le proposte emerse nel dibattito nella Commissione di merito (emendamento 2.501 del relatore) per la soppressione del citato comma 2;

peraltro, nei territori che non sono vere e proprie aree metropolitane, ma che presentano conurbazioni tali da ingenerare alcuni dei problemi di governo propri delle aree metropolitane, si pone effettivamente la questione dei rapporti tra le grandi città e i comuni satellite: tale questione potrebbe essere affrontata demandando al legislatore regionale l'individuazione di apposite forme di cooperazione tra i comuni appartenenti a tali conurbazioni, attivabili dai comuni capoluogo di provincia, previa intesa con la regione e con i comuni satellite interessati; in questo modo si introdurrebbe un meccanismo flessibile di cooperazione diverso dall'unione e funzionale alle specifiche esigenze del governo urbano e nel contempo si recupererebbe alla legislazione regionale uno spazio di governo del territorio e di codeterminazione delle politiche urbane;

rilevato che:

in base all'articolo 4, comma 4 (e all'emendamento 4.43 del relatore), lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco (oltre che del consiglio metropolitano), nelle forme che saranno disciplinate con legge statale;

l'elezione diretta può essere prevista a condizione che il territorio del comune capoluogo sia stato articolato in più comuni (su proposta del consiglio e previo svolgimento di un referendum e istituzione dei nuovi comuni con legge regionale) o, per le città metropolitane con più di tre milioni di abitanti, che il comune capoluogo abbia articolato il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa e lo statuto della città metropolitana abbia previsto le zone omogenee;

l'elezione diretta del sindaco metropolitano – implicando la possibile com-

presenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi eletti direttamente dai cittadini – rischia di dare vita a situazioni di ambiguità o a conflitti non superabili tra le due figure;

nell'ottica di evitare tale rischio, la soluzione prospettata nel provvedimento appare equilibrata nella misura in cui individua nell'elezione indiretta del sindaco metropolitano l'opzione di base, consentendo tuttavia l'elezione diretta dell'organo a condizione che il comune capoluogo si divida in più comuni o (in caso di città metropolitane con più di tre milioni di abitanti) che articoli il proprio territorio in più zone dotate di autonomia amministrativa;

rilevato che:

appare condivisibile la previsione dell'articolo 17, comma 6, del testo approvato dalla Camera, che – integrando il disegno di legge originario del Governo – demanda alle leggi statali o regionali di sopprimere gli enti o le agenzie operanti nei servizi a rete di rilevanza economica e di attribuirne le funzioni alle province; prevede inoltre misure premiali per le regioni che riorganizzano le funzioni relative ai servizi in questione con la soppressione di uno o più enti o agenzie;

proposte avanzate nel dibattito nella Commissione di merito condivisibilmente sopprimono nel predetto comma 6 le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica (emendamento 17.501 del relatore), e prevedono che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, il quale deve comprendere la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza (articolo aggiuntivo 28.01 del relatore);

sarebbe peraltro opportuno coinvolgere nella riorganizzazione degli enti anche le autonomie funzionali;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, il superamento della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

2) appare opportuno limitare inizialmente l'istituzione delle città metropolitane ai soli territori costituenti vere e proprie aree metropolitane, nel contempo configurando tale passaggio come fase sperimentale di congrua durata, al cui esito si possa valutare l'opportunità di trasformare in città metropolitane anche altre aree del territorio che presentino conurbazioni importanti;

3) sia eliminata la possibilità, prevista dall'articolo 3, comma 9, che comuni del territorio provinciale che non intendono aderire alla città metropolitana possano rimanere costituiti in provincia;

4) si introducano principi di organizzazione concernenti le zone omogenee di cui all'articolo 2, comma 8, lett. c), atti a prestare effettive garanzie di autonomia a beneficio dei comuni che versano in una situazione di estraneità alla conurbazione metropolitana, ad esempio individuando una denominazione apposita e inequivoca (« comprensori » o « circondari » o « zone autonome » o altra idonea a distinguerle da altre figure); stabilendo per i comuni in questione il riconoscimento di forme di autonomia amministrativa all'interno della città metropolitana; prevedendo la pre-

senza di un rappresentante unitario presso gli organi metropolitani e di un organo competente per l'esercizio delle funzioni assegnate alla zona, entrambi espressivi dei comuni ricompresi nella zona medesima; e demandando allo statuto della città metropolitana di definire, previa intesa con la regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), la restante disciplina della materia, ivi compresa quella relativa alle funzioni zonali, al coordinamento degli organi zonali con quelli metropolitani e alle modalità per assicurare la compatibilità tra la zona omogenea e le eventuali unioni di comuni interne alla medesima;

5) si sopprima l'articolo 2, comma 2, nel contempo prevedendo che la legge regionale possa individuare forme di cooperazione (denominabili, ad esempio, « area urbana di » o « polo urbano di » o con altra formula idonea a identificare la peculiarità di tale figura associativa) liberamente attivabili dai comuni appartenenti a conurbazioni significative, ma diverse dalle aree metropolitane vere e proprie, in conformità ai seguenti principi (espressamente finalizzati a garantire il coordinamento di tale figura con la disciplina statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione relativa ai comuni e alle città metropolitane): popolazione del comune capofila non inferiore a 250.000 abitanti; presenza di comuni circoscrivibili che intrattengano con il comune capofila rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle ca-

ratteristiche territoriali; popolazione totale dell'area non inferiore a 500.000 abitanti; elezione indiretta degli organi di governo nell'ambito dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni associati; riconoscimento al sindaco del comune capofila del ruolo di vertice dell'ente;

6) all'articolo 17, comma 6, appare opportuno sopprimere le parole « a rete », ampliando l'ambito di estensione della norma a tutti i servizi di rilevanza economica; in generale, appare opportuno prevedere che i sindaci di città metropolitana e i presidenti di provincia predispongano un piano triennale di attuazione della legge, che comprenda la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza, fermo restando che sarebbe utile coinvolgere nella riorganizzazione in questione anche le autonomie funzionali;

7) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla regione il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni e fusioni di comuni in modo da tenere conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato propri provvedimenti in materia.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	208

#### AUDIZIONI

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.20.

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-

GETTI, i senatori Federico FORNARO (PD), Claudio BROGLIA (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Stefano COLLINA (PD) e Nerina DIRINDIN (PD), nonché il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia delle entrate per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 20 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	209
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	209
ALLEGATO ( <i>Testo delle proposte di modifica esaminate in Commissione</i> ) .....	218

*Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### **Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015, su cui

la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che nella seduta dello scorso 5 marzo si è conclusa la discussione generale. Dà quindi la parola al relatore, sen. Margiotta, per la sua replica, al termine della quale si passerà all'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di parere del relatore sul contratto di servizio.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il tenore del dibattito svoltosi in Commissione, ringrazia i colleghi per il giudizio sostanzialmente positivo espresso sul lavoro da lui svolto. Preannuncia che esprimerà parere favorevole sulla maggior parte delle proposte emendative presentate, tra cui quella della collega Liuzzi che prevede di inserire l'intrattenimento tra i generi predeterminati.

Circa le proposte emendative presentate dal collega Rossi, ritiene di non poter accogliere quella che prevede l'accorpamento delle sedi regionali RAI per macroregioni, giacché teme in questo modo si indebolisca eccessivamente la presenza

della RAI sul territorio nazionale, che costituisce uno degli elementi qualificanti del servizio pubblico.

Esprime parere favorevole anche su diverse delle proposte emendative presentate dalla collega Puppato, tra le quali segnala quella che prevede un monitoraggio costante da parte della Commissione sul rispetto del contratto di servizio da parte della RAI.

Pur condividendo molte delle osservazioni formulate dal collega Marazziti nel corso del proprio intervento, è dell'avviso che non possano essere accolte le sue proposte emendative di soppressione dei commi 13 e 14 dell'articolo 14 di cui suggerisce invece la riformulazione. Anche in relazione alla sua proposta emendativa concernente la pubblicazione dei *curricula* e dei compensi, fa presente di aver presentato una propria proposta emendativa che in parte tiene conto delle indicazioni contenute in quella del collega e che riformula la condizione prevista nel parere da lui illustrato alla Commissione lo scorso 26 febbraio.

Ritiene di poter esprimere un parere sostanzialmente favorevole sulla maggior parte delle proposte emendative presentate dal collega Airola come, ad esempio, quelle che contengono riferimenti alla identità di genere e all'orientamento sessuale.

Vi è poi profonda sintonia con la maggior parte delle proposte emendative presentate dal collega Migliore, tra cui segnala quelle volte ad impegnare la RAI a rafforzare la collaborazione con i servizi pubblici europei, ad incentivare il ricorso al modello della coproduzione con produttori audiovisivi indipendenti e a destinare una quota dei propri investimenti ad opere di giovani autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti.

Pur essendo consapevole che sul piano giuridico, perché si possa parlare di rinnovo della concessione, sarà necessario un intervento legislativo, esprime parere favorevole, soprattutto per la sua valenza politica, sulla proposta emendativa con cui si propone di sostituire la parola « scadenza » con la parola « rinnovo ».

Parere favorevole viene espresso anche sulla proposta emendativa del collega Fornero che prevede l'estensione della copertura per le reti terrestri di radiodiffusione e in relazione alla quale propone una riformulazione con l'inserimento di un termine entro il quale la RAI deve garantirne l'attuazione.

Quanto alle proposte emendative del collega Centinaio, ritiene che non possa essere accolta quella che modifica la proposta di parere presentata alla Commissione e che prevede la reintroduzione del bollino blu. Accogliendo, invece, in parte un'esigenza manifestata dal collega, precisa di aver presentato una proposta emendativa al proprio parere con cui si prevede la soppressione della estensione anche alle reti generaliste del divieto di pubblicità previsto per il canale tematico della RAI dedicato ai bambini in età prescolare.

Concorda poi sul complesso di tutte le proposte emendative presentate dal collega Peluffo, pur auspicando una riflessione su quella riferita al DVB-T2. Reputa importante il richiamo contenuto in alcune di esse alle trasmissioni scientifiche, al web e alla crossmedialità. Condivide altresì le valutazioni che sono state espresse in relazione alle proposte da lui originariamente formulate sull'articolo 11 del contratto, dedicato alle disabilità sensoriali e di cui ripropone una riformulazione con alcune proposte presentate.

Esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative dei colleghi Peluffo e Centinaio riferite ad impegni che la RAI dovrà assumere in relazione alla prossima Expo.

Il proprio parere è favorevole anche sulla proposta emendativa del collega Minzolini, volta ad impegnare la RAI ad usare prioritariamente le risorse interne nell'individuazione delle figure professionali necessarie alla gestione aziendale.

Fa, infine, presente di aver presentato due ulteriori proposte emendative che tengono conto di quanto riferito alla Commissione dal sottosegretario Giacomelli nella seduta di ieri, e che sono volte ad impegnare la RAI a promuovere la tra-



missione sulle reti generaliste di film in lingua inglese con sottotitoli nella medesima lingua e la trasmissione all'estero in lingua inglese di film e di alcuni dei *format* più popolari.

Roberto FICO, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative, invita il relatore ad esprimere il proprio parere su quelle riferite al preambolo.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6. Propone di riformulare le proposte emendative 1.3 e 1.4 nel senso che alla parola « tollerante » siano sostituite le parole « egualitaria e rispettosa ».

Roberto FICO, *presidente*, indice quindi la votazione.

La Commissione approva le proposte emendative 1.1, 1.2, 1.5 e 1.6, nonché le proposte emendative 1.3, 1.4 così come riformulate dal relatore.

Roberto FICO, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.33 e parere contrario sulle proposte emendative 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.19, 2.23 e 2.32.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime la propria contrarietà su tutte quelle che obbligano la RAI ad effettuare investimenti in tecnologie che saranno presto obsolete, dal momento che dopo la Conferenza di Ginevra 2015 gli impianti della RAI dovranno essere modificati per il passaggio a nuove tecnologie. Sottolinea inoltre come già oggi la RAI assicuri la copertura globale dell'intero territorio na-

zionale e come la mancata ricezione dei canali RAI in alcune aree sia dovuta principalmente a problemi di interferenzialità o a una eccessiva potenza degli stessi impianti trasmissivi della RAI.

Il senatore Federico FORNARO (PD) invita i colleghi a non confondere i piani e a distinguere tra i problemi di interferenza e quelli di copertura, che rappresentano invece un problema reale, essendovi molti cittadini di serie B che non ricevono il segnale della RAI. Nel confermare la propria proposta emendativa, accetta, invece, di riformularla nel senso indicato dal relatore con l'inserimento di un termine alla RAI per aumentare la copertura e che potrebbe essere fissato al 31 dicembre 2014.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) condivide le valutazioni del collega Rossi sull'inopportunità che la RAI effettui investimenti in tecnologie che potrebbero ben presto rivelarsi obsolete. È invece favorevole a che la RAI assicuri la ricezione del segnale ai cittadini residenti in qualsiasi area del territorio nazionale. Quanto al DVB-T2 evidenzia come si stia andando verso una grande modifica che dovrà tuttavia essere concordata in ambito comunitario. Appare pertanto inopportuno costringere la RAI ad anticipare i tempi di investimenti, che potrebbero costringere i cittadini italiani a sostenere sin da ora una spesa aggiuntiva.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), fa presente che il proprio intervento si riferisce al complesso delle proposte emendative. Evidenzia come la propria proposta emendativa 2.1 non si riferisca al problema della copertura del territorio, quanto piuttosto alla natura delle frequenze di cui ritiene opportuno precisarne il valore di bene pubblico dotato di un'importante valenza sociale, culturale ed economica. Quanto poi alla questione oggetto della proposta emendativa del collega Fornaro, non ritiene che un'estensione della copertura si traduca automaticamente per la RAI in una maggiore spesa.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che nel corso dei lavori della Commissione la questione di garantire l'effettività della copertura del territorio nazionale con il segnale RAI è stata sollevata più volte anche attraverso numerosi quesiti rivolti alla società concessionaria. È del parere che con il contratto di servizio sia opportuno impegnare la RAI ad assicurare una maggiore e piena copertura del territorio nazionale come prevedono le proposte emendative 2.2 del collega Fornaro e 2.3 del senatore Centinaio. Nel valutare positivamente il parere favorevole del relatore sulla proposta emendativa 2.5, condivide invece il parere contrario sulle proposte 2.10 e 2.11 che prevedono la reintroduzione del bollino blu per contrassegnare la programmazione di servizio pubblico, giacché, come è emerso nel corso delle audizioni svolte, questo tipo di suddivisione della programmazione non trova riscontro in alcun paese europeo. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo su queste due proposte emendative.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) comunica che il gruppo di Forza Italia si asterrà sulla proposta emendativa 2.1.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.1 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.2 su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.3, riformulata dal relatore con l'introduzione

di un termine di sei mesi entro il quale la RAI dovrà aumentare la copertura del territorio nazionale con il proprio segnale.

La Commissione approva la proposta emendativa così come riformulata.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.4 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI), con riferimento alla proposta emendativa 2.5, pur condividendone il contenuto, osserva come essa vada in senso contrario ad una decisione del Consiglio di Stato.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) concorda con le valutazioni del collega Rossi.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) preannuncia il voto contrario di Forza Italia sulla proposta emendativa 2.5.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.5 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.6 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.7 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) preannuncia il voto contrario di Forza Italia sulla proposta emendativa 2.8.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) esprime la propria contrarietà a questa proposta emendativa che a suo giudizio permetterebbe a canali semigeneralisti e tematici di non trasmettere nemmeno una quota minima di generi predeterminati di servizio pubblico.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), fa presente che con la sua proposta emendativa intende evitare che su eventuali nuovi canali siano inserite surrettizie distinzioni tra ciò che è servizio pubblico e ciò che non lo è.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.8 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.9 su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) in riferimento alla proposta emendativa 2.10 presentata dal senatore Centinaio, si chiede quali siano le ragioni della soppressione della previsione concernente l'apposizione del cosiddetto bollino, tanto più se si intende inserire l'intrattenimento tra i generi predeterminati. La riconoscibilità dei programmi finanziati con il canone era stata inserita a seguito di un accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, mentre in Commissione si è dato vita a un dibattito diretto al fine specifico di eliminarla. Si trattava della previsione più importante contenuta nel contratto di servizio con un valore educativo per la stessa RAI, stimolando maggiore chiarezza e trasparenza. Nonostante il parere contrario sul bollino espresso dall'EBU, ritiene che la programmazione di servizio pubblico in Europa non sia paragonabile a quella italiana.

Il senatore Gianmarco CENTINAIO (LNP-Aut) si domanda perché non si intenda introdurre una disposizione finalizzata a realizzare maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e stabilita proprio dalla stessa RAI e dal Governo. Ritiene che i cittadini abbiano diritto di sapere quali programmi siano finanziati dal canone.

Il deputato Mirella LIUZZI (M5S) è dell'opinione che l'apposizione del cosiddetto bollino sia anacronistica e che tutto ciò che si paga con il canone sia servizio pubblico: il percorso di audizioni svolto dalla Commissione ha permesso di pervenire a questa conclusione. D'altra parte, ritiene che il regime di contabilità separata vigente da alcuni anni in RAI consenta l'identificazione delle varie voci di spesa. Per quanto concerne l'intrattenimento, sottolinea che tale genere non sia sinonimo di frivolezza ma abbia anch'esso finalità educative, come dimostrato, ad esempio, da programmi come « Ballando con le stelle » in onda sia su RAI sia su BBC.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) intende introdurre anzitutto un riferimento al metodo: le numerose audizioni che si sono tenute sul tema hanno mostrato come questo argomento, insieme alla questione del rinnovo della concessione, sia al centro del contratto di servizio. Nonostante la RAI abbia sottoscritto il contratto contenente la previsione del bollino, grazie al percorso auditivo la Commissione si è formata una propria opinione. Ritiene peraltro che l'apposizione del bollino rischierebbe di smantellare la concezione unitaria del servizio pubblico, che potrebbe così essere frammentato e per certi settori, come la radio e la programmazione regionale, ceduto ad altre società. Esprime infine apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario allo sviluppo economico Giacomelli, il quale ha chiarito che sull'argomento il Governo attuale ha una diversa opinione rispetto al precedente.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) esprime la sua radicale contrarietà alla proposta emendativa in votazione, in quanto il punto centrale è rappresentato dal rafforzamento della qualità del servizio pubblico. Ammette di essere stato inizialmente persuaso della bontà di questa soluzione, ma ora, al termine del percorso di audizioni svolto dalla Commissione, è del tutto convinto del contrario. Si dichiara d'accordo con l'intervento dell'onorevole Liuzzi circa l'inserimento dell'intrattenimento nei generi predeterminati e sulla considerazione unitaria del servizio pubblico. Sostiene che esperienze analoghe in Europa siano state fallimentari generando il rischio di ghettizzare il servizio pubblico, la cui alta qualità costituisce invece un diritto fondamentale dei cittadini.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) è dell'avviso che il cosiddetto bollino blu garantisca solo in parte la trasparenza, che va invece rafforzata mediante altri e più penetranti strumenti.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) ritiene opportuno evitare che questo argomento diventi una questione ideologica che divida la Commissione in due schieramenti. Con riferimento all'enorme problema dell'evasione del canone, il cosiddetto bollino blu potrebbe dare maggiore fiducia e consapevolezza agli utenti sul fatto che il denaro pagato per il canone non venga disperso. È inoltre convinto che tale strumento possa garantire una maggiore libertà di sperimentazione per la RAI, che verrebbe finanziata con le risorse pubblicitarie.

Il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL) intende procedere sull'argomento con una riflessione di tipo economico. Si dovrebbe evitare il rischio di costituire due mercati distinti: uno privato, in cui vi siano risorse più cospicue e senza vincoli, e l'altro pubblico, con risorse inferiori o vincoli più rigidi con il risultato di scarsa produttività e basse *performance*. Si dichiara favorevole alla riconoscibilità, pur-

ché consista in una responsabilizzazione della società e in un razionale utilizzo delle risorse finanziarie e di personale. Senza garanzie nell'utilizzo delle risorse si avrebbero *performance* e regolazioni differenziate.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) rileva che il senatore Centinaio si riferiva alla trasparenza: il gruppo parlamentare a cui appartiene è molto attento e motivato a incalzare l'azienda sull'argomento, come dimostrano i quesiti rivolti alla RAI e le proposte emendative presentate al contratto di servizio. Ritiene comunque che della trasparenza si occupino in modo più approfondito altri articoli del contratto. È dell'opinione che l'intrattenimento, come ricordato dal famoso motto della BBC più volte richiamato, sia una parte essenziale del servizio pubblico, come ricordato anche dalla collega Liuzzi. Ritiene che introdurre questa dualità nel servizio pubblico metta in discussione l'idea della unitarietà della programmazione: ciò che fa realmente la differenza è la qualità della programmazione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia sulle proposte emendative 2.10 e 2.11.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) fa presente che secondo un sondaggio lanciato dal suo sito la grande maggioranza dei cittadini non comprende la ragione per cui si debba pagare il canone. Ritiene che la commistione tra canone e pubblicità sia un'assurdità italiana e che il canone diventi un aiuto di Stato illegittimo quando crei una distorsione nel mercato, cosa che si verifica qualora con le risorse finanziarie pubbliche si acquistino programmi inserendovi poi pubblicità commerciale, sottraendola al mercato. Anticipa poi che modificherà la propria proposta emendativa sulla percentuale dei dirigenti RAI adeguandola all'1 per cento del personale, fissato dalla BBC.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) sottolinea che, se da un lato, la commistione

tra canone e pubblicità è una peculiarità italiana, dall'altro non lo è l'intervento pubblico. Il modello europeo della radiotelevisione prevede aiuti finanziari da parte dello Stato, a differenza del modello americano basato sulla ipercompetitività. Sottolinea inoltre come nel complesso la RAI abbia risorse finanziarie inferiori rispetto alle altre TV pubbliche europee e che con legge è stato stabilito un tetto massimo alla pubblicità, allo scopo di impedire la crescita del settore pubblico. Ritiene dunque che non si siano create anomalie e turbative e che pertanto che non si debba né impedire la crescita del settore privato, né penalizzare il settore pubblico.

Il senatore Gianmarco CENTINAIO (LNP-Aut) ritiene che la trasparenza valga verso quei numerosi cittadini che non sanno o non possono navigare sulla rete e che pertanto nel guardare la televisione si chiedono per quali ragioni paghino il canone in presenza di trasmissioni di bassa qualità. Esprime forti dubbi sul fatto che si dichiarino, da un lato, che tutta la programmazione della RAI è di servizio pubblico e, dall'altro, si affermi all'articolo 6, comma 2, del contratto di servizio che la programmazione del servizio pubblico consista in generi predeterminati. Ciò significa, a suo giudizio, che esistono programmi che non possono definirsi di servizio pubblico.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.10, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.11, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Il deputato Mirella LIUZZI (M5S), in riferimento alla proposta emendativa 2.12,

si chiede per quale ragione il relatore abbia modificato una sua precedente proposta.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA, *relatore*, fa presente che la sua proposta emendativa costituisce un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte. In una seduta precedente il senatore Centinaio aveva espresso il punto di vista delle imprese coinvolte nel divieto di pubblicità e lo stesso tema era stato sollevato dall'onorevole Lainati, in riferimento al danno economico che avrebbe sopportato la RAI.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) esprime la sua contrarietà sulla proposta emendativa in questione, trattandosi di un punto qualificante dell'intero contratto di servizio. Nel corso delle precedenti discussioni era già stato preso in considerazione il danno economico che tale disposizione avrebbe cagionato alla RAI. Si tratta, tuttavia, di una grande novità che pone l'Italia all'avanguardia in Europa. Ritiene che il Governo dovrebbe raccomandare lo stesso principio alle TV commerciali. Si potrebbe ovviare al problema trasmettendo tali messaggi pubblicitari in fasce orarie diverse.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) è dell'idea che una pubblicità trasmessa in programmi non per bambini sia del tutto irrealistica. Le aziende pubblicitarie infatti concepiscono pubblicità precisamente mirate per età, sesso e condizioni personali. Sostiene che il principio della totale esclusione dei messaggi pubblicitari diretti ai minori in età prescolare su tutte le reti RAI si possa applicare solamente quando anche la concorrenza sia posta sullo stesso piano.

Il senatore Gianmarco CENTINAIO (LNP-Aut), nel ringraziare il relatore per la sua proposta di mediazione, ritiene comunque di mantenere ferma la sua proposta emendativa. È dell'opinione che certi giocattoli abbiano un valore formativo per i bambini e che spostare la



pubblicità in fasce orarie diverse non sia concepibile.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene trattarsi di un argomento delicato che coinvolge interessi contrastanti. Nonostante la proposta di mediazione del relatore sia meritoria, preferisce la proposta emendativa originaria. Sottolinea che dal punto di vista sociale l'interesse prevalente sia la tutela dei minori, che non possiedono capacità critica e responsabilità per la scelta del prodotto. È dell'opinione che il Parlamento dovrebbe sollecitamente intervenire con un divieto generalizzato per tutte le imprese di radiotelevisione.

Roberto FICO, *presidente*, sottolinea che non sono possibili compromessi sull'argomento e che la pubblicità diretta ai minori in età prescolare sia manipolatoria. Essa dovrebbe in realtà riferirsi ai genitori per guidarli nella scelta dei giocattoli per i figli: in questo modo si contribuisce a realizzare un diverso modello di società.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) condivide la proposta del Presidente. Sostiene che attualmente le TV commerciali sono già tenute a trasmettere pubblicità solo tra un programma e l'altro. Tuttavia, ritiene che il divieto possa essere generalizzato per tutte le televisioni qualora la RAI rinunciasse a una parte del canone.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) afferma di preferire la formula originaria, che costituirebbe un progetto pilota su cui il Parlamento potrebbe costruire una proposta di legge valevole per tutti.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ritiene che la discussione riproponga una parte di argomenti già trattati in precedenza. Apprezza lo sforzo del relatore nel pervenire a un punto di equilibrio, sebbene fosse d'accordo con la proposta iniziale. È consapevole del significativo sforzo economico che si chiede alla RAI, ritenendo che lo stesso sforzo dovrebbe essere fatto anche dalle società

concorrenti. Si dichiara d'accordo ad assumere iniziative in tal senso sia presso l'AGCOM, sia in Parlamento.

Il senatore Francesco SCALIA (PD) si dichiara favorevole alla proposta di mediazione del relatore, dato che estendere il divieto di pubblicità anche alle reti generaliste consisterebbe in un eccessivo favore alla concorrenza. Ritiene altresì che vi siano spazi per un intervento legislativo in materia.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA, *relatore*, sulla base degli interventi dei colleghi, ritiene opportuno proporre l'accantonamento della proposta emendativa in questione.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di accantonamento del relatore.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.13, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.14, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.15, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.16, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, a condizione di anteporre la parola « prevalentemente » alla parola « originali ».



La Commissione approva la proposta così come riformulata dal relatore.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.17, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.18, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Gianmarco CENTINAIO (LNP-Aut) spiega che, in riferimento alla propria proposta emendativa 2.19, precisa che intende in questo modo valorizzare i dialetti, le tradizioni e i costumi di tutte le regioni del Paese, senza che ciò comporti un esborso di risorse finanziarie aggiuntive.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ritiene che la proposta emendativa in questione, qualora riformulata nel senso della valorizzazione delle culture regionali, potrebbe essere votata favorevolmente dal suo gruppo.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.19, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) con riferimento alla proposta emendativa del senatore Scavone 2.20 esprime la propria netta contrarietà, sostenendo che ISORADIO non sia più monopolista del settore e che Società Autostrade stia stipulando accordi in tal senso con radio private. L'accoglimento della proposta emendativa in questione si risolverebbe pertanto in un mero sperpero di denaro pubblico.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa 2.20.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.20, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nell'illustrare la propria proposta emendativa 2.21, ritiene che oltre alla digitalizzazione sia opportuno, ove possibile, procedere al restauro delle pellicole originali dei film.

Roberto FICO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta emendativa 2.21, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

ALLEGATO

**Parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015.**

**TESTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA  
ESAMINATE IN COMMISSIONE**

**PREAMBOLO**

**ART. 1.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*alla lettera a), dopo le parole: « rendere disponibile » siano aggiunte le seguenti: « e comprensibile ».*

**1. 1. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*alla lettera b), dopo le parole: « di genere e » siano aggiunte le seguenti: « di identità di genere e orientamento sessuale ».*

**1. 2. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*alla lettera b), siano sostituite le parole: « tollerante verso le diversità » con la parola: « egualitaria ».*

**1. 3. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*alla lettera b), dopo le parole: « maggiormente inclusiva e » sia sostituita la*

*parola: « tollerante » con la parola: « rispettosa ».*

**1. 4. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*alla lettera c), dopo le parole: « diversità di genere » siano aggiunte le seguenti: « e orientamento sessuale ».*

**1. 5. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'ultimo capoverso, prima del primo « considerato », dopo le parole: « in tale ambito la RAI deve » siano aggiunte le seguenti: « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione ed ».*

**1. 6. Migliore.**

**ART. 2.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente lettera: « a) per le reti terrestri di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale: a garantire la diffusione con elevati standard di qualità audio e video di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio, mediante l'esercizio efficiente delle frequenze*

oggetto di diritti d'uso assegnati alla concessionaria medesima dal Ministero, tenendo in debito conto la circostanza che tali risorse sono un bene pubblico dotato di importante valore sociale, culturale ed economico, nel rispetto degli atti di pianificazione e di ogni altro pertinente atto o provvedimento dell'Autorità, assicurando, in particolare, una rete anche ad articolazione regionale con copertura non inferiore a quella precedentemente consentita dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura, due reti con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale e, sulla base delle risorse disponibili, due reti con copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale. Il servizio viene svolto dalla Rai attraverso gli impianti di cui all'allegato 1, fermo restando il rispetto della normativa vigente e delle competenze di altri enti al riguardo; ».

## 2. 1. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole: « 90 per cento » con le seguenti: « 99 per cento » e le parole: « 80 per cento » con le seguenti: « 90 per cento ».*

## 2. 2. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole: « due reti con copertura non inferiore al 90 per cento » con le seguenti: « due reti con copertura non inferiore al 95 per cento »; siano sostituite le parole: « due reti con copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale » con le seguenti: « due reti con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale ».*

## 2. 3. Fornaro.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lett. c), dopo le parole: « la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita » siano aggiunte le seguenti: « e senza costi aggiuntivi per gli utenti ».*

## 2. 4. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: « fatti salvi i diritti dei terzi; la Rai » sia sostituita la parola: « potrà » con la parola: « dovrà ».*

## 2. 5. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: « diffondere la cultura della diversità di genere » siano aggiunte le seguenti: « e di orientamento sessuale ».*

## 2. 6. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: « ivi compresa quella contro le donne » siano aggiunte le seguenti: « e contro gay, lesbiche, transessuali e bisessuali ».*

## 2. 7. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: « ciascun canale » siano soppresse le parole da: « Eventuali nuovi canali » fino a: « entro il 31 dicembre 2014 ».*

## 2. 8. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: « entro il 31 dicembre 2014. » siano aggiunte le seguenti: « La Rai assicura altresì la valorizzazione di un offerta web-tv con prodotti mirati agli utenti della rete, in considerazione dello sviluppo esponenziale delle piattaforme tecnologiche, che connettono sul territorio nazionale e ovunque nel mondo i cittadini italiani. ».*

## 2. 9. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), sia inserita la seguente lettera: « d-bis): per la riconoscibilità della programmazione: a rendere riconoscibile per i telespettatori entro il 1° dicembre 2013, in modo agevole e immediato, la programmazione dei generi predeterminati inserendo la frase « Programma finanziato con il contributo del canone » o all'inizio o alla fine o nel corso di ciascuna trasmissione di genere predeterminato e a fornire tempestiva informazione all'utenza, anche a mezzo Internet e Televideo, circa orari e contenuti della programmazione dei generi predeterminati di servizio pubblico. Possono derogare a tale obbligo i telegiornali intesi come notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana e straordinaria, compresi quelli diffusi dal canale tematico *all news*. ».*

## 2. 10. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, sia ripristinata la lettera e), e dopo le parole: « canale tematico *all news*. » siano aggiunte le seguenti: « A tal fine i programmi finanziati*

*con il contributo del canone devono essere segnalati con un “bollino blu” durante l'intera trasmissione. ».*

## 2. 11. Rossi.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo le parole: « per minori in età prescolare » sopprimere le seguenti: « , nonché i programmi loro dedicati trasmessi negli altri canali, ».*

## 2. 12. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo le parole: « sotto qualsiasi forma », siano soppresse le seguenti: « tra i programmi o ».*

## 2. 13. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera g), dopo le parole: « per minori in età prescolare » siano soppresse le parole da: « nonché i programmi » fino a: « dei medesimi. ».*

## 2. 14. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, la lettera h) sia sostituita con la seguente lettera: « h) per l'accesso alla programmazione: a garantire, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, l'accesso alla programmazione in favore dei cittadini, dei movimenti civili, degli enti e delle associazioni culturali e politiche, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse*

sociale che ne facciano richiesta, delle confessioni religiose, dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, italiano ed europeo, e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali; a garantire l'accesso ai sopracitati soggetti senza alcuna discriminazione tenendo conto della parità di trattamento; ».

**2. 15.** Nesci.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera l), dopo le parole: « a produrre, distribuire e a trasmettere programmi radiotelevisivi » sia aggiunta la parola: « originali ».*

**2. 16.** Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera l), dopo le parole: « panorama audiovisivo nazionale » siano aggiunte le seguenti: « e con produzioni mirate del web. ».*

**2. 17.** Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: « trasmissioni radiofoniche » siano inserite le seguenti: « e televisive ».*

**2. 18.** Fornaro.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: « e in lingua sarda per la regione Sardegna » con le seguenti: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario o speciale, ».*

**2. 19.** Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: « autostrade italiane; » siano in fine aggiunte le seguenti: « impegnandosi a rilanciare e potenziare i servizi di infomobilità in collaborazione con enti locali e concessionarie autostradali. ».*

**2. 20.** Scavone.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: « ad assicurare la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi » siano aggiunte le seguenti: « operando, ove possibile, un'azione di restauro dei supporti originali delle opere, ».*

**2. 21.** Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, la lettera p) sia sostituita con la seguente lettera: « p) per le sedi regionali e centri di produzione locali: a garantire la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, assicurando il pieno utilizzo della loro capacità produttiva, in particolare per la realizzazione e la diffusione dei programmi dei generi predeterminati di servizio pubblico a carattere regionale, come definiti al Capo 11 e nell'allegato 2, attuando politiche di gestione dirette alla specializzazione per aree tematiche dei diversi centri e funzionali alle effettive necessità di organico di ogni singola regione ».*

**2. 22.** Rossi.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera p), dopo le parole: « e nell'allegato 2, » siano sop-*

presse le seguenti: «attuando politiche gestionali dirette alla specializzazione per aree tematiche dei diversi centri».

**2. 23. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera p), dopo le parole: «dei diversi centri» siano aggiunte le seguenti: «consentendone il pieno coinvolgimento nella promozione dell'Expo Milano 2015 e per tutta la durata dell'evento».*

**2. 24. Peluffo.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera r), dopo le parole: «alla non discriminazione e alla promozione», siano aggiunte le seguenti: «alla conoscenza e».*

**2. 25. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera s), le parole: «evitando di trasmettere immagini e ruoli stereotipati e di usare espressioni discriminatorie e/o che possano incitare alla violenza di genere;» siano sostituite con le seguenti: «contrastare la violenza sulle donne non utilizzando espressioni ed immagini che possano essere discriminatorie ed incitare a forme di violenza;».*

**2. 26. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera t), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e tramite la ricerca di sinergie con i servizi pubblici europei radiotelevisivi. La Rai è impegnata a cercare e sostenere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione sul*

fronte dei linguaggi, dei contenuti e del processo e modelli produttivi e distributivi.».

**2. 27. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, la lettera u) sia sostituita con la seguente lettera: «u) per la comunicazione istituzionale: a dedicare uno dei canali a disposizione della Rai ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.».*

**2. 28. Centinaio.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, alla lettera u), le parole: «per la comunicazione istituzionale» siano sostituite dalle seguenti: «per la informazione istituzionale».*

**2. 29. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera u), dopo le parole: «i due rami del Parlamento» siano inserite le seguenti: «e sentita la società civile.».*

**2. 30. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, lettera u), dopo le parole: «di garanzia e controllo e dell'Unione Europea» siano aggiunte le se-*



guenti: « che illustrino con linguaggio accessibile a tutti le tematiche suddette ».

## 2. 31. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera u), sia inserita la seguente lettera: « v) per la diffusione di una cultura antimafiosa: a trasmettere contenuti che promuovano il rifiuto della cultura mafiosa, il senso civico, la cultura del coraggio e della libertà nello Stato;*

*z): per il Mezzogiorno: a considerare il Sud al pari delle altre aree geografiche dell'Italia, specie per quanto concerne l'arte, la cultura, l'economia, l'informazione e l'attualità, tuttavia guardando alle specificità, storiche e politiche, che ne contraddistinguono le condizioni sociali;*

*aa): per un filo diretto tra Europa e regioni: a realizzare programmi regionali che informino sulle prospettive per il lavoro, la cultura e l'ambiente nelle regioni, dando risalto a provvedimenti e obiettivi comunitari collegati alla programmazione regionale ».*

## 2. 32. Nesci.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera u), sia aggiunta la seguente lettera: « v) per il pluralismo sociale e religioso: ad attivare uno specifico monitoraggio permanente con l'obiettivo di garantire la parità di trattamento tra i diversi organismi operanti nell'ambito sociale e religioso; ».*

## 2. 33. Marazziti.

### ART. 3.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « prestazioni di servizio pubblico. » siano aggiunte in fine le seguenti: « Le società*

*partecipate devono essere scelte con procedura concorsuale. Per l'espletamento del servizio pubblico regionale possono partecipare alle procedure concorsuali anche le società che svolgono attività radiotelevisiva locale in ambito regionale. ».*

## 3. 1. Centinaio.

*All'articolo 3, comma 3, lettera e), dopo le parole: « noto come Carta di Roma » siano aggiunte le seguenti: « e le altre carte deontologiche varate dall'Ordine dei Giornalisti ».*

## 3. 2. Migliore.

*All'articolo 3, comma 3, lettera f), dopo le parole: « emanati durante il vigore del » sia sostituita la parola: « presente » con la parola « vigente ».*

## 3. 3. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 3, comma 3, sia aggiunto il comma seguente: « 3-bis. Al fine di tutelare il pluralismo informativo e la diversità culturale propria delle comunità territoriali, la Rai si impegna a collaborare, anche mediante co-produzioni, con gli altri operatori nazionali e regionali su temi ed aspetti di interesse locale. ».*

## 3. 4. Centinaio.

### ART. 4.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera g), dopo le parole: « conoscenza della lingua inglese. » siano inserite le seguenti: « A tal fine la RAI si impegna a trasmettere in*

orari di buon ascolto film e serie televisive in lingua inglese con sottotitoli nella medesima lingua. La RAI può altresì sperimentare la trasmissione di opere in altre lingue dell'Unione europea, parimenti sottotitolate ».

#### 4. 1. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: « servizi pubblici europei. » siano aggiunte le seguenti: « con la possibilità di implementare servizi interattivi e informazioni dedicate attraverso l'offerta web-tv. ».*

#### 4. 2. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera e), dopo le parole: « più veritiera della società civile », siano soppresse le seguenti: « orientata al recupero di identità valoriali e ».*

#### 4. 3. Liuzzi.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lett. e), siano sostituite le parole: « a fornire una rappresentazione più veritiera della società civile orientata al recupero di identità valoriali e rispettosa delle diverse sensibilità, » con le seguenti: « a favorire la rappresentazione delle diverse identità valoriali e sensibilità, nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, ».*

#### 4. 4. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, lettera e), dopo le parole: « superando gli stereotipi di genere » siano aggiunte le seguenti: « e di orientamento sessuale ».*

#### 4. 5. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera f), siano sostituite le parole: « Si impegna inoltre a programmare generi e tematiche di ampio valore culturale anche nelle fasce di maggior ascolto, ospitare trasmissioni dedicate alla scienza, all'arte e alla storia, e promuovere un'azione effettiva di sostegno alla produzione europea e a quella indipendente, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge e dai regolamenti, anche attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non discriminatorie e facilmente verificabili dalle autorità competenti » con le seguenti: « Si impegna inoltre a programmare generi e tematiche di ampio valore culturale anche nelle fasce di maggior ascolto, ospitare trasmissioni dedicate alla scienza, all'arte e alla storia, e promuovere un'azione effettiva di sostegno alla produzione europea e a quella indipendente, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge e dai regolamenti, anche attraverso negoziazioni con i produttori indipendenti eque, trasparenti, non discriminatorie, facilmente verificabili dalle autorità competenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di utilizzo dei diritti, compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media. La Rai si impegna, altresì, a non condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione dei contratti o l'acquisizione dei diritti relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto): i) alla cessione dei diritti relativi al soggetto nella disponibilità del produttore; ii) alla cessione di ulteriori diritti o all'effettuazione di ulteriori investimenti da parte del produttore; iii) all'accettazione, da parte del produttore, di obblighi ingiustificati, non ragionevoli, non proporzionati od estranei all'oggetto della negoziazione ».*

#### 4. 6. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera f), dopo le parole: « verificabili dalle autorità competenti » siano in fine aggiunte le seguenti: « e dagli stakeholder attraverso la comunicazione periodica di informative. ».*

#### 4. 7. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera f), dopo le parole: « verificabili dalle autorità competenti » siano in fine aggiunte le seguenti: « La Rai si impegna a promuovere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, anche con una specifica attenzione ai temi posti dai "nuovi italiani". ».*

#### 4. 8. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera g), dopo le parole: « dei nuovi mestieri » siano inserite le seguenti: « , anche attraverso la realizzazione di rubriche regionali che diano risalto alla situazione economica locale e alle possibili opportunità offerte ».*

#### 4. 9. Nesci.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera i), dopo le parole: « la Rai si impegna a prevedere un'interazione tra i programmi » siano aggiunte le seguenti: « originali e non, ».*

#### 4. 10. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, lettera m), dopo le parole: « promuovere e sostenere » siano sostituite le parole: « la cultura e la for-*

*mazione informatica e l'utilizzo » con le seguenti: « con un progetto di alfabetizzazione la conoscenza necessaria all'era informatica e all'utilizzo. ».*

#### 4. 11. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera m), sia aggiunta la seguente lettera: « n) Promuovere la conoscenza dei temi legati ad Expo Milano 2015 "Nutrire il pianeta. Energia per la vita" attraverso spazi e rubriche in tutta la programmazione in vista dell'evento. La Rai si impegna ad essere Host-Broadcaster, ossia TV principale dell'Expo, avviando gli indispensabili contatti verso le altre emittenti medialie pubbliche e private internazionali, in rappresentanza degli oltre 140 paesi espositori; prevedendo un palinsesto specificamente rivolto alla permanente informazione sullo svolgimento di Expo 2015, almeno nei suoi aspetti più significativi, per contenuto specifico ed impatto internazionale; elaborando un progetto di coordinamento comunicativo/informativo a favore degli espositori e in relazione con i media internazionali che saranno presenti ed operativi durante tutte la fasi di Expo 2015. La Rai valorizza il proprio Centro di Produzione di Milano come principale referente tecnico/produttivo/ideativo della televisione pubblica localizzato sul territorio, nel quale sarà incentrato questo evento internazionale. ».*

#### 4. 12. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera m), sia aggiunta la seguente lettera: « n) Assicurare carriere meritocratiche, con trasparenti meccanismi di autocandidatura e di analisi professionale ».*

#### 4. 13. Relatore.

## ART. 5.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, comma 6, siano sostituite le parole: « lo sviluppo » con le seguenti: « la conoscenza della vita quotidiana delle istituzioni, per lo sviluppo ».*

**5. 1. Nesci.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, comma 8, dopo le parole: « dell'informazione locale » siano inserite le seguenti: « che consenta a ciascuna sede regionale di dare risalto in autonomia alle esigenze, alle risorse, alle eccellenze, ai problemi e alle voci dei singoli territori regionali. ».*

**5. 2. Nesci.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito con il seguente comma: « 8. La RAI si impegna a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un progetto di riqualificazione della propria articolazione regionale che, alla luce delle nuove tecnologie e nel quadro di una razionalizzazione della spesa, assicuri un miglioramento della qualità dell'informazione locale, da e per il territorio, anche attraverso una adeguata presenza su tutto il territorio delle singole regioni. ».*

**5. 3. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito con il seguente comma: « 8. La RAI si impegna a predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente con-*

*tratto, un progetto di riqualificazione e ridefinizione della propria articolazione regionale che, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e nel quadro di una radicale razionalizzazione della spesa, assicuri un miglioramento della qualità dell'informazione locale ed una opportuna allocazione delle risorse derivanti dal canone. ».*

**5. 4. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, il comma 13 sia sostituito con il seguente comma: « 13. La RAI assicura spazi evidenti nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria, economica ed energetica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria, economica ed energetica fra il pubblico, a partire dall'economia dell'Europa unita e dal Meccanismo europeo di stabilità. ».*

**5. 5. Nesci.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, comma 15, dopo le parole: « La RAI adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta all'interno dei programmi televisivi e radiofonici » siano aggiunte le seguenti: « in conformità con quanto previsto dal codice e dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). ».*

**5. 6. Liuzzi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5 sia soppresso il comma 16.*

**5. 7. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, il comma 16 sia sostituito dal seguente: « 16. La RAI si impegna ad adottare procedure aziendali finalizzate ad escludere per gli ospiti ricorrenti o abituali delle trasmissioni la possibilità di promuovere iniziative o attività a loro riferiti qualora abbiano un compenso per la partecipazione al programma. ».*

#### 5. 8. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, dopo il comma 16, sia aggiunto il seguente: « 17. Ove si verifichi mancanza di pluralismo dell'informazione, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo verificate come stabilito dal comma 1, oltre alle sanzioni previste per legge da parte dell'AGCOM, la RAI assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. ».*

#### 5. 9. Liuzzi.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, dopo il comma 16, sia aggiunto il seguente: « 16-bis. La RAI promuove l'evento di Expo 2015, attraverso la trasmissione di programmi dedicati all'evento e attraverso l'apposizione del logo durante le trasmissioni che hanno come tema l'alimentazione, la cucina e il turismo. ».*

#### 5. 10. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 5, dopo il comma 16, sia aggiunto il seguente: « 16-ter. La RAI si impegna ad evitare la pubblicità in favore*

*di bevande superalcoliche e alcoliche, del gioco d'azzardo e di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, così come definiti dalle leggi vigenti. ».*

#### 5. 11. Centinaio.

#### ART. 6.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera a), siano sostituite le parole: « sulle attività e sul funzionamento dell'Unione europea » con le seguenti: « sul funzionamento e sulle attività dell'Unione Europea e sui risvolti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi Rai regionali. ».*

#### 6. 1. Nesci.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole: « celebrazioni liturgiche » siano aggiunte le seguenti: « , temi religiosi e del dialogo interreligioso; ».*

#### 6. 2. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole: « conoscenza dell'Unione europea » siano aggiunte le seguenti: « . A tali impegni si fa fronte anche mediante programmi realizzati autonomamente dalle sedi regionali; ».*

#### 6. 3. Nesci.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera c), dopo le parole: « della storia europea » siano aggiunte le seguenti: « A tali impegni si fa fronte anche mediante programmi realizzati autonomamente dalle sedi regionali; ».*

**6. 4. Nesci.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera c), dopo le parole: « di promozione culturale » siano soppresse le seguenti: « e intrattenimento. ».*

**6. 5. Centinaio.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera c), dopo le parole: « di promozione culturale » siano soppresse le parole: « e intrattenimento » e siano inserite in una lettera dedicata, modificando coerentemente l'elenco letterale come segue:*

a) Informazione e approfondimento generale;

b) Programmi e rubriche di servizio;

c) Programmi e rubriche di promozione culturale;

d) Intrattenimento;

e) Programmi per la valorizzazione della musica;

f) Informazione e programmi sportivi;

g) Programmi per minori;

h) Informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle culture digitali;

i) Produzioni e co-produzioni audiovisive italiane ed europee.

**6. 6. Liuzzi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera c), dopo le parole: « letterario e scientifico e programmi per la valorizzazione » siano aggiunte le seguenti: « e promozione ».*

**6. 7. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, lettera d), dopo le parole: « promozione dell'industria musicale italiana » siano aggiunte le seguenti: « per il mercato nazionale, europeo e internazionale ».*

**6. 8. Airola.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, sia sostituita la lettera g) con la seguente lettera: « g) Informazione e programmi dedicati allo sviluppo delle competenze e delle culture digitali: i progetti di alfabetizzazione crossmediale indirizzati alla generalità degli utenti e dedicati in particolare a soggetti privi di conoscenze digitali. Tali progetti devono promuovere competenze d'uso in relazione alle nuove tecnologie digitali (uso dei motori di ricerca, della posta elettronica, firma digitale, e-government, e-health, e-banking, e-commerce, uso delle applicazioni degli smartphone, tablet, connected tv); programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali; utile a fornire conoscenze programmi dedicati alla conoscenza delle opportunità offerte dalle tecnologie di rete e dalle culture*



partecipative; programmi dedicati a valorizzare comportamenti consapevoli e responsabili rispetto ai videogiochi (anche online); offrendo *case history*, puntando anche a promuovere la creatività degli utenti e le migliori idee elaborate, alle quali offrire visibilità e opportunità di realizzazione; ».

#### 6. 9. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera h) sia aggiunta la seguente lettera: « i) Programmi e rubriche di divulgazione scientifica ».*

#### 6. 10. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera h) sia aggiunta la seguente lettera: « i) Programmi di promozione della coesione sociale: programmi tesi a promuovere la coesione sociale ed a valorizzare l'interazione tra le differenti culture, tenendo conto delle diversità linguistiche, religiose e di genere nel rispetto dei valori ed ideali dell'Unione Europea. ».*

#### 6. 11. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis. Al fine di realizzare quanto previsto dal comma 2, lettera e), la RAI si impegna a promuovere intese con i servizi pubblici europei di radio televisione allo scopo di acquisire i diritti sui grandi eventi sportivi. ».*

#### 6. 12. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « particolare attenzione » siano aggiunte le seguenti: « all'utilizzo delle reti semigeneraliste e tematiche, nonché ».*

#### 6. 13. Marazziti.

### ART. 7.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera h), sia aggiunta la seguente lettera: « i) Divulgazione scientifica ».*

#### 7. 1. Peluffo.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera h), sia aggiunta la seguente lettera: « i) Intrattenimento ».*

#### 7. 2. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 7, dopo il comma 7, sia aggiunto il seguente comma: « 8. La RAI si impegna a predisporre un progetto di integrazione radio-web ».*

#### 7. 3. Relatore.

### ART. 8.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 8, comma 3, dopo le parole « miglioramento dell'offerta » siano infine aggiunte le seguenti: « , nonché a sperimentare offerte dedicate esclusivamente agli abbonati RAI anche sul proprio portale Internet ».*

#### 8. 1. Liuzzi.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 8, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: « 5. La Rai si impegna a realizzare la piattaforma necessaria al progetto di alfabetizzazione crossmediale web-webtv-tv fondato sulla centralità dell'utente, sull'interattività e sui servizi, creando un archivio pubblico delle migliori idee espresse dalla rete e favorendone la diffusione e lo sviluppo. ».*

#### 8. 2. Peluffo.

### ART. 9.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 4, lettera c), dopo le parole: « che educino al rispetto della diversità di genere » siano aggiunte le seguenti: « , di orientamento sessuale ».*

#### 9. 1. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 4, lettera e), dopo le parole: « fare migliore uso dei media » siano aggiunte le seguenti: « e di Internet ».*

#### 9. 2. Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 4, lettera e), dopo le parole: « in chiave di interattività » siano aggiunte le seguenti: « e offra perciò programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del profilo sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle*

*informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al cyberbullismo. ».*

#### 9. 3. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 7, dopo le parole: « la Rai si impegna ad evitare » siano inserite le seguenti: « pubblicità che veicolano una rappresentazione stereotipata del ruolo delle donne e degli uomini e della sfera sessuale in generale, ».*

#### 9. 4. Puppato.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 7, dopo le parole: « bevande superalcoliche e alcoliche », siano inserite le seguenti: « , del gioco d'azzardo ».*

#### 9. 5. Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 9, comma 7, dopo le parole: « bevande superalcoliche e alcoliche », siano inserite le seguenti: « , del gioco d'azzardo ».*

#### 9. 6. Airola.

### ART. 10.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « La Rai si impegna ad improntare tutta la programmazione, » siano inserite le seguenti: « ivi compresa la pubblicità ospitata, ».*

#### 10. 1. Puppato.

## ART. 11.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente comma: « 2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai è tenuta, non oltre il 30 novembre 2014, a:*

*a) sottotitolare tutte le edizioni di Tg1, Tg2, Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale e almeno due notiziari di Rainews al giorno;*

*b) tradurre in lingua dei segni (LIS) una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e due notiziari sul canale Rainews, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;*

*c) sottotitolare almeno un notiziario sportivo al giorno, assicurando in ogni caso la sottotitolazione dell'informazione sugli eventi sportivi di interesse generale e un notiziario sul canale Rainews;*

*d) estendere la sottotitolazione o traduzione in LIS del TGR regionale, assicurando comunque sottotitoli o traduzione in LIS in casi di emergenza o di particolare interesse per la Regione.*

**11. 1. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 3, le parole da: « La Rai garantisce » fino a: « (TTS), siano sostituite dalle seguenti: »La Rai è tenuta ad accrescere il proprio impegno al fine di favorire l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva sul digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audio descritte e un palinsesto web per le persone non vedenti*

*(già tele software) che possa essere effettivamente ricevuto su tutto il territorio nazionale. ».*

**11. 2. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « implementati in futuro, », sia sostituita la parola: « garantendo » con le seguenti: « impegnandosi a favorire ».*

**11. 3. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 5, sia sostituita la lettera a) con la seguente lettera: « a) sottotitolare l'85 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24 nonché a tradurre in LIS la messa domenicale e l'Angelus del pontefice. L'85 per cento della sottotitolazione deve essere raggiunta non oltre il 30 novembre 2015; ».*

**11. 4. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 5, lettera b), dopo le parole: « nel palinsesto web », siano soppresse le seguenti: « , preferibilmente nel canale Youtube, ».*

**11. 5. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 5, lettera b), dopo le parole: « nel palinsesto web », siano soppresse le seguenti: « , preferibilmente nel canale Youtube, ».*

**11. 6. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, comma 5, lettera c), dopo le parole: « (come telefilm, film di azione o documentari culturali), », siano sostituite le parole: « da garantendo » a « programmazione » con le seguenti: « non oltre il termine del 30 novembre 2014; »*

#### 11. 7. Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente comma: « 10. La Rai è tenuta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto, a studiare e a proporre al Ministero un progetto editoriale che, innovando rispetto al passato e anche utilizzando il web, possa ampliare il complesso di offerta, anche in riferimento a programmi di grande appeal per i minori.*

*Lo stesso progetto dovrà indicare la tempistica di realizzazione dei programmi sottotitolati da pubblicare, nonché riorganizzare e semplificare la modalità di accesso e di recupero dell'archivio, da parte delle persone con disabilità.*

#### 11. 8. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 11, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente comma: « 10. Nell'ambito del contrasto alla ludopatia, la RAI vieta a tutte le sue emittenti la pubblicità diretta o indiretta al gioco d'azzardo. ».*

#### 11. 9. Migliore.

### ART. 12.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 12, sia sostituito il comma 3 con il seguente comma: « 3. Al fine di massimizzare la veicolazione della propria*

*offerta all'estero, la Rai si impegna a sperimentare e a promuovere nuovi formati e nuovi linguaggi espressivi attrattivi per il pubblico internazionale, soprattutto mediante il ricorso al modello della co-produzione, a livello nazionale ed europeo, con produttori audiovisivi indipendenti, nonché a incrementare la traduzione in inglese, con sottotitoli nella medesima o in altre lingue dell'Unione europea, dei film e dei format più diffusi. La Rai, per le medesime finalità, si impegna a promuovere l'adozione in sede europea di *standard* comuni per la sottotitolazione e il doppiaggio che possano favorire la circolazione e lo scambio dei contenuti nell'ambito dell'Unione europea ».*

#### 12. 1. Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 12, sia sostituito il comma 3 con il seguente comma: « 3. Nella direzione di massimizzare la veicolazione della propria offerta all'estero, la Rai si impegna a sperimentare e promuovere nuovi formati e nuovi linguaggi espressivi attrattivi per il pubblico internazionale, anche attraverso un maggiore ricorso alla produzione in inglese e spagnolo, nonché alla sottotitolazione e al doppiaggio; in tale quadro la Rai si impegna, a livello nazionale ed europeo, a favorire lo sviluppo del modello della co-produzione con produttori audiovisivi indipendenti e a promuovere l'adozione di *standard* comuni per la sottotitolazione e il doppiaggio che possano favorire la circolazione e lo scambio dei contenuti. ».*

#### 12. 2. Marazziti.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « con produttori audiovisivi indipendenti »*

siano aggiunte le seguenti « selezionati con modalità trasparenti e con criteri meritocratici ».

**12. 3.** Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « nell'ambito dell'Unione europea », siano infine aggiunte le seguenti parole: « , soprattutto attraverso il ricorso al modello della coproduzione con produttori audiovisivi indipendenti. ».*

**12. 4.** Migliore.

ART. 13.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « costituita nell'ambito della Commissione parlamentare » siano infine aggiunte le seguenti: « , curandone la messa in onda prevalentemente in orari con indici di ascolto medio-alti. ».*

**13. 1.** Puppato.

ART. 14.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 1, dopo le parole « al fine di favorire lo sviluppo », siano sostituite le parole: « dell'industria nazionale audiovisiva » con le seguenti: « dell'industria audiovisiva nazionale e locale ».*

**14. 1.** Centinaio.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: « entro i confini nazionali, a meno che esigenze » siano soppresse le seguenti: « di realizzazione. ».*

**14. 2.** Airola.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 5, dopo le parole: « di produttori indipendenti. » siano infine aggiunte le seguenti: « Di tale quota e di tali percentuali almeno il 10 per cento deve essere riservato alle opere di giovani autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti. ».*

**14. 3.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 6, lettera b), dopo le parole: « i costi per la produzione » siano soppresse le seguenti: « interna ed » e dopo le parole: « spese accessorie direttamente » siano aggiunte le seguenti: « a carico della Rai ».*

**14. 4.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: « 6-bis. Per valorizzare l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la Fiction ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti. ».*

**14. 5.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, dopo il comma 8, sia inserito il seguente comma: « 8-bis. Al fine di incrementare la capacità di autoproduzione e in un'ottica di riduzione dei costi complessivi, la Rai si impegna a sperimentare nuovi format e best practices di cooperazione tra canali generalisti, semigeneralisti e tematici nell'ambito delle attività*

di produzione e promozione di prodotti radio-televisivi che siano del tutto o in parte realizzati con la partecipazione di personale e strutture interni all'Azienda. ».

**14. 6. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 9-bis siano soppresse le parole da: « anche » fino a: « Testo Unico » e le parole: « e comunque compatibili con la conferente normativa comunitaria ».*

**14. 7. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 9-bis, dopo le parole: « conferenza normativa comunitaria. » siano aggiunte le seguenti: « e con le norme in vigore in altri paesi che incentivano lo sfruttamento di tali diritti nel tempo e ne penalizzano il mancato uso da parte del detentore ».*

**14. 8. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 10, dopo le parole: « alla Commissione parlamentare » siano soppresse le seguenti: « e alle principali associazioni di categoria degli autori di opere audiovisive e dei produttori indipendenti ».*

**14. 9. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 10, dopo le parole: « dal 28 febbraio 2013 » siano aggiunte le seguenti: « e trasmette la pubblicità dei dati a cadenza annuale agli autori*

*di opere audiovisive e ai produttori indipendenti almeno attraverso le principali associazioni di categoria. ».*

**14. 10. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, sia soppresso il comma 11.*

**14. 11. Liuzzi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, comma 11, dopo le parole: « nonché ai cartoni animati » siano in fine aggiunte le seguenti: « Alle sedute del Comitato paritetico sono invitati come uditori i rappresentanti della produzione audiovisiva indipendente per il tramite delle principali associazioni di categoria di autori e produttori. ».*

**14. 12. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14 sia soppresso il comma 13.*

**14. 13. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14 sia soppresso il comma 13.*

**14. 14. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, il comma 13 sia sostituito dal seguente comma: « 13. La RAI si impegna ad adottare procedure aziendali finalizzate ad escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti*



di spettacolo la produzione di programmi RAI riguardanti gli artisti da loro rappresentati ».

**14. 15. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14 sia soppresso il comma 14.*

**14. 16. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14 sia soppresso il comma 14.*

**14. 17. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 14, il comma 14 sia sostituito dal seguente comma: « 14. La RAI si impegna ad adottare procedure aziendali finalizzate ad escludere la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi RAI in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti, salvo eventi una tantum nel corso dell'anno solare ».*

**14. 18. Relatore.**

ART. 15.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « memoria audiovisiva del Paese » siano in fine aggiunte le seguenti: « e a predisporre, entro tre mesi dall'approvazione del pre-*

*sente Contratto di Servizio, un cronoprogramma per il riversamento su supporto digitale di tutto il materiale in pellicola presente nelle proprie Teche. ».*

**15. 1. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « dell'agenda digitale italiana, la RAI » siano inserite le seguenti: « , d'intesa con il Governo e con le Istituzioni europee, anche mediante specifiche norme che favoriscano l'uso dei contenuti su tutti i supporti del mondo digitale, ».*

**15. 2. Scavone.**

ART. 16.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 15, dopo il comma 3, sia inserito il seguente comma: « 3-bis. Non appena tecnicamente possibile, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente contratto, la RAI dovrà garantire la trasmissione in alta definizione di RAI1, RAI2, RAI3 nello standard DVB-T2 su un proprio MUX. Il ministero dovrà fornire le frequenze necessarie a completare la copertura nazionale della Rai nei tempi suindicati. Qualora ciò non fosse possibile nei tempi suddetti, e fino a quando la rete in DVB-T2 non sarà completata, la RAI potrà anche ricorrere ad accordi parziali con un altro MUX in DVB-T2 gestito da un operatore televisivo nazionale già esistente con esclusione dei MUX gestiti da operatori appartenenti a gruppi societari che detengono, direttamente o indirettamente, un numero pari o superiore a tre MUX televisivi digitali terrestri. ».*

**16. 1. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 16, dopo il comma 6, sia inserito il seguente comma: «7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente contratto la RAI dovrà garantire la trasmissione in alta definizione di RAI1, RAI2, RAI3 nello standard DVB-T2 su un proprio MUX, e/o sino a quando la rete in DVB-T2 non sarà completata anche su un altro MUX in DVB-T2 già esistente, gestito da un operatore televisivo nazionale, con esclusione dei MUX gestiti da operatori appartenenti a gruppi societari che detengono, direttamente o indirettamente, un numero pari o superiore a tre MUX televisivi digitali terrestri. ».*

**16. 2. Peluffo.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 16, dopo il comma 6, sia inserito il seguente: «7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente contratto la RAI dovrà garantire la trasmissione in alta definizione di RAI1, RAI2, RAI3 nello standard DVB-T2 su un proprio MUX, e/o sino a quando la rete in DVB-T2 non sarà completata anche su un altro MUX in DVB-T2 già esistente, gestito da un operatore televisivo nazionale, con esclusione dei MUX gestiti da operatori appartenenti a gruppi societari che detengono, direttamente o indirettamente, un numero pari o superiore a tre MUX televisivi digitali terrestri. ».*

**16. 3. Centinaio.**

**ART. 18.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, comma 2, le parole da: « La Rai è tenuta » fino a: « possibile per il contribuente » siano sostituite con: « La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri*

*tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo; in tale quadro si impegna a definire criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo nell'esercizio della propria autonomia editoriale, organizzativa e gestionale ».*

**18. 1. Marazziti.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « assetto organizzativo. La RAI, » le parole: « sulla base di » siano sostituite con le seguenti: « pur se non direttamente coinvolte da ».*

**18. 2. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « organizzativo. La RAI, » siano soppresse le seguenti: « , sulla base di quanto stabilito dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, dall'articolo 49-bis recante misure per il rafforzamento della *spending review*, ».*

**18. 3. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « *spending review*, si impegna a » la parola: « predisporre », sia sostituita con le seguenti: « a continuare negli sforzi in corso di contenimento e di riqualificazione della spesa, o predisponendo ».*

**18. 4. Scavone.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: « del mercato di riferimento » siano in fine aggiunte le seguenti: « La Rai, inoltre, si impegna ad usare prioritariamente le risorse interne nell'individuazione delle figure professionali necessarie alla gestione aziendale e, qualora fosse necessario attingere dall'esterno, si impegna a seguire i criteri di professionalità, economicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente per le aziende sottoposte al controllo della Corte dei Conti. ».*

**18. 5. Minzolini.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 2 sia sostituito con il seguente comma: « 2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. La RAI, sulla base di quanto stabilito dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013 n. 98 e, in particolare, dall'articolo 49-bis recante misure per il rafforzamento della *spending review*, si impegna a predisporre entro sei mesi un piano di riordino e di razionalizzazione della spesa, che possa consentire all'azienda di fornire servizi pubblici di alta qualità al più basso costo possibile per il contribuente. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a ridurre, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento. Nel rispetto della sua natura di società pubblica e con la finalità di addivenire ad una migliore allocazione delle risorse disponibili, la RAI utilizza per*

la scelta del contraente, in ogni caso, il metodo delle procedure ad evidenza pubblica. ».

**18. 6. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis. La RAI deve procedere ad accorpate le sue sedi regionali in nuove unità che devono coprire almeno 8 milioni di abitanti e che non possono avere un organico superiore alle 200 unità, comprensive di tutto il personale tecnico, amministrativo e giornalistico. ».*

**18. 7. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, dopo il comma 2-bis, sia aggiunto il seguente comma: « 2-ter. Il rapporto tra personale e dirigenti deve essere contenuto nella misura del 5 per cento del personale complessivo. ».*

**18. 8. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, dopo il comma 2-ter, sia aggiunto il seguente comma: « 2-quater. Al fine di ridurre la massa debitoria pregressa la RAI, nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, può accedere agli ammortizzatori sociali previsti per legge. ».*

**18. 9. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 3 sia sostituito con il seguente comma: «3. La RAI può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali, inclusa l'offerta di pubblicità a pagamento in regime di concorrenza con tutte le altre emittenti, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche, tenuto conto dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 257/0 I del 27 ottobre 2009, capo 6. 8. Al fine di scongiurare fenomeni distortivi del mercato pubblicitario, la RAI si obbliga a non inserire pubblicità a pagamento all'interno dei programmi finanziati con il canone, nonché all'interno del sito *internet*. ».*

**18. 10. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 4 sia sostituito con il seguente comma: «4. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economica finanziaria del servizio pubblico, la Rai pubblica sul proprio sito *web* il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione, in cui indicare anche il costo di ogni singolo programma messo in onda, con la specificazione di tutti quelli previsti nonché di quelli effettivamente sostenuti. A tal fine, la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso, distinguendo i generi predeterminati dai generi non predeterminati. ».*

**18. 11. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 6 sia sostituito con il seguente comma: «6. La RAI è tenuta altresì a pubblicare sul proprio sito *web* i dati riferiti ad ogni singolo investimento destinato ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 14. ».*

**18. 12. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 7 sia sostituito con il seguente: «7. La RAI pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del d.lgs 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico. ».*

**18. 13. Relatore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 7 sia sostituito con il seguente: «7. La RAI pubblica sul proprio sito *web* i curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico. La RAI pubblica altresì sul proprio sito *web* le spese*

totali di produzione di ogni trasmissione. La RAI può eventualmente inserire nei titoli di coda delle trasmissioni un rinvio al sito *web*. La RAI si impegna a pubblicare tutti i costi sostenuti dalle sedi regionali che sono considerate dei centri di costo in virtù della futura aggregazione delle sedi, così come previsto dal comma 2-bis del presente articolo. All'interno del sito *web* sono specificati il numero dei dipendenti, con la puntuale suddivisione dei ruoli, nonché i costi generali di ogni sede regionale. ».

**18. 14. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 18, il comma 7 sia sostituito con il seguente comma: « 7. In materia di trasparenza la RAI si impegna ad applicare le conferenti disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ».*

**18. 15. Marazziti.**

**ART. 19.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 19, comma 5, dopo le parole: « il 5 per cento dell'evasione del canone » siano inserite le seguenti: « Sono esentati dal pagamento del canone i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive che non ricevono il segnale per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica di cui all'articolo 16, comma 6. ».*

**19. 1. Fico.**

**ART. 20.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « La Sede è composta » siano inserite le seguenti: « , nel rispetto della parità di genere, ».*

**20. 1. Puppato.**

**ART. 21.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, il comma 1, sia sostituito con il seguente comma: « 1. Il Ministero e la Commissione Parlamentare curano la corretta attuazione del presente Contratto; all'uopo hanno il potere di disporre verifiche ed ispezioni e richiedere, in qualsiasi momento, alla RAI informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della RAI. ».*

**21. 1. Rossi.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: « alla Commissione parlamentare » siano aggiunte le seguenti: « e a darne tempestiva comunicazione agli stakeholder, almeno attraverso le principali associazioni di categoria ».*

**21. 2. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: « alla Commissione parlamentare » siano aggiunte le seguenti: « e a darne tempestiva comunicazione agli stakeholder, almeno attraverso le principali associazioni di categoria ».*

**21. 3. Migliore.**

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, comma 3, lettera g), dopo le parole: « Tale report sarà frutto di un apposito monitoraggio effettuato », le parole: « dalla concessionaria; » siano sostituite con le seguenti: « da un ente terzo. È prevista obbligatoriamente la pubblicazione sul sito della Rai, del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell'Ascom, nonché su altri siti di interesse nazionale; ».*

**21. 4.** Puppato.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera h) sia aggiunta la seguente lettera: « i) sugli esiti del monitoraggio permanente sul pluralismo sociale e religioso all'interno della programmazione televisiva e radiofonica e sulle iniziative aziendali assunte. ».*

**21. 5.** Marazziti.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 21, comma 4, dopo le parole: « al Ministero e all'Autorità » siano aggiunte le seguenti: « e agli stakeholder, almeno attraverso le principali associazioni di categoria ».*

**21. 6.** Migliore.

#### ART. 23.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: « In previsione della data di », la parola: « scadenza », sia sostituita con la parola « rinnovo ».*

**23. 1.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: « In previsione della data di », la parola: « scadenza » sia sostituita con le seguenti: « rinnovo dell'attuale mandato di ».*

**23. 2.** Scavone.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: « indagine demoscopiche » siano aggiunte le seguenti: « e una consultazione aperta agli stakeholder ».*

**23. 3.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: « editoriali legate » le parole: « alla nuova » siano sostituite con le seguenti: « al rinnovo del mandato di ».*

**23. 4.** Scavone.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 23, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: « 2. La Rai presenta entro il 30 giugno 2014 al Ministero e alla Commissione parlamentare un piano dettagliato sui contenuti della consultazione, sulle modalità e gli strumenti (inclusi il web e i social media) con i quali verrà effettuata e sui soggetti ai quali verrà chiesto di esprimersi. La RAI si impegna a far partire entro il 30 settembre 2014 la consultazione, per lo svolgimento della quale coopera con il Ministero. La RAI effettua inoltre indagini demoscopiche focalizzate su tematiche editoriali legate alla nuova concessione, informando il Ministero e la Commissione parlamentare su finalità, metodologie e risultati. ».*

**23. 5.** Migliore.



## ART. 24.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 24, il comma 1 sia sostituito con il seguente comma: « 1. In ogni caso il presente Contratto rimane in vigore sino a nuove disposizioni legislative che diversamente dispongano circa l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, attualmente disciplinato dall'articolo 49 del Testo unico. ».*

**24. 1.** Relatore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: « resta in vigore fino alla », la parola: « scadenza » sia sostituita con la seguente: « rinnovo ».*

**24. 2.** Migliore.

Nel parere del relatore inserire la seguente condizione:

*all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: « alla scadenza », la parola: « delle » sia sostituita con le seguenti: « del presente mandato di ».*

**24. 3.** Scavone.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	242
Seguito dell'audizione di rappresentanti della Corte dei Conti ( <i>Seguito e conclusione</i> ) . . . . .	242
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Commissario straordinario, Vittorio Conti, e del Direttore generale, Mauro Nori, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) . . . . .	243
AVVERTENZA . . . . .	243

*Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Seguito dell'audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.**

*(Seguito e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il presidente Ernesto Basile è accompagnato dai magistrati presidenti Antonio Ferrara e Bruno Bove e dai magistrati consiglieri Luigi Gallucci, Maria Letizia De Lieto Vollaro, Natale D'Amico e Paolo Valletta.

Intervengono Ernesto BASILE, *presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei Conti*, e Maria Letizia DE LIETO VOLLARO, *consigliere*, che svolgono una relazione relativa all'INAIL.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, e Roberto MORASSUT (PD).

Maria Letizia DE LIETO VOLLARO, *consigliere*, Bruno BOVE, *presidente*, Paolo VALLETTA, *consigliere*, Ernesto BASILE, *presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei Conti*, e Antonio FERRARA, *presidente*, replicano ai quesiti posti.

Ernesto BASILE, *presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei Conti*, svolge una relazione relativa alle Casse privatizzate.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, e Roberto MORASSUT (PD).

Ernesto BASILE, *presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei Conti*, Luigi GALLUCCI, *consigliere*, Bruno BOVE, *presidente*, e Natale D'AMICO, *consigliere*, replicano ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Ernesto Basile e gli altri magistrati per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

*Giovedì 20 marzo 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del Commissario straordinario, Vittorio Conti, e del Direttore generale, Mauro Nori, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Interviene Vittorio CONTI, *Commissario straordinario dell'INPS*, che svolge una relazione relativa all'INPS e la Piano industriale in corso di approvazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, Giuseppe GALATI (FI-PDL) e i senatori Donatella ALBANO (PD) e Sergio PUGLIA (M5S).

Vittorio CONTI, *commissario straordinario dell'INPS*, e Mauro NORI, *direttore generale*, replicano ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale dell'INPS per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.*

*Audizione del Presidente, Andrea Camporese, dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	244
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 20 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 14.35.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate nell'accoglienza minori stranieri non accompagnati, Antonio Di Pinto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	245

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

**Audizione del Responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate nell'accoglienza minori stranieri non accompagnati, Antonio Di Pinto.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio DI PINTO, *responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate nell'accoglienza minori stranieri*

*non accompagnati*, Barbara FERRARI, *delegata regionale CICAM Puglia*, Salvatore ANGELLOTTI, *vicepresidente nazionale CICAM* e Salvatore BARCELLONA, *vicepresidente nazionale CICAM*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Sandra ZAMPA, e i deputati Loredana LUPO (M5S), Chiara SCUVERA (PD), nonché i senatori Donella MATTESINI (PD), Valeria CARDINALI (PD) e Franco PANIZZA (PLA-PSI-MAIE).

Antonio DI PINTO, *responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate nell'accoglienza minori stranieri non accompagnati*, Barbara FERRARI, *delegata regionale CICAM Puglia*, Salvatore ANGELLOTTI, *vicepresidente nazionale CICAM* e Salvatore BARCELLONA, *vicepresidente nazionale CICAM*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Variazioni nella composizione della Giunta .....	3
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Milo e di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 5) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla sostituzione dei relatori per il doc. IV-bis, n. 1-A e il doc. IV-ter, n. 12-A .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società, nonché di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. C. 1489 Di Salvo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	27

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2162, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche .....	29
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	36



Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	34
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41
AVVERTENZA .....	35

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	42
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	42
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	43

## III Affari esteri e comunitari

### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell' <i>Advocacy Officer</i> della ONG palestinese <i>Addameer (Arabic for conscience) Prisoner Support and Human Rights Association</i> , Randa Wahbe .....	44
---	----

## IV Difesa

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	45
5-02402 Marcolin: Sul mancato recepimento di una condizione apposta al parere della Commissione Difesa in fase di emanazione del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	51
5-02403 Frusone: Sulla chiusura della 132° Brigata Corazzata « Ariete » .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	53
5-02404 Duranti: Sul distacco della Direzione del supporto diretto (DSD) dell'Arsenale militare di Taranto .....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	55
5-02405 Cicu: Sul pagamento degli indennizzi ai pescatori dell'area marina di Capo Teulada ..	47
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-02406 Villecco Calipari: Sull'attuazione dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare in tema di alloggi di servizio .....	48
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	58

**INTERROGAZIONI:**

5-00698 Piras: Sulla gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas .....	49
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-01015 Grande: Sulla realizzazione di un impianto ossidatore termico presso il Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia .....	49
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-01288 Corda: Sulla missione in corso della nave portaerei Cavour .....	50
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	62

**V Bilancio, tesoro e programmazione****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	63
--	----

<i>ALLEGATO (Relazione tecnica trasmessa dal Governo)</i> .....	68
---	----

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 e abb.-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	64
--	----

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	66
--	----

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	67
--	----

**VI Finanze****SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 – Parere su emendamenti</i> ) .....	71
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i> .....	77
---------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> .....	78
---------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i> .....	79
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i> .....	83
---	----

<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86
--	----

<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	87
--	----

<i>ALLEGATO 7 (Proposta di relazione del relatore)</i> .....	88
--	----

<i>ALLEGATO 8 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	90
---	----

<i>ALLEGATO 9 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	92
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	93
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero. Atto n. 82 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	94
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giordano .....	95
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero .....	95
AVVERTENZA .....	95

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Parere alla II Commissione</i> ) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	98
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	100
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Seguito svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
AVVERTENZA .....	99

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-01144 Rubinato: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste.	
5-02098 Moretto: Modalità di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Venezia-Trieste .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-01224 Liuzzi: Malfunzionamenti nei servizi su gomma, sostitutivi di quelli ferroviari, nella tratta Nova Siri-Potenza.	
5-01855 Liuzzi: Gravi carenze organizzative e finanziarie del trasporto pubblico locale ferroviario, con particolare riguardo alla regione Basilicata .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117
5-01402 Tino Iannuzzi: Studio di fattibilità per il ripristino della linea ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro .....	103
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	120
5-01887 Crivellari: Mancato adeguamento del ponte ferroviario tra i comuni di Loreo e Rosolina sul Po di Brondolo, lungo la linea Rovigo-Chioggia .....	104
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	122
5-02063 Catalano: Conseguenze per i conducenti che attraversano il confine svizzero derivanti dalla mancata indicazione su alcune patenti dei codici di abilitazione alla guida dei veicoli a due ruote .....	104
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	124

5-02082 Coppola: Malfunzionamento del sistema telematico di pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo degli autotrasportatori .....	104
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-02362 Mognato: Dubbi interpretativi riguardo alle sanzioni da comminare in caso di sosta dei veicoli su stalli a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno .....	105
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	127
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	105
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	105
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	114
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla Strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia. Sulla pubblicità dei lavori .....	129
Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	129
Audizione di rappresentanti di ENI ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C 254-272-A .....	131
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	132
5-01184 Tino Iannuzzi: Misure per il contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 88 del 1989 .....	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	144
5-02164 Ciprini: Composizione del tavolo di esperti per l'elaborazione della cosiddetta « busta arancione » .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	146
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	133
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i> .....	148
Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	138
---	-----

**XII Affari sociali**

## INTERROGAZIONI:

5-02233 Argentin: Priorità del piano d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità .....	152
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	158

## SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00233 Miotto: Rinnovo della Commissione unica sui dispositivi medici e aggiornamento del nomenclatore tariffario.	
7-00288 Grillo: Iniziative per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per protesi e ausili ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00040</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00040))</i> .....	160

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
<i>ALLEGATO 3 (Nuovi emendamenti del relatore)</i> .....	162

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02398 Rondini: Modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	163
5-02399 Lorefice: Maggiori controlli sulla commercializzazione dei farmaci da parte dell'AIFA, anche a seguito della vicenda « Avastin e Lucentis » .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-02400 Sbröllini: Tutela del diritto alla salute dei militari ammalati o deceduti in seguito alla somministrazione di vaccini .....	156
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	167
5-02401 Piazzoni: Emanazione del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012, riguardante la riorganizzazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) .....	157
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	169

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	171
5-01858 Gagnarli: Sulla riduzione delle risorse destinate alle associazioni degli allevatori, con particolare riferimento alla situazione dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (ANABIC) .....	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	176

5-01621 Mongiello, 5-01623 Oliverio, 5-01626 Caparini, 5-01628 Caon e 5-01640 Valiante: Sull'attuazione dell'obbligo di indicazione in etichetta del Paese d'origine o del luogo di provenienza e altre iniziative a tutela delle produzioni italiane, con particolare riferimento alle carni suine .....	172
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	178
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	172
Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	173
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	173
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini (Seguito dell'esame e rinvio) .....	173
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dei rappresentanti della Borsa merci di Verona, nell'ambito dell'esame delle risoluzioni n. 7-00032 e 7-00040 sulle iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola .....	175
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	192
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	192
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore) .....	196
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle) .....	200
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	204
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione) .....	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	208
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	209
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 (Seguito dell'esame e rinvio) .....	209
ALLEGATO (Testo delle proposte di modifica esaminate in Commissione) .....	218



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Seguito dell'audizione di rappresentanti della Corte dei Conti ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	242
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Commissario straordinario, Vittorio Conti, e del Direttore generale, Mauro Nori, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	243
AVVERTENZA .....	243

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	244
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	245
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Responsabile del coordinamento nazionale delle Comunità impegnate nell'accoglienza minori stranieri non accompagnati, Antonio Di Pinto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	245

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario .....	246
--	-----

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,60



\*17SMC0002020\*